P.I. v3.2021 COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Piano degli Interventi (P.I.)

Variante di conformazione all'ambito Unesco "Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Norme Tecniche Operative

ADOZIONE
D.C.C. n. del .....

APPROVAZIONE
D.C.C. n. del .....

Il Sindaco
Mattia PERENCIN

L'Assessore all'Urbanistica
Manuela MEROTTO

Il Responsabile Ufficio Urbanistica Edilizia Privata
Dott. Alessandro BONET

GRUPPO DI LAVORO

Progettazione Urbanistica
Urbanista Raffaele GEROMETTA
Urbanista Fabio ROMAN

Contributi di valutazione
Ingegnere Elettra LOWENTHAL
Dott. Sc. Amb. Lucia FOLTRAN

Contributi specialistici
Ingegnere Lino POLLASTRI

MATE Engineering
Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)
Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714
Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000
e-mail: mateng@mateng.it

Comune di Farra di Soligo
Regione del Veneto
Provincia di Treviso

P.I.

3° - Piano degli Interventi
LR n°11/2004

elaborato P-06

Luglio 2021

Adozione|D.C.C.n° del
Approvazione|D.C.C.n ° del

ELABORATI ADEGUATI

Norme Tecniche Operative - NTO

Progettista:

Urb. Raffaele Gerometta

NORME TECNICHE OPERATIVE
Elaborato P-06

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 7
Articolo 1 Contenuti e finalità del Piano degli Interventi 7
Articolo 2 Elaborati costitutivi del Piano degli Interventi 8
Articolo 3 Valore prescrittivo degli elaborati costitutivi del Piano degli Interventi 9
Articolo 4 Modalità di attuazione del Piano degli Interventi 9
Articolo 5 Verifica delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, delle funzioni e dei servizi 10
Articolo 6 Verifica dello stato di attuazione del Piano degli Interventi 11
Articolo 7 Durata ed efficacia del Piano degli Interventi 11
Articolo 8 Relazione tra il Piano degli Interventi e il Regolamento Edilizio 12
Articolo 9 Termini urbanistico edilizi di uso corrente 12
Articolo 10 Tipi di intervento sugli edifici e sulle pertinenze 16
Articolo 11 Piani attuativi e loro contenuti 17
Articolo 12 Le condizioni generali e le schede norma 17
Articolo 13 Norme specifiche sulle opere di urbanizzazione 18
Articolo 14 Norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard 20
Articolo 15 Il verde fluviale 22
Articolo 16 I filari alberati 22
Articolo 17 Regole generali per la progettazione 23
Articolo 18 Norme per l'edilizia sostenibile ed il contenimento dei consumi energetici 25
TITOLO II – DISCIPLINA DEL SUOLO 27
CAPO 1 – AREE NORMATIVE 27
Articolo 19 I sottoinsiemi insediativi 27
CAPO 2 – LA CITTÀ ED IL SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI 28
Articolo 20 Le condizioni generali degli interventi del territorio urbanizzato 28
Articolo 21 Pertinenze e costruzioni accessorie 30
Articolo 22 Il tessuto storico (T1) 32
Articolo 23 Il tessuto consolidato (T2) 41
Articolo 24 Il tessuto consolidato recente di primo impianto (T3) 43
Articolo 25 Il tessuto consolidato recente di secondo impianto (T4) 45
Articolo 26 Il tessuto produttivo ordinato (T5) 47
Articolo 27 Il tessuto produttivo non ordinato (T6) 50
Articolo 28 Il tessuto produttivo speciale (T7) 53

Articolo 29 Il tessuto produttivo agroindustriale (T8) 54
Articolo 30 Il tessuto residenziale diffuso (T9) 56
CAPO 3 – IL TERRITORIO AGRICOLO 60
Articolo 31 Le condizioni generali degli interventi nel territorio agricolo 60
Articolo 32 Sistemazioni agrarie e movimenti di terra 62
Articolo 33 Tessuto agricolo periurbano (A1); 64
Articolo 34 Tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2) 68
Articolo 35 Tessuto agricolo di connessione naturalistica (A3) 71
Articolo 36 Ambito del parco del Palù del Quartier del Piave 73
Articolo 37 Le costruzioni nelle aree agricole 75
Articolo 38 Sistema degli insediamenti di valore storico, ambientale e paesistico 78
Articolo 39 Ambiti delle aziende agricole esistenti 80
Articolo 40 Annessi o volumi agricoli non più funzionali al fondo 80
Articolo 41 Riqualificazione territorio agricolo/naturale 81
Articolo 42 Norme particolari 82
CAPO 4 – I PARCHI, LE ATTREZZATURE PER SERVIZI 85
Articolo 43 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza 85
Articolo 44 Le aree e gli edifici per l'istruzione (F1) 85
Articolo 45 Le aree e gli edifici per i servizi di interesse comune (F2) 86
Articolo 46 Parchi e aree attrezzate a verde, gioco e sport (F3) 87
Articolo 47 Le aree per parcheggi pubblici (F4) 88
CAPO 5 – LE INFRASTRUTTURE 90
Articolo 48 Viabilità. Le infrastrutture, la rete ciclo-pedonale e i servizi connessi 90
Articolo 49 I principali obiettivi e le corrispondenti misure per la moderazione della circolazione 90
TITOLO III – DISCIPLINE SPECIFICHE 92
CAPO 1 – GLI ELEMENTI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE 92
Articolo 50 Le condizioni generali per gli interventi sugli edifici di interesse storico 92
Articolo 51 I nuclei rurali e i beni culturali con valore storico ambientale 92
Articolo 52 Guida agli interventi sugli edifici storici 92
Articolo 53 Guida agli interventi sugli edifici di pregio storico e ambientale 100
CAPO 2 – LE ATTIVITA PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA 103
Articolo 54 Attività produttive in zona impropria 103
TITOLO IV – DISPOSIZIONI DI GESTIONE 107
CAPO 1 – STRUMENTI DI ATTUAZIONE 107
Articolo 55 Le schede norma 107
Articolo 56 Perequazione urbanistica 110
Articolo 57 Credito edilizio 117
Articolo 58 Compensazione urbanistica 121

Articolo 59 Accordi tra soggetti pubblici e privati 121
Articolo 60 Lo sportello Unico per le attività produttive (SUAP) 123
CAPO 2 – VINCOLI 124
Articolo 61 Vincolo paesaggistico DLgs 42/2004 – ex 431/1985 124
Articolo 62 Vincolo monumentale e relative pertinenze scoperte – Contesti figurativi DLgs 42/2004 – ex 1089/1939 124
Articolo 63 Zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale 125
Articolo 64 Zone soggette a vincolo di destinazione forestale 125
Articolo 65 Siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale 126
Articolo 66 Classificazione sismica 129
Articolo 67 Ville Venete 129
Articolo 68 Pertinenze delle Ville Venete e degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale 130
Articolo 69 Centri storici 130
Articolo 70 Ambiti naturalistici di interesse regionale 131
Articolo 71 Aviosuperfici e Eliosuperficie 131
Articolo 72 Edifici di pregio architettonico 131
Articolo 73 Grotte 131
Articolo 74 Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PTCP 2010 131
Articolo 75 Cimiteri 131
Articolo 76 Depuratori 132
Articolo 77 Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico 132
Articolo 78 Pozzi di prelievo per uso idropotabile e Sorgenti 135
Articolo 79 Reti tecnologiche principali 136
Articolo 80 Viabilità 138
Articolo 81 Fasce di tutela idrografia principale e servitù idrauliche 140
Articolo 82 Suolo, sottosuolo e acque 142
Articolo 83 Inquinamento luminoso e acustico 143
Articolo 84 Coni visuali 145
Articolo 85 Tutela dei valori naturalistici e paesaggistici (Rete ecologica) 145
CAPO 3 – INVARIANTI E FRAGILITA 151
Articolo 86 Invarianti di natura paesaggistica e ambientale e agro-produttiva 151
Articolo 87 Invarianti di natura storico-monumentale e/o architettonica 154
Articolo 88 Invarianti di natura geologica e geomorfologica 154
Articolo 89 Invarianti di natura idrogeologica - corsi e superfici d'acqua 155
Articolo 90 Compatibilità geologica 155
Articolo 91 Aree di frana e aree sensibili alla franosità 159
Articolo 92 Aree a rischio idraulico ed a dissesto idrogeologico 160
Articolo 93 Aree boschive o destinate al rimboschimento 161
CAPO 4 – COMPATIBILITÀ IDRAULICA 162
Articolo 94 Compatibilità idraulica 162

Articolo 95 Deroghe 165
Articolo 96 Norme di salvaguardia 165
Articolo 97 Situazioni esistenti difformi da quelle previste 165

Allegati
- Disciplinare tecnico Unesco "Le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Contenuti e finalità del Piano degli Interventi

1. Il Piano degli Interventi (PI) costituisce, insieme al Piano dell'Assetto del Territorio (PAT), il Piano Regolatore Comunale.
2. Il PI definisce l'assetto e l'uso di tutto il territorio comunale, regolando i processi di trasformazione in modo da renderli sostenibili e compatibili con l'esigenza primaria di conservare integre le risorse, in coerenza con gliindirizzi e i criteri generali fissati nel PAT. In particolar modo, secondo quantodisposto dall'articolo 2 contenuti e finalità della LR n.11/2004.
3. Il PI subordina alle regole quadro fissate nel PAT ed è un approfondimento allo stesso in linea con il principio di sussidiarietà verticale. In caso didiscordanza prevale la norma del PAT ed il PI dovrà essere pertanto oggetto dispecifica variante.
4. Il PI, secondo quanto indicato all'articolo 17 della LR n.11/2004 in coerenza e in attuazione del PAT sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:
   a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) LR n.11/2004;
   b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
   c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, co. 14 LR. 11/2004;
   d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
   e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
   f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
   g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
   h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;
   i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37 LR n.11/2004;
   j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 della LR n.11/2004;
   k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per

l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica;

l) definire minori distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 deldecreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765":
   - nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici;
   - nei casi di interventi disciplinati puntualmente.

5. Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. La procedura è regolamentata dall'articolo 6 della LR n.11/2004.

Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Adeguamento Disciplinare Tecnico Unesco

6. La Variante n.3 al Piano degli Interventi recepisce e attua gli obiettivi e gli indirizzi definiti dal Disciplinare tecnico di cui alla DGR n. 1507 del 15 ottobre 2019, del Sito Unesco "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" – Linee guida
7. Gli interventi per l'utilizzo delle risorse del territorio, la difesa idrogeologica, la conservazione della funzionalità idraulica, la conformazione del suolo all'utilizzo agricolo, il recupero funzionale e l'adattamento delle strutture esistenti, nonché le trasformazioni edilizie, urbanistiche e infrastrutturali, sono orientati alla conservazione e alla valorizzazione dei caratteri del paesaggio delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", rappresentativi dei valori d'integrità e autenticità riconosciuti nel Sito UNESCO.
8. Le "Linee guida" che sono recepite dal Piano degli Interventi, sono volte alla tutela e conservazione degli elementi significativi e rilevanti del paesaggio e dei conseguenti valori che lo stesso esprime per le popolazioni, coerentemente con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000).
9. Riguardo ai contesti territoriali compromessi al funzionamento ecologico e all'uso tradizionale o compatibile, da fenomeni di degrado ambientale o dall'abbandono delle attività tradizionali, sarà favorito il ricorso a interventi di recupero e riqualificazione al fine di reintegrare i valori preesistenti, o di realizzarne altri che siano con questi coerenti.
10. Agli interventi ordinari, funzionali alla manutenzione del sistema infrastrutturale - insediativo, dei centri e nuclei di antica origine, dei beni storico-culturali, dell'edilizia rurale e di tutti i manufatti della cultura tradizionale, comprese le sistemazioni idraulico agrarie e le colture permanenti, il governo dei boschi e dei prati, saranno applicati criteri di conservazione e valorizzazione degli elementi originari del paesaggio agrario d'interesse storico e di rimozione/sostituzione degli elementi estranei alla cultura rurale tradizionale.
11. La Variante al PI, per la porzione di territorio inclusa nella Core Zone si dota di

un "Registro delle Cantine storiche" in cui sia testimoniata un'operatività superiore a 50 anni che consentirà di fregiare l'azienda di tale titolo - vedi normativa zone agricole e vedi Elaborato ".....".

12. La Variante al PI, per la porzione di territorio inclusa nella Core Zone, si dota di un "Registro dei vigneti storici e delle colture tradizionali", da inserire tra le invarianti di piano, nel quale siano individuati impianti tipici della tradizione - vedi normativa zone agricole e vedi Elaborato ".....".

Articolo 2 Elaborati costitutivi del Piano degli Interventi

1. Gli elaborati di analisi e progetto sono:
   - Tavola A-01: Carta degli ambiti delle aziende agricole esistenti (scala 1:5.000);
   - Tavola A-02: Strutture agricole produttive non più funzionali alla conduzione del fondo (scala 1:5.000);
   - Tavola A-03: Carta degli elementi fisici del paesaggio agrario e forestale (scala 1:5.000);
   - Tavola A-04: Carta dell'integrità del territorio (scala 1:5.000);
   - Tavola A-05: Carta dei sottoservizi (scala 1:20.000);
   - Tavola P-01: Vincoli e Tutele (scala 1:5.000);
   - Tavola P-02: Invarianti e Fragilità (scala 1:5.000);
   - Tavola P-03: Disciplina del suolo (scala 1:5.000);
   - Tavola P-04: Disciplina del suolo - zone significative (scala 1:2.000);
   - Elaborato P-05: Monitoraggio SAU;

2. Il PI, ai sensi dell'articolo 13 della LR 11/2004, è inoltre dotato di:
   - Elaborato P-06: apparato normativo operativo composte da:
     - norme tecniche operative, NTO;
     - allegato A "schede norma - i progetti sulle aree di trasformazione della città";
     - allegato B "prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale";
     - allegato C "Schedatura Annessi non più Funzionali al Fondo (ANF)";
     - allegato D "Beni Culturali di cui all'art.10 della LR 24/85, individuazione e classificazione degli interventi ammessi, Variante delle Schede normative ex PRG 1996";
   - Elaborato P-07: una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;
   - Elaborato P-08: verifica del dimensionamento;
   - Elaborato P-09: valutazione di incidenza ambientale V.Inc.A;
   - Elaborato P-10: registro dei crediti edilizi;
   - Elaborato P-11: banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati sopraccitati;
   - Elaborato P-12: valutazione di compatibilità idraulica (redatta ai sensi della DGR n.1322/06 e smi).
   - Elaborato P-13: Relazione Agronomica;
   - Elaborato P-14: Compatibilità geologica e simica;

3. Il PI annovera e conferma tutte le catalogazioni di dettaglio e/o definite con schede puntuali per le parti non in contrasto con il PAT approvato, ovvero:
   a) tavole di progetto per le zone significative – centro storico, scala 1:1000 (previgente PRG – 1989);
   b) Schedature dei Beni Culturali di cui all'art.10 della LR 24/85, individuazione e classificazione degli interventi ammessi (previgente PRG

– 1996) non oggetto di variante come definito nell'allegato D delle NTO;

c) schedature delle attività produttive fuori zona (schede redatte ai sensi della LR n.61/85 e LR 11/87 del previgente PRG);

d) Regolamento edilizio – RE (previgente PRG).

Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Adeguamento Disciplinare Tecnico Unesco

4. La Variante n.3 al Piano degli Interventi recepisce e attua gli obiettivi e gli indirizzi definiti dal Disciplinare tecnico di cui alla DGR n. 1507 del 15 ottobre 2019, del Sito Unesco "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene". Gli elaborati specifici redatti in addizione fanno riferimento a:
   - Carta dei vigneti e delle cantine – Intero territorio comunale
   - Carta dei vigneti e delle cantine – Ambiti Unesco
   - Carta dei vigneti storici – permanenze
   - Carta dei percorsi

Articolo 3 Valore prescrittivo degli elaborati costitutivi del Piano degli Interventi

1. La disciplina del PI è definita dall'insieme delle prescrizioni contenute negli elaborati prescrittivi di cui al precedente articolo 2 delle presenti norme.
2. Nell'eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute nell'elaborato a scala maggiormente dettagliata.
3. Nell'eventuale contrasto tra il PI e le indicazioni contenute negli elaborati grafici, deve darsi prevalenza alle prescrizioni, sia delle norme che degli elaborati grafici, maggiormente restrittive.

Articolo 4 Modalità di attuazione del Piano degli Interventi

1. Il PI si attua con interventi diretti o indiretti, con progetti di opere pubbliche e con tutti i piani e i progetti di settore previsti da leggi e regolamenti vigenti, che concorrono a determinare l'uso dei suoli e degli edifici.
2. Gli interventi diretti (IED) sono quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), del DPR n. 380/2001;
3. Gli interventi indiretti (PUA) sono:
   - gli accordi tra soggetti pubblici e privati definiti dall'articolo 6 della LR n.11/2004;
   - gli accordi di programma definiti dall'articolo 7 della LR n.11/2004;
   - i programmi integrati di intervento definiti dall'articolo 19 della LR n.11/2004;
   - i piani attuativi pubblici o privati definiti dall'articolo 19 della LR n.11/2004;
   - i programmi di miglioramento agricolo ambientale definiti dalla LR n.40/2003;

- i programmi complessi;

4. Salvo diverse disposizioni relative alla disciplina del suolo o ammesse dalle presenti norme e relativi allegati:
   - gli interventi urbanistici ed edilizi inferiori a 1500 m^3 si attuano con interventi diretti senza l'obbligo di realizzare gli standard previa monetizzazione se non diversamente stabilito dalle presenti norme o dall'Amministrazione Comunale;
   - gli interventi urbanistici ed edilizi con volume superiore a 1500 m^3 si attuano con interventi indiretti se non diversamente stabilito dalle presenti norme con l'obbligo di realizzare gli standard. Qualora non sia possibile reperire le superfici necessarie a standard o in aree funzionalmente collegate, il Responsabile dell'Ufficio potrà consentirne lamonetizzazione.
5. Gli interventi con volume superiore a 1500 m^3 o comunque riguardantisuperfici di zona superiori a 5000 m^2 sono obbligatoriamente assoggettati a PUA (esclusi quelli attuati nelle aree a servizi); nei tessuti "T3 e T4" già parzialmente realizzati alla data di entrata in vigore del presente PI sono obbligatoriamente assoggettati a PUA solo gli interventi riguardanti superfici dizona superiori a 5000 m^2.
6. Il PI individua le aree specifiche su cui sono previsti, nel quinquennio di validità del piano, i più significativi interventi di trasformazione del territorio. Tali aree sono definite dal PI nell'allegato A delle NTO come "schede norma".
7. La scheda norma può, attraverso l'approvazione di una specifica e complessiva progettazione planivolumetrica, assumere il valore, in rapporto agli interventi previsti, di uno o più piani attuativi (stralci funzionali in coerenzacon il disegno generale del progetto) come di volta in volta specificato. Nel caso in cui la scheda norma preveda l'elaborazione di un piano attuativo,esso assumerà efficacia solo dopo che, per iniziativa pubblica e/o privata,avrà assunto formalmente i connotati e la valenza del piano attuativo richiesto, fatta salva la specifica disciplina di ognuno.
8. Il PI individua gli accordi pubblico-privati e ne definisce uno specifico programma attuativo attraverso le schede norma.
9. I nuovi accordi pubblico-privati assoggettati a bando pubblico e non inseriti nelle previsioni del PI costituiscono variante al PI stesso.
10. Il PI è composto da:
    - una parte regolatoria di carattere puramente normativo e descrittivo che regola le trasformazioni, con caratteristiche non strategiche, alla ridefinizione della struttura urbana del contesto;
    - una parte programmatoria (Elaborato P-06 - Allegato A"), composta puntualmente dalle schede norma, che regola le trasformazioni strategiche del PAT.

Articolo 5 Verifica delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, delle funzioni e dei servizi

1. In applicazione a quanto disposto dal Piano Strutturale, il PI disciplina la verifica delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, delle funzioni e dei servizi per ogni ATO del territorio comunale.

2. Le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti di tipo prevalentemente residenziale e prevalentemente produttivo e la dotazione di standard urbanistici, sono verificate nell'elaborato "Elaborato P-08:Verifica del dimensionamento" e nella specifica relazione di verifica delle aree per servizi.
3. Il dimensionamento complessivo previsto dal PI viene monitorato dal responsabile del procedimento incaricato, come riconosciuto al successivo articolo 6, fino al soddisfacimento dei limiti massimi ammessi dal PAT. Il superamento di tali limiti, verificabile a seguito della attuazione delle trasformazioni, dovrà essere pertanto oggetto di specifica variante di adeguamento del PAT ai sensi della LR n.11/2004.

Articolo 6 Verifica dello stato di attuazione del Piano degli Interventi

1. Il PI attua gli obiettivi di governo del territorio con i quali si coordina il bilancio comunale.
2. Il responsabile del procedimento, appositamente incaricato dal Sindaco, cura il coordinamento interno al Comune e quello con Enti e Aziende interessate per raggiungere gli obiettivi di governo del territorio.
3. Annualmente, o comunque quando richiesto dall'Amministrazione, il responsabile del procedimento incaricato produce un rapporto sullo stato della pianificazione, da allegare al bilancio di previsione, nel quale:
   a) illustra l'attuazione del PAT, del PI e le sinergie con il bilancio comunale;
   b) aggiorna il quadro conoscitivo alla luce delle eventuali modifiche intervenute e descrive lo stato dell'ambiente;
   c) verifica l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture, e contribuisce alla programmazione degli interventi in relazione al programma economico triennale comunale;
   d) controlla lo stato della progettazione e l'attuazione degli interventi, pubblici o privati, nelle aree urbane di nuovo impianto, residenziali o produttive o comunque definite;
   e) programma e seleziona gli interventi nel tempo e precisa le risorse economiche per la realizzazione delle opere;
   f) fornisce al Sindaco gli elementi per invitare i proprietari delle aree di nuovo impianto a proporre i progetti per evitare la decadenza delle previsioni;
   g) aggiorna il dimensionamento previsto nel PAT, in relazione alle previsioni del PI e alla loro avvenuta realizzazione;
   h) verifica l'integrazione con i piani e programmi di settore e con l'azione degli enti e aziende che hanno effetto sull'uso e la tutela delle risorse del territorio;
   i) aggiorna il registro dei crediti edilizi (articolo 57 delle presenti norme);
   j) verifica l'utilizzo della superficie massima di SAT (superficie agricola trasformabile) ammessa dal PAT.

Articolo 7 Durata ed efficacia del Piano degli Interventi

1. Il PI, congiuntamente al PAT, sostituisce ogni altro strumento urbanistico di carattere generale vigente.
2. Il PI perde la sua efficacia dopo 5 anni la pubblicazione nel BUR dell'avviso della avvenuta approvazione da effettuarsi a cura del comune. I piani attuativi

approvati al momento dell'entrata in vigore del PI mantengono la loro efficacia fino al momento della loro naturale decadenza. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, i piani stessi possono essere adeguati, su richiesta degli interessati, alle norme contenute nella presente normativa.

3. Restano salvi gli impegni derivanti da rapporti convenzionali, da previsioni di piani urbanistici o di concessioni edilizie relativi alla cessione di aree per scopi pubblici, alla realizzazione di opere pubbliche o ad altri specifici impegni assunti al momento della realizzazione degli interventi o delle opere.
4. Secondo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 18 della LR n.11/2004, dopo cinque anni dalla data di approvazione del PI, qualora non siano stati approvati i piani attuativi o i progetti esecutivi, decade la previsione urbanistica.
5. In caso di decadenza le previsioni possono, con apposita variante al PI, essere confermate oppure ricollocate nel rispetto dei parametri generali stabiliti dal PAT. Le aree per le quali sia intervenuta la decadenza che non siano riconfermate, si intendono "aree non pianificate" e sono disciplinate ai sensi dell'articolo 33 della LR n.11/2004.

Articolo 8 Relazione tra il Piano degli Interventi e il Regolamento Edilizio

1. Ogni azione progettuale che comporta la trasformazione, la modificazione e la conservazione delle risorse essenziali del territorio viene regolamentata dal PI, che disciplina l'uso del suolo e individua le procedure di attuazione, e viene completata dal Regolamento Edilizio, che indica gli strumenti (definizioni e procedure) per l'attuazione degli interventi stessi.

Articolo 9 Termini urbanistico edilizi di uso corrente

1. Si riportano di seguito i principali termini urbanistici, utili ai fini della gestione del PI:
   a) **Superficie territoriale (ST):** è la superficie complessiva dell'area interessata dai vari interventi di attuazione del PI ed è comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate all'edificazione e di quelle necessarie per l'urbanizzazione primaria e secondaria.
   b) **Superficie fondiaria (SF):** è la superficie catastale del lotto, al netto delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria esistenti o previste (strade, piazze, fossi e scarpate relative, etc…), pubbliche o su cui gravi una servitù di uso pubblico;
   c) **Indice di edificabilità territoriale (It):** è il Volume (V) per m^2 di superficie territoriale (ST) interessata dall'intervento. Gli indici di edificabilità territoriale si applicano nei P.U.A.
   d) **Indice di edificabilità fondiaria (If):** è il Volume (V) costruibile per m^2 di superficie fondiaria (SF) interessata dall'intervento. Gli indici di edificabilità fondiaria si applicano negli I.E.D.
   e) **Superficie coperta (SC):** è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra. Sono esclusi dal computo:
      - i balconi, gli sporti, le logge, i cornicioni e le gronde con sporgenza e/o profondità complessiva non superiore a m. 1,20; qualora tale misura venga superata la superficie coperta viene completamente conteggiata senza alcuna esclusione.

- le parti completamente interrate;
- le serre stagionali;
- i pergolati, le pompeiane, i gazebo, scoperti o con ombreggiatura vegetale viva o tenda retraibile;
- gli impianti tecnologici (quali silos, depuratori, ecc.) che necessitano di installazioni separate dall'edificio principale o che si rendono necessari per adeguamenti a normative speciali e che nonabbiano caratteristiche di abitabilità od agibilità.

f) **Altezza del fabbricato (H):** è la differenza fra la quota media del piano di campagna alla data di presentazione del progetto originario, e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile. Il piano di campagna è la quota media prima dell'intervento dell'area di sedime del fabbricato, aumentata di cm. 30; per fabbricati esistenti si considera la quota media degli angoli esterni emergenti dal terreno, aumentata di cm. 30.
Qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto medio del suo intradosso.
La copertura dovrà essere prevalentemente a falde con pendenza non inferiore al 30% e superiore al 50%. Sono consentite pendenze diverse, su parere della Commissione Edilizia Comunale (CEC), per particolari esigenze progettuali che prevedano un raccordo tra diversi corpi dell'edificio e nei complessi di tipo industriale, o ad essi assimilabili per destinazione d'uso e/o per tipologia costruttiva.
Dal calcolo dell'altezza massima sono esclusi i vani scala e i fine corsa degli ascensori. Tali volumi debbono comunque essere realizzati secondouna composizione architettonica unitaria prevista nel progetto allegato all'istanza di Permesso di Costruire.
Nel caso di più fronti aventi altezza diversa (ad esempio dovuta all'inclinazione naturale del terreno), verrà computata come altezza, secondo quanto prescritto ed indicato nelle presenti norme di attuazione, la media ponderata ottenuta dividendo la somma delle superfici delle pareti esterne dell'edificio per la misura del perimetro.

g) **Altezza utile dei locali:** è la differenza tra la quota media dell'intradosso del solaio soprastante e la quota del piano di calpestio; in caso di solaio con travatura, si farà riferimento alla quota sopra trave se l'interasse delle travi è superiore a 70 cm.

h) **Numero di Piani (N):** è il numero dei piani fuori terra, indipendentemente dalla loro destinazione. E' considerato piano anche il sottotetto avente i requisiti di accessibilità e praticabilità.

i) **Volume delle costruzioni (V):** È il volume determinato dal prodotto della superficie coperta determinata come al precedente punto e) e l'altezza misurata come al precedente punto f); in caso di fabbricato particolarmente articolato sia in pianta che in alzato, il volume complessivo sarà dato dalla sommatoria dei volumi delle singole parti delfabbricato. Sono esclusi:
- i vespai e i seminterrati fino ad un'altezza massima fuori terra di cm. 30 dal piano di campagna preesistente;
- i portici e le gallerie entrambi di uso pubblico;

- i porticati al piano terra dei fabbricati residenziali nel limite massimo del 10% della superficie coperta. In caso di superamentodi tale limite dovrà essere computata solo la parte eccedente;
- le scale a giorno;
- le logge, anche se accoppiate ad un poggiolo, per una profondità massima di m.1,20 o, se al piano terra, accoppiate ad un portico, purché questo rientri nel suo specifico limite dimensionale. In caso di superamento di tali limiti sarà computato solo il volume della parte eccedente;
- le costruzioni precarie nonché quelle espressamente autorizzate su suolo privato o pubblico per servizi di interesse collettivo (chioschi per giornali, cabine elettriche e simili);
- i sottotetti non accessibili e non praticabili rispetto ai vani abitabili con altezza non superiore a m.1,30 .

j) **Rapporto di copertura (RC):** è il rapporto fra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria (SF);

k) **Distanza tra fabbricati (DF):** è la distanza, misurata in proiezione orizzontale, tra le superfici coperte degli edifici, come sopra definite.
Fatte salve eventuali indicazioni puntuali di PI o Piano attuativo, è prescritta la distanza minima tra pareti finestrate, o parti di pareti finestrate, pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto di m. 10.
La disposizione di cui sopra si applica anche tra corpi di fabbrica dello stesso edificio quando si fronteggiano per una lunghezza superiore a m. 5,00 e in ogni caso tra pareti finestrate anche quando una sola parete sia finestrata. Si considera finestrata la parete che sia interessata da fori che costituiscono vedute ai sensi dell'art. 900 C.C., inoltre l'apertura di nuovi fori su tratti di parete cieca esistente deve osservare la distanza minima dal confine di m.5,00.
Per pareti, o parti di pareti non finestrate, la distanza minima deve essere di m. 3,00.

l) **Distanza dai confini (DC):** è la distanza minima, misurata radialmente, tra le superfici coperte degli edifici come sopra definite ed il confine della superficie fondiaria di proprietà o di pertinenza.
Salvo specifiche disposizioni di zona, per tutte le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di proprietà deve essere m. 5,00. E' ammessa la costruzione a confine di proprietà se sul confine preesiste unfabbricato con parete o parte di parete non finestrata, oppure in base a presentazione di in progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza.
La distanza dai confini potrà essere inferiore qualora sia rispettata la distanza minima tra fabbricati, previo consenso con i proprietari confinanti.

m) **Distanza dalle strade (DS):** è la distanza intercorrente tra il fabbricato ed il confine stradale come definito dal Codice della Strada.

' Fabbricati: Fatte salve eventuali particolari norme dettate per i diversi tessuti, per le costruzioni all'interno dei centri abitati, come delimitati ai

sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, devono essere osservate le seguenti distanze:

- m. 5,00 da strade con larghezza di carreggiata inferiore a m. 15,00;
- m. 10,00 da strade con larghezza di carreggiata uguale osuperiore a m. 15,00.

Tali distanze si applicano anche fuori del perimetro dei centri abitati, nei confronti di strade vicinali, interpoderali, di bonifica, private di uso pubblico.

Per ogni altro caso sono richiamate le distanze previste dal Codice della Strada in relazione alle tipologie delle strade esistenti o, in attenenza, dal D.M. n. 1404/1968.

All'interno dei centri abitati possono essere autorizzate distanze inferiori quando sia necessario osservare l'allineamento con edifici preesistenti o quando la natura dei luoghi non consenta di osservare le distanzeminime prescritte o per gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti a condizione che, in ogni caso, non ne derivi danno alla circolazione e al soleggiamento della strada. Possono essere altresì prescritte distanze superiori tra abitazioni e strade ad elevato traffico veicolare, a tutela dall'inquinamento da rumore ed emissioni.

Nel caso di edifici esistenti ricadenti all'interno della fascia di rispetto, l'ampliamento ammissibile in base agli indici di edificabilità può essere realizzato a condizione che non sopravanzi verso il fronte protetto fatta salva la disciplina del Codice della Strada.

- Recinzioni: Fuori dai centri abitati le distanze da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza lateralmente alle strade non possono essere inferiori a m. 3,0 per le strade provinciali. Per le altre strade la recinzione può sorgere al limite di proprietà fatta salva la possibilità del Sindaco, sentita la CEC, di imporre l'eventuale arretramento per rispettare allineamenti esistenti o in previsione di allargamenti e realizzazione di marciapiedi o, in generale, per garantire la sicurezza del traffico.

All'interno dei centri abitati e nelle zone previste come edificabili o trasformabili dal PI la recinzione può sorgere al limite di proprietà fatta salva la possibilità del Sindaco, sentita la CEC., di imporre l'eventuale arretramento per rispettare allineamenti esistenti o in previsione di allargamenti e realizzazione di marciapiedi o, in generale, per garantire la sicurezza del traffico.

La superficie compresa tra la recinzione e la strada, se rimane in proprietà privata, deve essere sistemata preferibilmente a verde. Compete al proprietario la cura e la manutenzione di tali spazi. In caso di inadempienza, per ragioni di pubblico decoro ed incolumità il Sindaco può esercitare poteri sostitutivi.

Sono fatte salve eventuali maggiori distanze prescritte dal PI.

Il cancello degli accessi carrai dovrà essere ubicato a una distanza minima di m. 3,5 dal limite della carreggiata stradale.

In sede di concessione di apertura del passo carraio o di modifica degli esistenti, il Sindaco, sentita la CEC potrà imporre ogni eventuale

accorgimento o modalità costruttiva al fine di garantire la sicurezza della viabilità, la tutela delle strutture pubbliche e l'omogeneità dell'intorno nella scelta dei materiali, nelle dimensioni e nelle finiture."

n) **Aree a parcheggio:** è l'area di sosta e relativi spazi di manovra (incidenti al massimo per il 50% del totale delle superfici).

o) **Sagoma dell'edificio:** è la linea che delimita, nelle tre dimensioni,l'edificio stesso, fornendone i dati essenziali per individuarne l'aspetto. Non costituiscono modifica della sagoma gli interventi riguardanti la realizzazione e/o la modifica di camini, torrette, canne fumarie, terrazze e poggioli, sporti di gronda, bersò, aggetti senza sovrastanti corpi chiusi, ecc., a condizione che la loro realizzazione/modifica non vari la superficie coperta, come sopra definita.

Articolo 10 Tipi di intervento sugli edifici e sulle pertinenze

1. I tipi di intervento edilizio sul patrimonio esistente sono definiti dalle leggi nazionali, art. 3, lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001 e dal Regolamento edilizio comunale, fatto salve comunque più restrittive disposizioni specifiche (schede puntuali degli edifici, gradi di protezione, art. 9 co. 2 del DPR 380/2001, specifiche norme di zona, ecc.).
2. Valgono le seguenti definizioni:
   a) La nuova costruzione (ampliamento e nuova edificazione) è definita all'art. 3, lett. e) del DPR 380/2001.
   b) La ristrutturazione urbanistica, è definita all'art. 3, lett. f) del DPR 380/2001.
   c) Gli interventi di demolizione si declinano in:
      1. Demolizione con ricostruzione: costituiscono intervento di demolizione e ricostruzione quelli miranti alla sostituzione dell'organismo edilizio esistente con altro organismo edilizio avente le stesse caratteristiche dimensionali (cubatura, ingombro volumetrico, sagoma, superficie coperta, altezza,...) e, ove ritenuto necessario dalla CEC, anche formali. Se nella riedificazione si osservano nuovi criteri dimensionali, costruttivi ed architettonici per cui l'edificio che si ottiene risulta sostanzialmente diverso dal precedente, col quale ha in comune solo la superficie fondiaria utilizzata, allora si configura un intervento di "Nuova costruzione".
      2. Demolizione: costituiscono interventi di demolizione gli interventi volti a rimuovere il fabbricato esistente. Per le demolizione di fabbricati in contrasto con l'ambiente ed il paesaggio prima della demolizione sono consentiti solamente gli interventi di manutenzione ordinaria.
3. Il PI per gli edifici cui precedente art.2 co.3/b "Beni Culturali di cui ex art.10 della LR 24/85", individuazione e classificazione degli interventi ammessi", specifica le seguenti categorie di intervento:
   a) Manutenzione ordinaria: è definita all'art. 3, lett. a) del DPR 380/2001;
   b) Manutenzione straordinaria: è definita all'art. 3, lett. b) del DPR 380/2001;
   c) Restauro: è definita all'art. 22 co.8/1 del presenti NTO;
   d) Ristrutturazione edilizia parziale: è definita all'art. 22 co.8/3 del presenti NTO;

e) Ristrutturazione edilizia globale: è definita all'art. 22 co.8/4 del presenti NTO;
f) Demolizione: è definita al precedente co.2/c2 del presenti NTO;

Articolo 11 Piani attuativi e loro contenuti

1. I piani attuativi sono gli strumenti urbanistici che hanno lo scopo di dare attuazione alle previsioni del Piano degli Interventi qualora esplicitamente richiesto, esplicitando qualità e morfologia degli edifici, conformazione e prestazioni delle parti pubbliche, procedure e tempi d'attuazione degli interventi ed i conseguenti rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra i diversi operatori interessati, compresa l'Amministrazione Comunale e gli altri Enti pubblici che fossero coinvolti.
2. I piani attuativi sono disciplinati dalla LR n.11/2004 e si dividono in:
   a) piani particolareggiati (articolo 13, L n.1150/1942);
   b) piani di lottizzazione (articolo 28, L n.1150/1942);
   c) piani di zona per l'edilizia economica e popolare (L n.167/1962);
   d) piani per gli insediamenti produttivi (articolo 27, L n.865/1971);
   e) piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (articolo 28, L n.457/1978);
   f) piano ambientale (LR n.40/1984);
   g) programma integrato (LR n.179/1992);
   h) programmi di recupero urbano (L n.493/1993).

Articolo 12 Le condizioni generali e le schede norma

1. Il PI individua all'interno del territorio comunale specifiche parti di territorio oggetto di scheda norma, di cui art.55 delle NTO e "Elaborato P-06: allegato A", le quali equivalgono ad ogni effetto, qualora espressamente specificato, ad un Piano attuativo e possono avere i contenuti e l'efficacia di uno o più piani e programmi previsti dalla legislazione nazionale e regionale.
2. La scheda norma prefigura una serie di interventi con specifiche modalità e la loro attuazione, anche attraverso l'individuazione di unità minime di intervento. Gli obiettivi di progetto sono indicazioni e direttive da perseguire nella trasformazione urbanistica e possono essere modificati in fase di proposta di piano attuativo, previa verifica con l'Amministrazione Comunale, se ritenuti coerenti con gli obiettivi generali di sostenibilità del PI e migliorativirispetto alla proposta preliminare.
3. Per scheda norma si intende un insieme di prescrizioni ed indicazioni grafiche e normative che sintetizzano gli scopi di singoli e specifici interventi di trasformazione previsti dal PI, relative sia alla costruzione o trasformazione dei manufatti che alla sistemazione degli spazi aperti. La scheda norma può definire il principio insediativo da osservare, le quantità di suolo pubblico e privato da destinare ai diversi usi, gli allineamenti degli edifici, le loro altezze massime, i distacchi, i tipi edilizi e le loro caratteristiche planivolumetriche. Ogni "schede norma " definiscono:
   a) la superficie territoriale dell' intervento;
   b) il numero di piani massimi dei nuovi interventi edilizi;
   c) le volumetrie complessive ammissibili sull'intero ambito;
   d) la percentuale massima di superficie coperta;

e) i nuovi abitanti insediabili;
f) la superficie di SAU trasformata;
g) la quantificazione degli standard primari e secondari;
h) l 'eventuale obbligo di perequazione urbanistica;
i) l 'eventuali specificità dell'intervento (note).

4. Ai sensi dell'articolo 17 co. 2 lettera c) e coerentemente con quanto previsto dall'articolo 20 co.14 della LR 11/2004, i seguenti parametri non determinano variante ai piani attuativi.
   Gli strumenti urbanistici attuativi (PUA), rispetto al PI di cui alle presenti norme e nei limiti di rispetto al PAT, possono prevedere variazione del perimetro nel limite massimo del 10% di quello originario (deve essere sovrapponibile almeno il 90% della superficie territoriale originaria e di quella variata), con trasposizioni di zona conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area e, se PUA di iniziativa pubblica, anche variazioni con un limite massimo di aumento del 15% in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:
   - la densità massima territoriale o fondiaria;
   - l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria;
   - il numero massimo dei piani;
   - altri parametri definiti dal PI.
5. Sono indicati in grafia del PI gli ambiti nei quali sono stati convenzionati piani attuativi. Si applicano in tali ambiti le norme del piano attuativo esistente. Qualora lo strumento attuativo sia comunque esistente, anche se non individuato planimetricamente, si applicano le norme dello stesso.
6. Negli ambiti di cui al co.5, sono ammesse varianti al piano attuativo convenzionato (che non comportino modifiche al dimensionamento); in tal caso dovranno essere rispettati gli standards minimi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente. È sempre ammessa una variante al piano attuativo con recupero della totale volumetria che vada a ridefinire le destinazioni d'uso, nell'ambito di quelle previste all'articolo 14 delle presenti norme, e che vada a riorganizzare il tessuto urbanistico dell'intera zona soggetta a strumento urbanistico attuativo. Gli indici che regolamentano tali aree si intendono qui riportati; mentre la validità dei succitati resta valida per il periodo di validità contenuto in convenzione, dopodiché saranno da ritenere valide le norme del presente PI.

Articolo 13 Norme specifiche sulle opere di urbanizzazione

1. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così come definite all'articolo 16 co.7e segg. del DPR 380 del 6/05/2001, sono, seguendo i primi criteri dettati con gli atti d'indirizzo in fase di prima applicazione della LRn.11/2004, così integrate dal PI:
   a) opere di urbanizzazione primaria:
   - strade;
   - spazi di sosta o di parcheggio;
   - fognature;
   - rete idrica;
   - rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

- pubblica illuminazione;
- spazi di verde attrezzato;
- cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti telecomunicazioni;
- opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico e geologico dei terreni;
- opere di ripristino ambientale, bonifica dei terreni;
- raccordi e svincoli stradali;
- barriere antirumore ed altre misure atte ad eliminare inquinamento acustico;
- formazione di vegetazione arborea-arbustiva con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;
- piazzola di sosta per gli autobus;
- piste ciclabili con relativi stalli e percorsi ciclopedonali urbani;
- spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (eco-piazzole);
- interventi eco-tecnologici e per il trattamento delle acque reflue (fitodepurazione);
- bacini di raccolta per il riuso delle acque piovane.

b) Opere di urbanizzazione secondaria:

- asili nido e scuole materne;
- scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore dell'obbligo;
- mercati di quartiere;
- delegazioni comunali;
- chiese ed altri edifici religiosi;
- impianti sportivi di quartiere;
- aree verdi di quartiere;
- centri sociali ed attrezzature culturali sanitarie.

2. Nel caso di interventi di nuova edificazione il rilascio del permesso di costruire è sempre subordinato alla preesistenza delle opere di urbanizzazione, oppure alla disponibilità dei richiedenti alla loro realizzazione; le opere di urbanizzazione primaria potranno essere realizzate anche a scomputo dei relativi oneri concessori, ovvero la compensazione ai sensi dell'articolo 37 della LR n.11/2004.
3. I PUA relativi a nuovi insediamenti, ivi comprese le ristrutturazioni urbanistiche e le riconversioni volumetriche, devono contenere almeno la dotazione minima di aree per opere di urbanizzazione primaria, salvo quanto previstodal co.2.
4. La cessione delle aree da destinare alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è regolamentata dalle leggi e dalle disposizioni vigenti e dalle schede norma presenti in questo regolamento.
5. Gli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi di completamento che comprendono aree destinate a parcheggi pubblici o a verde pubblico, dovranno essere realizzati contestualmente alle opere suddette. In tal caso l'intervento è sottoposto a convenzione.

Articolo 14 Norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard

1. Le destinazioni d'uso previste dal PI sono:
   a) residenziale;
   b) commerciale;
   c) direzionale;
   d) produttivo;
   e) turistico-ricettivo;
   f) pubbliche o di interesse pubblico;
   g) agricola.
2. La destinazione d'uso commerciale si articola secondo i disposti e dettami della LR n. 50/2012. Fanno parte delle attività commerciali anche le attività complementari alla produzione quali: servizi bancari, finanziari, assicurativi, professionali, laboratori di prova e di certificazione, servizi di ristorazione, attività per il tempo libero, ludiche, ginnico – sportive e simili.
3. Per la realizzazione di qualsiasi tipo di intervento ove la nuova destinazione si collochi in una classe o sottoclasse contributiva diversa da quella occupata precedentemente tale da determinare incidenza sui carichi urbanistici, con esclusione degli interventi previsti dalle schede norma se diversamente assentito e gli interventi diretti, relativo alle varie destinazioni d'uso suddette è prescritto il reperimento del fabbisogno per parcheggi pubblici e/o privati, secondo le quantità espresse nelle seguenti tabelle:

STANDARD PER DESTINAZIONI RESIDENZIALI	
articolo 31 comma 3a - LR n11/2004	**31,5 m^2/ab** ≥ 30 m^2/ab
Ripartiti:	
Attrezzature di interesse comune	4,5 m^2/ab
Attrezzature per l'istruzione	2 m^2/ab
Verde pubblico attrezzato, parchi, aree gioco e sport	primari: 8 m^2/ab
	secondari: 12 m^2/ab
Parcheggi	5 m^2/ab

STANDARD PER DESTINAZIONI INDUSTRIALI/ARTIGIANALI	
articolo 31 comma 3b - LR n.11/2004	**10 m^2 ogni 100 m^2 di superficie delle singole zone**
Ripartiti:	
Verde pubblico attrezzato, parchi, aree gioco e sport	50%
Parcheggi	50%

STANDARD PER DESTINAZIONI COMMERCIALI/DIREZIONALI	
articolo 31 comma 3c - LR n.11/2004	**m^2 100 ogni 100 m^2 di superficie lorda di pavimento**
Parcheggi	100%*
* i parcheggi devono essere dotati di verde per l'arredo urbano	

STANDARD PER DESTINAZIONI TURISTICHE	
articolo 31 comma 3d - LR n.11/2004	**m^2 15 ogni 100 m^3**
Ripartiti:	
Verde pubblico attrezzato, parchi, aree gioco e sport	30%
Parcheggi	70%
articolo 31 comma 3d - LR n.11/2004	**m^2 10 ogni 100 m^2, nel caso di insediamenti all'aperto**
Ripartiti:	
Verde pubblico attrezzato, parchi, aree gioco e sport	20%
Parcheggi	80%

4. Nel caso di interventi comportanti l'individuazione di ulteriori aree a standard, relativi a manufatti realizzati in conformità ad uno strumento urbanistico attuativo, alla dotazione di tali aree va sottratta la quota parte già realizzata sulla base delle indicazioni di quello strumento.
5. Relativamente alla gestione degli standard, il PI, a seguito delle verifiche relative alla dotazione minima prevista ai sensi della normativa vigente e verificate le quantità minime previste in fase di pianificazione strutturale, ha mantenuto lo standard per abitante teorico di 60 m^2/ab (180 m^3/ab) di superficie residenziale lorda per la gestione del piano. Tali quantità, riportate nelle schede norma e nell'elaborato "P-08: verifica del dimensionamento", sono da ritenersi minime. Pertanto, in fase di attuazione degli strumenti urbanistici, valutando in profondità la definizione delle "aree progetto" le realinecessità territoriali, la dimensione degli insediamenti urbani e alle esigenze della collettività, l' l'Amministrazione Comunale può prevedere ulteriori superfici da dedicare a standard (di tipo primario), soprattutto assimilando alle opere di urbanizzazione primaria una serie di attrezzature riconducibilialla necessità di migliorare la qualità degli spazi urbani ed adeguarli alle innovazioni tecnologiche. Tale specificazione è necessaria per superare la logica della determinazione in funzione del mero calcolo quantitativo, indirizzandosi verso la realizzazione di servizi che effettivamente conseguano le finalità per i quali sono realizzati.
6. I parcheggi per la "sosta di relazione" relativi alla destinazione d'uso commerciale dovranno essere reperiti all'interno degli edifici o nell'area di

pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la "sosta stanziale" possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

7. Deroghe alla dotazione di parcheggi pubblici o privati sono ammesse secondo quanto stabilito nel titolo II "la disciplina del suolo" delle presenti norme.

Articolo 15 Il verde fluviale

1. Sono le aree, pubbliche e private, "di pertinenza" del reticolo dei fiumi, dei torrenti e dei canali che assume, insieme al sistema idrografico, una funzione di connessione ambientale tra le diverse parti del territorio.
2. Per il verde fluviale è indicata la rinaturalizzazione delle sponde con opere volte a mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale originaria e a migliorarne le caratteristiche vegetazionali. In tali aree è ammessa la realizzazione di percorsi per lo svago ed il tempo libero (pedonali e ciclabili).

Articolo 16 I filari alberati

1. Per le alberature in filari nelle aree urbane occorre indirizzarsi almeno sulle seguenti specie, da utilizzare in raggruppamenti per facilitare la gestione e la manutenzione. Le specie da preferire per la formazione di filari alberati e le distanze dagli edifici e di impianto da rispettare, sono riportate nella tabella seguente:

specie	distanza dagli edifici (m)	distanza di impianto (m)
1 Acer campestre	4	4
2 Fraxinus angustifolia	4	4
3 Quercus robur	5	6
4 Tilia platiphyllos	7	8
5 Tilia cordata	7	7
6 Ulmus minor	7	7
7 Carpinus betulus	2-3	4
8 Quercus robor	3-4	5
9 Fraxinus angustifolia	5-6	8
10 Platanus acerifoglia	6-7	8
11 Sorbus domestica	5	4
12 Populus nigra	5	3

2. Per i parcheggi a raso dovranno, preferibilmente,essere utilizzate le specie arboree n° 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12 della tabella precedente. Dovrà in ogni caso

essere esclusa la messa a dimora di specie arboree e arbustive tossiche o dannose. L´altezza delle siepi non potrà superare l´altezza media delle parti frontali delle auto e occupare l´intero spessore dell´aiuola. Le specie utilizzate per le siepi dovranno essere resistenti alle ripetute potature, all´inquinamento prodotto dai gas di scarico e alla creazione di divisori formali. Dovrà comunque essere prevista una struttura di protezione per le alberature, per evitare il calpestio e gli urti. Intorno alla pianta è opportuno l´uso di cortecciadi pino come pacciamante per uno spessore di 8-10 cm.

Articolo 17 Regole generali per la progettazione

1. Le "regole" generali per la progettazione costituiscono indicazioni utili per migliorare la qualità delle parti urbane e suburbane del territorio urbanizzato e rurale ogni qualvolta che su di esse si interviene. Esse rappresentano un riferimento culturale con il quale possa al meglio esprimersi la qualità e la professionalità degli attori principali dei processi di trasformazione, modificazione e conservazione del territorio.
2. Sugli edifici esistenti e sulle relative pertinenze gli elementi di riferimento della progettazione sono:
   a) l'allineamento con gli edifici vicini dei nuovi volumi (in ampliamento o in sostituzione) all´interno del lotto di pertinenza;
   b) il rispetto delle caratteristiche dimensionali e formali, e degli eventuali allineamenti delle aperture, delle logge, ecc., negli interventi di ampliamento e/o di soprelevazione;
   c) la continuità dei percorsi e la percezione dello spazio stradale pubblico, affidata agli elementi che su questi prospettano (muri di recinzione, cancellate, alberature, ecc.) dovranno essere progettati in relazione al contesto;
   d) la ricomposizione della copertura;
   e) nel caso dei fabbricati con copertura a falde regolari, la eventuale sopraelevazione o il rialzamento deve portare alla realizzazione di una copertura uguale a quella esistente (se il tetto dell'edificio è a capanna può essere trasformato in tetto a padiglione);
   f) nel caso di fabbricati con copertura irregolare, a più falde di diverso orientamento, la eventuale sopraelevazione o il rialzamento deve prevedere la ricomposizione della copertura, trasformandola in tetto a capanna o a padiglione, nonché l´eliminazione di tutti gli elementi estranei al profilo della copertura.
3. Sulle aree di nuovo impianto i caratteri dell'edilizia e i criteri di urbanizzazione del territorio, che saranno definiti in dettaglio negli strumenti attuativi, dovranno comunque garantire un corretto inserimento del linguaggio architettonico contemporaneo nei tessuti urbani esistenti e dovranno contribuire a ridefinire in modo appropriato i margini tra gli insediamenti e la campagna. Pertanto gli elementi di riferimento della progettazione sono:
   a) Per la progettazione urbana:
      - nell'aprire nuovi percorsi, tracciare i confini dei lotti e disporre i nuovi edifici si dovranno rispettare i tracciati della orditura agricola del suolo e gli allineamenti catastali consolidati, ponendosi in continuità con l´edilizia esistente anche al fine di costituire, con le

opere di urbanizzazione, spazi pubblici che abbiano posizioni e dimensioni appropriate al contesto. La logica di questi spazi dovrà informare anche la disposizione e l´orientamento dei fabbricati nei quali si dovrà di norma riconoscere una chiara gerarchia dei fronti e degli affacci. La disposizione nel lotto e la relazione con lo spazio pubblico guideranno la definizione tipologica e architettonica degli edifici e dei loro componenti;

- la conservazione e la valorizzazione degli andamenti morfologici consolidati del terreno e delle eventuali emergenze naturalistiche;
- la realizzazione di sistemazioni esterne con modesti movimenti di terra garantendo una corretta integrazione delle trasformazioni nell´assetto del terreno circostante.

b) Per la progettazione degli edifici:

- un uso moderato di articolazioni volumetriche quali aggetti, rientranze, balconi e l'uso di coperture semplici;
- la selezione di una gamma ristretta dei materiali di rivestimento e di colori.
- il progetto edilizio, inoltre, dovrà avere cura delle sistemazioni degli spazi aperti con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino ed a coltivo, con indicazione delle specie e con progetti esecutivi delle recinzioni e di tutte le opere di sistemazione esterna, in particolare:
- i progetti edilizi interessanti il sottosuolo (scavi di fondazione, seminterrati, scannafossi, canalizzazioni per reti tecnologiche, piscine, ecc.), dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali;
- le recinzioni dei lotti che delimitano gli spazi pubblici dovranno essere realizzate con cancellate di disegno semplice e lineare o con arbusti da siepe di specie tipiche del luogo, eventualmente appoggiati a una rete metallica con paletti posta sul lato interno della siepe;
- per la definizione degli accessi alle proprietà è consentita la realizzazione di strutture in muratura in pietra o mattoni faccia a vista o in altri materiali purché intonacati e tinteggiati ovvero di strutture realizzate in ferro. Le opere in ferro per l´esecuzione di cancelli e cancellate e degli elementi di sostegno di questi dovranno essere realizzati in forme semplici;
- le acque meteoriche dovranno essere preferibilmente raccolte con dispositivi tecnologici che ne consentano il recupero a fini domestici.

4. Sulle aree agricole e sui relativi edifici gli elementi di riferimento della progettazione sono:

a) La conservazione del paesaggio agrario inteso come prodotto delle integrazioni tra elementi infrastrutturali, terrazzamenti e modellazioni territoriali, canali, architetture isolate ed aspetti vegetazionali. In particolare vanno mantenuti i tracciati stradali di accesso alle abitazioni esistenti qualora questi determinino un´organizzazione tipica delle aree

di pertinenza. Sono altresì da conservare gli andamenti consolidati del terreno ed in particolare modellazioni tipiche di questo attraverso sistemazioni a terrazze, ciglioni o gradoni;

b) Eventuali muri di contenimento che si rendessero necessari devono essere realizzati in pietra faccia a vista ricorrendo a soluzioni e tecnologie che ne riducano l'elevazione al minimo necessario. Non è consentito l'utilizzo di altri materiali se non opportunamente rivestiti con elementi in pietra locale. E' preferibile comunque l'utilizzo di scarpate in terra battutainerbite al fine di superare eventuali salti di quota. Muri a retta potranno essere realizzati al piede di queste per contenerne lo sviluppo;

c) Nel caso di nuove costruzioni o da interventi di ristrutturazione urbanistica e di demolizione e ricostruzione - sostituzione edilizia di edifici preesistenti il posizionamento del nuovo edificio sul lotto dovrà tenere conto dell´andamento morfologico del terreno al fine di evitare soluzioni architettoniche e distributive estranee alla cultura costruttiva rurale consolidata ed al rapporto tipico edificio/terreno. In particolare sono previste due modalità di adeguamento al terreno, ponendo l´edificio o lungo una curva di livello oppure disponendolo lungo una linea di massima pendenza.

5. Nelle aree paesaggistiche espressamente specificate dal PI:
   a) l'installazione di impianti fotovoltaici e solari devono essere di tipo integrato con obbligo disegno geometrico regolare e possibilmente su una unica falda salvo casi di comprovato impedimento; non sono ammessi:
      - impianti con inclinazione diversa rispetto a quella della falda del tetto;
      - impianti a terra.
   b) L'installazione degli impianti eolici deve essere esclusivamente di tipo "minieolico" a pale orizzontali.

Articolo 18 Norme per l'edilizia sostenibile ed il contenimento dei consumi energetici

1. Nei progetti edilizi di nuova edificazione (compresa la demolizione con ricostruzione) dovrà essere verificata l'applicazione delle modalità d'intervento contenute nell'allegato B delle NTO "prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale", conformemente ai punteggi definiti negli allegati n°1 e n°2 e dei punteggi minimi definiti all'art. 3 e 4 dell'allegato B.
2. Per tutti i nuovi insediamenti e per la ristrutturazione degli edifici esistenti dovrà essere obbligatoria la raccolta delle acque meteoriche a fini non potabili.
3. I parcheggi scoperti di nuova realizzazione su terreno dovranno essere realizzati con fondo permeabile.
4. Le acque di prima pioggia derivanti da eventuali piazzali o dalle sedi stradali dovranno essere raccolte e trattate con sistemi idonei a trattenere gli inquinanti.
5. Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.

6. È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
7. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen.
8. È vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e, in particolare, verso la volta celeste.
9. Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone parcheggi industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e di passaggi pedonali.

TITOLO II – DISCIPLINA DEL SUOLO

CAPO 1 – AREE NORMATIVE

Articolo 19 I sottoinsiemi insediativi

1. I sistemi insediativi previsti dal PAT sono suddivisi sottosistemi e tessuti urbani in funzione della loro complessità ed articolazione. Le zone sono state definite in funzione di un'organizzazione urbanistica, edilizia ed ambientale la cui omogeneità è la risultante di più processi, fra cui la formazione storica e le sue successive fasi di trasformazione, il rapporto tra la tipologia edilizia ed il lotto edificabile, il rapporto sotto l'aspetto formale e dimensionale fra spazi pubblici e privati la presenza di elementi ambientali e sistemazioni agricole edinfine per la prevalenza di una o più funzioni urbanistiche significative.
2. I sottosistemi e tessuti urbani definiti dal PI sono:
   - **a) La città ed il sistema degli insediamenti**
     - il tessuto storico (T1)
     - il tessuto consolidato (T2)
     - il tessuto consolidato recente di primo impianto (T3)
     - il tessuto consolidato recente di secondo impianto (T4)
     - il tessuto produttivo ordinato (T5)
     - il tessuto produttivo non ordinato (T6)
     - il tessuto produttivo speciale (T7)
     - il tessuto produttivo a carattere agroindustriale (T8)
     - il tessuto residenziale diffuso (T9)
     - verde privato (VP)
   - **b) Il territorio agricolo e naturale**
     - tessuto agricolio periurbano (A1)
     - tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2)
     - tessuto agricolo di connessione naturalistica (A3)
   - **c) I parchi, i servizi e le attrezzature**
     - le aree e gli edifici per l'istruzione (F1)
     - le aree e gli edifici per i servizi di interesse comune (F2)
     - parchi e aree attrezzate a verde, gioco e sport (F3)
     - le aree per i parcheggi pubblici (F4)
   - **d) Le infrastrutture**
     - viabilità (la rete ciclo-pedonale e le infrastrutture)
3. In questa fase di transizione dalla pianificazione per zone territoriali omogenee monofunzionali alla pianificazione per tessuti urbani, di cui all'articolo 50 co.1 lettera b) della LR n.11/2004, è necessario poter riconoscere per "sovrapposizione" come le nuove destinazioni modificheranno e/o confermeranno le precedenti.
   Ad ogni tessuto è associato la classificazione di origine, così come definita dal DM 1444/68, al fine di determinare la natura giuridica (certificato di destinazione urbanistica) in riferimento alla normativa nazionale.

CAPO 2 – LA CITTÀ ED IL SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI

Articolo 20 Le condizioni generali degli interventi del territorio urbanizzato

1. In ogni tessuto, sono specificatamente disciplinati: i tipi di intervento sugli edifici e sulle pertinenze, i parametri urbanistici, le destinazioni d'uso prevalenti e le destinazioni d'uso escluse.
2. Gli interventi edilizi si attuano secondo le modalità previste nelle presenti norme, nel Regolamento Edilizio e dalle normative vigenti.
3. Nel territorio la destinazione d'uso prevalente è quella residenziale nonché quelle destinate all'insediamento dei servizi connessi, anche se in senso non strettamente funzionale con la stessa, quali attività commerciali, direzionali, turistico-ricettivo ed artigianali di servizio che non siano comunque fonte di emissioni inqunanti o nocivi per i residenti
4. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, per artigianato di servizio si intendono le attività di riparazione e/o produzione di beni o servizi direttamente riferibili alla residenza o alla persona, purché le emissioni nocive(compresi i livelli di rumorosità) non eccedano quelle ammesse per le zone residenziali. A titolo esemplificativo per artigianato di servizio si indicano le seguenti attività: riparazione e/o produzione di beni o servizi direttamente collegati alla residenza quali: parrucchiere, barbiere, estetista, sartoria, calzolaio, orafo, oggettistica, idraulico, elettricista, bruciatorista, riparazione cicli e motocicli, manutentore e riparatore di elettrodomestici, radio-TV, restauratore, tappezziere, pulitintolavanderie, autoscuole, tassisti, laboratori diproduzione di alimenti freschi per la vendita diretta, fornai, gelaterie, pasticcerie, gastronomie, pastifici, conserve alimentari, cantine, e simili.
5. In tutti i tipi di intervento devono essere sempre rispettate le disposizioni di cui all'articolo 14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti norme.
6. In tutti gli interventi che comportano aumento della Superficie Utile Lorda e negli interventi specificatamente indicati nei tessuti, devono essere reperiti i relativi spazi per parcheggi privati di cui alla legge n.122/1989 conformemente a quanto previsto all'articolo 47 delle NTO. Tali parametri si intendono soddisfatti anche quando le aree per parcheggi privati non siano direttamente collegate con l'edificio oggetto dell'intervento, anche se comunque devono essere legate a questo tramite un vincolo pertinenziale documentabile. Qualora non sia possibile reperire tali spazi è consentita l'equivalente monetizzazione secondo quanto eventualmente previsto da apposito successivo atto.
7. Le attività (con destinazione) commerciale, artigianale/produttiva qualora di superficie superiore a 100 m^2, devono essere dotate di spazio per scarico e carico merci, contiguo alla sede reale dell'attività', atto a permettere la sosta di un autocarro, senza intralcio per la circolazione.
8. In tutti gli edifici sono ammessi i tipi di intervento fino a quello specificatamente indicato nelle tavole di progetto ad esclusione degli edifici sottoposti ai tipi d'intervento restauro e risanamento conservativo per i quali è ammessa anche la manutenzione ordinaria.
9. Qualsiasi intervento sugli edifici dei tessuti con categoria d'intervento restauro e risanamento conservativo dovrà essere effettuato secondo le disposizioni

della "guida agli interventi sugli edifici storici" di cui articolo 52. Gli interventi restauro e risanamento conservativo sono estesi ai manufatti accessori, regolarmente assentiti, ed alle aree di pertinenza dell'edificio principale,qualora gli stessi abbiano caratteristiche storiche, tipologiche, architettoniche e paesaggistiche di particolare pregio. Le modalità di intervento per gli edifici cui art.2 co.3/a (grado di protezione n°3-4-5-7) e co.3/b (interventi ammessi: ristrutturazione edilizia parziale, ristrutturazione edilizia globale,nuova edificazione); dovrà essere effettuato secondo le disposizioni della " Guida agli interventi sugli edifici di pregio storico e ambientale" di cui articolo 53.

10. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, qualora comportino la realizzazione o l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, sono assoggettati ad intervento edilizio diretto convenzionato, con i contenuti di cui all'articolo 13 "norme specifiche sulle opere di urbanizzazione" delle presenti norme.
11. Gli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi edificabili sono specificatamente indicati nelle tavole di progetto con apposita grafia e specifica scheda norma. Ai fini edificatori è consentito la realizzazione di nuovivolumi nelle aree soggette a progettazione unitaria o unita minime di intervento secondo:
    a) le indicazioni progettuali del previgente piano particolareggiato del centro storico cui precedente art.2 co.3/a;
    b) i nuovi volumi espressi del PI, indicati nelle schede norma (Elaborato P-06 - Allegato A) o previsti nella presente normativa;
    c) i nuovi volumi espressi del PI, indicati nelle schede norma (Elaborato P-06 - Allegato A) con volume predeterminato secondo la seguente distinzione:
        - lotto tipo A individuati dal PI (A / 500 m^3);
        - lotto tipo B individuati dal PI (B / 1000 m^3);
        - per gli interventi puntuali tipo "A" e/o "B" è consentito un aumento volumetrico massimo del 20% della volumetria predeterminata, da destinare esclusivamente ad autorimessa da realizzare in aderenza al fabbricato principale. Tale condizione è fattibile a condizione che per il nuovo fabbricato non sia previsto garage interrati e/o rampe carraie.

    I lotti liberi sono individuati in aree contigue o prossime a zone già edificate, fronteggianti le strade pubbliche o di uso pubblico, adeguatamente servite dalle reti infrastrutturali - tecnologiche esistenti e che non abbiano concorso in passato a sviluppare capacità edificatoria.
12. L'edificabilità per interventi di nuova edificazione e/o ampliamento nei lotti interclusi e/o aree, non individuati con specifica scheda norma, è ammessa con intervento diretto in osservanza dei parametri d'intervento del tessuto sucui ricade fino a un volume massimo di 1500 m^3 da determinare mediante indice; nei casi in cui il volume di progetto generato sia superiore al limite massimo di 1500 m^3 la parte eccedente potrà essere realizzata successivamente mediante la predisposizione di specifica scheda norma.
13. Qualora gli interventi di nuova edificazione e/o ampliamento comportino la realizzazione o l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, sono assoggettati ad intervento edilizio diretto convenzionato, con i contenuti di cui

all'articolo 13 "norme specifiche sulle opere di urbanizzazione" delle presenti norme.

14. Per gli interventi nei tessuti residenziali:
    a) i vasi vinari non compresi nei fabbricati possono essere installati nei tessuti: T2,T3,T4,T5,T6,T8,T9 e A1;
    b) i vasi non compresi nei fabbricati non potranno avere altezza fuori terra superiore a quella dei fabbricati circostanti con un massimo di m.6,00, dovranno essere opportunamente protetti mediante un porticato aperto su tutti i lati con copertura bifalde lignea e manto in coppi che dovranno rispettare una distanza dal confine di m.5.00. La dismissione di tali attrezzature comporterà la conseguente rimozione delle stesse con annesse protezioni. Viene fatta salva la possibilità di mantenere dette attrezzature solo a seguito della dimostrazione del rispetto dei parametri di cui all'art. 6 della LR. n. 11/2004 e successive modificazioni. Sono consentite, sentita la CEC, altezze maggiori di m. 6,0, ma non superiori a quelle degli edifici circostanti, nel caso in cui la particolare morfologia dei luoghi (valli, scarpate, ecc.) consenta una idonea mascheratura dei vasi vinari.
    c) nelle zone residenziali, fatte salve le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche Operative per i singoli tessuti, tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc., devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale. Sono comunque vietate le costruzioni accessorie isolate, anche a carattere provvisorio.
15. Per gli interventi nei tessuti produttivi:
    a) il rilascio del certificato di abitabilità dei volumi residenziali, non è consentito se non contestualmente o dopo il rilascio del certificato di agibilità delle strutture produttive;
    b) dovranno essere previste idonee schermature arboree atte a creare valide barriere acustiche e visuali tra le attività produttive e i flussi di traffico che interessano le connessioni urbane ed interurbane;
    c) è consentita la realizzazione di parcheggi sulla copertura dei fabbricati, a condizione che la rampa di accesso ed i posti auto siano adeguatamente schermati all'interno della cortina muraria dell'edificio.

Articolo 21 Pertinenze e costruzioni accessorie

1. Residenziali:
    a) Sono da considerarsi pertinenze che non costituiscono nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 co.1/e6 del Testo Unico per l'Edilizia, e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti costruzioni:
        - piccoli manufatti amovibili al servizio delle aree verdi e/o cortilive quali piccole serre di ferro e vetro, orangerie, ricoveri attrezzi da giardino in struttura leggera ed opere assimilabili; i piccoli manufatti amovibili al servizio delle aree verdi e/o cortilive sono ammessi nel limite di 1 manufatto per lotto ed avere le seguenti dimensioni massime: volume complessivo massimo per unità abitativa pari a 12 m^3 ed altezza interna media inferiore a m. 2.20, base 6,00 m^2, altezza m. 2,10 alla gronda e m. 2,30 al colmo; tra

i piccoli manufatti i ricoveri attrezzi da giardino (le "casette") dovranno essere realizzati in legno; entro tali limiti i manufatti non vengono conteggiati ai fini degli indici edilizi ed urbanistici.

- gazebo ed arredi da giardino amovibili; realizzati in struttura leggera ed estesi per una superficie massima per unità abitativa di 16 m^2 e l'altezza massima di m. 2.60; la cui struttura in legno o metallo:
  - deve essere costituita da montanti aventi sezione massima 15x15 cm e travi aventi dimensioni massime 10x15 cm distanziate al perimetro di almeno m. 1,20;
  - non dovrà avere grondaie e pluviali;
  - non può essere tamponata;
  - può essere invece coperta con materiali ombreggianti leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali arelle, piante rampicanti, teli;
  - dovrà avere forma regolare (quadrato, cerchio, esagono o similare);
- pergolati di abbellimento degli edifici principali la cui superficie sia inferiore a 16 m^2 per unità abitativa e l'altezza massima di m. 2.60. La struttura deve essere costituita da montanti e travi orizzontali in legno, metallo e ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature idonee a creareornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non perdemolizione. La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali,non può essere tamponata; può essere invece coperta con materiali ombreggianti leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali arelle, piante rampicanti, teli.
  Tipologie e dimensioni diverse potranno essere realizzate, previa approvazione del responsabile del servizio, sentito il parere della CEC, con presentazione di richiesta di permesso di costruire o presentazione di SCIA.
  La loro installazione, possibilmente nel retro degli immobili e poste in prossimità degli stessi, dovrà rispettare nei confronti di terzi quanto prescritto dal Codice Civile, dal Regolamento Edilizio, dalla normativa di zona (distanze ed indici planivolumetrici come definiti nelle presenti NTA del PI), dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali.
  Le strutture non possono avere funzione di ricovero autovetture.
  Tali strutture possono essere poste a distanza inferiore dal confine con assenso formale del confinante.
  Tali strutture sono di norma vietate nelle zone agricole e nelle zone comunque vincolate, salva diversa autorizzazione comunale, sentita la Commissione Edilizia.

b) Fatte salve tali caratteristiche, la consistenza dell'opera pertinenziale deve rientrare nel 20% del volume dell'edificio principale ai sensi dell'art. 3, co.1/e6 del DPR n. 380/2001. Non sono considerate pertinenze le opere

realizzate in ampliamento di edifici ricadenti nelle zone prevalentemente destinate ad attività economiche ed agricole che possono permettere lo stazionamento o comunque risultano idonee alla presenza di personale o consentono di essere utilizzate come magazzino o deposito.

c) I vasi vinari non compresi nei fabbricati non potranno avere altezza fuori terra superiore a quella dei fabbricati circostanti con un massimo di 6,00 ml: dovranno essere opportunamente protetti mediante un porticato aperto su tutti i lati con copertura bifalde lignea e manto in coppi che dovranno rispettare una distanza dal confine di m.5.00. La dismissione di tali attrezzature comporterà la conseguente rimozione delle stesse con annesse protezioni. Viene fatta salva la possibilità di mantenere dette attrezzature solo a seguito della dimostrazione del rispetto dei parametri di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e successive modificazioni. Sono consentite, sentita la CEC, altezze maggiori di m. 6,0, ma non superiori a quelle degli edifici circostanti, nel caso in cui la particolare morfologia dei luoghi (valli, scarpate, ecc.) consenta una idonea mascheratura dei vasi vinari.

d) Nelle zone residenziali, fatte salve le prescrizioni contenute nelle NTO per i singoli tessuti, tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc., devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale. Sono comunque vietate le costruzioni accessorie isolate, anche a carattere provvisorio.

2. Produttive:
   a) E' consentita la realizzazione di volumi tecnici come definiti dal Regolamento Edilizio.
   b) I vasi vinari non compresi nei fabbricati rurali o agroindustriali non potranno avere altezza fuori terra superiore a quella dei fabbricati circostanti con un massimo di m. 6,00; dovranno essere opportunamente mascherati e dovranno rispettare una distanza dal confine di m. 5,00. Sono consentite, sentita la CEC, altezze maggiori di
   m. 6,0, ma non superiori a quelle degli edifici circostanti, nel caso in cui la particolare morfologia dei luoghi (valli, scarpate, ecc.) consenta una idonea mascheratura dei vasi vinari.

Articolo 22 Il tessuto storico (T1)

DESCRIZIONE

1. Il tessuto storico è considerato zona territoriale omogenea "A" ai sensi del DM 1444/1968.
2. E' il tessuto storico del comune di Farra di Soligo, ovvero gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.
3. Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al primo comma, sono ad esse funzionalmente collegate, in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

4. Coerentemente a quanto previsto dal PAT e alla LR n.11/2004, l'obiettivo del PI è quello di favorire la conservazione e la valorizzazione degli edifici e degli elementi di interesse storico, architettonico ed ambientale, e di promuoverne la valorizzazione attraverso l'insediamento di tutte le destinazioni d'uso compatibili con il valore storico architettonico del tessuto.
5. Negli ambiti ex-legge 80/80 identificati dal previgente PRG come nuclei storici e che il PAT ha classificato come centro storico sono confermate le indicazioni puntuali cui precedente art.2 co.3/a per le parti non in contrasto con il PAT approvato. La modifica del grado di protezione è possibile attraverso i PI se motivata da opportuna analisi storico-morfologica, per un massimo di due gradi.

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE E DESTINAZIONI D'USO ESCLUSE

6. La destinazione d'uso prevalente è quella residenziale di cui all'articolo 14 delle presenti norme nonché quelle destinate all'insediamento dei servizi connessi, anche se in senso non strettamente funzionale con la stessa, quali attività commerciali, direzionali, turistico-ricettivo ed artigianali di servizio che non siano comunque fonte di emissioni inquinanti o nocivi per i residenti. E ammesso l'insediamento di attività commerciali di vicinato.
7. Con riferimento all'articolo 14 delle presenti norme, le destinazioni d'uso escluse sono:
   - commerciale in medie e grandi strutture di vendita, come descritto nella LR n.50/2012;
   - produttivo, salvo quanto previsto al precedente art.20 co.4;
   - agricola.

TIPI D'INTERVENTO SUGLI EDIFICI ESISTENTI

8. Il tipo d'intervento caratterizzante il tessuto è il risanamento conservativo, sono consentiti tutti gli interventi definiti all'articolo 10 delle presenti norme. I tipi d'intervento sull'edificato esistente di cui art. 3 del DPR n. 380/2001 sono stati di seguito disaggregati in sette gradi di protezione, secondo i due seguenti modelli d'intervento:
   a) un modello restaurativo:
      - volto alla tutela ed alla valorizzazione delle emergenze del tessuto storico (gradi di protezione 1 e 2);
   b) un modello innovativo:
      - inteso alla trasformazione organica del tessuto storico attraverso interventi di correzione, restituzione di organismi ed elementi costruttivi ed eventualmente di sostituzione di intere unità immobiliari o fabbricati divenuti estranei al contesto del centro storico (gradi di protezione 3-4-5-6-7).

   Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, per gli edifici con specifica numerazione, con l'indicazione dei caratteri dell'edificio protetto e del relativo tipo d'intervento in riferimento agli elaborati cui precedente art.2 co.3/a in scala 1/1000 come previsto all'art.40 della LR.11/2004, sono:

   1. GRADO DI PROTEZIONE UNO:

   a) Caratteri dell'edificio: Edificio di notevole valore storico, architettonico e artistico, da conservare integralmente in ogni sua parte interna edesterna.

b) Tipo di intervento: Restauro.
Con la medesima destinazione d'uso o una similare a quella originaria. Ogni tipo di modificazione deve essere eseguita solo con i metodie le cautele del restauro scientifico. Dovranno essere eliminate le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca più o meno recente e che non rivestano interesse o che contrastino con la comprensione storica dell'edificio. È ammessa l'installazione di servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi di cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e areazione naturale. Per rispettare lo stato di fatto, è ammessa un'altezza minima dei vani abitabili pari a m. 2.40: in caso non sia raggiungibile tale altezza minima, dovrà essere escluso l'uso abitativo dei locali in questione.

2. GRADO DI PROTEZIONE DUE:

a) Caratteri dell'edificio: Edifici di valore storico, artistico ed ambientale di cui interessi la conservazione unitaria degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia in quanto concorrono, nel loro complesso, a determinare il valore storico ambientale dell'edificio.

b) Tipo di intervento: Risanamento conservativo.
L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. conservazione delle facciate esterne ed interne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché dell' intero apparato decorativo (cornici, marcapiani, lesene, ecc.);
2. conservazione dell'impianto originario verticale e orizzontale;
3. conservazione dei collegamenti originari, verticali e orizzontali, in quanto legati alla tipologia fondamentale dell'edificio;
4. conservazione o ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell' edificio;
5. conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, pozzi, esedre, muri, edicole, lapidi antiche, capitelli, nonché degli spazi scoperti pavimentati e/o sistemati ad orto e/o giardino;
6. possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale del profilo altimetrico originario;
7. possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio, con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti;
8. la possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi cucina, con ventilazione forzata sistemati in nicchia in un locale dotato d'illuminazione e areazione naturale
9. possibilità di spostare ed integrare le aperture esclusivamente su facciate interne che non abbiano definiti caratteri architettonici;
10. possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml. 2,40; in caso non sia raggiungibile tale altezza minima, dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione;
11. obbligo di eliminare le superfetazioni ed in genere le sovrastrutture di epoca più o meno recente, che non rivestano interesse e/o contrastino con la comprensione storica dell'edificio;

3. GRADO DI PROTEZIONE TRE:

a) Caratteri dell'edificio: Edifici che rivestono un valore storico artistico in particolare per il loro rapporto con il contesto ambientale esistente e dei quali è prevista la conservazione degli elementi esterni.

b) Tipo di intervento: Ristrutturazione edilizia parziale

Comprende interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente, ma senza variazioni di superficie coperta e di volume superiore al 10%, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati odemoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Tali interventi includono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi o impianti.

1. Finiture esterne: rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio.

Elementi strutturali: consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E` ammesso il rifacimento di parti di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Non è ammessa la modificazione delle quote di imposta e di colmo delle coperture nonché la realizzazione di nuovi orizzontamenti qualora comportino un aumento della superficie utile superiore al 20%,. E` consentita la realizzazione dei soppalchi di limitate dimensioni e la modificazione di quota dei solai quando ciò non interferisca con la forometria. Nel caso di volumi rustici da destinare ad usi diversi da quelli originari sono ammessi nuovi orizzontamenti e le modifiche di quelli esistenti . E` ammesso il rifacimento e/o la realizzazione di nuovi tamponamenti esterni utilizzando tecniche coerenti. È consentita la realizzazione di piani interrati con esclusione di rampe e scale esterne.

2. Prospetto ed aperture esterne: e` ammessa la modificazione delle aperture nel i caratteri compositivi originari e l'eventuale apertura di nuove porte o rispetto de finestre.

3. Elementi interni non strutturali: sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione e la suddivisione di unita immobiliari. E` ammesso il rifacimento e la nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio.

4. Impianti tecnologici ed igienico sanitari: è consentita la realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari: i relativi volumi tecnici debbono essere realizzati, preferibilmente all'interno dell'edificio. Relativamente agli edifici con destinazione non residenziale, è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonchè la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e dell'igienicità e della sicurezza degli edifici e delle lavorazioni

5. Non è ammessa la demolizione e ricostruzione.

4. GRADO DI PROTEZIONE QUATTRO:

a) Caratteri dell'edificio: Edifici del tipo indicato per il grado di protezione tre, ma di cui si prevede la conservazione solo di una parte delle strutture esterne.

b) Tipo di intervento: Ristrutturazione edilizia globale.
si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente ma senza variazione di volume e di superficie coperta superiore al 10%, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Gli interventi previsti comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e di impianti.

1. Finiture esterne: rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio. Per i poggioli ei ballatoi e` consentita la sostituzione delle strutture nel rispetto dei caratteri originari del fabbricato.
Elementi strutturali: consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E` ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti purché ne sia mantenuto il posizionamento. Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti al fine di raggiungere un'altezza massima interna netta dei piani di m. 2.55 per il piano terra e di m. 2,40 per gli altri piani; conseguentemente potrà essere variata la quota di imposta delle coperture entro il limite di m. 0.60. E` consentita la realizzazione dei nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione degli organismiedilizi o di loro parti, anche quando ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili. È altresì consentita la realizzazione di piani interrati con esclusione di rampe e scale esterne.
2. Prospetto ed aperture esterne: sono consentite la realizzazione o l'eliminazione di aperture nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni.
3. Elementi interni non strutturali: sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d'uso modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione e la suddivisione di unità immobiliari. E` ammesso altresì il rifacimento e la nuova formazione di finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio.
4. Impianti tecnologici ed igienico-sanitari: realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all'esterno degli edifici, è consentito, solo per interventi di adeguamento igienico-sanitario un ampliamento una tantum non superiore al 30% del volume esistente, con un massimo di 150 m^3 la cui richiesta può essere fatta una sola volta.
5. Non è ammessa la demolizione e ricostruzione.

5. GRADO DI PROTEZIONE CINQUE:

a) Caratteri dell'edificio: Edifici di nessun carattere intrinseco e/o ambientale, ma che non costituiscano motivo di disagio urbano.
b) Tipo di intervento: Demolizione con ricostruzione.
Il volume demolito è recuperabile attraverso una ricomposizione che non preveda un aumento del volume e della superficie di calpestio superiore al 20% (venti per cento). Le autorizzazioni alla demolizione saranno rilasciate solo unitamente al rilascio della concessione edilizia relativa alla

edificazione del nuovo fabbricato, sia nel tessuto "T1", sia in altri tessuti. È ammessa la realizzazione di piani interrati con esclusione di rampe e scale esterne.

6. GRADO DI PROTEZIONE SEI:

d) Caratteri dell'edificio: Edifici del tipo indicato per il grado di protezione sei, ma definiti "turbativi" dell'ambiente urbano, anche se in buone condizioni fisiche.

e) Tipo di intervento: Demolizione senza ricostruzione.
Il volume demolito non risulta recuperabile se non nel caso in cui è specificatamente incluso in una U.M.I. perimetrata e numerata nelle tavole di progetto in scala 1:1000.

7. GRADO DI PROTEZIONE SETTE:

a) Caratteri dell'edificio: Edifici, anche di recente costruzione, con nessun carattere intrinseco e/o ambientale.

b) Tipo di intervento: Qualsiasi intervento purché volto a dare all'edificio caratteristiche ambientali attraverso la eliminazione di superfetazioni, il ridisegno dei fori, il ridisegno delle facciate, la sostituzione dei materiali estranei alla tradizione locale, il rifacimento della copertura.
È possibile pertanto la demolizione e ricostruzione, con un aumento del volume e della superficie coperta non superiore al 20% (venti per cento) nel tessuto "T1", nel rispetto della tipologia tradizionale con le medesime modalità di cui al precedente grado di protezione cinque, e nelle altre zone nel rispetto degli indici di zona previsti dal PI.
È altresì consentita la realizzazione di piani interrati con le relative rampe di accesso che dovranno essere preferibilmente localizzate sul retro degli edifici; è comunque vietata la realizzazione di scale esterne.
Le ricostruzioni successive a demolizioni e le eventuali nuove costruzioni dovranno avere altezze non maggiori di quelle degli edifici significativi contigui e comunque non superiori a ml. 9,00 anche se questo nel tessuto "T1" può non consentire gli aumenti di volume e di superficie di calpestio concessi da alcuni dei gradi di protezione, e ciò salvo diverse specifiche indicazioni di PI.
Nella ricostruzione, gradi 5 e 7, è consentito di occupare con il nuovo edificio solo il sedime occupato precedentemente alla demolizione, esclusi i casi specifici e normati e quelli di cui al grado di protezione 6. È inoltre consentito l'ampliamento di sedime nei limiti indicati con apposita grafia nelle tavole di progetto in scala 1:1000 ma nel rispetto dei diritti dei terzi secondo quanto stabilito dal codice civile.
Sono ammessi pur nel rispetto delle norme del codice civile, sedimi e distanze diverse da quelle esistenti in corrispondenza dei confini interni solamente nei casi in cui si ha l'attuazione di un intervento su U.M.I. perimetrata e numerata: la modifica ai sedimi e alle distanze minime dovrà in ogni caso costituire a parere della CEC una soluzione igienicamente più razionale ed architettonicamente più corretta. Gli ampliamenti del sedime sono codificati e definiti nella planimetria di progetto in scala 1/1000 redatta per tutte i tessuti "T1" o in scala 1/2000per tutte le altre zone significative.
Gli ampliamenti ammessi dovranno, comunque, essere architettonicamente composti con il corpo principale dell'edificio e in armonia con la sua morfologia, con i suoi caratteri tipologici e con i

materiali tradizionali.
Le sopraelevazioni, anche conseguenti ad interventi di demolizione e ricostruzione ed in conformità con le altre norme di PI, non potranno superare l'altezza degli edifici contigui con grado di protezione 1 e 2 e comunque un'altezza massima di m. 9,00. Le falde dei tetti dovranno conservare la pendenza e l'andamento di quelle originarie. In relazione ai caratteri delle aree coperte il PI individua le aree nelle quali non è ammessa alcuna edificazione e che quindi devono essere mantenute e/o sistemate a verde privato, a parcheggio o a servizi in relazione a quanto indicato negli elaborati di progetto. Gli elementi puntuali (pozzi, capitelli, archi, ecc..) sono individuati nelle tavole di progetto con apposita simbologia e così pure il riferimento ai gradi di protezione sopra esposti.
Per le classi di intervento 1 e 2, la sostituzione di eventuali elementi architettonici irrecuperabili quali lesene, pilastri, colonne, capitelli, mensole, balconi, infissi, ecc., sarà eseguita con l'impiego dei materiali tradizionali. È consentito l'uso di materiali diverso da quelli tradizionali soltanto nel caso di rilevante impegno architettonico. Le tipologie edilizie e i caratteri degli edifici dovranno essere riportate nelle tavole d'indagine.
Oltre al verbale di inizio lavori, comune a tutti i lavori conseguenti la concessione edilizia, si prescrive almeno un ulteriore sopralluogo, con relativo verbale, del Tecnico Comunale per gli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione di edifici con gradi di protezione 1 e 2; tale sopralluogo sarà effettuato dopo che vi siano state le prime operazioni di manomissione dell'immobile esistente al fine, sia di accertare l'eventuale presenza, sia di poter attuare la salvaguardia di elementi morfologici e di caratteri tipologici non rilevabili prima di tali manomissioni.

9. In questo tessuto il PI si attua generalmente attraverso intervento edilizio diretto, come definito all'articolo 4 delle presenti norme, in riferimento ai sette gradi di protezione indicati negli elaborati cui precedente art.2 co.3/a e normati dai gradi di protezione e nel rispetto delle distanze stabilite dalCodice Civile; fanno eccezione i casi codificati in cui l'attuazione del PI avviene:
   - per concessione edilizia riferita all'unità minima di intervento (U.M.I.) appositamente individuate;
   - per Piano di Recupero d'iniziativa pubblica;
   - per Piano di Recupero d'iniziativa privata;
   - per scheda norma;
10. È obbligatorio per tutte le unità minime d'intervento (U.M.I.) la presentazione di un progetto di massima unitario esteso a tutta l'unità minima d'intervento contenente le soluzioni architettoniche formali ed è poi consentita comunque l'esecuzione per stralci dell'intervento approvato. Ogni stralcio dovrà riguardare comunque unità immobiliari ben definite e tali da noncompromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli interventi successivi.
11. Nel caso di inerzia di uno o più degli aventi titolo, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni di cui alla Legge n. 1150/1942 e all'articolo 21 della LR. n. 11/2004.
12. Sono ammessi comparti volontari di esecuzione comprendenti più U.M.I. purché ognuna sia compresa nella sua interezza.

13. Il perimetro dei centri storici coincide con le zone di degrado ed è quindi sempre possibile procedere attraverso l'uso di PUA di iniziativa pubblica o di iniziativa privata.
14. Nel caso di Piano di Recupero di iniziativa pubblica, in particolare, potranno essere previsti anche interventi di nuova edificazione nel limite del 10% della volumetria esistente all'interno di ciascun Centro Storico così come perimetrato negli elaborati cui precedente art.2 co.3/a.
15. Prima dell'approvazione dei PUA, sono ammessi soltanto, nel rispetto dei gradi di protezione indicati, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 3 del DPR n. 380/2001, senza cambio alcuno di destinazione d'uso.
16. L'utilizzo dei sottotetti è ammesso per usi accessori e/o residenziali alle seguenti condizioni:
    - le caratteristiche di idoneità per il rilascio del Certificato di Abitabilità siano ottenibili nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui agli articoli precedenti;
    - eventuali interventi per l'adeguamento dei rapporti aeroilluminanti potranno essere attuati mediante la conservazione degli abbaini e la realizzazione di lucernari.
    - nel sottotetto potranno essere ricavati alloggia autonomi, se l'accesso è garantito da una idonea distribuzione verticale già preesistente, ovvero essere ricavati locali annessi agli alloggi sottostanti con apposito collegamento verticale interno.
    - la possibilità di trasformazione ed utilizzazione dei sottotetti, secondo le modalità del presente articolo, sono vincolate alla presentazione di documentazione planimetrica catastale o altro documento probante (notarile, ipoteche, ecc.) dal quale risulti l'esistenza della "soffitta" in data antecedente al 28 Gennaio 1977, o successiva se regolarmente concessa.
17. Parcheggi ed autorimesse:
    - negli edifici soggetti a disciplina di restauro il recupero di ambienti e strutture, non superfetative, per autorimessa è obbligatorio qualora le opere da eseguirsi, per tale fine siano compatibili con l'intervento di restauro.
    - e' in ogni caso ammessa la realizzazione di autorimesse sotterranee, nelle aree scoperte e di pertinenza, ove sia tecnicamente possibile senza snaturare il preesistente impianto statico delle murature interrate degli edifici e senza compromettere gli arredi a verde d'alto fusto.
    - il parcheggio su area privata scoperta è ammesso compatibilmente con ragioni di carattere ambientale da verificare in sede progettuale.

PARAMETRI DI INTERVENTO:

18. Ai fini edificatori sono consentiti i volumi previsti all'art.20 co. 11 e 12 delle NTO. Tutti i corpi precari, aggiunti e le superfetazioni non legittimate andranno demolite senza ricostruzione.

19. Parametri urbanistici:

a) tipologia edilizia:	isolato, a blocco, a schiera o in linea e dovrà uniformarsi alle caratteristiche ambientali delle preesistenze
b) indice fondiario:	massimo 2,8 m^3/m^2; esistente per demolizione e ricostruzione;
c) standard:	art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti norme. Qualora tali superfici non possano tuttavia essere reperite lungo le strade aperte al transito o, a giudizio del Responsabile dell'UTC sentita la CEC, non ne venga ritenuta opportuna la realizzazione in rapporto alle caratteristiche ed all'assetto morfologico del sito o non raggiungano comunque almeno i 12,5 m^2, potrà esserne consentita la monetizzazione.
d) altezza dei fabbricati:	secondo previsioni particolareggiate del previgente piano centro storico;
e) distanza dai confini:	art. 9 - D.M. 2.4.68 n. 1444;
f) distanza dal ciglio stradale:	In allineamento o secondo prescrizioni particolareggiate previgente piano centro storico;
g) distacco tra fabbricati:	art. 9 D.M. 2.4.68 n. 1444, secondo sagome previste dal previgente piano centro storico e Codice Civile. La costruzione in aderenza è consentita quando esiste costruzione a confine salvo diritti precostituiti. L'aderenza alle pertinenze non abitabili può avvenire con un'altezza massima pari a quella del preesistente corpo a confine e comunque con un'altezza minima pari a quella prevista per i vani accessori.
h) rapporto di copertura fondiaria:	massimo 30 %.

20. I fabbricati con portici ad uso pubblico, potranno essere edificati a confine con gli spazi a destinazione pubblica con la viabilità.
21. All'interno dell'ambito assoggettato a Piano di Recupero, individuato dal Piano degli interventi nel Centro Storico di Cao de Villa, è consentito un complessivo intervento di ristrutturazione urbanistica mediante la demolizione dei fabbricati esistenti e la realizzazione di un nuovo complesso edilizio nel rispetto delle tipologie tradizionali. Lo strumento attuativo, oltre al reperimento delle necessarie aree a standard nella misura stabilita all'articolo 14 delle presenti norme, dovrà prevedere anche l'allargamento della strada di accesso al borgo e dell'incrocio sulla strada provinciale.

22. La superficie impermeabile massima realizzabile, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, deve essere pari al 70% della superficie territoriale.

OPERE PERTINENZIALI AMMESSE E OPERE PERTINENZIALI ESCLUSE

23. Sono ammesse le opere pertinenziali descritte all'art.21 co.1 delle NTO.

Articolo 23 Il tessuto consolidato (T2)

DESCRIZIONE

1. Il tessuto consolidato è considerato zona territoriale omogenea "B" ai sensi del DM 1444/1968.
2. E' il tessuto urbano che presenta delle caratteristiche morfologiche e tipologiche consolidate. E' il tessuto delle aree urbanisticamente sature, prevalentemente residenziali, caratterizzato da edifici a tipologia differenziataa bassa e ad alta densità edilizia. Tali zone, con prevalente destinazione residenziale sono quelle già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e caratterizzate dalla quasi totale edificazione.
3. Obiettivo del PI è quello di favorire la conservazione delle caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici meritevoli di tutela e di permettere la trasformazione degli edifici, o delle parti del tessuto che nel tempo sono stati modificati, con interventi di recupero mirati alla riqualificazione dello stato dei luoghi e alla realizzazione di spazi pubblici.
4. L'accorpamento in un unico tessuto delle ex zone B1 e B2, così come individuate nel previgente PRG ai sensi dell'articolo 24 della abrogata LR n.61/1985, comporta e prevede che nelle zone urbanizzate, non urbanizzate eparzialmente urbanizzate, nelle quali l'indice fondiario attuale è compreso tra i1.8 m^3/m^2 e i 2 m^3/m^2:
   a) le ex zto B1 e B2 completate, siano disciplinate con quanto previsto per il tessuto consolidato ;
   b) le ex zto B1 e B2 non ancora attuate siano disciplinate con quanto previsto per il tessuto consolidato;
   c) le ex zto B1 e B2 non ancora attuate, e riconfermate, le previsioniseguano le seguenti casistiche:
      - PUA vigenti, non ancora convenzionati alla data di adozione del Piano degli interventi, vengono trattati come con scheda norma in aree di trasformazione (AT_R) secondo quanto riportato nelle rispettive schede di progetto (con adeguamento degli standard e degli abitanti teorici ai nuovi parametri del PI).

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE E DESTINAZIONI D'USO ESCLUSE

5. La destinazione d'uso prevalente è quella residenziale, di cui all'articolo 14 delle presenti norme, nonché quelle destinate all'insediamento dei servizi connessi, anche se in senso non strettamente funzionale con la stessa, quali attività commerciali, direzionali, turistico-ricettivo ed artigianali di servizio che non siano comunque fonte di emissioni inquinanti o nocivi per i residenti. E ammesso l'insediamento di attività commerciali di vicinato come descritto nella LR n. 50/2012.

6. Con riferimento all'articolo 14 delle presenti norme, le destinazioni d'uso, di nuovo insediamento, escluse sono:
   - commerciale in medie e grandi strutture di vendita, come descritto nella LR n. 50/2012. La possibilità di realizzare attività commerciali in medie strutture di vendita, è consentita unicamente negli interventi sottoposti a piano di recupero. Tale possibilità è subordinata al reperimento della dotazione di parcheggi, così come previsto dal presente Regolamento e dalle normative vigenti;
   - produttivo salvo quanto previsto al precedente art.20 co.4;
   - agricola.

TIPI D'INTERVENTO SUGLI EDIFICI

7. In queste zone il PI si attua generalmente attraverso intervento edilizio diretto o indiretto come definito all'articolo 4, delimitati mediante comparto negli ambiti eventualmente individuati nelle tavole "disciplina del suolo" (e relative schede norma di riferimento). Per gli interventi sugli edifici di valore storico e ambientale, si devono applicare le indicazione di cui art.52 e 53 delle NTO.
8. Per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art.3, co.1, lettere a), b), c), d), del DPR n.380/01, nonché gli ampliamenti nel limite dell'indice di zona. Sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica attuata a mezzo di PUA o comparto urbanistico, nell'ambito dei volumi preesistenti e comunque non oltre l'indice fondiario massimo del tessuto su cui ricade l'intervento.
9. Sono ammessi ampliamenti in deroga agli indici di piano, anche su corpo separato, dell'unità edilizia esistente all'entrata in vigore del presente PI solo se carenti dei requisiti igienico sanitari ed al fine di dotare gli stessi delle condizioni necessarie all'abitabilità. Tale ampliamento, in conformità al PAT approvato, può essere concesso una sola volta e non deve in ogni caso superare la misura del di 150 m^3.
10. Sulle aree libere sono consentiti i volumi previsti all'art.20 co.11 e 12 delleNTO. Tutti i corpi precari, aggiunti e le superfetazioni non legittimate andranno demolite senza ricostruzione.

PARAMETRI DI INTERVENTO

11. Parametri urbanistici:

a)	tipologia edilizia:	isolato, a blocco, a schiera o in linea, per le nuove costruzioni; consequenziale alla tipologia esistente, per gli ampliamenti;
b)	indice fondiario:	2 m^3/m^2;
c)	standard:	art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti norme;
d)	altezza dei fabbricati:	massimo m. 9;
e)	distanza dai confini:	minimo m.5, o a distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto. È ammessa comunque la costruzione in aderenza nel rispetto del

		Codice Civile.
f)	distanza dal ciglio stradale:	minimo m.5;
g)	distacco tra fabbricati:	non minore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m.10,0 tra pareti che si fronteggiano, o in aderenza;
h)	rapporto di copertura fondiaria:	massimo 40 %.

12. La superficie impermeabile massima realizzabile, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, deve essere pari al 60% della superficie territoriale.

OPERE PERTINENZIALI AMMESSE E OPERE PERTINENZIALI ESCLUSE

13. Sono ammesse le opere pertinenziali descritte all'art.21 co.1 delle NTO.

Articolo 24 Il tessuto consolidato recente di primo impianto (T3)

DESCRIZIONE

1. Il tessuto consolidato recente di primo impianto è considerato zona territoriale omogenea "C" ai sensi del DM 1444/1968.
2. Sono le aree urbane con caratteri morfologici-tipologici eterogenei di recente costituzione, nelle quali l'edificato è caratterizzato spesso da un sistema urbanistico con morfologia ordinata ma priva dell'integrazione con i servizi collettivi e senza che sia stato realizzato un sistema integrato di spazi pubblici.
3. L'accorpamento in un unico tessuto delle ex zone B3, C1.1 e parte delle C1.2, così come individuate nel previgente PRG ai sensi dell'articolo 24 della abrogata LR n.61/1985, comporta e prevede che nelle zone urbanizzate, non urbanizzate e parzialmente urbanizzate, nelle quali l'indice fondiario attuale è compreso tra 1.5 m^3/m^2 e 1.2 m^3/m^2:
   a) le ex zto B3, C1.1 e parte delle C1.2 completate, siano disciplinate con quanto previsto per il tessuto consolidato recente di primo impianto;
   b) le ex zto B3, C1.1 e parte delle C1.2 non ancora attuate, siano disciplinate con quanto previsto per il tessuto consolidato recente di primoimpianto;
   c) le ex zto B3, C1.1 e parte delle C1.2 non ancora attuate, e riconfermate, le previsioni sono regolate:
      - PUA vigenti, non ancora convenzionati alla data di adozione del PI, vengono trattati come con scheda norma in aree di trasformazione (AT_R) secondo quanto riportato nelle rispettive schede di progetto (con adeguamento degli standard e degli abitanti teorici ai nuovi parametri del PI).

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE E DESTINAZIONI D'USO ESCLUSE

4. La destinazione d'uso prevalente è quella residenziale di cui all'articolo 14 delle presenti norme, nonché quelle destinate all'insediamento dei servizi connessi, anche se in senso non strettamente funzionale con la stessa, quali attività commerciali, direzionali, turistico-ricettivo ed artigianali di servizio che non siano comunque fonte di emissioni inquinanti o nocivi per i residenti. Sono inoltre ammesse:

- attività commerciali di vicinato e medie strutture di vendita come descritto nella LR n. 50/2012;
- magazzini e depositi commerciali con superficie non superiore a 400 m^2;
- laboratori artigianali con un'estensione massima di 150 m^2;
- autorimesse pubbliche o private;
- attività ludiche e ricreative, quali cinema, teatri, sale da ballo ed altri luoghi di svago.

5. Le destinazioni d'uso escluse, di nuovo insediamento, sono:
   - commerciale in grandi strutture di vendita, come descritto nella LR n. 50/2012;
   - produttivo salvo quanto previsto al precedente art.20 co.4;
   - agricola.

TIPI D'INTERVENTO SUGLI EDIFICI

6. In queste zone il PI si attua generalmente attraverso intervento edilizio diretto o indiretto come definito all'articolo 4, delimitati mediante comparto negli ambiti eventualmente individuati nelle tavole "disciplina del suolo" (e relative schede norma).
7. Per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art.3, co.1, lettere a), b), c), d), del DPR n.380/01, nonché gli ampliamenti nel limite dell'indice di zona. Sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica attuata a mezzo di PUA o comparto urbanistico, nell'ambito dei volumi preesistenti e comunque non oltre l'indice fondiario massimo del tessuto su cui ricade l'intervento.
8. Sono ammessi ampliamenti in deroga agli indici di piano, anche su corpo separato, dell'unità edilizia esistente all'entrata in vigore del presente PI solo se carenti dei requisiti igienico sanitari ed al fine di dotare gli stessi delle condizioni necessarie all'abitabilità. Tale ampliamento, in conformità al PAT approvato, può essere concesso una sola volta e non deve in ogni caso superare la misura del di 150 m^3.
9. Sulle aree libere sono consentiti i volumi previsti all'art.20 co. 11 e 12 delle NTO. Tutti i corpi precari, aggiunti e le superfetazioni non legittimate andranno demolite senza ricostruzione.

PARAMETRI DI INTERVENTO

10. Parametri urbanistici:

a)	tipologia edilizia:	isolato, a blocco, a schiera o in linea, per le nuove costruzioni; consequenziale alla tipologia esistente, per gli ampliamenti
b)	indice fondiario:	1.5 m^3/m^2;
c)	standard:	art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti norme;
d)	altezza dei fabbricati:	massimo m. 9;
e)	distanza dai confini:	minimo m.5, o a distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e

	trascritto. È ammessa comunque la costruzione in aderenza nel rispetto del Codice Civile.
f) distanza dal ciglio stradale:	minimo m.5;
g) distacco tra fabbricati:	non minore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m.10,0 tra pareti che si fronteggiano, o in aderenza;
h) rapporto di copertura fondiaria:	massimo 30 %.

11. La superficie impermeabile massima realizzabile, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, deve essere pari al 60% della superficie territoriale.

OPERE PERTINENZIALI AMMESSE E OPERE PERTINENZIALI ESCLUSE

12. Sono ammesse le opere pertinenziali descritte all'art.21 co.1 delle NTO.

Articolo 25 Il tessuto consolidato recente di secondo impianto (T4)

DESCRIZIONE

1. Il tessuto consolidato recente è considerato zona territoriale omogenea "C" ai sensi del DM 1444/1968.
2. Sono le aree urbane di più recente costituzione, nelle quali l'edificato è caratterizzato spesso da un sistema urbanistico con carattere periferico, spesso con morfologia ordinata ma priva dell'integrazione con i servizi collettivi e senza che sia stato realizzato un sistema integrato di spazi pubblici.
3. L'accorpamento in un unico tessuto delle ex zone C1.3, C2 e parte delle zone C1.2, così come individuate nel previgente PRG ai sensi dell'articolo 24 della abrogata LR n.61/1985, comporta e prevede che nelle zone urbanizzate, non urbanizzate e parzialmente urbanizzate, nelle quali l'indice fondiario attuale è compreso tra 1 m^3/m^2 e i 1.5 m^3/m^2:
   a) le ex zto C1.3, C2 e parte delle zone C1.2 completate, siano disciplinate con quanto previsto per il tessuto consolidato recente di secondo impianto;
   b) le ex zto C1.3 e parte delle zone C1.2 non ancora attuate, siano disciplinate con quanto previsto per il tessuto consolidato recente di secondo impianto;
   c) le ex zto C2 non ancora attuate, e riconfermate, le previsioni seguano le seguenti casistiche:
      - PUA vigenti, non ancora convenzionati alla data di adozione del Piano degli interventi, vengono trattati come con scheda norma in aree di trasformazione (ATR) secondo quanto riportato nelle rispettive schede di progetto (con adeguamento degli standard e degli abitanti teorici ai nuovi parametri del PI).

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE E DESTINAZIONI D'USO ESCLUSE

4. La destinazione d'uso prevalente è quella residenziale di cui all'articolo 14 delle presenti norme, nonché quelle destinate all'insediamento dei servizi

connessi, anche se in senso non strettamente funzionale con la stessa, quali attività commerciali, direzionali, turistico-ricettivo ed artigianali di servizio che non siano comunque fonte di emissioni inquinanti o nocivi per i residenti. Sono inoltre ammesse:

- attività commerciali di vicinato e medie strutture di vendita come descritto nella LR n. 50/2012;
- magazzini e depositi commerciali con superficie non superiore a 400 m^2;
- laboratori artigianali con un'estensione massima di 150 m^2;
- autorimesse pubbliche o private;
- attività ludiche e ricreative, quali cinema, teatri, sale da ballo ed altri luoghi di svago.

5. Le destinazioni d'uso escluse, di nuovo insediamento, sono:
   - commerciale in grandi strutture di vendita, come descritto nella LR n. 50/2012;
   - produttivo salvo quanto previsto al precedente art.20 co.4;
   - agricola.

TIPI D'INTERVENTO SUGLI EDIFICI

6. In queste zone il PI si attua generalmente attraverso intervento edilizio diretto o indiretto come definito all'articolo 4, delimitati mediante comparto negli ambiti eventualmente individuati nelle tavole "disciplina del suolo" (e relative schede norma).
7. Per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art.3, co.1, lettere a), b), c), d), del DPR n.380/01, nonché gli ampliamenti nel limite dell'indice di zona. Sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica attuata a mezzo di PUA o comparto urbanistico, nell'ambito dei volumi preesistenti e comunque non oltre l'indice fondiario massimo del tessuto su cui ricade l'intervento.
8. Sono ammessi ampliamenti in deroga agli indici di piano, anche su corpo separato, dell'unità edilizia esistente all'entrata in vigore del presente PI solo se carenti dei requisiti igienico sanitari ed al fine di dotare gli stessi delle condizioni necessarie all'abitabilità. Tale ampliamento, in conformità al PAT approvato, può essere concesso una sola volta e non deve in ogni caso superare la misura del di 150 m^3.
9. Sulle aree libere sono consentiti i volumi previsti all'art.20 co. 11 e 12 delle NTO. Tutti i corpi precari, aggiunti e le superfetazioni non legittimate andranno demolite senza ricostruzione.

PARAMETRI DI INTERVENTO

10. Parametri urbanistici:

a) tipologia edilizia:	isolato, a blocco, a schiera o in linea, per le nuove costruzioni; consequenziale alla tipologia esistente, per gli ampliamenti;
b) indice fondiario:	1 m^3/m^2, è confermato il volume esistente concessionato;
c) indice territoriale:	0,7 m^3/m^2;

d) standard:	art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti norme;
e) altezza dei fabbricati:	massimo m. 9;
f) distanza dai confini	minimo m.5, o a distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto. È ammessa comunque la costruzione in aderenza nel rispetto del Codice Civile.
g) distanza dal ciglio stradale:	minimo m.5;
h) distacco tra fabbricati:	non minore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m.10,0 tra pareti che si fronteggiano, o in aderenza;
i) rapporto di copertura fondiaria:	massimo 30 %.

11. I fabbricati con portici ad uso pubblico, potranno essere edificati a confine con gli spazi a destinazione pubblica con la viabilità.
12. La superficie impermeabile massima realizzabile, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, deve essere pari al 60% della superficie territoriale.

OPERE PERTINENZIALI AMMESSE E OPERE PERTINENZIALI ESCLUSE

13. Sono ammesse le opere pertinenziali descritte all'art.21 co.1 delle NTO.

Articolo 26 Il tessuto produttivo ordinato (T5)

DESCRIZIONE

1. Il tessuto produttivo ordinato è considerato zona territoriale omogenea "D" ai sensi del DM 1444/1968.
2. Il tessuto produttivo occupa un ambito che si è trasformato dall'uso agricolo all'uso attuale in un tempo molto veloce se paragonato a quello del restante sistema insediativo. Questo ha permesso la formazione di un comparto relativamente omogeneo dal punto di vista insediativo.
3. Il tessuto è costituito dalle principali aree produttive comunali, sorte in epoca recente in seguito a piani unitari, sono dislocate i tre zone appositamente dedicate, riservate all'edificazione di complessi produttivi operanti prevalentemente nell'ambito del settore secondario e terziario, e specificatamente dell'artigianato e della piccola industria e della logistica.
4. Il PI indirizza tali ambiti, in relazione da quanto previsto dalle strategie del PATI, al fine di:
   - ampliare solo per la zona del Piano Insediamenti Produttivi Soligo (PIP) le attività già presenti nel territorio del Quartier del Piave (Qdp) per una riorganizzazione complessiva delle aree produttive ed una qualificazione della struttura interna diservizi di rilevanza comunale e intercomunale;
   - definire azioni di riqualificazione e riordino al fine di saturare le aree esistenti che hanno ancora potenzialità edificatorie;

- aumentare la qualità urbana di tali zone promuovendo la riconversione funzionale e il riordino ambientale;
- favorire la delocalizzazione delle attività presenti in zona impropria per liberare e decongestionare le aree agricole;

5. L'accorpamento in un unico tessuto delle ex zone D1 e D2 così comeindividuate nel previgente PRG ai sensi dell'articolo 24 della abrogata LR n.61/1985, comporta e prevede che nelle zone urbanizzate, non urbanizzate e parzialmente urbanizzate:
   a) le ex zto D1.1, D1.2, D2, D2.1 e D2.2 completate, non attuate e confermate, siano disciplinate con quanto previsto per il tessuto produttivo ordinato;

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE E DESTINAZIONI D'USO ESCLUSE

6. Con riferimento all'articolo 14 delle presenti norme, la destinazione d'uso ammesse sono:
   - Commerciale di vicinato e medie strutture di vendita come descritto nella LR n. 50/2012;
   - direzionale;
   - produttivo;
   - turistico-ricettivo;
   - residenziale da destinare esclusivamente ad alloggio del proprietario o del custode;
   - cantina, artigianali di servizio, magazzini e depositi in relazione alle esigenze dell'attività;
7. Le destinazioni d'uso escluse sono:
   - commerciale in grandi strutture di vendita descritto nella LR n. 50/2012;
   - residenziale;
   - stalle, scuderie, fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali domestici;
   - le attività insalubri rientranti nell'elenco di cui al DM 05.09.1994.
8. L'inserimento di strutture finalizzate al deposito e/o lavorazione e/o trattamento e/o depurazione anche temporanee dei prodotti e materiali insalubri può essere ammesso solo con motivata delibera della Giunta Comunale.
9. L'insediamento di nuove attività produttive e/o il cambiamento delle stesse è subordinato al parere del responsabile del S.I.P. dell'U.L.S.S. che verifichi il rispetto delle disposizioni e dei limiti di accettabilità stabiliti dalla legislazione vigente in materia di tutela ambientale con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui di lavorazione.
10. L'insediamento di nuove attività produttive e/o il cambiamento delle stesse è subordinato, altresì, al parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale all'Ambiente per la verifica del rispetto delle vigenti normative in materia.
11. L'installazione e l'ubicazione di impianti tecnologici (silos, cabine, tralicci,...) sarà valutata di volta in volta, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali della zona: in ogni caso dovrà essere prevista un'adeguata piantumazione di essenze arboree d'alto fusto compatibili con la

flora locale ed ogni ulteriore accorgimento che si rendesse necessario al fine di mascherare adeguatamente tali strutture.

12. Tutela ambientale: tutti gli spazi liberi nelle zone artigianali, non occupati da strade o parcheggi, devono essere mantenuti a verde mentre lungo i confini di proprietà dovranno essere predisposte opportune schermature vegetali. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, lo sfalcio dei prati, la sostituzione di esemplari abbattuti o vetusti. Entro il perimetro delle zone artigianali il Comune, previa diffida notificata, per ragioni didecoro e di pubblica incolumità, può sostituirsi ai proprietari inadempienti addebitando di seguito le spese sostenute. È vietato il deposito di materiale nelle aree di pertinenza degli edifici produttivi.
13. In dette zone, per ciascuna unità produttiva che raggiunga nel rispetto degli indici di PI, una superficie coperta di almeno 300 m^2, è ammessa la costruzione da destinare all'alloggio del proprietario o custode sino ad un volume massimo di 500 m^3 per unità produttiva (azienda). Non è consentito il rilascio del certificato di agibilità dei volumi residenziali se non contestualmente o dopo il rilascio del certificato di agibilità delle strutture produttive. La superficie relativa a tale volume non concorre alla determinazione del rapporto di copertura ammesso. Tale volume dovrà essereorganicamente inserito, costituendo corpo unico con l'edificio produttivo.

TIPI DI INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI

14. In queste zone il PI si attua generalmente attraverso intervento edilizio diretto o indiretto come definito all'articolo 4, delimitati mediante comparto negli ambiti eventualmente individuati nelle tavole "disciplina del suolo" (e relative schede norma).
15. Per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art.3, co.1, lettere a), b), c), d), del DPR n.380/01, nonché gli ampliamenti nel limite del rapporto di copertura. Sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica attuata a mezzo di PUA o comparto urbanistico, nell'ambito dei volumi preesistenti e comunque non oltre il rapporto di copertura massimo del tessuto su cui ricade l'intervento.
16. Sulle aree libere sono consentiti i volumi previsti all'art.20 co. 11 e 12delle NTO. Tutti i corpi precari, aggiunti e le superfetazioni non legittimate andranno demolite senza ricostruzione.

PARAMETRI DI INTERVENTO

17. Parametri urbanistici:

a) Rapporto di copertura:	massimo 60 % della superficie fondiaria;
b) standard:	art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti norme;
c) altezza massima:	m. 10 (fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all'attività produttiva come montacarichi, canne fumarie, silos, ecc.); m. 7,5 per la porzione residenziali;

d) distanza dal ciglio stradale:	m. 10 per le strade esterne al limite di PUA; m. 5 per le strade interne al limite di PUA; fatta salva la possibilità del Sindaco, sentita la CEC, di imporre distanze superiori;
e) distanza dai confini	minimo m.5, o a distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto.;
f) distacco tra fabbricati:	non inferiore all'altezza del fabbricato piùalto con un minimo di m.10, riducibili a 5 nelcaso in cui gli edifici facciano parte della stessa unità produttiva;
g) destinazione delle superfici scoperte:	devono essere sistemate a verde e parcheggi;

18. È ammessa la realizzazione di strutture di tipo "telonato" (tunnel) finalizzato alla copertura delle operazioni di carico e scarico delle merci; tali strutture dovranno rispettare le distanze del codice civile. La superficie relativa a tali strutture non concorre alla determinazione del rapporto di copertura.
19. Ogni ambito perimetrato dovrà essere oggetto di strumento attuativo, attuabile anche a stralci funzionali, e dovrà contenere al suo interno la realizzazione delle nuove strade, unitamente a puntuali soluzioni progettuali diriqualificazione ambientale nell'ottica della salvaguardia dell'intero ambitointeressato come delle aree adiacenti.
20. Sulle aree di trasformazione (schede norma) la superficie impermeabile massima realizzabile deve essere il 70% della superficie territoriale.
21. Per tutti i tipi di intervento dovranno essere previste idonee schermature arboree atte a creare valide barriere acustiche e visuali tra le attività produttive e i flussi di traffico che interessano le connessioni urbane ed interurbane;

OPERE PERTINENZIALI AMMESSE E OPERE PERTINENZIALI ESCLUSE

22. Sono ammesse le opere pertinenziali descritte all'art.21 co.2 delle NTO.
23. E' consentita la realizzazione di volumi tecnici come definiti dal Regolamento Edilizio.
24. E' consentita la realizzazione di parcheggi sulla copertura dei fabbricati, a condizione che la rampa di accesso ed i posti auto siano adeguatamente schermati all'interno della cortina muraria dell'edificio.

Articolo 27 Il tessuto produttivo non ordinato (T6)

DESCRIZIONE

1. Il tessuto produttivo non ordinato è considerato zona territoriale omogenea "D" ai sensi del DM 1444/1968.
2. Il tessuto è costituito da aree a prevalente destinazione produttiva e commerciale, ubicate nelle immediate vicinanze delle parti residenziali del territorio e lungo le principali direttrici viarie. Per la loro formazione e/o per la loro collocazione queste aree presentano una carenza di infrastrutturazione viaria e di parcheggi. Inoltre nel tessuto sono inseriti gli edifici isolati, a destinazione produttiva e/o commerciale, di rilevanti dimensioni, ossia che presentano una tipologia edilizia "a capannone".

3. Il PI indirizza tali ambiti, in relazione da quanto previsto dalle strategie del PATI, al fine di:
   - aumentare la qualità urbana di tali zone promuovendo la riconversione funzionale e il riordino ambientale;
   - riqualificare e riorganizzare tali zone, prevedendo l'esclusione delle funzioni produttive incompatibili con le vicine aree residenziali, e limitando la possibilità di frazionamenti degli edifici esistenti, per non gravare ulteriormente sulla già limitata dotazione di standard e di accessibilità del tessuto.
4. L'accorpamento in un unico tessuto delle ex zone D1 e D2 così comeindividuate nel previgente PRG ai sensi dell'articolo 24 della abrogata LR n.61/1985, comporta e prevede che nelle zone urbanizzate, non urbanizzate e parzialmente urbanizzate:
   a) le ex zto D1.1, D1.2, D2, D2.1 e D2.2 completate, non attuate e confermate, siano disciplinate con quanto previsto per il tessuto produttivo ordinato;

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE E DESTINAZIONI D'USO ESCLUSE

5. Con riferimento all'articolo 14 delle presenti norme, la destinazione d'uso ammesse sono:
   - Commerciale di vicinato e medie strutture di vendita come descritto nella LR n. 50/2012;
   - direzionale;
   - produttivo;
   - turistico-ricettivo;
   - artigianali di servizio, magazzini e depositi in relazione alle esigenze dell'attività;
   - quanto legittimato alla data di adozione del PAT e prescritto nelle presenti norme;
6. Le destinazioni d'uso escluse sono:
   - commerciale in grandi strutture di vendita descritto nella LR n. 50/2012;
   - le attività insalubri rientranti nell'elenco di cui al DM 05.09.1994.

TIPI DI INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI

7. In queste zone il PI si attua generalmente attraverso intervento edilizio diretto o indiretto come definito all'articolo 4, delimitati mediante comparto negli ambiti eventualmente individuati nelle tavole "disciplina del suolo" (e relative schede norma).
8. Per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art.3, co.1, lettere a), b), c), d), del DPR n.380/01, nonché gli ampliamenti nel limite del rapporto di copertura. Sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica attuata a mezzo di PUA o comparto urbanistico, nell'ambito dei volumi preesistenti e comunque non oltre il rapporto di copertura massimo del tessuto su cui ricade l'intervento.
9. Sulle aree libere sono consentiti i volumi previsti all'art.20 co. 11 e 12 delle NTO. Tutti i corpi precari, aggiunti e le superfetazioni non legittimate andranno demolite senza ricostruzione.

PARAMETRI DI INTERVENTO

10. Parametri urbanistici:

a) Rapporto di copertura:	massimo 60 % della superficie fondiaria;
b) standard:	art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti norme;
c) altezza massima:	m. 10 (fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all'attività produttiva come montacarichi, canne fumarie, silos, ecc.); m. 7.5 per la porzione residenziali;
d) distanza dal ciglio stradale:	m. 10 per le strade esterne al limite di PUA; m. 5 per le strade interne al limite di PUA; fatta salva la possibilità del Sindaco, sentita la CEC, di imporre distanze superiori;
e) distanza dai confini	minimo m.5, o a distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto.;
f) distacco tra fabbricati:	non inferiore all'altezza del fabbricato piu` alto con un minimo di m.10, riducibili a 5 nel caso in cui gli edifici facciano parte della stessa unità produttiva;
g) destinazione delle superfici scoperte:	devono essere sistemate a verde e parcheggi;

11. Prescrizioni:

- non è ammissibile la demolizione dell'edificio esistente e la sua ricostruzione per gli edifici che non sono compatibili con il contesto edilizio esistente;
- negli edifici deve essere effettivamente esercitata l'attività in quanto la necessità/possibilità di ampliamento a saturazione del lotto viene riconosciuta solo alle attività esistenti;
- nel caso in cui gli immobili siano dismessi il loro eventuale recupero dovrà essere considerato all'interno della riorganizzazione dell'intero ambito di intervento;
- non è consentito l'ampliamento di strutture precarie. Spesso si verifica che le attività produttive siano ubicate in strutture palesemente precarie e inadatte allo svolgimento di attività produttive. E' opportuno non consolidare tali situazioni e appare utile favorire il trasferimento di queste attività nelle zone produttive appositamente previste;
- gli ampliamenti devono essere in aderenza con il fabbricato esistente, fatto salvo l'utilizzo di eventuali edifici esistenti all'interno dell'ambito di intervento;
- è fatto divieto di ampliamenti lesivi della integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, visuali panoramiche, etc...;

- l'ampliamento è consentito nel rispetto di un inserimento organico con il contesto edilizio esistente ed armonico con il linguaggio architettonico dei fabbricato esistente.
- non è ammessa la realizzazione di strutture di tipo "telonato" (tunnel) finalizzato alla copertura delle operazioni di carico e scarico delle merci.
- non è ammesso la realizzazione di parcheggi sulla copertura dei fabbricati, a condizione che la rampa di accesso ed i posti auto siano adeguatamente schermati all'interno della cortina muraria dell'edificio.

12. Sulle aree di trasformazione (schede norma) la superficie impermeabile massima realizzabile deve essere il 60% della superficie territoriale.

OPERE PERTINENZIALI AMMESSE E OPERE PERTINENZIALI ESCLUSE

13. Sono ammesse le opere pertinenziali descritte all'art.21 co.2 delle NTO.
14. E' consentita la realizzazione di volumi tecnici come definiti dal Regolamento Edilizio.

Articolo 28 Il tessuto produttivo speciale (T7)

DESCRIZIONE

1. Il tessuto produttivo speciale è considerato zona territoriale omogenea "D" ai sensi del DM 1444/1968.
2. Sono le zone interessate da insediamenti di tipo misto nelle quali prevalgono funzioni diverse o speciali.

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE E DESTINAZIONI D'USO ESCLUSE

3. Sono ammesse le sole destinazioni individuate nelle disposizioni specifiche di ogni ambito.

PARAMETRI DI INTERVENTO

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono assoggettati a convenzionamento con l'Amministrazione Comunale.
5. I parametri di intervento sono previsti puntualmente nelle specifiche disposizioni del presente articolo.
6. La dotazione di aree per servizi (quantità e modalità) è quella descritta all'articolo 14 "Norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti norme in relazione alle quote parti delle diverse destinazioni d'uso da insediare.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE:

7. Ambito T7/01, localizzato nella frazione di Soligo, corrispondente al complesso dell'Edil Scavi SRL "ex ZTO D4" nel previgente PRG, è regolato da specifico strumento urbanistico attuativo approvato.
   a) Comprende un ambito territoriale la cui destinazione d'uso e dedicato al deposito e alla lavorazione delle ghiaie e dei materiali inerti in genere.
   b) In tale zona, oltre all'installazione degli impianti necessari per la lavorazione (frantoio, vagli, nastri trasportatori, ecc…), è consentita unicamente la realizzazione di un fabbricato di servizio destinato a

contenere gli uffici e eventuali servizi igienici per una volumetria non superiore a 150 m^3 (può essere concesso anche in più soluzioni, fino alla concorrenza di m^3 150) e un'altezza massima di m.3.

c) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare l'impatto sull'ambiente circostante: in particolare lungo il perimetro di tale area dovrà essere prevista la realizzazione di appositi terrapieni e/o la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive tipiche della flora locale al fine di creare una barriera verde atta a mascherare i cumuli di materiali.

d) Dovranno essere inoltre approntate idonee soluzioni tecniche al fine di ridurre l'emissione di polveri e la eccessiva rumorosità connessa alla lavorazione della ghiaia nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia. In particolare dovrà essere prevista l'asfaltatura del tratto sterrato della strada comunale che collega l'area all'abitato di Pradagner e, verso nord, a via S. Tiziano.

e) In caso di cessazione dell'attività esistente, dovranno essere rimossi tutti gli impianti e le strutture presenti e l'area dovrà essere riportata all'originaria destinazione agricola.

Articolo 29 Il tessuto produttivo agroindustriale (T8)

DESCRIZIONE

1. Il tessuto produttivo agroindustriale è considerato zona territoriale omogenea "D" ai sensi del DM 1444/1968.
2. Il tessuto produttivo agroindustriale è costituito dalle principali aree agroindustriali dislocate nel territorio comunale, tali aree conservano un ruolo a servizio connesso con le realtà agricole presenti nel territorio. Sono presenti le attività produttive e logistiche ad alto contenuto tecnologico collegate con l'agricoltura e ad esse riconducibili; pertanto tale area è destinata alla realizzazione di strutture per la lavorazione e conservazione di prodotti agricoli e loro derivati, di mangimi ed allo stoccaggio di materiali vari, ecc.
3. Il PI ha come obiettivo principale in relazione da quanto previsto dalle strategie del PATI, di:
   - consolidare e circoscrivere la funzione produttiva agroindustriale;
   - definire azioni di riqualificazione e riordino al fine di saturare le aree esistenti che hanno ancora potenzialità edificatorie;
   - aumentare la qualità urbana di tali zone promuovendo la riconversione funzionale e il riordino ambientale;
4. La trasformazione a tessuto delle ex zone D3 così come individuate nel previgente PRG ai sensi dell'articolo 24 della abrogata LR n.61/1985, comporta e prevede che nelle zone urbanizzate, non urbanizzate e parzialmente urbanizzate le ex zto D3, non attuate e confermate, siano disciplinate con quanto previsto per il tessuto produttivo agroindustriale;

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE E DESTINAZIONI D'USO ESCLUSE

5. Con riferimento all'articolo 14 delle presenti norme, la destinazione d'uso ammesse sono:
   - attività agroindustriali (attività produttive e logistiche ad alto contenuto tecnologico collegate con l'agricoltura e ad esse

riconducibili, magazzini-silos, ecc. per il deposito dei prodotti dell'agricoltura) tali aree sono destinate alla realizzazione di strutture per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e loro derivati, di mangimi ed allo stoccaggio di materiali vari, ecc.).
- magazzini, depositi e uffici connessi all'attività principale;
- spacci aziendali;
- residenziale da destinare esclusivamente ad alloggio del proprietario o del custode;

6. Le destinazioni d'uso escluse sono:
   - commerciale in medie e grandi strutture di vendita di cui alla Legge Regionale n.50/2012;
   - residenziale, escluso l'alloggio per il titolare dell'attività e/o per il personale di sorveglianza;
   - direzionale;
   - produttivo di tipo artigianale o industriale;
   - turistico-ricettivo;
7. Sono consentite le costruzioni inerenti ai processi produttivi connessi all'agricoltura unitamente alle costruzioni destinate alle attività dipendenti dall'attività agro-industriale stessa quali ad esempio i locali per il soggiorno diurno per le persone che, per necessità di lavoro, debbano risiedere entro i limiti del complesso agro - industriale oppure per la permanenza notturna del personale di sorveglianza.
8. È consentita la costruzione di un alloggio per il titolare dell'attività e/o per il personale di sorveglianza, sino ad un volume massimo di 600 m^3 per unità produttiva. L'alloggio deve avere una superficie continua di almeno 200 m^3 adibita a giardino, essere connesso funzionalmente e strutturalmente all'azienda insediata e costituire un manufatto unico e inseparabile dall'edificio produttivo. Non è consentito il rilascio del certificato di agibilità dei volumi residenziali se non contestualmente o dopo il rilascio del certificato di agibilità delle strutture produttive. La superficie relativa a tale volume concorre alla determinazione del rapporto di copertura ammesso. L'alloggio non può essere realizzato all'interno di complessi produttivi nei quali insorgano potenziali cause di nocività.

TIPI DI INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI:

9. In queste zone il PI si attua generalmente attraverso intervento edilizio diretto o indiretto come definito all'articolo 4, delimitati mediante comparto negli ambiti eventualmente individuati nelle tavole "disciplina del suolo" (e relative schede norma).
10. Gli interventi di riconversione e riqualificazione, con eventuale cambio di destinazione d'uso, dovranno garantire il corretto adeguamento del fabbisogno degli standards minimi secondo quanto previsto nelle presenti norme.
11. Per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art.3, co.1, lettere a), b), c), d), del DPR n.380/01, nonché gli ampliamenti nel limite del rapporto di copertura. Sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica attuata a mezzo di PUA o comparto urbanistico, nell'ambito dei volumi

preesistenti e comunque non oltre il rapporto di copertura massimo del tessuto su cui ricade l'intervento.

12. Sulle aree libere sono consentiti i volumi previsti all'art.20 co. 11 e 12delle NTO. Tutti i corpi precari, aggiunti e le superfetazioni non legittimate andranno demolite senza ricostruzione.

PARAMETRI DI INTERVENTO

13. Parametri urbanistici:

a) tipologia edilizia:	isolato o in linea e dovrà uniformarsi alle caratteristiche ambientali delle preesistenze
b) rapporto di copertura	massimo 60 % della superficie fondiaria;
c) standard:	art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti norme; nel caso di interventi diretti le aree a verde e a parcheggio possono essere almeno in parte monetizzate.
d) altezza dei fabbricati:	m. 7,5 (con eccezione degli impianti tecnologici direttamente correlati alla lavorazione effettuata);
e) distanza dai confini	minimo m.5;
f) distanza dal ciglio stradale:	minimo m.10;
g) distacco tra fabbricati:	non inferiore a m. 10,00 tra fabbricati di proprietà diversa. E' ammessa comunque la costruzione in aderenza nel rispetto del Codice Civile;

14. Per gli interventi in ampliamento di attività esistenti il reperimento degli standard viene calcolato solo per la parte di superficie del comparto eccedente alla situazione di fatto;

OPERE PERTINENZIALI AMMESSE E OPERE PERTINENZIALI ESCLUSE:

15. Sono ammesse le opere pertinenziali descritte all'art.21 co.2 delle NTO.
16. E' consentita la realizzazione di volumi tecnici come definiti dal Regolamento Edilizio.

Articolo 30 Il tessuto residenziale diffuso (T9)

DESCRIZIONE

1. Il tessuto residenziale diffuso è assimilabili alla zona territoriale omogenea "E" ai sensi del DM n.1444/1968 e parificati alla zona territoriale omogenea "E4" ai sensi della ex LR n.24/1985.
2. Il tessuto è costituito da aree a prevalente destinazione residenziale formato da nuclei isolati residenziali esterni al perimetro dei centri urbani, che sono collocati all'interno dei sottosistemi ambientali individuati dal PAT. In queste aree la funzione residenziale ha progressivamente sostituito l'originaria funzione agricola fino alla completa scomparsa di un rapporto diretto tra l'urbanizzato e le aree agricole circostanti.

3. L'obiettivo del PI è quello di rispondere alla domanda sociale, intervenendo puntualmente, nel rispetto dei vincoli e delle invarianti previste dal PAT, per avviare situazioni di riordino e riqualificazione urbanistica del territorio e per creare situazioni di presidio ambientale a tutela e mantenimento del patrimonio storico, ambientale e rurale.
4. La trasformazione a tessuto delle ex zone E4 così come individuate nel previgente PRG ai sensi dell'articolo 24 della abrogata LR n.61/1985, comporta e prevede che nelle zone urbanizzate, non urbanizzate e parzialmente urbanizzate le ex zto E4, non attuate e confermate, siano disciplinate con quanto previsto per il tessuto residenziale diffuso;

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE E DESTINAZIONI D'USO ESCLUSE

5. Con riferimento all'articolo 14 delle presenti norme, la destinazione d'uso ammesse sono:
   - residenziale;
   - sono ammesse destinazioni diverse dal residenziale nella misura non superiore al 30% del volume complessivo concesso.
6. Le destinazioni d'uso escluse sono:
   - commerciale in medie e grandi strutture di vendita di cui alla LR. n.50/2012;
   - banche;
   - cinema, teatri ed altri luoghi di svago;
   - produttivo;
   - le attività insalubri rientranti nell'elenco di cui al DM 05.09.1994;

TIPI D'INTERVENTO SUGLI EDIFICI

7. In queste zone il PI si attua generalmente attraverso intervento edilizio diretto o indiretto come definito all'articolo 4, delimitati mediante comparto negli ambiti eventualmente individuati nelle tavole "disciplina del suolo" (e relative schede norma).
8. Per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art.3, co.1, lettere a), b), c), d), del DPR n.380/01, nonché gli ampliamenti nel limite del rapporto di copertura. Sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica attuata a mezzo di PUA o comparto urbanistico, nell'ambito dei volumi preesistenti e comunque non oltre il rapporto di copertura massimo del tessuto su cui ricade l'intervento. I tipi d'intervento caratterizzante i nuclei isolati residenziali è la manutenzione, la ristrutturazione l'ampliamento e la nuova costruzione.
9. Sulle aree libere sono consentiti i volumi previsti all'art.20 co. 11 e 12 delle NTO. Tutti i corpi precari, aggiunti e le superfetazioni non legittimate andranno demolite senza ricostruzione.

PARAMETRI DI INTERVENTO PER AMPLIAMENTI E NUOVE COSTRUZIONI

10. Parametri urbanistici:

a)	tipologia edilizia:	isolato, a schiera o in linea, per le nuove costruzioni; consequenziale alla tipologia esistente, per gli ampliamenti;
b)	indice fondiario:	0,9 m^3/m^2; volume massimo unitario, compreso l'esistente: 1.200 m^3 ad esclusione degli interventi previsti con schede norma;
c)	standard:	art.14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti norme;
d)	altezza dei fabbricati:	massimo m. 7,5;
e)	distanza dai confini	minimo m. 5, o a distanza inferiore previo accordo tra confinanti regolarmente registrato e trascritto. È ammessa comunque la costruzione in aderenza nel rispetto del Codice Civile.
f)	distanza dal ciglio stradale:	minimo m.10;
g)	distacco tra fabbricati:	non minore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m.10,0 tra pareti che si fronteggiano, o in aderenza;
h)	rapporto di copertura fondiaria:	massimo 25 %.

11. La superficie impermeabile massima realizzabile, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, deve essere pari al 60% della superficie territoriale
12. Valgono i seguenti orientamenti in fase di progettazione:
    a) gli edifici dovranno presentare forma rettangolare e compatta evitando riseghe non giustificate dall'organicità del progetto. L'orientamento dovrà, possibilmente, essere secondo l'asse Est-Ovest;
    b) è ammessa in genere la realizzazione di locali interrati e/o seminterrati: le eventuali rampe e/o scivoli dovranno essere localizzate preferibilmente sul retro degli edifici. In ogni caso dovranno essere adottate tutte gli accorgimenti necessari per mitigare l'impatto di tali strutture sull'ambiente circostante;
    c) le falde di copertura devono essere prevalentemente due con andamento parallelo con quello dell'asse longitudinale del fabbricato. Per le coperture, che non devono essere piane, la pendenza non deve superareil 40%, sono ammessi solo coppi e/o tegole color coppo (laterizio);
    d) le grondaie di raccolta delle acque di copertura devono essere del tipo semicilindrico in rame od in lamiera zincata, verniciata in color marrone con forma semicircolare;
    e) i materiali di finitura esterna possono essere: di muratura a faccia vista, se eseguite in pietra, di muratura intonacata con superficie dipinta con colori tipici della zona (dal bianco al beige, colori delle terre) oppure con superficie di intonaco lisciato a fino o a marmorino. Sono vietati in via assoluta i colori blu, mattone, verde, nero, fluorescenti e simili;

f) le principali dimensioni dei fori devono essere in armonia con quelli tradizionali e rispettare i rapporti tipici tra larghezza ed altezza;
g) sono vietate le tapparelle avvolgibili in plastica od altro materiale, mentre sono prescritti gli oscuri in legno o similari del tipo a libro o a ventola semplice;
h) si sottolinea l'importanza del rapporto che intercorre tra l'ubicazione dell'edificio e l'accesso, sia che questo avvenga attraverso un ponte gettato su un canale di scolo, sia che avvenga direttamente dalla strada pubblica con un cancello.

OPERE PERTINENZIALI AMMESSE E OPERE PERTINENZIALI ESCLUSE

13. Sono ammesse le opere pertinenziali descritte all'art.21 co.1 delle NTO.

CAPO 3 - IL TERRITORIO AGRICOLO

Articolo 31 Le condizioni generali degli interventi nel territorio agricolo

Adeguamento Disciplinare Tecnico Unesco

1. Le seguenti disposizioni si applicano alle aree ad esclusiva o prevalente funzione e vocazione agricola. In tali aree sono consentiti gli interventi previsti dall'articolo 44 e smi della Legge Regionale 11/2004, in coerenza con il Disciplinare Tecnico dell'ambito Unesco "Le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".
2. Sono definite aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, ai sensi dell'articolo 43 e 44 del PAT, che interessano le parti extraurbane poste oltre il limite dell'edificato.
3. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono considerate zona territoriale omogenea "E" ai sensi del DM 1444/1968.
4. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono soggette a regole generali mirate alla salvaguardia delle esigenze legate alle attività di produzione agricola o connessa a quella agricola, nonché dell'ambiente e del paesaggio agrario; pertanto, in queste aree sono sempre ammessi i seguenti interventi:
   a) miglioramenti fondiari e sistemazione agricola;
   b) manutenzione della struttura agraria tradizionale;
   c) manutenzione e ripristino della viabilità poderale esistente;
   d) manutenzione e ripristino delle sistemazioni idrauliche originarie;
   e) manutenzione e ripristino delle sistemazioni agricole storiche originarie (terrazzamenti e ciglionamenti, muri a secco, alberature isolate o in filare);
   f) promozione di attività integrative del reddito, quali l´agriturismo;
   g) promozione di attività di fruizione del territorio rurale per il tempo libero.
5. Il territorio rurale è suddiviso in aree agricole specifiche, in relazione alle loro caratteristiche morfologiche, paesaggistiche, ambientali e colturali. Tali aree derivano dalla articolazione e dalla intersezione degli ambiti dei sottosistemi ambientali e delle invarianti strutturali, previsti dal PAT e PATI. In particolare vengono individuate le seguenti aree:
   a) Tessuto agricolo periurbano (A1);
   b) Tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2);
   c) Tessuto agricolo di connessione naturalistica (A3);
6. Le costruzioni nelle aree agricole vengono disciplinate secondo la seguente classificazione:
   a) le costruzioni nelle aree agricole, articolo 37 delle presenti NTO;
   b) sistema degli insediamenti di valore storico, ambientale e paesistico, articolo 38 delle presenti NTO;
   c) ambiti delle aziende agricole esistenti, articolo 39 delle presenti NTO;
   d) annessi agricoli non più funzionali al fondo, articolo 40 delle presenti NTO;
   e) guida agli interventi sugli edifici storici, articolo 52 e di pregio storico ambientale articolo 53 delle presenti NTO.
7. La destinazione d'uso prevalente è quella agricola e connessa a quella agricola, e tutte quelle compatibili con il territorio aperto e con la salvaguardia dell´ambiente e del paesaggio agrario, ai sensi dell'articolo 43 della LR n.11/2004.

8. In tutti i tipi di intervento devono essere sempre rispettate le disposizioni di cui all'articolo 14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti NTO.
9. In ogni area agricola non è ammessa la deroga per la realizzazione dei parcheggi privati, ai sensi della L. 122/1989.
10. In tutti gli edifici esistenti, non soggetti a specifica schedatura, sono ammessi i tipi di intervento all'articolo 10 del presenti norme; per gli edifici catalogati all'interno di schede puntuali previste, cui art.2 co.3 delle NTO, e confermate dal PI vigono le norme ivi espresse.
11. L'applicazione di parametri edilizi ed urbanistici deve essere estesaall'interezza del fondo rustico di pertinenza di ogni singola azienda agricola.
12. La viabilità principale e secondaria, specificatamente individuata con apposita grafia nelle tavole "la disciplina del suolo: Il territorio rurale", è considerata viabilità di interesse pubblico e pertanto non è ammessa in nessun caso l'interruzione del pubblico passaggio con elementi di chiusura di qualsiasi tipo. Non sono consentite, inoltre, modifiche del manto stradale esistente con materiali impermeabili o incongrui con il territorio rurale sono invece ammesse soluzioni con stabilizzati o materiali impermeabili di tipo "ecologico"da inserire dove il transito dei mezzi agricoli e/o di movimentazione abbia causato o possa causare una usura notevole. Restano comunque fermi i dirittidi chiusura dei fondi e della viabilità privata, a tutela della sicurezza e della proprietà, nonché della salubrità dell'ambiente, onde evitare abbandono incontrollato di rifiuti.
13. Definizioni:
    a) *Fondo rustico:* l'insieme dei terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti una stessa azienda agricola aventi le caratteristiche previste dalla LR. 11/2004 e atti di indirizzo DGR 3178/2004 (lettera d).
    b) *Azienda Agricola vitale:* il complesso dei beni organizzati dall'Imprenditore per l'esercizio di un'Impresa Agricola aventi le caratteristiche previste dalla LR. 11/2004 e atti di indirizzo DGR 3178/2004 (lettera d).
    c) *Casa di abitazione:* il complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla residenza della famiglia rurale aventi le caratteristiche previste dalla LR. 11/2004 e atti di indirizzo DGR 3178/2004 (lettera d).
    d) *Fabbricati agricoli:* il complesso di strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso collegata, anche a carattere associativo ivi comprendendo gli allevamenti non intensivi e a carattere famigliare, l'acquacoltura purché questa sia inserita nel contesto di una Azienda Agricola aventi le caratteristiche previste dalla LR. 11/2004 e atti di indirizzo DGR 3178/2004 (lettera d).
    e) *Allevamenti zootecnici non intensivi:* allevamenti collegati con un nesso funzionale all'azienda agricola aventi le caratteristiche previste dalla LR. 11/2004 e atti di indirizzo DGR 3178/2004 (lettera d).
    f) *Allevamenti zootecnici intensivi:* allevamenti non collegati con nesso funzionale all'azienda agricola aventi le caratteristiche previste dalla LR. 11/2004 e atti di indirizzo DGR 3178/2004 (lettera d). Il nesso funzionale (LR. 11/2004 e atti di indirizzo DGR 3178/2004 lettera d) tra

l'allevamento e l'azienda agricola deve soddisfare contestualmente i requisiti seguenti:

- all'utilizzo, in termini di rapporto di copertura dei fabbricati ad uso allevamento zootecnico, della superficie del relativo corpo aziendale;
- alla capacità teorica del fondo agricolo di coprire quota parte delle necessità foraggiere degli animali, tenuto anche conto - per talune tipologie d'allevamento - del quasi completo ricorso all'approvvigionamento esterno;
- alla esigenza di ottimizzare lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni, anche su suoli non direttamente in conduzione dell'azienda, al fine di evitare impatti negativi sull'ambiente.

g) *Strutture agricolo produttive:* tutti i manufatti necessari per lo svolgimento delle attività agricole, o di loro specifiche fasi, aventi le caratteristiche previste dalla LR. 11/2004 e atti di indirizzo DGR 3178/2004 (lettera d) ed in particolare gli impianti di irrigazione fissi, mobili o semoventi, gli impianti di conferimento, stoccaggio e trasformazione di prodotti agricoli, nonché di produzione di energia da fonti rinnovabili, quali biogas, fotovoltaico, ed altre.

h) *Aggregato abitativo*: il complesso degli edifici al servizio del fondo, dotati di un unico accesso e costituiti da abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale e inscrivibili in un cerchio di raggio massimo di m. 100.

i) *Serre fisse:* complesso di strutture edilizie finalizzate alla produzione e forzatura delle colture; esse possono essere con o senza strutture murarie fuori terra.

j) *Serre mobili:* complesso di tunnels stagionali di protezione e forzatura delle colture, prive di qualsiasi struttura muraria fissa di ancoraggio al terreno salvo le indispensabili controventature.

k) *Impianti di acquacoltura*: complesso di strutture organizzate per la produzione ittica, non collegati con nesso funzionale ad uno specifico fondo rustico.

l) *Strutture edilizie per lo stoccaggio delle deiezioni animali:* sono tutte quelle "strutture" che vengono utilizzate per lo stoccaggio delle deiezioni animali (liquami e letame).

Altre definizioni tratte dal disciplinare tecnico dell'ambito Unesco "Le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" sono di seguito riportate:

Adeguamento Disciplinare Tecnico Unesco

m) Appoderamento, frazionamento di un territorio coltivato o coltivabile, in aziende agrarie atte alla coltivazione agricola ottimale, in relazione alla qualità del suolo, all'attrezzatura permanente, alle scorte vive o morte e al lavoro umano da impiegarvi;

n) Fruttéto s. m. [der. di frutto; cfr. lat. tardo fructetum]. - Terreno coltivato ad alberi da frutto;

o) Vignéto s. m. [lat. vin?tum, der. di vinum "vino", incrociato con vigna1]. - Complesso di viti, terreno coltivato a viti, …..Con il termine vigneto si intende un appezzamento di terreno dedicato alla monocoltura della vite.

p) Olivéto (o ulivéto) s. m. [lat. oliv?tum, der. di oliva "olivo"]. - Terreno piantato a olivi, e anche il complesso degli olivi che vi sono piantati.

q) Bosco, per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o

meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

r) Ciglio della strada, si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili) - Art. 2. DM 1° aprile 1968 n. 1404 (Definizione del ciglio della strada);

s) unità colturale, per "unità colturale" si intende l'appezzamento di terreno interessato da una coltura specifica, delimitato fisicamente da altre unità colurali, incisioni vallive e/o linee di cresta, corsi d'acqua anche minori, viabilità anche aziendale, bosco consolidato.

t) Miglioramento fondiario, è un investimento duraturo di capitale e di lavoro nell'ambito dell'azienda agricola che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo rustico, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni. Per miglioramento fondiario si intende qualsivoglia investimento duraturo di capitale e di lavoro, attuato nell'ambito dell'azienda agricola, che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo agricolo, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni, intesa come attitudine produttiva degli stessi anche attraverso la funzione di abitabilità e nutrizione per le coltivazioni agrarie.

u) Sentiero (o mulattiera o tratturo), strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (art. 3 "definizioni stradali e di traffico" del Codice della Strada).

14. Assumono carattere prescrittivo all'interno della Core Zone e carattere indicativo di buona pratica, nelle restanti aree.

15. COLTIVAZIONI PERMANENTI (vigneti - frutteti - oliveti)

1.1. L'impianto di nuove colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e gli interventi di riconversione colturale ove ammessi, saranno possibili, a condizione siano conservati i caratteri morfologici e idrologici del territorio rispetto alla sua forma originaria e salvaguardati i principali caratteri del paesaggio agrario.

1.2. Le sistemazioni dovranno perseguire il miglioramento della gestione e regimazione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione, evitando impermeabilizzazioni nella realizzazione della viabilità di servizio.

A tale scopo i progetti dovranno individuare:

- i modi per la ripresa di eventuali smottamenti esistenti;
- i drenaggi superficiali e profondi necessari all'ordinaria funzionalità idraulica;
- le opere necessarie per contrastare i fenomeni di erosione, mantenendo i contributi idraulici a favore dei corpi idrici ricettori;
- i tratti di viabilità minore carrabile nei quali è assolutamente necessario l'impiego di materiali consolidanti idonei per superare pendenze elevate.
- il rispetto delle prescrizioni minime nelle aree agricole adiacenti alle

aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili.

16. FASCE DI RISPETTO E DISTANZE.

3.5 Fatte salve le tesature dei vigneti storici, la lunghezza massima dei filari dei nuovi vigneti, è opportuno sia prevista con valori prossimi a:

- 80 m nella Core Zone;
- 150 m nella Buffer Zone.

È in ogni caso necessario che le nuove unità colturali siano conformate e adattate alla morfologia e all'esposizione dei versanti e al mosaico colturale in cui ricade l'area d'intervento.

3.6 In ogni caso nell'impianto del nuovo vigneto, frutteto o uliveto:

- l'interfilare dovrà essere inerbito entro sei mesi dall'impianto;
- le scarpate saranno inerbite al momento della loro sistemazione;
- la copertura erbacea dovrà essere adatta al sostegno del terreno, con specie perenni a crescita rapida e a forte accestimento, seminate con sistemi d'imbrigliamento, idrosemina, al fine di garantire il contenimento dell'erosione superficiale.

17. PENDENZE E DISPOSIZIONI DELLE UNITÀ COLTURALI

4.1 Nella realizzazione di nuovi vigneti, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, nell'ambito collinare, la sistemazione idraulico-agraria dovrà preferire, ove le pendenze superino il 15%, la disposizione a girapoggio, con uno scostamento rispetto all'orizzonte fino al 5% misurato lungo il filare. La disposizione curvilinea, in casi particolari, può essere sostituita da spezzate rettilinee. Si applicheranno tecniche di coltura orientate alla conservazione dei valori paesaggistici tradizionali con lavorazioni del suolo minime e limitate alla stretta fascia d'impianto, conformate alle caratteristiche del suolo.

4.2 Può essere tollerata una sistemazione diversa (rittochino o cavalcapoggio) solo per aree limitate, per esigenze di raccordo tra ambiti morfologicamente diversi, o per esigenze legate all'andamento dei confini di proprietà, o altri allineamenti significativi, nel rispetto dei seguenti parametri di riferimento, e riguardo allo stato di fatto dei suoli:

a) con pendenze di versante inferiori al 15% sono possibili le seguenti sistemazioni: rittochino, girapoggio, cavalcapoggio; sono comunque esclusi gradoni e ciglioni di larghezza superiore a 4 m;
b) con pendenze di versante tra il 15% e il 30%, sono possibili sistemazioni a girapoggio/cavalcapoggio, con terrazzamenti, bancole o ciglioni tutti trattorabili ovvero con larghezza utile fino a 3 m, con un filare per ciascun ripiano;
c) con pendenze di versante tra 30% e il 70% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate, con un filare per banchina della larghezza inferiore a 2 m, a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario.

Ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche;

d) oltre il 70% di pendenza è possibile solo la presenza del bosco e del pascolo, fatta eccezione per l'eventuale presenza di vigneti storici, testimonianza di una viticoltura eroica in cui raccolta, potatura e manutenzioni, sono svolte esclusivamente a mano su ciglionature

fragili su stretti gradoni inerbiti.

4.3 Le sistemazioni "... di traverso", non coerenti con le forme della sistemazione idraulico- agrarie tradizionali, e assunte in alcuni casi per aspetti di maggiore stabilità dei suoli, possono essere tollerate su terreni con pendenze elevate comunque non superiori al 50%, a condizione che la pendenza massima sul filare non superi il 15%. Le sistemazioni di traverso si adatteranno alla morfologia del suolo con interruzioni in corrispondenza dei principali cambi di pendenza (valli e dossi) cui potrà corrispondere un diverso orientamento dei filari.

4.4 Le unità colturali, le capezzagne di servizio e di interruzione dei filari, mantenute con copertura erbacea, saranno dotate di rete idraulica captante, che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle, mediante adeguate reti scolanti (condotte, canalette, drenaggi) fino ai corpi ricettori pubblici, corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali.

18. FASCE DI RISPETTO E DISTANZE PER LE NUOVE UNITA' COLTURALI

5.1 Le nuove unità colturali conseguenti alla riorganizzazione saranno dotate di fasce di rispetto inerbite, regolarmente falciate, con funzione d'interruzione tra colture analoghe e di tutela e incremento della biodiversità. Tali fasce erbose, che potranno comprendere anche le piste di servizio, saranno costituite da specie floristiche tipiche dei prati stabili, e avranno le seguenti dimensioni minime misurate dal filare o dal picchetto del tirante di testa filare:

- 5 m tra le singole unità colturali;
- 6 m da siepi ripariali, filari e alberate poste sui confini di proprietà; dalle più prossime formazioni forestali, macchie boscose, e altre formazioni arboree, ancorché non classificabile bosco ai sensi della vigente legislazione;
- 10 m dall'unghia superiore della sponda o dal piede dell'argine verso campagna dei corsi d'acqua arginati, (art. 96, lettera f del R.D. 523/1904), quale fascia tampone, da mantenere a prato, o per la formazione di sistemi vegetazionali improduttivi e adeguati al sito o dall'unghia superiore delle Doline;

5.2 I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto dovranno essere posti a una distanza non inferiore a:

- 6 m dal ciglio stradale di strade a uso pubblico e/o piste ciclabili, dai confini di proprietà e dagli orti familiari;
- 10 m dalla parete più vicina dei fabbricati a destinazione residenziale;
- 10 m da zone ad altra destinazione urbanistica, da zone a diverso livello di compatibilità e/o di elevata sensibilità ambientale;

5.3 Le dimensioni delle fasce di rispetto sono applicate (in proiezione orizzontale) in caso di terreni pianeggianti o con pendenze non superiori al 15%. Con terreni che presentano pendenze di versante superiori al 15%, le dimensioni saranno misurate sulla linea della massima pendenza;

5.4 Gli aspetti di sicurezza e di salute pubblica rispetto alle norme di trattamento di vigneti ed altre colture, sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Rurale che potrà stabilire diverse modalità e distanze tenuto conto di quanto approvato con DGR. 1082/2019, nonché:

- della presenza di siepi o fascia arboreo-arbustiva di almeno 3 m di altezza;
- dell'adozione certificata di coltivazioni biologiche;

19. SOSTEGNI VIVI E TUTORI

6.1 I tutori dovranno essere preferibilmente in legno utilizzando le specie tipiche locali, castagno e robinia e con lunghezze variabili e non dovranno rilasciare nell'ambiente sostanze inquinanti.
Gli interventi di recupero colturale di aree in stato di abbandono, potranno prevedere l'impiego di "sostegni vivi", o affiancando alla paleria di testa, soggetti arboreo-arbustivi specie fruttifere o forestali tipiche locali;
6.2 I sostegni da utilizzare in caso d'interventi di rinnovo (espianto e reimpianto) di colture arboree permanenti e vigneti, di Categoria 1b) (punto 3.14 delle Norme) che comportino interventi straordinari con movimenti di terra, nuovi drenaggi ecc., oltre al rispetto del punto 6.2, sono tenuti a conformarsi anche alle restanti indicazioni delle presenti Linee guida rimuovendo gli elementi incongrui, compresa la cartellonistica pubblicitaria;

20. VIABILITÀ INTERPODERALE E RECINZIONI

8.1. Gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpoderale dovranno avvenire con le stesse caratteristiche dei percorsi d'interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.).
8.2. All'interno della "Core Zone" in caso di pendenze elevate e in modo limitato ai tratti soggetti a maggior attrito, si potrà far uso di manti di usura con mescola d'inerti locali e cls, con cromie analoghe a quelle della viabilità tradizionale, o con calcestruzzo drenante cromofibrato effetto terra battuta, garantendo in ogni caso un efficace sgrondo e regimazione delle acque.
8.3. All'interno della "Core Zone" sono ammesse recinzioni limitatamente alla pertinenza delle abitazioni, dei fabbricati rurali o di colture di pregio (ad es. orticole, vivaistiche ecc.). Altre forme di delimitazione delle proprietà potranno essere realizzate con elementi naturali, quali siepi, filari, ecc. È in ogni caso ammesso il mantenimento e favorito il recupero, delle originarie murature a secco.

Articolo 32 Sistemazioni agrarie e movimenti di terra

1. ~~Gli interventi di miglioramento fondiario per l'impianto di vigneti, frutteti, oliveti e altre colture specializzate, dovranno rispettare la morfologia originale dei terreni in particolare nelle aree collinari. Sono ammessi limitati movimenti terra per la realizzazione di terreni e di viabilità di servizio. La modifica delle pendenze non dovrà superare il limite del 10% delle pendenze esistenti. Movimenti terra e variazioni all'acclività dei suoli superiori dovranno essere motivati da esigenze di sicurezza idrogeologico – idraulica e potranno essere realizzati per porre in sicurezza i versanti sia da movimenti franosi in alto, che da minacce di probabile dissesto.~~
   1.1. L'impianto di nuove colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti e altre colture specializzate) e gli interventi di riconversione colturale ove ammessi, saranno possibili, a condizione siano conservati i caratteri morfologici e idrologici del territorio rispetto alla sua forma originaria e salvaguardati i principali caratteri del paesaggio agrario.
   1.2. Le sistemazioni dovranno perseguire il miglioramento della gestione e regimazione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in

Adeguamento Disciplinare Tecnico Unesco

termini di dilavamento ed erosione, evitando impermeabilizzazioni nella realizzazione della viabilità di servizio.

A tale scopo i progetti dovranno individuare:

- i modi per la ripresa di eventuali smottamenti esistenti;
- i drenaggi superficiali e profondi necessari all'ordinaria funzionalità idraulica;
- le opere necessarie per contrastare i fenomeni di erosione, mantenendo i contributi idraulici a favore dei corpi idrici ricettori;
- i tratti di viabilità minore carrabile nei quali è assolutamente necessario l'impiego di materiali consolidanti idonei per superare pendenze elevate.
- il rispetto delle prescrizioni minime nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili.

2.1. I movimenti terra necessari alla conformazione del suolo per l'impianto di una coltura permanente (vigneto, frutteto, oliveto e altre colture specializzate) saranno descritti e motivati puntualmente nella relazione geologica. Dovranno rispettare la morfologia originale dei terreni, rendendone possibile il riconoscimento a lavori completati e riguardare solo le zone in cui sono strettamente necessari, senza interessare le aree dove la presenza d'irregolarità della superficie non è d'impedimento alla coltivazione.

In particolare:

a) saranno possibili livellamenti localizzati, realizzati con sterri e riporti entro la profondità massima di 1 m, rispetto alla quota dello stato di fatto, intesa come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro sia di riporto, per superfici non superiori a 5.000 mq, per singola unità colturale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica, per la messa in sicurezza di cose e persone;

b) sono ammesse deroghe motivate su aree circoscritte (sistemazioni di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2000 mq, e per la realizzazione/ricostituzione di terrazzi e di viabilità di servizio, nel caso di sistemazioni tradizionali a gira poggio;

c) è ammesso lo scasso in trincea fino alla profondità di 1 m (con le trincee poste lungo le linee di livello) per la messa a dimora di frutteti, oliveti e vigneti;

d) la modifica delle pendenze sul versante, sia in riduzione sia in aumento, dovrà essere contenuta nel limite del 5%;

e) le forme di versante, quali: costolature, dossi e avvallamenti, dovranno essere conservate, soprattutto se minime, e nei casi in cui il rispetto del limite di cui alla lett. a) dovesse produrre l'eliminazione/appiattimento della forma stessa. Sono possibili le deroghe di cui alla lett. b) limitatamente ai casi di frane e smottamenti;

f) dovrà essere in ogni caso mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario, (primi 30 - 50 cm) conservato in cantiere durante i lavori e riutilizzato per costituire la morfologia finale dei luoghi;

g) non dovranno in ogni caso essere interessate da movimenti terra le singolarità geologiche presenti, quali: corde conglomeratiche, forme carsiche, grotte, doline, archi morenici (Morena di Gai) e altre forme caratterizzanti il territorio;

h) nelle aree collinari a forte acclività con pendenze superiori al 70% i movimenti terra saranno possibili solo per interventi di difesa idrogeologica e il ripristino di vigneti storici o altre colture tradizionali storicamente documentate;
i) la stabilizzazione dei versanti e delle scarpate dovrà essere eseguita preferibilmente con tecniche d'ingegneria naturalistica o comunque con interventi a basso impatto ambientale;
j) i movimenti di terra per l'asporto e il riporto di terreno "sterile", sono soggetti a specifica disciplina sulle "terre e rocce da scavo" e possibilmente provenire da aree interne alla Core Zone.

2. Sono vietati in ogni caso tutti gli interventi che possano pregiudicare i valori paesaggistici degli ambiti relativi, in particolare:
   a) l'alterazione delle quote sommitali dei rilievi;
   b) la modifica dei fondovalle con l'eliminazione delle aree umide e prative;
   c) l'appiattimento delle costolature intermedie di versante;
   d) l'eliminazione della vegetazione ripariale dei corsi d'acqua sia permanenti che a carattere torrenziale;
   e) l'utilizzo dei pali dell' ENEL quali tutori delle viti e di testa del filare;
3. La realizzazione dei nuovi impianti e reimpianti di vigneti, frutteti, oliveti e altre colture specializzate, non dovranno provocare pregiudizio alla sicurezza del territorio e della stabilita dei suoli attraverso:
   a) la realizzazione di gabbionate e/o terre armate di notevoli dimensioni (circa m.3);
   b) la chiusura delle teste l'imbonimento delle valli;
   c) l'occupazione con i riporti di materiale e i filari, degli ambiti vallivi;
   d) l'alterazione del sistema dei drenaggi e degli scarichi che riduca l'apporto delle acque ai corsi d' acqua pubblici, impedendo la funzionalità idraulica.
4. L 'impianto di un nuovo vigneto e il reimpianto di vigneti in ambito collinare dovrà garantire la corretta regimazione delle acque di deflusso meteorico sia superficiale sia ipotermiche che profonde al fine di garantire qualsiasi tipo di dissesto e garantire la corretta gestione idraulica delle acque di scolo, ~~realizzando terrazzamenti non troppo larghi e dividendo il vigneto in sub unità di dimensioni ridotte separate da piste di manovra.~~
5. La sistemazione idraulico-agraria dovrà considerare l'opportunità di mantenere il più possibile le aree prative esistenti, o l'inserimento armonico e diverso di elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) storicamente presenti nelle aree coltivate (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali). Qualora possibile alla testa dei filari o in posizione intermedia, sarà valutata l'opportunità di porre a dimora singoli elementi di specie arboree tipiche, che nel recente passato fungevano da sostegno, quale: gelso, salice, o specie fruttifere della tradizione locale, ciò allo scopo di favorire la ripresa di condizioni ecologiche più complesse.

Adeguamento Disciplinare Tecnico Unesco

6. ~~Sono consentite le sistemazioni agrarie che comprendano movimenti di terra, con le modalità a seguire: le sistemazioni agrarie per superfici aziendali inferiori a 5000 m² d'impianto arboreo, possono comportare solo lievissime alterazioni del profilo del terreno (fino a 50 cm~~). Le sistemazioni agrarie che comportino movimenti di terra, di qualsiasi entità e per superfici maggiori di 5000 m² d'impianto arboreo, anche se il movimento terra può interessare unasuperficie inferiore, devono essere supportate dalla seguente documentazione:
   a) piano quotato dello stato di fatto e dello stato di progetto;
   b) relazione agronomica con motivazione delle scelte del miglioramento fondiario, del tipo di impianto arboreo e delle sue caratteristiche (forma di

allevamento, sesto d'impianto, tipologia tutori) ed indicazioni della ricomposizione ambientale post miglioramento fondiario in armonia con l'ambito di appartenenza;

c) relazione geologica con documentata la capacità di sgrondo del terreno e degli eventuali drenaggi necessari ad evitare lo scorrimento profondo e superficiale delle acque che risulti dannoso per la stabilità del pendio.

Adeguamento Disciplinare Tecnico Unesco

7. Nei casi d'impianti meccanizzati, la messa a dimora degli elementi di cui al punto precedente potrà essere prevista oltre lo spazio della capezzagna, o comunque in posizione che non impedisca le normali operazioni colturali.
8. In assenza dell'analisi storica prevista al punto "B2.3" Documentazione Tecnica, che dimostri la coerenza del nuovo impianto con tali parametri e fatte salve le forme e superfici dei "vigneti storici", con lo scopo di mantenere la struttura del mosaico agrario che caratterizza il sito, le dimensioni di riferimento delle singole unità colturali saranno quelle prossime all'unità di misura del Campo Trevigiano nella Core Zone e di 1,00 ha nella Buffer Zone.
9. Oltre tali dimensioni il progetto avrà cura di prevedere una separazione delle unità colturali, attraverso una fascia inerbita mantenuta regolarmente falciata, di dimensioni coerenti con il verso e la pendenza dei versanti, ma adeguata a rendere possibile l'eventuale messa a dimora degli elementi arborei di cui al punto 3.1. In alternativa alla fascia inerbita per la separazione tra diverse unità colturali a vigneto, potrà essere previsto l'impianto di siepi o formazioni boscose disposte in modo coerente con la morfologia dei luoghi e le forme dell'agricoltura tradizionale. Tali superfici rientrano nella quota da assicurare ai sensi del successivo punto 7.1 e 7.2. Le dimensioni delle fasce o siepi sono riportate a titolo indicativo nel successivo paragrafo
10. Nell'impianto degli arboreti (vigneti, frutteti, specie da opera e da legno, ecc.) devono di norma essere rispettate le seguenti prescrizioni:
    a) se si effettuano movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario;
    ~~b) con pendenze inferiori al 15% sono possibili tutte le sistemazioni (ritocchino, di traverso, girapoggio, ecc.) ad eccezione di gradoni e ciglioni;~~
    ~~c) con pendenze tra il 15% e il 35% che rappresenta la situazione più frequente e difficile da gestire in collina, sono possibili le seguenti sistemazioni: di traverso e girapoggio;~~
    ~~d) con pendenze tra 35 e 60% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate con 1 o 2 filari per banchina che deve avere larghezza inferiore a metri 1.60 a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario;~~
    ~~e) oltre il 60% di pendenza è possibile solo la presenza del bosco e del pascolo;~~
    f) in generale nel caso di sistemazioni agricole ~~la lunghezza dei filari non deve essere superiore a m. 50-80, oltre tale dimensione~~ il filare deve essere interrotto prevedendo l'inserimento di una capezzagna con rete idraulica captante che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle mediante adeguate reti scolanti (fognature, condotte, canalette, drenaggi); a valle le acque devono essere raccolte nei corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali.
11. Al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico devono:
    a) essere previsti elementi arborei dove possibile (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente

(pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali) che spezzino la "monotonia" di sistemazioni; tali elementipossono essere inseriti all'interno o raccordarsi con le coltivazioni circostanti; l'interfilare deve essere inerbito preferibilmente prima dell'impianto delle barbatelle;

b) le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione, la copertura vegetale deve essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accestimento, semina con sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell'erosione superficiale;

c) ~~i tutori dovrebbero essere preferibilmente in legno, acciaio corten, o cemento colorato~~.

Articolo 33 Tessuto agricolo periurbano (A1);

DESCRIZIONE

1. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono considerate zona territoriale omogenea "E" ai sensi del DM 1444/1968.
2. Le seguenti disposizioni si applicano alle aree ad esclusiva o prevalente funzione e vocazione agricola; in tali aree sono consentiti gli interventi previsti dall'articolo 44 e smi della Legge Regionale 11/2004. Il tessuto agricolo periurbano consiste nelle parti di territorio agricolo a prevalentedestinazione produttiva, non interessate a specifiche tutele.
3. Sono definite aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, ai sensi dell'articolo 43 del PAT, che interessano le parti extraurbane poste oltre il limite dell'edificato.

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE

4. La destinazione d'uso prevalente è quella agricola o connessa all'attività di produzione, stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili, e tutte

quelle compatibili con il territorio aperto e con la salvaguardia dell'ambiente edel paesaggio agrario, fatte in ogni caso salve le prevalenti esigenze di conduzione moderna ed innovativa delle aziende agricole, anche in funzione produttiva di energia alternativa o da fonti rinnovabili.

5. E' possibile, promuovere forme collegate all'attività turistica e agrituristica, ai sensi delle LR n. 33/2002 e 31/1986, che si armonizzino con la vocazione ambientale.
6. Altresì, il PI promuove attività economiche legate ad una gestione sostenibile delle risorse ambientali. In particolare, ed a seconda delle dimensioni dell'azienda agricola, il PI promuove e tutela forme di agricoltura di qualità, biologica, nonché le colture ed i prodotti tipici.
7. In tutti i tipi di intervento devono essere sempre rispettate le disposizioni di cui all'articolo 14 delle presenti "norme specifiche sulle destinazioni d'uso erelativo fabbisogno di standard".

TIPI DI INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI

8. Ai sensi dell'art. 44 co.1 della LR. 11/2004 nella zona agricola sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola e, quindi, le residenze dell'imprenditore agricolo, titolare dell'azienda agricola, nonché le strutture agricolo-produttive come definite dal provvedimento della Giunta Regionale ex art. 50/1 lett. d/3 strutture che, qui di seguito, si richiamano:
   a) strutture e manufatti per l'allevamento di animali o per la coltivazione, la protezione o la formatura delle colture;
   b) strutture per il ricovero di macchine ed attrezzature agricole, officine di

manutenzione e magazzini utensili per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale;

c) manufatti ed impianti per il deposito e/o la conservazione delle materie prime (mangimi, lettimi, foraggi, imballaggi, fertilizzanti, prodotti veterinari e fitosanitari, ecc.);
d) impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione o la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
e) strutture ed impianti per l'esposizione, la promozione, la degustazione e la vendita dei prodotti aziendali;
f) strutture ed impianti aziendali per attività di ricezione con finalità ricreative, culturali e didattiche, comunque in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività aziendali;
g) locali da adibire ad uffici, mense, spogliatoi, servizi da utilizzarsi esclusivamente da parte di dipendenti dell'impresa agricola;
h) opere ed impianti aziendali destinati all'approvvigionamento idrico ed energetico, alla regimazione delle acque, alla bonifica e alla viabilità opere ed impianti destinati allo stoccaggio e/o trattamento delle deiezioni zootecniche e dei residui delle attività di trasformazione aziendali.

9. Gli interventi sulle costruzioni che insistono nelle aree agricole suddette dovranno obbligatoriamente tener conto, oltre a quanto disciplinato in ogni area agricola, delle ulteriori disposizioni specifiche collegate alle caratteristiche storico-architettoniche degli edifici stessi e alla destinazione d'uso purché tali edifici non risultino alterati o compromessi dall'usura del

tempo o da altri fenomeni antropici. In particolare le costruzioni nelle aree agricole vengono disciplinate secondo la classificazione previste all'art. 31 co.6 delle presenti NTO.

10. Le nuove strutture residenziali ai sensi dell'art. 44 della LR. 11/2004 sono ammesse purché:
    a) sia istituito sul fondo, ai sensi dell'art. 45/1 della LR. 11, un vincolo di non edificazione, trascritto presso la Conservatoria;
    b) sono fatti salvi i vincoli ex LR. 24/85 e 57/1978 e pertanto il vincolo ex art.45 co.1 LR. 11/04 dovrà espressamente richiamarne l'esistenza.

    Ed inoltre:
    - non devono esistere edifici residenziali inutilizzati totalmente, o parzialmente;
    - non deve sussistere la possibilità di trasformare, a fine residenziale, l'eventuale parte rustica che sorge in aderenza, o in contiguità, all'abitazione già esistente;
    - non deve sussistere la possibilità di trasformare, a fine residenziale, un annesso rustico non contiguo.

    Tutte le nuove edificazioni ad uso abitativo devono essere realizzate in armonia con i caratteri tipologici e formali degli edifici rurali più rappresentativi della cultura locale e devono comunque presentare caratteristiche formali, stilistiche e strutturali tali da garantire una grande semplicità negli esiti edilizi, rispettando i parametri urbanistici definiti all'art 37 delle presenti norme "Le costruzioni nelle aree agricole".
11. Per le abitazioni esistenti, non funzionali alla conduzione di un fondo di pertinenza e non oggetto di specifica schedatura, sono ammessi solo gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, i restauri e la ristrutturazione, nonché, la demolizione e la ricostruzione in loco solo per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità. Sono esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità per gli edifici di pregio oggetto di specifica schedatura e quelli comunque soggetti a vincolo monumentale e artistico. Ove i fabbricati demoliti insistono nelle fasce di rispetto (stradali, fluviali ecc..) la ricostruzione dovrà avvenire al di fuori della stessa fascia, rispettando la minore distanza del sedime originario.
12. Allo scopo di salvaguardare e migliorare le caratteristiche agricole e paesistiche del territorio, la domanda di Permesso di Costruire deve essere corredata da un progetto di sistemazione delle aree scoperte (giardini, orti, broli, aie, prati, zone di servizio, ecc.), nel quale devono essere chiaramente descritte sia le essenze arbustive ed arboree esistenti, sia quelle previste.
13. Le caratteristiche tipologiche e costruttive, conformi a quanto stabilito dal prontuario di mitigazione ambientale "Elaborato P-06 - allegato B – NTO", delle strutture agricolo-produttive devono essere in armonia con i caratteri tipologici e formali degli edifici rurali più rappresentativi della cultura locale e devono comunque presentare caratteristiche formali, stilistiche e strutturali tali da garantire una grande semplicità negli esiti edilizi. I parametri urbanistici sono definiti all'art. 37 delle presenti norme "Le costruzioni nelle aree agricole".

14. Ampliamenti edilizi:
    a) non sono ammessi ampliamenti dell'esistente edificato in zona agricola al di fuori della possibilità ammessa dall'art. 44 co.5 LR. 11/2004.
    b) negli interventi di ristrutturazione e/o ampliamento degli edifici esistenti devono essere demolite le superfetazioni che non sono omogenee ai caratteri tipologici e ai profili dell'edificio originario. Le quantità edilizie demolite possono essere recuperate nel quadro delle trasformazioni previste se regolarmente assentite. Tutti gli interventi devono comporsi armonicamente con le preesistenze e devono essere tali che l'edificio che ne deriva, assunto nella sua globalità, risulti coerente nelle sue parti.
15. Le recinzioni delle proprietà, conseguenti a nuova edificazione o a ristrutturazione d'edifici esistenti, siano esse di semplice delimitazione o di protezione, devono rispettare i caratteri paesistici e ambientali delle zone agricole. Non possono quindi essere costruiti manufatti tendenti a modificare gli elementi preesistenti, a eliminare e/o precludere i sentieri e i percorsi in genere, ivi comprese le servitù, gli allineamenti arborei, le tracce naturali del terreno, le visuali significative.
16. Serre fisse:
    a) sono ammesse nel limite di copertura del 50% del fondo di proprietà dell'imprenditore agricolo (LR. 11/2004 art. 44 co.6).
    b) le modalità costruttive dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nell'apposito provvedimento della Giunta Regionale ai sensi del succitato art. 44 co.6 LR. 11/2004 (DGR n° 172 del 03/02/2010).
    c) per i manufatti destinati alla forzatura delle coltivazioni a terra (serre mobili) non stabilmente ancorati alla superficie con opere murarie non sono previsti limiti di copertura; per le serre mobili con un'altezza superiore a m. 4,00 è prescritta la denuncia al Comune, con l'indicazione del periodo di utilizzo. Per le distanze valgono le disposizionidel Codice Civile.
17. Manufatti in legno:
    In zona agricola è ammessa la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno e privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto con palese amovibilità, necessari per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo in conformità con quanto disciplinato dall'art. 44 co.5ter della LR. 11/2004. Devono rispettare i seguenti parametri:
    a) superficie minima del fondo agricolo: 1000 m^2;
    b) superficie coperta massima ammissibile: 20 m^2;
    c) tipologia: piano unico con copertura a due falde
    d) altezza media massima: m. 3,00
    e) distanze: valgono le disposizioni del Codice Civile.
        - non è ammessa l'installazione dei manufatti in legno all'interno delle aziende agricole già dotate di strutture agricolo-produttive a servizio del fondo;
        - la costruzione è condizionata dal rilascio del permesso di costruire se superiore a 8 m^2;
        - la costruzione di questi manufatti deve intendersi alternativa alla possibilità di costruzione di bersò, gazebi, pompeiane definite in Regolamento Edilizio.

18. Allevamenti zootecnici: il PI individua con apposita indagine gli allevamenti zootecnici del territorio comunale.
    a) La realizzazione di strutture agricolo produttive destinate ad allevamento deve rispettare le prescrizioni di cui all'art. 44 co.8 – 9 della LR. 11/2004, conformemente ai "contenuti operativi" di cui al provvedimento della Giunta Regionale ex art. 50 co.1 lett. d) par. 4 (DGR 3178/2004 - DGR 329 del 16/02/2010);
    b) Ai sensi dell'art. 44 della LR. 11/04 (così come specificato dalla DGR 329 citata) gli allevamenti sono così definiti:
        - Strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento. Sono gli allevamenti in connessione con il fondo agricolo.
        - Allevamenti zootecnico-intensivi. Sono gli allevamenti privi di connessione con il fondo agricolo.
19. La costruzione di concimaie deve avvenire nel rispetto delle stesse norme previste per il tipo di allevamento a servizio del quale vengono destinate, esse devono garantire idonei requisiti di igienicità, dimensione e capienza adeguata l'utilizzo previsto, posizionarsi sottovento rispetto ai fabbricati residenziali esistenti ed essere schermate da alberature lungo la viabilità pubblica.
20. I vasi vinari non compresi nei fabbricati non potranno avere altezza fuori terra superiore a quella dei fabbricati circostanti con un massimo di 6,00 ml: dovranno essere opportunamente protetti mediante un porticato aperto su tutti i lati con copertura bifalde lignea e manto in coppi che dovranno rispettare una distanza dal confine di m.5.00. La dismissione di tali attrezzature comporterà la conseguente rimozione delle stesse con annesse protezioni. Viene fatta salva la possibilità di mantenere dette attrezzature solo a seguito della dimostrazione del rispetto dei parametri di cui all'art. 6 della LR. n. 11/2004 e successive modificazioni. Sono consentite, sentita la CEC, altezze maggiori di m. 6,0 ma non superiori a quelle degli edifici circostanti, nel caso in cui la particolare morfologia dei luoghi (valli, scarpate, ecc.) consenta una idonea mascheratura dei vasi vinari.
21. Aree piantumate di pertinenza delle strutture agricolo produttive.
    La superficie di queste aree deve essere maggiore o uguale a 0.5 volte la superficie del sedime del fabbricato esistente, o di progetto ed, in ogni caso, non inferiore a 500,00 m^2, con presenza di almeno 5 piante autoctone ogni 100,00 m^2.

Articolo 34 Tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria (A2)

DESCRIZIONE

1. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono considerate zona territoriale omogenea "E" ai sensi del DM 1444/1968.
2. Le seguenti disposizioni si applicano alle aree ad esclusiva o prevalente funzione e vocazione agricola; in tali aree sono consentiti gli interventi previsti dall'articolo 44 e smi della Legge Regionale 11/2004. Il tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria è un ambito morfologico immediatamente riconoscibile e sostanzialmente caratterizzato da un elevato frazionamento fondiario, assume rilevanza primaria per la funzione agricolo-produttiva.

3. Sono definite aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, ai sensi dell'articolo 43 del PAT, che interessano le parti extraurbane poste oltre il limite dell'edificato.
4. All'interno del tessuto agricolo ad elevata integrità ecologica rientrano gli elementi costitutivi della rete ecologica locale "buffer zone", individuate nella Tavola "P-03: Disciplina del suolo" e disciplinate all'articolo 85 delle NTO. In tali aree sono consentiti gli interventi previsti dall'articolo 44 e smi della LR. 11/2004.

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE

5. La destinazione d'uso prevalente è quella ambientale e agricola, e tutte quelle compatibili con il territorio aperto e con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

TIPI DI INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI

6. In queste aree, l'edificazione ammessa per le zone agricole, dovrà comunque conservare e ripristinare gli elementi di naturalità quali canali, macchie boscate, filari alberati, piccole aree incolte che nell'insieme permettano di conservare i livelli di biodiversità rilevando e conservando ed eventualmente incrementando i segni di naturalità. In sede di progetto edilizio gli elaborati dovranno censire in un raggio significativo (di almeno m.100) le seguenti preesistenze naturalistiche significative:
   a) le fasce vegetative;
   b) le siepi fitte di connessione ecologica;
   c) i filari alberati, siepi per la rete idrica agraria, da inserire lungo i corsi d'acqua minori, le reti di bonifica, ecc.;
   d) il sistema scolante;
7. In queste parti del territorio sono ammessi gli interventi di cui all'art. 44 co.1 della LR. 11/2004 esclusivamente connessi alla funzione dell'attività agricola.
8. Sono ammessi:
   a) La realizzazione di piccoli manufatti per il ricovero di animali da bassa corte o per uso esclusivamente familiare della dimensione max di 6 m^2 e h 1,80 (Art. 44 co.5 della LR.11/2004), che vengono assimilati a pertinenze degli edifici principali, nel rispetto della distanza minima di m. 5,00 dai confini di proprietà e di m. 10,00 dai fabbricati;
   b) Le modeste variazioni del profilo originario del terreno conseguenti al miglioramento idraulico dei terreni;
   c) La realizzazione di recinzioni strettamente pertinenti alle abitazioni mediante l'utilizzo di materiali naturali e siepi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Sono vietati:
   a) impianti e manufatti minori:
      - l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici di tipo intensivo o industriale di cui al precedente art. 31 comma 13 punto "f".

- la costruzione di impianti fotovoltaici, solari ed eolici, se non quelli che soddisferanno i requisiti paesaggistici definiti nelle regole di progettazione art.17;
- le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
- l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore;
- la costruzione di recinzioni nei fondi agricoli se non a semplice staccato o a siepe, salvo quelle strettamente attinenti gli insediamenti agricoli e residenziali;
- l'apposizione di cartelli pubblicitari (esclusa segnaletica stradale ed escursionistica);
- gli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici ed idraulici presenti, nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale, ad esclusione delle operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici;
- la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
- l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati ed il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità vicinale e poderale gravata da servitù di pubblico passaggio (ad eccezione dei mezzi di servizio occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale);
- la realizzazione di manufatti (muri, canali artificiali, ecc.) in grado di creare barriera al transito degli animali o ridurre l'ampiezza del varco;

b) flora e fauna:

- qualsiasi mutamento delle superfici boscate di antico impiantoe/o con presenza di "specie autoctone" dell'orizzonte di vegetazione. Tali superfici sono inoltre soggette a ripristino se compromesse da incendi o tagli indiscriminati. Sono ammessi interventi di miglioramento e riassetto boschivo, anche con sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive, secondo le indicazioni della normativa specifica vigente. Il mutamento permanente di superficie boscata, nelle more della disciplina specifica di settore, è ammesso unicamente per la coltura viticola ed esclusivamente su superfici boscatedegradate e di recente formazione;
- l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone.

10. Nell'ambito interessato dagli elementi costitutivi della rete ecologicaricompresi nella ATO n.1 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale collinare " del PATI del Qdp (Tavola P-03: Disciplina del suolo), valgono le prescrizioni previste all'art.85 co.12 delle presenti NTO.
11. Nell'ambito interessato dagli elementi costitutivi della rete ecologicaricompresi nella ATO n.3 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale della bonifica storica dei Palù" del PATI del Qdp (Tavola P-03: Disciplina del suolo), valgono le prescrizioni previste all'art.85 co.13 delle presenti NTO.

Articolo 35 Tessuto agricolo di connessione naturalistica (A3)

DESCRIZIONE

1. Le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola sono considerate zona territoriale omogenea "E" ai sensi del DM 1444/1968.
2. Il tessuto agricolo di connessione naturalistica comprende le parti di territorio che per estensione, composizione e localizzazione dei terreni nonché per la presenza di aziende agricole, è caratterizzato da un ambito morfologico immediatamente riconoscibile e sostanzialmente integro, tale tessuto assume rilevanza primaria per la funzione di salvaguardia ambientale.
3. Sono definite aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, ai sensi dell'articolo 43 e 44 del PAT, che interessano le parti extraurbane poste oltre il limite dell'edificato.
4. All'interno del tessuto agricolo di connessione naturalistica rientrano gli elementi costitutivi della rete ecologica locale "Core area", individuate nella Tavola "P-03: Disciplina del suolo" e disciplinate all'articolo 85 delle NTO e le aree agricole integre art.44 del PAT. In tali aree sono consentiti gli interventi previsti dall'articolo 44 e smi della Legge Regionale 11/2004.

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE

5. La destinazione d'uso prevalente è quella ambientale e agricola, e tutte quelle compatibili con il territorio aperto e con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

TIPI DI INTERVENTI AMMESSI SUGLI EDIFICI

6. In queste aree, l'edificazione ammessa per le zone agricole, dovrà comunque conservare e ripristinare gli elementi di naturalità quali canali, macchie boscate, filari alberati, piccole aree incolte che nell'insieme permettano di conservare i livelli di biodiversità rilevando e conservando ed eventualmente incrementando i segni di naturalità. In sede di progetto edilizio gli elaborati dovranno censire in un raggio significativo (di almeno m.100) le seguenti preesistenze naturalistiche significative:
   - le fasce vegetative,
   - le siepi fitte di connessione ecologica;
   - i filari alberati, siepi per la rete idrica agraria, da inserire lungo i corsi d'acqua minori, le reti di bonifica, ecc.;
   - il sistema scolante.
7. Nuova edificazione :
   a) È vietata la nuova edificazione residenziale;
8. Ampliamento e ristrutturazione :
   a) è ammessa la ristrutturazione dei volumi esistenti secondo i caratteri tipologici delle forme tradizionali dell'edilizia rurale, con un ampliamento massimo di volume pari a 800 m^3 comprensivi dell'esistente.
   b) gli interventi di ampliamento potranno consentire il ricavo di una sola ulteriore unità immobiliare; la consistenza minima delle nuove unità immobiliari è disciplinata dal Regolamento Edilizio.
   c) l'ampliamento potrà essere realizzato esclusivamente in adiacenza organismo edilizio esistente ed essere eseguito nel rispetto della tipologia del fabbricato da cui ha origine.

9. Sono ammessi:
   - la realizzazione di piccoli manufatti per il ricovero di animali da bassa corte o per uso esclusivamente familiare della dimensione max di 6 m^2 e h.1,80 (Art. 44 co. 5 della LR.11/2004), che vengono assimilati a pertinenze degli edifici principali, nel rispetto della distanza minima di m. 5,00 dai confini di proprietà e di m. 10,00 dai fabbricati;
   - le modeste variazioni del profilo originario del terreno conseguenti al miglioramento idraulico dei terreni;
   - la realizzazione di recinzioni strettamente pertinenti alle abitazioni mediante l'utilizzo di materiali naturali e siepi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Sono vietati:
    a) impianti e manufatti minori:
       - la costruzione di impianti fotovoltaici, solari ed eolici, se non quelli che soddisferanno i requisiti paesaggistici definiti nelle regole di progettazione art. 17;
       - le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
       - l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore;
       - l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati ed il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità vicinale e poderale gravata da servitù di pubblico passaggio (ad eccezione dei mezzi di servizio occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale);
       - la realizzazione di manufatti (muri, canali artificiali, ecc.) in grado di creare barriera al transito degli animali o ridurre l'ampiezza del varco;
       - la costruzione di recinzioni nei fondi agricoli se non a semplice staccato o a siepe, salvo quelle strettamente attinenti gli insediamenti agricoli e residenziali;
       - l'apposizione di cartelli pubblicitari (esclusa segnaletica stradale ed escursionistica);
    b) difesa del suolo:
       - gli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici ed idraulici presenti, nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale, ad esclusione delle operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici;
       - gli interventi di trasformazione del suolo che comportino riduzione della superficie interessata da vegetazione arboreo- arbustiva, in particolare quelli volti a rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi costituenti la struttura portante del corridoio. Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);

- l'impermeabilizzazione (in cemento, pavimentate, ecc.) dellearee pertinenziali se non per lo stretto necessario a garantire l'idoneo accesso pedonale all'edificio. E' fatta salva la possibilità di sistemare le aree pertinenziali agli edifici purché non modifichi lamorfologia dei luoghi e comprometta la percezione degli stessi equella del quadro scenico d'insieme;
- la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
- l'accumulo e lo stoccaggio di letame sul terreno. E' ammesso lo spargimento agronomico di liquami zootecnici e letame nei limiti imposti dalla normativa di settore;
- La realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
- La trasformazione di superfici boscate, definite ai sensi della LR. 52/78 e successive modifiche ed anche se inferiori i 2000 m^2, in altra qualità di coltura. E' possibile l'imboschimento dei seminativi.

c) flora e fauna:

- la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della LR. n. 53 del 15. 11.1974;
- l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliannuale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione deisoggetti morti(es. ceppaie esaurite). È obbligatorio il mantenimento ela ricostituzione delle siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano.

11. Nell'ambito interessato dagli elementi costitutivi della rete ecologicaricompresi nella ATO n. 1 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale collinare " del PATI del Qdp (Tavola P-03: Disciplina del suolo), valgono le prescrizioni previste all'art.85 co.12 delle presenti NTO.
12. Nell'ambito interessato dagli elementi costitutivi della rete ecologicaricompresi nella ATO n. 3 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale della bonifica storica dei Palù" del PATI del Qdp (Tavola P-03: Disciplina del suolo), valgono le prescrizioni previste all'art.85 co.13 delle presenti NTO.

Articolo 36 Ambito del parco del Palù del Quartier del Piave

1. La cartografia del PI individua con apposita grafia nella tavola "P-04: Disciplina del suolo - zone significative" l'ambito territoriale del parco del Palùdel Qdp articolato in:
   a) Zone di salvaguardia ambientale;
   b) Zone di interconnessione.
2. Rispetto alla zonizzazione del presente PI, l'ambito di cui al co.1 ricade nei tessuti agricoli di connessione naturalistica (A3) e marginalmente in quello di elevata integrità fondiaria (A2), artt. 34 e 35 delle presenti NTO.

3. Oltre alle norme di cui ai rispettivi articoli riportati nel comma precedente relativamente al tessuto agricolo di connessione naturalistica (A3), valgono le seguenti prescrizioni:
   a) Per le zone di salvaguardia ambientale:
      - Sono vietate le trasformazioni a vigneto, frutteto e altre colture intensive in genere. E' ammesso il cambio colturale da seminativo a prato, prato arborato o bosco ceduo/alto fusto. Non sono ammessi disboscamenti e trasformazioni di prati e prati arborati in seminativo. E' vietata la soppressione di canali e scoline. Evidenziato il preminente interesse generale alla conservazione e tutela idrogeologica, ecologica e paesaggistica degli ambiti ricadenti nel tessuto agricolo di connessione naturalistica (A3) , tuttii movimenti terra, scavi, ripristini e modifiche del sistema idraulico,ancorché finalizzati alla reintroduzione di colture compatibili con le prescrizioni e i divieti del tessuto stesso, sono subordinati all'ottenimento di un permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/2001 e assoggettati alle relative sanzioni ai sensi degli artt. 31 e 34 e seguenti del medesimo Decreto. Il permesso di costruire è subordinato al parere del Consorzio di Bonifica e degli altri uffici ed Enti competenti per Legge.
   b) Per le zone di salvaguardia ambientale e le zone di interconnessione:
      - gli interventi edilizi sono quelli disciplinati nel tessuto agricolo di connessione naturalistica (A3) art. 35 delle presenti norme.
      - sono vietati gli interventi, di sistemazione agraria e di miglioria fondiaria che modificano la morfologia e la situazione pedologica nonché lo stato dei luoghi, con particolare riferimento al sistema idrografico, ed il paesaggio;
      - sono vietate le opere di drenaggio e di subirrigazione dei terreni, finalizzate alla trasformazione fondiaria, compresi gli scavi e gli attraversamenti con condutture sotterranee ;
      - è vietato, al fine di garantire la stabilità delle sponde, estirpare siepi e alberature lungo i corsi d'acqua pubblici e privati e lungo la rete idrografica attiva o passiva;
      - i tagli di alberi e di siepi sono realizzabili solamente nel rispetto delle prescrizioni e del regolamento di Polizia Forestale nonché tramite il titolo abilitativo previsto e rilasciato eventualmente sentitoil parere del Servizio Forestale;
      - i tagli di cui punto precedente del da eseguire nei boschi e nelle macchie boscate potranno essere effettuati solamente secondo le prescrizioni e del regolamento di Polizia Forestale previa autorizzazione ambientale ed eventuale parere del Servizio Forestale; in caso di inosservanza si applicano le sanzioni di cui agli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 22 gennaio 2004;
      - è vietata l'apertura di cave e discariche.
4. Tutti gli ambiti rientranti parco del Palù ai fini della salvaguardia dell'assetto idraulico e del miglioramento della sicurezza è fatto divieto di:
   a) modificare dal punto di vista altimetrico e planimetrico la rete dei corpi idrici, salvo quanto reso necessario da motivi di salvaguardia idraulica;

b) intervenire con tombinamenti, ed interramenti sulla rete idrografica di prima raccolta. La rete idrografica di prima raccolta deve essere mantenuta efficiente, in particolare per quanto attiene i volumi di invaso, mediante sfalcio e periodico ripristino della sede, da realizzarsi in particolare congiuntamente agli interventi sulle siepi poste in prossimità.

Articolo 37 Le costruzioni nelle aree agricole

1. Nell'ampliamento dovranno essere eliminate le superfetazioni non congrue con la tipologia edilizia dell'edificio restando la possibilità di recuperare la volumetria.
2. L'edificazione di un nuovo edificio per abitazione, ai sensi dell'articolo 44 della LR. n.11/2004, dovrà rispettare le seguenti condizioni:
   a) che sia ammissibile dalle norme di tessuto in cui ricade l'intervento;
   b) che la localizzazione avvenga entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo; intesi questi come gli spazi ricadenti all'interno di un perimetro determinato dalla lontananza di m.100 da edifici esistenti È ammessa una specifica deroga nel caso di uno specifico piano di recupero di fabbricati aziendali anche per uso diverso da quello iniziale;
   c) Le costruzioni di annessi rustici sono ammesse in rapporto alla qualità delle singole colture, nel rispetto dei limiti previsti dal titolo V della LR. n.11/2004 articolo 44 e dalla LR. 35/2002;
   d) sono ammesse nelle aree pertinenziali o vicinali strutture sportive all'aperto, quali piscine, campi da tennis, ecc.
3. Per gli **ampliamenti residenziali** dovranno essere rispettate le seguenti norme:
   a) l'ampliamento, sia all'interno dell'edificio esistente, sia in prolungamento di questo, è subordinato alla presentazione di una proposta generale di sistemazione del corpo edilizio, oggetto di trasformazione;
   b) dovranno essere previste: l'eliminazione delle superfetazioni che non si inseriscano nell'impianto originario, la sistemazione delle coperture, degli intonaci e delle coloriture; le norme di cui al presente articolo non vanno applicate agli edifici rurali di antica origine debitamente individuati;
   c) i parametri volumetrici sull'ampliamento degli edifici sono definiti nelle norme dei tessuti in cui ricade l'intervento;
   d) altezza conseguente all'edificio esistente, fermo restando il rispetto delle altezze minime interne, previste dal Regolamento Edilizio per i locali abitabili;
   e) distanza minima dai confini: m. 5,00 o a distanze minori fino a confine previo accordo registrato tra privati, con possibilità di costruzioni in aderenza;
   f) distanza minima tra i fabbricati o corpi di fabbrica: m. 10,00 oppure m. 5,00 tra pareti non finestrate;
   g) le falde di copertura devono essere possibilmente due, con andamento parallelo con quello dell'asse longitudinale del fabbricato. Per le coperture, che non devono essere piane, sono ammesse le tegole di laterizio e/o coppi. L'ufficio tecnico, a suo insindacabile giudizio, si riserva di valutare in casi eccezionali andamenti diversi delle falde e tipidi manti di copertura (similcoppo, ecc);

h) le grondaie di raccolta delle acque della copertura devono essere di tipo semicilindrico in rame o lamiera preverniciata color testa di moro;
i) i materiali di finitura esterna possono essere: di muratura a faccia vista, di muratura intonacata con superficie dipinta con colori tipici della zona oppure con superfici di intonaco lisciato a calce fresco o a marmorino. Sono vietati in via assoluta i colori blu, marrone, nero, fluorescenti e simili;
j) le principali dimensioni dei fori devono essere in armonia con quelli tradizionali e rispettare i rapporti tipici tra larghezza ed altezza.

4. **Nuovi edifici residenziali** o altri interventi in zona agricola:
Nell'ipotesi di una nuova edificazione ai sensi dell'articolo 44 della LR. n.11/2004, dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche:
a) i parametri volumetrici sulla nuova edificazione sono definiti nelle norme dei tessuti in cui ricade l'intervento;
b) tipologia isolata;
c) altezza: m. 7,5;
d) distanza minima dai confini: m. 5,00;
e) distanza minima tra fabbricati o corpi di fabbrica: m. 10,00 tra pareti finestrate e m. 5.00 tra pareti non finestrate;
f) distanza minima dal ciglio o strada: valgono le prescrizioni di cui al DPR 26/04/1993 n.147 e successive integrazioni e/o modifiche;
g) le superfici scoperte sono destinate all'agricoltura;
h) la forma dell'edificio deve essere semplice secondo le tradizioni locali agricole;
i) le falde di copertura devono essere prevalentemente due, con andamento parallelo con quello dell'asse longitudinale del fabbricato con pendenza non inferiore al 30% max 45%. Le sporgenze di gronda non devono superare i cm. 50, gronda compresa. Per le coperture, che non devono essere piane, sono ammesse solo tegole di laterizio e/o coppi. L'ufficio tecnico, a suo insindacabile giudizio, si riserva di valutare in casi eccezionali andamenti diversi delle falde e tipi di manti di copertura (similcoppo, ecc);
j) le grondaie di raccolta delle acque della copertura devono essere del tipo semicilindrico in rame;
k) i materiali di finitura esterna possono essere: di muratura a faccia vista, di muratura intonacata con superficie dipinta con colori tipici della zona, oppure con superficie di intonaco lisciato a calce a fresco o a marmorino. Sono vietati in via assoluta i colori blu, marrone, nero,l fluorescenti ed altre tinte forti;
l) le principali dimensioni dei fori devono essere in armonia con quelli tradizionali e rispettare i rapporti tipici tra larghezza ed altezza;
m) sono vietate le tapparelle avvolgibili di plastica o altro materiale, mentre sono prescritti gli oscuri in legno del tipo a libro o a ventola semplice;
n) si sottolinea l'importanza del rapporto che intercorre tra l'ubicazione dell'edificio e l'accesso, sia che questo avvenga attraverso un ponte gettato su un canale di scolo, sia che avvenga direttamente dalla strada pubblica con un cancello;
o) non sono ammessi poggioli ed altre forme di pensiline a sbalzo;

p) le recinzioni possono essere ammesse solo a delimitazione dell'area di pertinenza del fabbricato residenziale e dovranno essere realizzate conformemente con quanto contenuto dal regolamento edilizio e dalle prescrizioni delle norme dei tessuti in cui ricade l'intervento.

5. Per gli edifici destinati ad ospitare allevamenti zootecnici:
   - Sono regolamentati dalla DGR n° 3178 del 08/10/2004 mentre la tipologia dovrà essere con fabbricato a pianta rettangolare, con tetto a due falde e manto di copertura, con materiali tradizionali oppure costruito con tecniche recenti purché adatti allo spazio ed edificazione rurale.
6. Per gli **edifici destinati ad uso agricolo**;

si definiscono fabbricati agricoli produttivi il complesso di strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola a esso collegata, anche a carattere associativo ivi comprendendo gli allevamenti, l'acquacoltura o altre colture specializzate. Per la realizzazione di nuovi fabbricati agricoli produttivi e/o la ristrutturazione di quelli esistenti, dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche:

a) tipologia isolata o in aderenza all'edificio residenziale;
b) altezza: m. 7,5;
c) distanza dai confini: m. 5,00;
d) distanza dai fabbricati: m. 10,00;
e) distanza dalle strade: m. 20,00;
f) la forma dell'edificio deve essere semplice, secondo le tradizioni locali;
g) la copertura deve essere a capanna, a due falde, con andamento parallelo con quello dell'asse longitudinale del fabbricato con pendenza non inferiore al 30% e non superiore al 45%. Sono ammesse solo tegolein laterizio e/o coppi. L'ufficio tecnico, a suo insindacabile giudizio, si riserva di valutare in casi eccezionali andamenti diversi delle falde e tipidi manti di copertura (similcoppo, ecc). Le sporgenze di gronda non devono superare i cm. 50, gronda compresa;
h) le grondaie di raccolta dell'acqua della copertura devono essere del tipo semicilindrico in rame;
i) materiali di finitura esterna possono essere: di muratura a faccia vista, di muratura intonacata con superficie dipinta con colori tipici della zona oppure con superfici di intonaco lisciato a calce fresco o a marmorino. Sono vietati in via assoluta i colori blu, marrone, nero, fluorescenti e simili;
j) ai sensi del co.5 ter. dell'articolo 44 della LR. n.11/2004 e smi, èconsentita la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi diqualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese amovibilità, necessariper il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, secondo i limiti previsti dalle norme dei tessuti in cui ricade l'intervento.

   E' altresì consentita la realizzazione di manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese amovibilità, per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, per soddisfare esigenze derivanti dall'attività dell'imprenditore agricolo nei seguenti limiti: rapporto di copertura massimo dell'1% dell'intera

superficie del fondo agricolo e comunque nella misura non superiore a 100 m^2. Dovrà avere sagoma lineare, tetto a due falde e altezza media interna massima di m.3. L'esigenza dovrà essere dimostrata attraverso:
- attestazione di possesso dei requisiti di "Imprenditore Agricolo";
- adeguata relazione agronomica.

Tali manufatti qualora non più funzionali alla conduzione del fondo, andranno rimossi. Per tali manufatti non è consentito il cambio di destinazione d'uso.

7. Serre fisse senza strutture murarie fuori terra: sono equiparate a tutti gli effetti agli annessi rustici senza il limite del rapporto di copertura ma devono sottostare alla normativa sulle distanze minime.
8. Serre fisse caratterizzate da strutture murarie fuori terra: sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura pari al 50% dell'area di pertinenza. Al momento della presentazione del progetto deve essere dichiarata l'area di pertinenza e prima del rilascio della concessione edilizia deve essere costituito in vincolo di indivisibilità fra la serra, intesa come struttura, e l'area di pertinenza.
9. Serre mobili utilizzate per la forzatura delle colture: possono essere istallate senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia e senza limiti di superficie coperta.
10. Strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici:
    a) E' ammessa la costruzione di strutture per lo stoccaggio dei reflui zootecnici senza il rispetto di alcun parametro urbanistico. Devono però essere realizzate in conformità alle norme igienico - sanitarie in materia e per quanto riguarda i liquami devono tenere conto di quanto previsto, in proposito, dal Piano Regionale di Risanamento delle acque e sue eventuali modifiche ed integrazioni.
    b) Tali strutture possono essere realizzate anche in aderenza ai fabbricati ad uso allevamento zootecnico e devono rispettare le seguenti distanze:
        - dai confini di proprietà m 10;
        - dalle abitazioni afferenti l'aggregato abitativo aziendale m.20;
        - dalle abitazioni non afferenti l'aggregato abitativo aziendale: m. 50;
        - dal tessuti T1-T2-T3-T4-T9 dai parchi e dai servizi: m.80.

Articolo 38 Sistema degli insediamenti di valore storico, ambientale e paesistico

1. Tali edifici di specifico interesse storico sono quelli individuati ai sensi della L. 1089/39, dell'articolo 40 LR. 11/2004 ed i Beni culturali ex art.10 LR. 24/85.
2. In tutte le aree oggetto di Piano di Recupero e/o di Piano Particolareggiato all'interno del perimetro del centro storico (scheda norma AR o AT_R) è obbligatoria la redazione di una indagine storica preventiva.
3. Le modalità di intervento, previste per tutti i beni di cui al presente articolo e sulle relative aree di pertinenza individuate nella tavola di piano ancorché non vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939, sono la manutenzione ordinaria, straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo, statico ed architettonico, filologicamente guidato ed eseguito con metodi tradizionali.
4. Le destinazioni d'uso ammesse per le emergenze architettoniche, ad eccezione degli interventi previsti nelle schede norma, sono quelle originali o

storicamente consolidate, ovvero quelle compatibili con la conservazione e coerenti con l'impianto dell'organismo architettonico e delle pertinenze .In particolare i singoli progetti di intervento sui beni citati devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) non sono ammessi interventi che diminuiscano l'accessibilità, la fruibilità e la panoramicità attuale dei beni, comprensivi delle pertinenze e delle aree libere;
b) la delimitazione delle aree di pertinenza individuate in tavole di piano può subire in sede di progetto documentate modificazioni, purché non risulti alterato il valore di unitarietà con il bene di riferimento. A tal fine la documentazione allegata al progetto deve comprovare il fondamento storico, morfologico e funzionale della nuova delimitazione;
c) il progetto di restauro deve prevedere, contestualmente agli interventi conservativi, la demolizione delle superfetazioni e delle aggiunte degradanti l'eventuale riuso delle aggiunte coerenti e gli interventi necessari per l'adeguamento ai requisiti di qualità igienica, funzionale, di sicurezza e di agibilità. Questi ultimi interventi devono attuarsi nel pieno rispetto delle strutture originarie interne ed esterne, degli spazi rappresentativi e di connessione e delle aree di pertinenza e possono essere attuati con l'impiego di tecniche e materiali moderni, nel qual caso devono essere riconoscibili quali integrazioni funzionali dell'organismo originale, senza comprometterne l'apprezzabilità;
d) i ruderi delle emergenze architettoniche individuati sono da conservare e consolidare, senza alterazioni o aggiunte di completamento, mentre sulle loro aree di pertinenza sono ammessi anche interventi di sistemazione per favorirne la conservazione, la fruibilità e l'apprezzabilità.

5. L'istanza di titolo abilitativo, inerente a ogni intervento trasformativo previsto entro un raggio di m. 50,00 dagli edifici di valore storico-ambientale, individuati nell'apposita cartografia (Tavola P-03-Disciplina del suolo), deve essere corredata da una relazione, costituita da un testo scritto e da un'ampiaed esaustiva documentazione, grafica e fotografica, volta a illustrare e a evidenziare quali nuovi rapporti, oggetto dell'istanza di titolo abilitativo, vengono istituiti con l'ambiente circostante e/o le preesistenze.
6. Allo scopo di salvaguardare e migliorare le caratteristiche agricole e paesistiche del territorio, la domanda di Permesso di Costruire deve essere corredata da un progetto di sistemazione delle aree scoperte (giardini, orti, broli, aie, prati, zone di servizio, ecc.), nel quale devono essere chiaramente descritte sia le essenze arbustive ed arboree esistenti, sia quelle previste. Taliaree devono avere i requisiti quantitativi e dimensionali di seguito descritti:
   a) per le abitazioni agricole esistenti, o da costruire, la superficie delle aree piantumate deve essere non inferiore a cinque volte la loro superficie coperta;
   b) le essenze arboree, di cui al precedente comma, devono rientrare nell'elenco delle essenze arboree autoctone definite nel allegato B - NTO "Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale".

7. La modifica del grado di protezione è possibile attraverso il PI se motivata da opportuna analisi storico-morfologica, per un massimo di due gradi.

Articolo 39 Ambiti delle aziende agricole esistenti

1. Si rinvia alle specifiche disposizioni previste nel TITOLO V della LR. n.11/2004.

Articolo 40 Annessi o volumi agricoli non più funzionali al fondo

1. Le schede di censimento dei fabbricati in zona agricola individuano i fabbricati non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, ai sensi dell'art. 43 co.2/d - LR. 11/2004.
2. Per tali fabbricati sono ammesse le destinazioni d'uso definite dalla scheda stessa.
3. E' ammesso il cambio d'uso ed il recupero dei volumi degli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo previa la predisposizione di una relazione tecnico-agronomica, dimostrante l'effettiva non funzionalità del fabbricato rurale alle esigenze di conduzione del fondo e, conseguentemente, delle possibilità di cambio di destinazione d'uso, previa la verifica delleseguenti condizioni:
   - dichiarazione di mancanza di nesso funzionale con l'azienda agricola;
   - permanenza di una porzione di fabbricati rurali a servizio delfondo (sempreché rimanga un'attività agricola);
   - presenza di opere di urbanizzazione adeguate alle nuoveutilizzazioni o viene provveduto alla loro realizzazione se mancanti;
   - sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc., contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi;
   - contestuale riqualificazione degli edifici rurali contermini e, nel caso di stalle, sostituzione delle concimaie con aree pavimentate in modo permeabile;
   - definizione della quota di perequazione legati al cambio di destinazione d'uso, così come indicato dalla AC.
4. Le schede contengono:
   a) estratto CTRN con individuazione dei fabbricati aziendali costituenti il corpo principale dell'azienda;
   b) dati dimensionali e qualitativi dell'azienda;
   c) documentazione fotografica;
   d) dati dimensionali di tutti i fabbricati aziendali;
   e) dati complessivi dei fabbricati interessati alla variazione di destinazione d'uso;
   f) previsioni PI (dati dimensionali – destinazioni d'uso) e relativa valutazione tecnica;
   g) planimetria dello stato di fatto dei sedimi edificati oggetto di variazione di destinazione d'uso scala 1/200;

h) planimetria di progetto dei sedimi edificati oggetto di variazione (nuove destinazioni d'uso di PI) – scala 1/200 o 1/500.

5. Le variazioni delle destinazioni d'uso, codificate nelle schede allegate, sono soggette alle seguenti prescrizioni e norme:
   a) la rinuncia alle possibilità di ampliamento contemplate dall'art. 44 della LR 11/2004;
   b) le disposizioni di cui all'articolo 14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" delle presenti norme possono essere ricavati nelle aree scoperte nel caso il fabbricato abbia una superficie inferiore a 100 m^2.
6. Le schede allegate definiscono, oltre alle nuove destinazioni d'uso ammissibili:
   a) l'obbligo di progettazione unitaria e di ricomposizione dell'esistente edificato nell'ambito aziendale;
   b) gli accorpamenti e le demolizioni ammissibili e prescrittive;
   c) l'obbligo di rispetto dei gradi di protezione apposti sui fabbricati dipregio.
7. Le destinazioni d'uso dovranno essere rispettate nelle quantità planivolumetriche definite dalle schede di progetto.
8. In sede di progetto potranno essere proposte soluzioni planivolumetriche alternative (compresi modesti spostamenti di sedime con un limite massimo di m. 2,00), purché le stesse comportino una più corretta interpretazione delle tipologie edilizie agricole tradizionali e sia comunque rispettato il sedime codificato nella scheda.
9. L'attuazione delle nuove destinazioni d'uso non potrà comunque comportare, nell'ambito aziendale, il ricavo di più di due unità residenziali, comprese quelle esistenti.
10. L'accorpamento di volumi conseguenti a demolizioni di superfetazioni o la demolizione di fabbricati staccati dal corpo principale comporta sempre l'obbligo di progettazione unitaria e di ricomposizione di tutti i volumi legittimi interessanti l'azienda. Il progetto dovrà prevedere una composizione conforme all'impianto tradizionale delle zone agricole.
11. l rilascio del permesso di costruire sui fabbricati non più funzionali è condizionato:
    a) alla preventiva stipula di un atto notarile da trascrivere nei Registri Immobiliari di vincolo di non edificabilità sulle aree aziendali (al fine di escludere la realizzazione di ulteriori annessi rustici) e di vincolo delle destinazioni d'uso dei fabbricati, secondo i parametri di cui al presente articolo;
    b) alla dimostrazione da parte del richiedente della legittimità urbanistica di tutti i fabbricati aziendali;
    c) alla presenza delle opere di urbanizzazione primaria, degli allacciamenti e comunque di un adeguato sistema di smaltimento dei reflui, (nel caso sia dimostrata l'impossibilità di allacciamento alla rete fognaria).

Articolo 41 Riqualificazione territorio agricolo/naturale

1. Ferme restando le prevalenti esigenze legate alle attività di produzione agricola o connessa a quella agricola, il PI salvaguarda gli elementi vegetazionali di pregio ambientale con finalità di tutela della fisionomia del

paesaggio rurale, di valorizzazione paesistico-ambientale del territorio, di riqualificazione naturalistica di canali, rii e torrenti, di rinaturalizzazione di ambiti agricoli di non elevato interesse produttivi.

2. Gli elementi vegetazionali del paesaggio sono:
   - filari alberati significativi continui;
   - filari alberati significativi discontinui;
   - vegetazione riparliate.
3. Con riferimento ai filari alberati nel territorio agricolo, in sede di progetto attuativo devono essere individuati gli elementi lineari esistenti e vitali, costituiti da almeno tre esemplari arborei continui, che seguono il tracciato di strade, strade carrarecce e cavedagne; che presentano una elevata rilevanza nella strutturazione del paesaggio, nonché nelle dinamiche proprie di connessione fra i differenti elementi ecologici costituenti il paesaggio stesso ("corridoi"); che costituiscono ambienti fondamentali per l'avifauna selvatica e si qualificano come importanti riferimenti delle memoria storico-culturale dei luoghi.
4. Al fine di tutelare i filari presenti nel territorio agricolo, che presentano le caratteristiche di cui all'articolo precedente, si applicano le seguenti prescrizioni:
   a) è vietato abbattere o danneggiare gli alberi vitali compresi nei filari individuati, salvo il caso di esigenze fitosanitarie, e salvo il caso di esigenze legate allo svolgimento o potenziamento delle attività agricole o connesse ad essa; alla sicurezza anche dei lavoratori nella conduzione dei fondi; all'efficienza, ai potenziali produttivi ed alla salubrità delle coltivazioni; alla regimazione delle acque. È comunque consentita la manutenzione ordinaria annuale e l'utilizzazione turnuaria delle piante, nonché interventi sulle stesse che risultino permessi o imposti, nell'ambito dell'attività agricola, da fonti normative prevalenti anche di matrice comunitaria. Sono pure consentite tutte le opere e gli interventi finalizzati al mantenimento dell'efficienza produttiva, nonché delle buone condizioni agronomiche ed ambientali dei fondi;
   b) non è ammessa le realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ai due metri del fusto di ciascuna pianta;
   c) è fatto divieto di effettuare scavi che possano arrecare danno a radici.
5. In caso di mancata ottemperanza ad una delle prescrizioni di cui al co.4, è fatto obbligo al proprietario di sostituire anche in altra zona del territorio comunale l'albero o gli alberi in questione con un'esemplare della stessa specie, allevato in zona o vaso, con circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non inferiore ai cm.30.

Articolo 42 Norme particolari

1. Aree a verde privato:
   a) Comprendono i parchi, giardini o aree verdi intercluse di particolare valore naturale e paesaggistico o per le quali esiste l'esigenza allaconservazione. Comprendono, altresì, superfici pertinenziali inedificate per le quali si rende opportuna la conservazione dello stato di fatto che garantisca il mantenimento di particolari allineamenti o preservi la tradizionale alternanza edificato/non edificato.

b) Entro le aree classificate a verde privato è vietata qualsiasi nuova edificazione, fatta eccezione per l'installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, uccelliere, etc. Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti il Responsabile dell'Ufficio Tecnico potrà autorizzare la realizzazione di attrezzature sportive e/o di manufatti accessori quali serre, piscine private e simili che costituiscono elementi di completamento formale e funzionale delle aree verdi. La superficie coperta massima di tali strutture non potrà superare i 10 m^2 di superficie e un'altezza di m.2,50. Dette strutture dovranno essere direttamente funzionali all'area, per ricovero attrezzi per la manutenzione delle aree, e non finalizzate a pertinenze dell'eventuale edificio residenziale posto in zona attigua.

c) In questi ambiti è prescritto il mantenimento delle alberature e del verde esistente, in essi è obbligatoria la manutenzione al fine di preservare le caratteristiche dei luoghi ed il loro rapporto con l'ambiente circostante.

d) Per gli edifici esistenti all'interno di tali aree, fatte salve eventuali indicazioni puntuali, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione sostituzione ed ampliamento, nel limite massimo del 15% della volumetria esistente con un massimo di 50 m^3, per adeguamento igienico-sanitario senza cambio di destinazione d'uso.

2. Cabine elettriche di trasformazione:

a) Le cabine elettriche di trasformazione, la cui superficie coperta non risulti superiore a 12 m^2 potranno essere costruite nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e delle norme di Codice Civile senza alcuna altra prescrizione di PI. Il volume del fabbricato e l'area di sua pertinenza non influiscono sulle possibilità edificatorie del lotto dal quale l'area stessa verrà scorporata.

b) I fabbricati che verranno edificati sui terreni adiacenti all'area su cui è edificata, o verrà edificata una cabina elettrica definite nel precedente punto, osserveranno le distanze dai confini di proprietà previste dal PI senza che il fabbricato della cabina induca, per normativa stessa di PI, maggiori distanze. I fabbricati che dovessero essere invece edificati nello stesso lotto ove sorgesse una cabina dovranno osservare soltanto una distanza minima di m. 5,00 dai confini dell'area di pertinenza della cabina così come determinata negli atti di compravendita e/o di servitù con l'Enel.

c) Le cabine potranno essere inserite anche nelle aree di rispetto stradale ed in aree destinate ad altri usi pubblici, quali: parcheggi, verde pubblico, verde attrezzato, ecc., quando a giudizio dell'amministrazione, sentita la CEC, l'inserimento non ne pregiudichi l'utilizzo.

d) La distanza minima dal confine delle strade comunali, provinciali, statali, al di fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal PI, è di m. 3,00 che sarà possibile ridurre a m. 1,50 da confine di strade vicinali e/o da altri spazi pubblici o all'interno di detti ambiti per particolari esigenze.

Distanze inferiori potranno essere consentite solo quando le cabine non oltrepassano l'allineamento di fabbricati esistenti nelle immediate vicinanze e/o di recinzioni prospicienti le strade e gli spazi pubblici

sempre che il PI non preveda l'eliminazione e/o l'arretramento dei manufatti suddetti.

3. Le tavole di progetto possono individuare le zone, le sottozone o anche i lotti singoli, nei quali l'edificazione è subordinata a particolari norme prescrittive condizionanti l'intervento stesso:
   a) indagine geologica preventiva: per le zone individuate dalla grafia devono essere verificate preventivamente, attraverso opportune indagini geo-fisiche, la natura e la portanza dei terreni;
   b) indagine archeologica preventiva: interessa le zone ove siano presumibili rinvenimenti di reperti archeologici. Essa dovrà verificare attraverso le opportune documentazioni storiche e gli eventuali scavi di assaggio, le presenze di rilevante interesse archeologico. È fatto comunque divieto di manomettere lo stato dei luoghi prima delle appropriate indagini di cui sopra, e prima che sia stato effettuato il sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale ed eventualmente, ove richiesto, delle competenti autorità.

Ambito Unesco "Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Adeguamento Disciplinare Tecnico Unesco

4. La Variante al PI, per la porzione di territorio inclusa nella Core Zone si dota di un "Registro delle Cantine storiche" in cui sia testimoniata un'operatività superiore a 50 anni che consentirà di fregiare l'azienda di tale titolo - vedi normativa zone agricole. Per tale registro si prevede la pubblicazione di un avviso pubblico con cadenza biennale per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, con inserimento delle cantine aventi i requisiti idonei con la prima variante al Piano degli Interventi utile.

REGISTRO DELLE CANTINE STORICHE

	dati relativi alla provenienza del credito									
n. progr.	ditta	titolo di proprietà	dati censuari identificativi sede		dati censuari identificativi altri ambiti		Località	Ubicazione	Anno di insediamento	Note
			foglio	*mappali*	*foglio*	*mappali*				
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

5. La Variante al PI, per la porzione di territorio inclusa nella Core Zone, si dota di un "Registro dei vigneti storici e delle colture tradizionali", da inserire tra le invarianti di piano, nel quale siano individuati impianti tipici della tradizione - vedi normativa zone agricole.
6. L'allegato cartografico " Carta dei vigneti storici – permanenze " riporta i vigneti storici rilevati

7. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MOSAICO COLTURALE

7.1 Prati

7.1.1 I prati, i prati stabili e i prati arborati, dovranno essere conservati nella loro integrità di specie e funzionalità ecologica, poiché componenti costitutive del mosaico di colture tradizionali, rappresentative del paesaggio agrario storico.24 La riduzione e l'alterazione dei prati, prati-pascoli e prati arborati, rappresenta un degrado dei valori d'integrità e autenticità del paesaggio agrario collinare nella "Core Zone" e una sostanziale perdita dei valori ecologici presenti nella Buffer Zone che dovrà essere compensato;

7.1.2 All'interno della Core Zone le superfici prative e le fasce erbose saranno conservate con sfalci periodici e cure colturali tradizionali.
Sono in particolare vietati interventi di alterazione del cotico erboso, l'impiego di diserbanti, disseccanti e prodotti di sintesi chimica, e l'utilizzo di sementi di specie alloctone, negli eventuali interventi di trasemina;

7.1.3 All'espansione delle colture specializzate all'interno della Core Zone, a titolo perequativo come stabilito all'art. 3.16 delle Norme, dovranno essere ricavati e conservati spazi erbosi corrispondenti al 10% dell'area prativa esistente trasformata in vigneto. Tali superfici, cui possono essere associate specie arboree fruttifere tipiche, saranno mantenute regolarmente falciate;

7.1.4 I prati, i prati stabili e i prati arborati, comprese le fasce erbose marginali e le colture, le capezzagne e le piste di servizio, vanno mantenuti con le tradizionali tecniche agronomiche che prevedono:

a) la semina iniziale del prato così come le successive trasemine, dovranno prevedere l'impiego di specie erbacee tipiche, provenienti da prati di prestito di accertato valore floristico, possibilmente presenti in aree limitrofe;

b) l'impianto di singoli soggetti per la ricostituzione di prati arborati, dovranno prevedere la messa a dimora di specie fruttifere (meli, fichi, ciliegi ecc. …) o produttive (gelsi, ulivi) tipici locali, in forma isolata o a gruppi di pochi

7.2 Boschi

7.2.1 Il bosco è soggetto a specifica disciplina che tutela gli aspetti selvicolturali, ecologico-ambientali e di difesa idrogeologica, dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, che si applica integralmente in assenza della legge regionale di adeguamento;
Al bosco come definito ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 3 aprile 2018, n. 34, è riconosciuto un importante ruolo ecologico-ambientale e un valore culturale legato alle tradizionali attività umane, oltre al ruolo produttivo e di difesa idrogeologica;25

7.2.2 Tra le finalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, si richiamano in particolare quelle riguardanti le lettere a), b) e c), relativamente alla tutela delle foreste nella diversità ecologica e bio-culturale, garantendo le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali, favorendo lo sviluppo delle attività agro-silvo- pastorali, attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati;

7.2.3 La trasformazione del bosco per la riconversione a coltura è vietata nei "boschi affermati" documentati dalle foto aeree della ripresa GAI 1954-

55, disponibile presso l'Aerofototeca regionale (IDT-RV2.0), oltre a quanto già tutelato dal Piano di Riordino Forestale. Interventi localizzati saranno possibili esclusivamente per interventi di difesa idrogeologica e ricomposizione a seguito di frane e smottamenti, cui dovrà conseguire il ripristino del bosco nelle forme originarie;

7.2.4 La trasformazione del bosco è disciplinata dall'art. 8 del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34. Nell'ambito della Core Zone e della Buffer Zone la trasformazione del bosco, qualora ammessa, è comunque soggetta al ripristino dei coltivi, con modalità e forme coerenti con l'originario assetto agrario del fondo, e il miglioramento ecologico ambientale del contesto;

7.2.5 È sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, ai sensi Art. 7 comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34. (fatto salvo quanto previsto dalle P.M.P.F vigenti). I margini del bosco limitrofo agli interventi di trasformazione del bosco, dovranno presentare un andamento naturale (non perfettamente rettilineo), ed essere sottoposti a cure colturali e messa a dimora di specie arbustive tipiche, al fine di mitigare l'effetto denudazione conseguente all'interruzione drastica del bosco;

7.2.6 All'interno della Core Zone, e in aggiunta alle misure compensative previste per legge, in caso di trasformazione del bosco, all'espansione delle colture specializzate dovranno corrispondere spazi destinati alla realizzazione fasce erbose, siepi e/o filari di specie tipiche locali per una percentuale del 10% dell'area interessata dalla riduzione di superficie forestale. Tali elementi integrativi del mosaico colturale potranno esser utilizzati per la separazione delle unità colturali, o integrazione di analoghe formazioni esistenti;

7.2.7 Nella gestione selvicolturale dei boschi di castagno, in particolare nei versanti a nord delle "corde collinari" è favorito il governo a ceduo per la produzione di "paleria di castagno" quale opportunità, a chilometro zero, per l'impianto di nuovi vigneti, la sostituzione della paleria dei vigneti esistenti e per la riqualificazione di vigneti con sostegni incongrui. Sono in ogni caso salvaguardati e valorizzati i castagneti da frutto.

7.3 Siepi, macchie boscate ed elementi arborei, floristici

7.3.1 Nell'ambito della Core Zone e nella Buffer Zone, i sistemi vegetali costituiti da: siepi, e macchie boscate, rappresentano un elemento fondamentale della rete ecologica e uno degli elementi di forte caratterizzazione del mosaico agrario in grado di assicurare un elevato standard di servizi ecosistemici;

7.3.2 Dovrà essere garantita la conservazione attiva di tutte le coltivazioni, legnose, arbustive ed erbacee e con un buon equilibrio con le componenti boschive, la rete ecologica minore e con le strutture della Rete Natura, migliorando gli elementi formanti l'ecotono e la connessione ecologica con gli elementi di naturalità presenti, quali boschi, siepi, macchie boscate e corsi d'acqua anche alla luce delle Linee guida di indirizzo di cui al Decreto MIPAAF 10/03/2015.

7.3.3 Le singolarità naturalistiche e ambientali gli elementi arborei e floristici che derivano direttamente dalle pratiche agricole tradizionali e dalla cultura locale quali:

- filari e sistemazioni tradizionali;
- alberate e grandi alberi;
- impianti di aucupio (roccolo);

che rappresentano particolari aspetti di rilievo paesaggistico, vanno

sottoposti a cure colturali conservative e migliorative;

7.3.4 Nel caso di sistemazioni idraulico-agrarie per la realizzazione di nuove colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) dovranno essere preservati, migliorati e, ove praticabile, integrati gli elementi arborei e floristici esistenti, tenuto conto delle esigenze connesse alla coltivazione del fondo, All'espansione delle colture specializzate sarà favorita l'integrazione di tali elementi, con la messa a dimora di specie autoctone (pruni, cornioli, ciliegi, alberi da frutto tradizionali e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali) per quanto possibile nei luoghi marginali l'impianto a ricostituzione di valli denudate, o nelle sommità collinari o in prossimità di edifici rurali, coerentemente con le forme tradizionali documentate;

7.3.5 Nel caso di sistemazioni idraulico-agrarie che implichino la riorganizzazione di superfici superiori complessivamente a 1,00 ha dovrà essere previsto l'inserimento di filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati, delle specie autoctone sopraelencate di cui al punto precedente o comunque tipiche e ricorrenti, al fine di ricomporre una diversità di forme e garantire la conservazione del mosaico colturale.

CAPO 4 - I PARCHI, LE ATTREZZATURE PER SERVIZI

Articolo 43 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza

1. Le aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale sono considerate zona territoriale omogenea "F" ai sensi del DM 1444/1968.
2. Sono le aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

3. Gli interventi di trasformazione e modificazione di queste aree devono tener conto della conservazione dei valori ambientali, se presenti, e sono regolati dalle norme specifiche vigenti per tali attrezzature. I suddetti interventi sono attuati sulla base di piani attuativi o di settore. La localizzazione di nuove attrezzature ed impianti di interesse generale è consentita solo in presenza di studi specifici di settore e previa variante al PI.
4. In queste aree non sono ammesse destinazioni diverse da quelle per attrezzature ed impianti di interesse generale.

Articolo 44 Le aree e gli edifici per l'istruzione (F1)

1. Sono le aree e gli edifici destinati all'istruzione dell'obbligo, ossia gli asili nido, le scuole materne, elementari e medie; tali aree corrispondono agli standard indicati all'articolo 3 del DM 1444/1968 con la lettera a) e sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria.
2. Destinazioni diverse da quelle previste sono ammesse previa variante al PI e contestuale verifica del bilancio degli standards relativi.
3. E' facoltà dell'Amministrazione comunale autorizzare interventi di iniziativa privata; tali interventi si attuano tramite intervento edilizio diretto anche in deroga ai limiti previsti all'art.4 delle NTO. Qualora l'Amministrazione comunale lo ritenga necessario tali interventi sono sottoposti alla stipula di una apposita convenzione che dovrà stabilire le forme di utilizzazione e di gestione delle aree e degli edifici destinati all'istruzione.
4. Gli edifici esistenti che presentano caratteri storico architettonici di valore, sono sottoposti ai tipi di intervento restauro e risanamento conservativo e sono specificatamente indicati nella tavola P-03: Disciplina del suolo.
5. I progetti edilizi relativi ad interventi sulle aree e sugli edifici destinati all'istruzione, dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico, nonché di inserimento e di arredo urbano.
6. Per gli edifici esistenti all'interno di tali aree, fatte salve eventuali indicazioni puntuali, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione ed ampliamento nel limite massimo di 50 m^3.

PARAMETRI DI INTERVENTO

7. Parametri urbanistici:

a) indice fondiario:	2,5 m^3/m^2;
b) altezza dei fabbricati:	massimo m. 9;
c) distanza dai confini:	minimo m.5;
d) distanza dal ciglio stradale:	minimo m.5, secondo quanto previsto da DM 1444/68;

e) distacco tra fabbricati:	non minore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m.10,0 tra pareti che si fronteggiano, o in aderenza;
f) rapporto di copertura fondiaria:	massimo 35 %.

8. La superficie impermeabile massima realizzabile, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, deve essere pari al 60% della superficie territoriale.

Articolo 45 Le aree e gli edifici per i servizi di interesse comune (F2)

1. Sono le aree e gli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico, ossia le attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, o per pubblici servizi in genere; tali aree corrispondono agli standard indicati all'articolo 3 del DM1444/1968con la lettera b) e sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria.
2. Destinazioni diverse da quelle previste sono ammesse previa variante al PI e contestuale verifica del bilancio degli standards relativi.
3. E' facoltà dell'Amministrazione comunale autorizzare interventi di iniziativa privata; tali interventi si attuano tramite intervento edilizio diretto in deroga ai limiti previsti all'art.4 delle NTO. Qualora l'Amministrazione comunale lo ritenga necessario tali interventi sono sottoposti alla stipula di una apposita convenzione che dovrà stabilire le forme di utilizzazione e di gestione delle aree e degli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico.
4. Gli edifici esistenti che presentano caratteri storico architettonici di valore, sono sottoposti ai tipi di intervento restauro e risanamento conservativo e sono specificatamente indicati nella tavola P-03: Disciplina del suolo.
5. I progetti edilizi relativi ad interventi sulle aree e sugli edifici destinati ad attrezzature di interesse comune, pubbliche o di uso pubblico, dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico, nonché di inserimento e di arredo urbano.
6. Per gli edifici esistenti all'interno di tali aree, fatte salve eventuali indicazioni puntuali, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione ed ampliamento, nel limite massimo di 50 m^3.
7. Salvo diverse disposizioni dipendenti da normative specifiche per i vari tipi di edilizia ammessa, gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti parametri:

PARAMETRI DI INTERVENTO

8. Parametri urbanistici:

a) indice fondiario:	2 m^3/m^2;
b) altezza dei fabbricati:	massimo m. 9;
c) distanza dai confini:	minimo m.5;
d) distanza dal ciglio stradale:	minimo m.5, secondo quanto previsto da DM 1444/68;

e) distacco tra fabbricati:	non minore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m.10,0 tra pareti che si fronteggiano, o in aderenza;
f) rapporto di copertura fondiaria:	massimo 35 %.

9. La superficie impermeabile massima realizzabile, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, deve essere pari al 60% della superficie territoriale.

Articolo 46 Parchi e aree attrezzate a verde, gioco e sport (F3)

1. Obiettivo principale del PI è quello di preservare l'area dei parchi e delle riserve naturali, garantendo, allo stesso tempo, la fruizione pubblica e l'uso privato delle parti a destinazione agricola.
2. Sono le aree destinate a verde attrezzato, pubbliche o di uso pubblico, ossia i parchi urbani, i giardini e le aree attrezzate per il gioco, lo sport e il tempo libero tali aree corrispondono agli standard indicati all'articolo 3 del DM 1444/1968 lettera c) e sono da considerarsi opere di urbanizzazione primaria.
3. Destinazioni diverse da quelle previste sono ammesse previa variante al PI e contestuale verifica del bilancio degli standards relativi.
4. E' facoltà dell'Amministrazione comunale autorizzare interventi di iniziativa privata; tali interventi si attuano tramite intervento edilizio diretto. Qualora l'Amministrazione comunale lo ritenga necessario tali interventi sono sottoposti alla stipula di una apposita convenzione che dovrà stabilire le forme di utilizzazione e di gestione delle aree e degli edifici destinati a verde pubblico attrezzato.
5. Nei giardini pubblici è consentita l'installazione di panchine, fontane, recinzioni, e la costruzione di chioschi e servizi igienici, secondo progetti unitari di sistemazione riguardanti l'intera area.
6. Nelle aree sportive è consentita la realizzazione di aree e di edifici destinati al gioco, lo sport e il tempo libero secondo progetti unitari di sistemazione riguardanti l'intera area. Tali aree dovranno, comunque, essere dotate di ampie aree per parcheggi pubblici alberati.
7. I progetti edilizi relativi ad interventi sulle aree destinate a verde pubblico attrezzato, dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico, nonché di inserimento e di arredo urbano.
8. Data la particolare natura degli interventi edilizi in queste zone, non si danno indici di edificabilità, salvo per quanto riguarda le distanze delle costruzioni:
   - da strade pubbliche, minimo m. 5,00;
   - da confini di zona, minimo m. 5,00;
   - da altri fabbricati esterni alla zona, minimo m. 10,00.
9. Negli ambiti ricadenti entro l'area soggetta a servitù militare l'altezza massima dovrà rispettare le norme di cui al vincolo.
10. Il tessuto F3/84 (impianti sportivi non agonistici) individuato con apposita simbologia nelle tavole P-03B "Disciplina del suolo" è destinato ad "Attrezzature sportive private di interesse pubblico". Per tale ambito il Piano

conferma l'attività agrituristica esistente non si danno indici di edificabilità, salvo per quanto riguarda i seguenti parametri minimi:

- altezza max fabbricati: m. 7,5 m;
- distanze dai confini di proprietà: m.5;
- distanze dai fabbricati: m.10;

È comunque sempre consentita la realizzazione di piste per l'addestramento e l'allenamento dei cavalli, paddock, percorsi di distribuzione interna. Le aree non strettamente pertinenziali agli edifici esistenti o destinate a viabilità e parcheggi dovranno essere preferibilmente mantenute a prato.
È altresì ammessa la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive tipiche della flora locale. Le aree a parcheggio e i percorsi interni dovranno essere pavimentate con materiali permeabili e/o asfalto ed essere adeguatamente piantumate.
Le eventuali recinzioni devono essere realizzate con elementi naturali quali siepi, palizzate, staccionate (in legno ed altro materiale), o con reti metalliche purché mascherate da vegetazione arbustiva.

Articolo 47 Le aree per parcheggi pubblici (F4)

1. Sono le aree destinate a parcheggi, pubblici o di uso pubblico; tali aree corrispondono agli standard indicati all'articolo 3 del DM1444/1968 con la lettera d) e sono da considerarsi opere di urbanizzazione primaria.
2. Destinazioni diverse da quelle previste sono ammesse previa variante al PI e contestuale verifica del bilancio degli standards relativi.
3. E' facoltà dell'Amministrazione comunale autorizzare interventi di iniziativa privata; tali interventi si attuano tramite intervento edilizio diretto in deroga ai limiti previsti all'art.4 delle NTO. Qualora l'Amministrazione comunale lo ritenga necessario tali interventi sono sottoposti alla stipula di una apposita convenzione che dovrà stabilire le forme di utilizzazione e di gestione delle aree destinate a parcheggi, pubblici o di uso pubblico.
4. Nei parcheggi pubblici si dovranno comunque prevedere sistemazioni a verde, con messa a dimora di alberature finalizzate alla realizzazione di idonee aree ombreggiate.
5. I progetti edilizi relativi ad interventi sulle aree destinate a parcheggi pubblici, dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico, nonché di inserimento e di arredo urbano.
6. In generale, il PI per i parcheggi privati, pubblici e/o di uso pubblico, in aggiunta da quanto stabilito all'art. 14, prevede che:
   - Negli interventi di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione ampliamento e cambio di destinazione d'uso è obbligatorio ricavare appositi spazi a parcheggio ad uso privato negli edifici e nelle pertinenze degli stessi nella misura non inferiore ad 1 m^2 ogni10 m^3 della costruzione oggetto di intervento. Tale prescrizione si applica esclusivamente alle destinazioni residenziali. In ogni caso deve comunque prevedersi un posto auto coperto per ogni nuova unità abitativa. Qualora l'intervento riguardi edifici esistenti localizzati in tessuto storico o edifici con grado di protezione per i quali il tipo di intervento ammesso non consenta la modifica dei prospetti, ovvero quando la realizzazione del posto auto coperto

non risultasse possibile senza compromettere gravemente l'integrità strutturale degli edific,i tale posto auto potrà essere scoperto.

- In aggiunta è inoltre prescritto per gli interventi descritti al punto precedente la realizzazione di un area a parcheggio pertinenziale esterna, pari ad almeno 12,5 m^2 per ciascun alloggio di nuova realizzazione, aggiuntiva rispetto a quanto previste dalla legge 122/89. Tali spazi dovranno essere obbligatoriamente ricavati all'esterno dell'eventuale recinzione per tutte le nuove costruzioni (e comunque preferibilmente all'esterno anche per gli altri interventi) ed essere, in ogni caso, individuati in maniera evidente tramite opere e/o utilizzo di materiali idonei all'uso a cui sono destinati.
- Negli interventi di nuova costruzione, demolizione conricostruzione, ristrutturazione, ampliamento e cambio di destinazione d'uso di edifici destinati a produttivo, deve essere garantita un'area a parcheggio all'interno del lotto pari ad almenoil 10% della nuova superficie lorda, con un minimo di 15 m^2 per addetto;
- Per le attività alberghiere, sanitarie e simili deve essere garantito un posto auto ogni camera.
- Nelle aree destinate a spazi pubblici, oltre al posto macchina, è computabile anche lo spazio strettamente necessario alla manovra degli automezzi per il loro posteggio nella misura massima del 50% della superficie complessiva a parcheggio.
- Laddove dovesse verificarsi un incremento di superficie impermeabilizzata per effetto della realizzazione di nuovi posti auto rispetto a quanto già assentito dal previgente PRG, si precisa che, in assenza di valutazioni idrauliche più dettagliate, si dovrà ricavare un volume suppletivo di invaso pari ad almeno 500 m^3/ha d'area impermeabilizzata; tale valore potrà essere ridotto in caso di pavimentazioni drenanti, posto che ciò sia compatibile con il livello medio della falda e con la vigente normativa in materia di tutela delle acque e del suolo dall'inquinamento.

CAPO 5 – LE INFRASTRUTTURE

Articolo 48 Viabilità. Le infrastrutture, la rete ciclo-pedonale e i servizi connessi

1. Le disposizioni generali:
   a) Il PI fornisce i criteri che debbono essere seguiti nella progettazione delle piattaforme stradali, degli elementi costitutivi, anche marginali ed accessori, che le compongono, e di alcune soluzioni funzionali ricorrenti.
   b) Il PI contiene le indicazioni generali relative a soluzioni funzionali ricorrenti, allo scopo di fornire indirizzi e suggerimenti per adeguare la progettazione delle nuove strade alle moderne esigenze di sicurezza, di razionale gestione della mobilità e di mitigazione degli impatti inquinanti.
2. Particolare attenzione viene posta alla progettazione dei margini delle strade, con l'indicazione delle modalità di realizzazione dei filari alberati, delle barriere vegetali e dei parcheggi a raso.
3. Per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburante potranno essere utilizzate le procedure di cui alla LR. n.23/2003 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti", fatta salva la disapplicazione di ogni disposizione configgente con la normativa di principio posta dalla L n.133/08 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Articolo 49 I principali obiettivi e le corrispondenti misure per la moderazione della circolazione

1. I principali obiettivi da perseguire nella progettazione delle strade urbane sono la riduzione della velocità, l'aumento di attenzione del conducente e la riduzione della quantità di traffico.
2. Gli accorgimenti progettuali per la riduzione della velocità e l'aumento dell'attenzione del conducente sono:
   a) spostamenti orizzontali della corsia di marcia almeno ogni 50 m, che consentono riduzioni di velocità a 30 - 40 km/h;
   b) rialzamenti della carreggiata almeno ogni 50 m, che consentono riduzioni di velocità a 15 - 20 km/h;
   c) marciapiedi continui, che obbligano gli automobilisti a rallentare prima di girare e danno la precedenza ai pedoni.
3. Gli accorgimenti progettuali per la riduzione della quantità di traffico sono:
   a) accesso limitato, che limita la circolazione dei veicoli a motore, eccetto che per i residenti;
   b) strada a "cul de sac" misura efficace per eliminare il traffico estraneo di traffico.
4. Per ottenere una significativa riduzione del rumore e dell´inquinamento atmosferico è fondamentale la piantumazione di verde e di alberi, che attenua gli effetti nocivi del traffico automobilistico.
5. Per la progettazione di intersezioni urbane, extraurbane e semaforizzate si rimanda rispettivamente alle Norme CNR 90/1983, 78/1980 e 150/1992. Nei casi espressamente individuati nella Tavola P-03-Disciplina del suolo del

presente PI e, comunque, in tutti i casi dove le condizioni di traffico lo richiedano per assicurare la funzionalità della rete, le intersezioni viarie dovranno essere realizzate utilizzando la soluzione funzionale delle rotatorie.

TITOLO III – DISCIPLINE SPECIFICHE

CAPO 1 – GLI ELEMENTI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE

Articolo 50 Le condizioni generali per gli interventi sugli edifici di interesse storico

1. Gli interventi sugli edifici di valore storico, ai quali il PI assegna un ruolo rilevante nel processo di conservazione e valorizzazione del territorio, sono individuati nelle tavole del piano, "Tavola P-03: Disciplina del suolo" con apposita grafia negli elaborati cui cui art.2 co.3/a-b delle NTO, e regolate dal DLgs 42/2004, dalle norme per ogni tessuto su cui ricade l'intervento, dagli articoli 10, 22, 52 e 53 delle NTO e dalle schede norma.
2. Gli interventi possono verificarsi su:
   a) nuclei rurali, beni ambientali e culturali con valore storico e ambientale individuati con apposita schedatura alla quale si rinvia per la definizione degli interventi ammissibili nel rispetto delle prescrizioni e dei particolari costruttivi contenuti nelle presenti norme.
   b) edifici vincolato dal DLgs 42/2004 e grado di protezione;
   c) edifici di pregio storico ed architettonico individuati con apposita schedatura alla quale si rinvia per la definizione degli interventi ammissibili nel rispetto delle prescrizioni e dei particolari costruttivi contenuti nelle presenti norme.
3. La modifica del grado di protezione, per gli edifici descritti al comma precedente punto "c ", è possibile attraverso i PI se motivata da opportuna analisi storico-morfologica, per un massimo di due gradi.
4. Gli interventi prevalenti consistono nella manutenzione, ristrutturazione degli edifici esistenti e sono regolati dal Dlgs 42/2004.

Articolo 51 I nuclei rurali e i beni culturali con valore storico ambientale

1. Gli interventi sugli edifici di valore storico e ambientale che insistono nelle aree agricole e collinari, ai quali il PI assegna un ruolo rilevante nel processo di conservazione e valorizzazione del paesaggio agrario del territorio rurale sono regolate dalle presenti norme, ai sensi dell'articolo 10.
2. Ogni edificio o complesso edilizio di valore storico e ambientale, è individuato nelle tavole del PI, "Tavola P-03-Disciplina del suolo", con apposita grafia, che ne definisce e documenta i caratteri del valore storico-architettonico degliedifici e detta prescrizioni ed indicazioni atte a disciplinare la compatibilità degli interventi di conservazione e valorizzazione degli stessi.

Articolo 52 Guida agli interventi sugli edifici storici

1. Le seguenti disposizioni si applicano agli edifici cui art.2 co.3/a e co.3/b con categoria d'intervento restauro e risanamento conservativo, ed hanno la finalità di favorire la conservazione e la valorizzazione degli elementi di pregio presenti in questi edifici.
2. Per gli edifici con categoria di intervento restauro è fatta salva la possibilità di utilizzare tecniche costruttive e materiali diversi da quelli prescritti dalle seguenti disposizioni purché siano concordati con la Soprintendenza ai beni architettonici.

3. In particolare le seguenti disposizioni disciplinano le modalità di intervento edi materiali ammessi per gli interventi di:
   a) consolidamento delle strutture verticali, orizzontali e di copertura;
   b) ripristino degli elementi di facciata esterni, siano essi principali (configurazione delle partiture esterne) che secondari (intonaci, tinteggiature, finiture in genere);
   c) ripristino degli spazi a comune ad uso condominiale, o comunque di servizio e di distribuzione delle unità immobiliari (androni, corpi scale, ballatoi, cortili, giardini, ecc.).
4. Disposizioni specifiche per gli edifici: l'altezza dei vani è condizionata dall'assetto originario dell'edificio, anche se ciò comporta quote inferiori a quanto stabilito dai minimi del D.M. del 5.7.1975, ma non potrà mai essere inferiore a quanto previsto al comma seguente.
5. Abitabilità dei sottotetti: sono consentiti alloggi nei sottotetti alle seguenti condizioni:
   a) altezza minima, misurata all'imposta del tetto con il filo interno dei muri perimetrali (tra pavimento e orditura secondaria del tetto): m. 1,80;
   b) altezza media: m. 2,50;
   c) altezza minima dei vani dei servizi igienici e di cucine in nicchia, provvisti di aerazione forzata: m. 2.20;
   d) presenza di finestrature sui fronti prospicienti le strade e gli spazi aperti interni al lotto;
   e) nel caso in cui la superficie finestrata dei vani sia inferiore al minimo consentito dal Regolamento Edilizio, è ammessa l'integrazione mediante lucernari complanari al tetto; per le camere da letto, sprovviste di finestre sui fronti degli edifici, è ammesso l'utilizzo di soli lucernari complanari al tetto;
   f) la superficie finestrata complessiva non potrà in nessun caso essere inferiore a 1/14 della superficie del pavimento. Nelle situazioni in cui non sia possibile garantire i requisiti minimi suddetti, l'abitabilità dei locali è condizionata al preventivo rilascio di parere favorevole da parte dei competenti uffici della USL.
6. Impianti e servizi igienici:
   a) in tutti gli edifici è consentila la installazione di impianti igienico-sanitari, di cucine, di impianti di riscaldamento, di impianto idrico e di impianto elettrico;
   b) il rifacimento di impianti igienico-sanitari e di cucina è vietato nei casi in cui essi siano stati ricavati alterando sensibilmente l'impianto distributivo e architettonico originario;
   c) le colonne degli scarichi per l'aerazione forzata non dovranno tagliare le volte e le travi maestre dei solai lignei. Quando è possibile, si suggerisce di far passare tali colonne negli angoli dei vani senza eseguire tracce murarie;
   d) è consentito collocare tali impianti su solai sovrapposti, anche parzialmente, a quelli preesistenti, senza quindi alterare questi ultimi, per dar modo di spostare gli scarichi in posizione conveniente e appropriata;
   e) per l'installazione degli impianti idrici, elettrici e di riscaldamento (ad eccezione degli scarichi) e delle relative tubazioni, si dovrà cercare di

evitare, o di limitare, le tracce sui muri, realizzando tali opere a vista, o utilizzando vecchie tracce e, qualora sia necessario il rifacimento dei pavimenti, prevedendo le canalizzazioni nel sottostante massetto;

f) sono ammessi impianti di ascensore o montacarichi in casi limitati di accertata necessità; la loro localizzazione dovrà essere tale da nonalterare l´impianto distributivo originario;

7. Tecniche costruttive e materiali di riferimento per gli interventi sulle strutture verticali:
   a) deumidificazione: allo scopo di eliminare l'umidità nelle murature dei piani terreni e seminterrati, è ammessa la formazione di scannafossi, purché realizzati in modo da non alterare il rapporto tra edificio e terreno circostante e coperti mediante la formazione di una sovrastante lastronatura in pietra locale, in cotto o in battuto di cemento. Oltre alla formazione di solai gattaiolati, areati trasversalmente, possono essere impiegati metodi di imbibizione di sostanze speciali mediante foratura delle strutture murarie, oppure intonaci a base di sostanze impermeabilizzanti, ed infine pareti leggere adiacenti ai muri, formanti camere d'aria di intercapedine provvista di prese d´aria esterne e di relative uscite, ad eccezione dei vani che presentano volte o altri elementi architettonici di rilievo.
8. Consolidamento di fondazioni: il consolidamento dello strutture verticali, in caso di cedimento di fondazioni, verrà effettuato, senza demolire le murature in elevazione, mediante sottofondazioni eseguite in mattoni pieni, o con getti di conglomerato cementizio, o in cemento armato.
9. Muri maestri:
   a) il consolidamento di porzioni di tali strutture, quali le riprese di parti degradate e sconnesse, il restauro di canne fumarie, la chiusura di porte e finestre, sarà effettuato utilizzando mattoni pieni quando le murature siano da intonacare;
   b) nelle riprese da effettuarsi su murature di qualsiasi natura, è ammesso lo smontaggio e il rimontaggio col metodo del "cuci-scuci" degli elementi esistenti; eventuali porzioni di muro mancante sono anch´esse da integrare con impiego di materiali dello stesso tipo;
   c) in presenza di rotazioni recenti, di fessurazioni o di modeste gonfiature e strapiombi, che non richiedono ingenti operazioni di sostituzione di parti di murature, si potranno effettuare legamenti con catene in ferro, secondo la normale prassi, o con cavi di precompressione. In entrambi i casi dovrà essere posta particolare attenzione alla ripartizione sullemurature delle pressioni di contatto delle piastre di ancoraggio per non superare la resistenza delle murature e per assicurare la distribuzione deicarichi;
   d) la posizione e l´evidenza o meno di tali strutture, ivi compresa quella delle piastre di ancoraggio, sarà determinata dalle caratteristiche degli ambienti interni interessati, e dall´architettura delle facciate esterne;
   e) eventuali elementi strutturali, come pilastri in cemento armato o profilati in ferro, da inserire nelle murature per collegare solai e cordoli perimetrali, dovranno essere posti all'esterno, o affiancati, alla muratura

esistente, valutando, a seconda delle caratteristiche architettoniche, la necessità o l'opportunità di renderli più o meno visibili.

f) i cordoli di coronamento in cemento armato, da effettuarsi in relazione al risanamento delle coperture, dovranno essere realizzati all´interno del muro di facciata, senza interessare e rimuovere le cornici di gronda e lasciando verso l'esterno una cassaforma della muratura di adeguato spessore;

g) ai fini del consolidamento tra l'orditura del tetto, in genere in legno, e il nuovo cordolo in cemento armato, è opportuno prevedere un collegamento tra i due elementi strutturali; tale collegamento può essere realizzato mediante inserimento nel getto del cordolo perimetrale di apposite "zanche" metalliche che verranno successivamente chiodate sugli elementi lignei dell´orditura principale;

10. Muri divisori:
    a) quando tali strutture hanno origine da adattamenti e ristrutturazioni parziali di epoca recente, si dovrà valutare l´opportunità di mantenerli, in relazione alle nuove ipotesi di sistemazione delle unità immobiliari.
11. Realizzazione di aperture e chiusure interne:
    a) la realizzazione di nuove aperture e chiusure interne è ammessa purché non modifichi lo schema distributivo originario. La realizzazione di nuove aperture all´interno di vani caratterizzati dalla presenza di altre porte con mostre in pietra, è ammessa a condizione che sia eseguita a filo muro, con trattamento della superficie della porta a finto intonaco e senza formazione di controtelaio sporgente;
    b) nel caso in cui risulti indispensabile procedere alla chiusura di porte esistenti con mostre in pietra, queste ultime devono essere mantenute in vista, arretrando leggermente la tamponatura.
12. Realizzazione di aperture esterne:
    a) è prescritto il mantenimento di tutte le aperture esterne nella forma e nella posizione esistente, fatta salva la possibilità di chiusura di eventuali aperture recenti incongrue;
    b) nel caso di facciate storicamente stratificate, o riconfigurate con interventi successivi, non è ammesso riaprire finestrature tamponate appartenenti alla stesura originaria, nel caso in cui la stesura raggiunta e consolidata presenti una precisa e definitiva configurazione architettonica;
    c) è ammessa la riapertura di finestre tamponate appartenenti alla fase consolidata;
    d) nuove aperture possono essere introdotte solo in funzione di nuovi servizi igienici, tecnologici e cucine, solo se compatibili con la composizione dei fronti; in questo caso le nuove aperture dovranno avere dimensioni e forme convenienti e rapportate alle altre aperture; è consigliabile l´utilizzo di infissi metallici (ad esclusione dell´alluminio anodizzato) con specchiatura unitaria montati a filo esterno senza dispositivi di oscuramento esterni.
13. Scale:
    a) la struttura, l'andamento, i materiali degli scalini e dei pianerottoli, le controsoffittature a volta (con o senza decorazioni) delle scale esistenti dovranno essere conservati e quindi restaurati. In caso di interventi per

eventuali operazioni di consolidamento delle scale di minore pregio, potrà essere ammessa la formazione di solette in c.a. appoggiate a travi portanti sui pianerottoli e, in caso di presenza di strutture lignee deteriorate portanti le rampe, queste potranno essere sostituite con analoghi elementi lignei o con elementi in ferro (profilati scatolari, etc.);

b) i materiali prescritti per il rivestimento delle scale sono la pietra serena, la "pietra forte", il cotto, unicamente dove preesistente, nelle forme e nelle dimensioni tradizionali. Sono comunque escluse altre pietre non locali;
c) nuove scale parziali di collegamento tra piani terreni e piani primi (per abitazioni, per negozi, laboratori, uffici) non potranno essere eseguite quando ciò comporti il taglio di volte, di travature portanti o di soffitti lignei di pregio;
d) sono ammesse nuove scale interne, unicamente a servizio della stessa unità immobiliare; tali scale potranno essere realizzate solo con strutture leggere in ferro e legno, utilizzando un disegno moderno ed evitando improprie soluzioni "finto antico";
e) in casi particolari e previa dimostrazione dell'effettiva necessità è ammessa l'installazione di elementi meccanici di collegamento verticale (ascensori, monta scale, ecc.). Tali opere non potranno comunque essere eseguite quando ciò comporti il taglio di volte, di travature portanti o di soffitti lignei di pregio.

14. Tecniche costruttive e materiali di riferimento per gli interventi sulle strutture orizzontali:
    a) solai in legno a vista, per il restauro ed il ripristino di tali strutture a faccia vista, non controsoffittate e non provviste di decorazioni pittoriche o intagliate su legno, è previsto un esame delle condizioni delle strutture lignee (travi, correnti, tavolati, etc.) e di quelle in cotto (pianelle, campigiane, formelle, etc.), la sostituzione degli elementi deteriorati, il lavaggio del legname con solventi, il trattamento della parte che rimarrà alloggiata nella muratura con prodotti protettivi, l'applicazione di sostanze antitarlo, la conguagliatura dei colori con mordenti e la verniciatura finale con resine reversibili e successivo trattamento a cera;
    b) la pulitura delle strutture potrà avvenire anche mediante sabbiatura;
    c) nei casi di solai gravemente deteriorati si può sostituire integralmente l'orditura principale e secondaria;
    d) il consolidamento di questi solai, per evitare anche vibrazioni e rumori, potrà avvenire, dopo la rimozione del pavimento e della caldana, mediante la formazione di una soletta di circa 6 cm di spessore (previa stesura di fogli di materiale plastico in presenza di tavolato) formata da argilla espansa o altro materiale isolante ed armata con rete elettrosaldata (maglie di cm 15 x 15 e Ø minimo mm 3) ancorata a ferria `L´ fissati alle murature;
    e) solai in legno controsoffittati:
        - quando i solai sono dotati di decorazioni pittoriche e di elementi intagliati, oppure sono coperti da controsoffittature in cannicciato decorate con pitture, o con gole appoggiate all´imposta di cornici, essi dovranno essere conservati e restaurati;

- il consolidamento dei solai lignei potrà avvenire (previo sostegno delle controsoffittature nell´intradosso), mediante le opere di rafforzamento delle orditure lignee e Ia formazione delle solette.

f) solai in voltine di mattoni in foglio:
   - questi solai, formati da una orditura di travi di ferro "a doppio T", in generale con interasse tra 70 cm e 1 m, orditi parallelamente al lato minore e collegati con voltine di mattoni in foglio o di testa, spesso hanno sostituito tra la fine dell´ottocento e i primi del novecento, i tradizionali solai in legno. Questi elementi dovranno essere in generale mantenuti, a meno che non risultino palesemente in contrasto con gli ambienti e gli spazi sottostanti, come tutte le stratificazioni edilizie significative;
   - è consentito il loro consolidamento con le stesse zanche dei solai in legno.

15. Volte ed archi: queste strutture dovranno essere conservate e lasciate completamente in vista, anche nei casi di suddivisione dei vani. Il ripristino ed il consolidamento di tali strutture, a seconda del grado di dissesto e di deterioramento, avverrà mediante opere di rinforzo nell'estradosso con strutture armate, con sostituzione di elementi sconnessi e deteriorati, con tiranti metallici, ecc. Sono ammessi, all'imposta dell'arco o della volta, tiranti o catene per l'eliminazione delle spinte orizzontali.
16. Tecniche costruttive e materiali di riferimento per gli interventi sulle coperture:
    a) le coperture esistenti debbono essere conservate con le tecniche costruttive ed i materiali originari, comprese le cornici di gronda e gli elementi sovrapposti (abbaini, comignoli, logge, etc.).
17. E' ammessa l'utilizzazione di materiali per l'isolamento termico e per l'isolamento da umidità. E' ammessa, sopra lo scempiato, la formazione di massetto alleggerito armato con rete elettrosaldata.
18. Manto di copertura e comignoli: è prescritto l'uso di coppi ed embrici tradizionali. Per gli edifici con tipo d'intervento Risanamento conservativo, è ammesso l'uso di coppi ed embrici nuovi formati a macchina purché con colorìture vicino alle terre e non al rosso vivo. Sono comunque escluse coperture totali o parziali in fibro-cemento, coppi in cemento colorato, tegole marsigliesi o portoghesi. Non è ammessa la formazione di nuovi abbaini. E' ammessa l'installazione di lucernari complanari al tetto se indispensabili. I comignoli saranno conservati o ripristinati nelle forme originali (anche a copertura di nuove canne fumarie prefabbricate). Per gli sfiati dei tubi di aerazione forzata, è ammesso l'uso di piccoli comignoli in cotto prefabbricati o in rame. Sono esclusi comignoli in fibro-cemento e in plastica.
19. Orditura in legno:
    a) gli elementi costitutivi delle strutture lignee, i correnti e Io scempiato di campigiane possono essere reintegrati limitatamente alle parti fatiscenti, senza pervenire tuttavia a una loro integrale sostituzione, con elementi nuovi nelle forme tradizionali. In caso di evidente degrado strutturale, è ammessa anche l´integrale sostituzione dell´orditura in legno; per la struttura principale è ammesso l´impiego di travi "uso - Trieste" e, per l´orditura secondaria, correnti con sezioni tradizionali di castagno (o abete conguagliato tramite mordente a castagno), segati a spigolo vivo,

piallati e con asciatura agli angoli. E´ permesso l´uso di travi e correnti a spigolo vivo ove preesistenti;

b) per il recupero di capriate in legno con evidente degrado strutturale, allorché le catene non diano sufficienti garanzie, possono essere utilizzati tiranti metallici;

c) gronda: le gronde dovranno mantenere la forma, la configurazione e l´aggetto di quelle preesistenti;

20. Gioghetto (o finitura del tetto sui fronti laterali a capanna): tale elemento dovrà essere mantenuto o ripristinato nelle forme tradizionali.
21. Controsoffitti: i vani sottotetto non possono essere controsoffittati ex novo, e la formazione di eventuali tramezzi dovrà essere congruente all´orditura lignea del tetto.
22. Elementi architettonici interni ed esterni:
    a) questi elementi architettonici (cornici di gronda, zoccolature, portali, cornici e davanzali delle finestre, terrazze e ringhiere, loggiati e quindi scale, porte interne, capitelli, cornici e tabernacoli, camini ecc.), dovranno essere restaurati e restituiti al loro stato originale mediante operazioni di lavaggio, di raschiatura e di trattamenti con sostanze ignifughe trasparenti o con sostanze protettive;
    b) nel restauro delle facciate è prescritta l´eliminazione di materiali impropri;
    c) per gli interventi negli edifici con tipo d´intervento Restauro, dovranno essere stabiliti i metodi per il restauro degli elementi architettonici (colonne, pilastri, archeggiature, lesene, capitelli, finestre, ecc.), per il loro consolidamento, per la sostituzione delle parti deteriorate, per la protezione dagli agenti atmosferici con coperture di rame o piombo, per il trattamento protettivo con resine trasparenti, ecc.
23. Facciata ed intonaci:
    a) nel restauro delle pareti interne ed esterne dovranno essere conservate le parti esistenti dell´intonaco, integrando le parti cadenti e deteriorate con gli stessi materiali;
    b) sia nel caso di integrazione, sia nel caso di completi rifacimenti, non è ammesso l´uso di intonaci plastici, di coloriture sintetiche e lavabili, né l´uso di materiali con grana di marmo a basi plastiche o resinose da stendere a spatola (granigliati, graffiati o simili);
    c) il rifacimento degli intonaci dovrà essere eseguito con rinzaffo in malta bastarda e con un secondo strato della stessa malta da stendersi con la cazzuola o col frattone, ed infine con velatura finale con malta di calce (grassello a grana fine) tirata con spatola di ferro o al pialletto seguendo l´andamento della muratura;
    d) la coloritura degli intonaci delle facciate esterne è da ottenersi o con la velatura finale in malta di calce colorata con terre naturali o con tinteggiatura a latte di calce sempre colorata con terre naturali per ottenere le diverse gamme di colori tradizionali. In casi particolari è ammesso l´utilizzo di tinteggiature a base di calce più evolute, quali quelle ai silicati, silossaniche, ecc.
24. Infissi esterni: per gli edifici con tipo d'intervento Restauro, non sono ammessi infissi esterni diversi da quelli originari. Qualora quelli esistenti non siano

restaurabili, i serramenti esterni potranno essere in legno di cipresso o castagno, nelle sezioni, sagome e partiture tradizionali, con ferratura, cardini a "bietta" o "a squadra", con "torcetto" munito di biette e di fermo centrale, superiore ed inferiore simile, a quello preesistente. Gli infissi potranno essere trattati al naturale con opportune resine trasparenti oppure verniciati a corpo. In caso di interventi complessivi che riguardino l´intera facciata può essere ammesso:

a) l'uso di legno di abete sempre nelle sezioni, sagome, partiture e con ferrature tradizionali e comunque sempre verniciato a corpo o conguagliato con mordenti a cipresso o castagno prima della verniciatura finale trasparente;
b) l'uso del ferro con profilati verniciati o bruniti.
c) non è ammesso in nessun caso l´uso di infissi in plastica o in materiali anodizzati.

25. Dispositivi di oscuramento:
    a) per gli edifici con tipo d'intervento Restauro, non sono ammessi dispositivi di oscuramento esterni diversi da quelli originari.
    b) in caso di assenza, i dispositivi di oscuramenti dovranno essere realizzati per mezzo di "scuretti" interni. Può essere permesso mantenere dispositivi di oscuramento, quali persiane, seppur originariamente non presenti, unicamente nei casi in cui facciano parte di una consolidata e definitiva configurazione architettonica. In caso di interventi complessivi che riguardino l´intera facciata può essere ammessa l´installazione di dispositivi di oscuramento con persiane alla fiorentina in legno, purché su aperture non dotate di cornici in pietra a vista;
    c) non è ammesso l´uso di portelloni, di varia forma, esterni.
26. Porte esterne:
    a) non sono ammesse porte esterne diverse da quelle originarie. Qualora le porte originarie non siano restaurabili è ammessa l´istallazione di nuove porte esterne, purché realizzate nelle forme tradizionali, in legno verniciato (con apparecchiature o pannelli, a superficie unita o a grandi doghe orizzontali). Tali elementi devono essere impostati solo sul filo interno della mazzetta, con esclusione di contro-porta sul filo esterno del muro;
    b) non è ammessa la formazione di tettoie, a protezione della porta di ingresso, soprattutto nelle forme pseudo tradizionali "alla fiorentina". Per gli edifici con tipo d´intervento Risanamento conservativo è ammessa la formazione di pensilina, a protezione della porta di ingresso, realizzata da tegole aggettanti, incastrate direttamente nel muro, o di pensilina in ferro verniciato, in rame o in vetro, di semplice e schematico disegno, incastrata nel muro con gocciolatoio laterale;
    c) per eventuali porte di negozi o botteghe artigiane è previsto l´uso di serramenti in ferro con profilati in ferro-finestra verniciati o bruniti.
27. Pavimenti e rivestimenti interni:
    a) i pavimenti preesistenti devono essere mantenuti, per quanto possibile, con i materiali originari, con eventuale sostituzione o integrazione con materiali simili;

b) quando il materiale recuperabile non consente una globale ricostruzione dei pavimenti è preferibile ripristinarlo nei vani principali e negli spazi facenti parte del sistema distributore costituito da androne, cucina tradizionale, saloni, vano scale, portici, logge ecc;

28. Canali di gronda e pluviali:
    a) i canali devono essere configurati secondo la sagoma tradizionale, in generale rotonda. Il materiale suggerito è lamiera di rame ma è ammessa la lamiera zincata e verniciata;
    b) sono esclusi canali e pluviali in plastica o in fibro-cemento.
29. Tecniche costruttive e materiali di riferimento per le sistemazioni esterne. Le sistemazioni esterne comprendono quell'insieme di elementi, di arredo funzionale, di decoro e di disposizione ambientale, costruiti o vegetazionali, che, per le loro caratteristiche e per il loro rapporto con gli edifici di pregio, devono essere conservati o ripristinati nelle forme tradizionali.
    a) la sistemazione degli spazi aperti, sia pavimentati che sistemati a giardino o ad orto, costituisce parte integrante per la progettazione degli interventi sugli edifici di valore. Negli spazi privati pavimentati è prescritto il mantenimento della pavimentazione originaria; nel caso che questa sia stata sostituita con materiali inadeguati o occlusa da superfetazioni, essa dovrà essere ripristinata con l´uso di materiali tradizionali. Negli spazi privati ad orto o giardino è previsto il recupero delle porzioni eventualmente occupate da superfetazioni, ed è prescritto l´uso di essenzevegetazionali di carattere locale;
    b) marciapiedi: quando sono presenti, tali elementi devono essere restaurati o ripristinati con tecniche, materiali e dimensioni strettamente affini a quelli originari. Quando non sono presenti è ammessa la loro realizzazione se indispensabili per motivi igienico-funzionali (come per la formazione e per l´ispezionabilità di scannafossi) e dovranno essere eseguiti in lastre di pietra locale (con esclusione di pietre irregolari montate ad opus incertum), in cotto o in battuto di cemento. Particolare cura dovrà essere tenuta nel raccordo con la parete evitando zoccolature o battiscopa pretenziosi o incongrui;
    c) pavimentazioni: la pavimentazione di cortili, piazze e altre superfici esterne, dovrà essere restaurata o ricostituita per mezzo di tecniche, materiali e configurazioni strettamente affini a quelle originarie;
    d) nuove pavimentazioni sono ammesse su superfici unitarie e regolari, in lastronate tradizionali di pietra locale (con esclusione di pietre di pezzatura irregolare montate ad opus incertum), in cotto oppure in battuto di cemento. Potranno essere rifinite con cordonatura o raccogli acqua di dimensioni opportune e a disegno semplice;

Articolo 53 Guida agli interventi sugli edifici di pregio storico e ambientale

1. Le seguenti disposizioni si applicano edifici cui art.2 co.3/a (grado di protezione n°3-4-5-7) e co.3/b (interventi ammessi: ristrutturazione edilizia parziale, ristrutturazione edilizia globale,nuova edificazione). Gli interventi di nuova edificazione e di recupero del patrimonio edilizio esistente devono essere realizzati nel rispetto dei particolari costruttivi di seguito descritti:

a) Forometria: l'apertura di nuove finestre o porte e il ripristino di quelle alterate deve avvenire nel rispetto degli allineamenti originari e dei caratteri dimensionali tipici dell'edilizia tradizionale.
b) Serramenti: i serramenti dovranno essere in legno o in PVC , con esclusione dei doppi serramenti esterni, di qualsiasi materiale. Gli scuri dovranno essere in legno del tipo a libro o a doppia anta con apertura verso l'esterno, con esclusione di tapparelle avvolgibili di qualsiasi materiale.
c) Coperture, grondaie e sporti: Le coperture dovranno essere a due falde coincidenti nel colmo nel rispetto dei caratteri tradizionali di seguito descritti. Per gli edifici esistenti le falde di copertura dovranno mantenere le pendenze originarie o, se alterate, uniformarsi a quelle dei fabbricati di interesse ambientale. Il manto di copertura dovrà essere in coppi. L'ufficio tecnico, a suo insindacabile giudizio, si riserva di valutare in casi eccezionali andamenti diversi delle falde e tipi di manti di copertura.
   Le grondaie di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere di tipo semicilindrico in rame o lamiera.
   Lo sporto della copertura non dovrà essere superiore a m. 0,70 su tutti i lati dell'edificio nel caso di copertura a padiglione o, rispettivamente a m. 0,70 sui fronti principali e m. 0,40 su quelli laterali nel caso di copertura a due falde. Le cornici dovranno essere del tipo tradizionale.
d) Murature e rivestimenti: le murature degli edifici, quando non siano in pietra naturale a vista, dovranno essere tratte con intonaco tradizionale al grezzo nel rispetto dei caratteri originari. Non sono ammessi rivestimenti murali in legno (ad esclusione delle tamponature delle aperture degli annessi rustici), a base sintetica e di tipo graffiato.
   Le componenti cromatiche dovranno armonizzarsi con quelle tradizionali con esclusione del bianco e delle tinte violente in genere riproponendo, ove possibile, i colori originari. Si ricordano in particolare:
   - tinte paglierino, giallo chiaro, ocra chiaro,
   - tinte rosa antico, rosso mattone chiaro.
e) Scale esterne e poggioli: non sono ammesse scale esterne, con la sola esclusione di scale di sicurezza ove imposte dalla vigente legislazione.Non sono ammessi nuovi poggioli.
f) Comignoli: è di norma prescritto il mantenimento dei comignoli originari tradizionalmente con tettuccio a capanna; in caso di sostituzione forzata o nella nuova costruzione essi dovranno essere coerenti, per forma dimensione e materiali, al tipo originario.

2. Le nuove edificazioni dovranno riproporre le forme insediative tradizionali in quanto sono quelle che consentono di utilizzare al meglio il territorio, hanno una buona funzionalità e si inseriscono armonicamente nel paesaggio. Di seguito si forniscono alcuni parametri guida da rispettare nella progettazione edilizia sia di edifici residenziali che produttivi:
   a) l'edificio dovrà poggiare sul terreno, limitando gli sbancamenti e/o ogni altra alterazione del sito al minimo indispensabile;
   b) forma in pianta pressoché rettangolare;
   c) altezza massima di ml. 8.50 per i fabbricati residenziali e ml. 5.50 per quelli produttivi misurati all'intradosso del solaio di copertura;

d) per quanto riguarda i particolari costruttivi si rinvia a quanto previsto dal precedente co. 1.

3. Esclusivamente per gli edifici cui art.2 co.3/a (con grado di protezione n°5 e 7): l' intervento potrà avvenire anche secondo i canoni di una moderna architettura, che pur rileggendo e reinterpretando i criteri morfologici e funzionali storicizzati del tessuto urbano, come descritto nei precedenti commi, proponga un coerente, ma non semplicemente emulativo, approccio alla progettazione all'interno del tessuto storico T1. Tali interventi sono realizzabili mediante l'approvazione di un attento studio planivolumetrico mediante rendering e foto inserimento e previo parere favorevole obbligatorio vincolante del responsabile dell'ufficio edilizia privatae urbanistica e della commissione edilizia comunale integrata.

CAPO 2 - LE ATTIVITA PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA

Articolo 54 Attività produttive in zona impropria

DESCRIZIONE

1. Con riferimento all'articolo 13 della LR n.11/2004 e ai criteri definiti dal PATI, il PI individua nella tavola di progetto le attività produttive da migliorare (confermate e confermate con scheda puntuale) e le attività produttive da dismettere (bloccare e trasferire). Tali attività, secondo il nuovo strumento primario, sono:
   - n. 17 attività da migliorare;
   - n. 4 attività da dismettere.
2. Il PI, stabilisce:
   a) **attività da migliorare** ("confermare" – ex LR n.61/85): sono insediamenti produttivi esistenti alla data di adozione del PAT, che si confermano nella loro ubicazione per i quali sono ammessi i seguenti interventi:
      - lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del DPR 380/2001;
      - interventi di ristrutturazione e/o eventuale ampliamento delle superfici non specificatamente destinate alla produzione del bene quali a titolo esemplificativo gli uffici, le sale mostre, le sale riunioni, etc., identificate nel PI con scheda specifica. Gli eventuali ampliamenti delle superfici sopra richiamate sono consentiti fino ad un massimo di 1.500 m^2 e comunque nel limite dell'80 per cento della superficie coperta esistente e devono essere accompagnati da interventi di mitigazione ambientale.
   b) **attività da dismettere di tipo 1** ("bloccare" – ex LR n.61/85): sono insediamenti produttivi che risultano essere scarsamente compatibili con il sito per il tipo di attività che provoca molestia al tipo di zona in cui sono insediate è ammesso la sola manutenzione ordinaria, di cui alla lettera a) dell'articolo 3 del DPR 380/2001.
   c) **attività da dismettere di tipo 2** ("trasferire" – ex LR n.61/85): sono insediamenti artigianali, industriali che per tipo di lavorazione risultano essere incompatibili con il tessuto urbanistico di zona e per i quali, in attesa del loro trasferimento, sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui lettere a) e b) dell'articolo 3 del DPR 380/2001.
3. Gli interventi su tali attività, ancorché ammessi dalla scheda specifica, dovranno realizzare opere di riequilibrio ambientale o di idonea sistemazione all'interno del lotto di pertinenza. Dovranno altresì realizzare o concorrere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Inoltre gli immobili devono intendersi vincolati al mantenimento della destinazione d'uso dell'attività specifica esistente al 1 ° ottobre 1983. (ex art. 126 L.R. 61/85).
4. Le prescrizioni particolari relative a fattori di inquinamento, igiene e sicurezza sul lavoro, sono demandate ai competenti Enti Istituzionali.
5. Prima del permesso di costruire dovrà essere stipulata con il Comune una convenzione, in cui vengono stabiliti tempi, modalità, opere di urbanizzazione ed opere di riequilibrio da eseguire, garanzie ed oneri a carico della ditta richiedente, nonché l'eventuale quantificazione degli oneri di perequazione.
6. Le prescrizioni contenute nelle schede si applicano esclusivamente alle attività e non alle strutture edilizie che ne costituiscono il contenitore. Pertanto, tali

prescrizioni cessano di avere efficacia in seguito a chiusura o trasferimento dell'attività, o frazionamento della stessa (anche senza interventi edilizi), nonché in seguito a formale rinuncia da parte degli interessati.

7. I fabbricati dismessi, ancorché codificati dal PRG previgente come contenitori di "attività produttive in zona impropria" , non possono essere riutilizzati per altre attività produttive o per nuove destinazioni d'uso se non per quelle specificatamente ammesse dal tessuto nella quale risultano inserite e nei limiti delle carature di zona.

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE

8. Fatto salvo il vincolo di mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti al 1° Ott. 1983, per le attività in essere, legittime, sono ammesse solo ed esclusivamente limitate e circoscritte modificazioni di queste destinazioni d'uso alle seguenti condizioni:
   a) l'attività in essere non dovrà essere classificata tra le "attività da dismettere sia di tipo 1 che tipo 2";
   b) la nuova attività dovrà essere ricompresa nella stessa sottosezione dell'attività originaria così come definita dall'ISTAT (Guida alla classificazione delle attività economiche – Censimento Generale dell'industria e dei servizi anno 1991);
   c) le nuove attività non potranno essere ricomprese negli elenchi delle attività insalubri di 1 ° e 2° classe ex D.M. 19 nov. 1981;
   d) dovrà essere stipulata apposita convenzione .
9. Valgono, inoltre, le seguenti norme:
   a) qualsiasi progetto edilizio di ristrutturazione e/o di ampliamento dovrà essere corredato da specifico allegato progettuale che valuti l'impatto ambientale del nuovo ampliamento e che preveda opere di riequilibrio, adeguate e proporzionali all'intervento edilizio e dell'ambiente in cui si inserisce. Tali opere dovranno esaltare le caratteristiche naturali, colturali, tipiche o tradizionali dell'ambiente. A tali opere di riequilibrio dovrà espressamente fare riferimento la convenzione anche in relazione alle possibilità dei limitati cambiamenti d'uso sopra ammessi;
   b) tutti gli ampliamenti dovranno uniformarsi alle tipologie esistenti e quindi armonizzarsi con il tessuto interessata dall'intervento;
   c) la dismissione di ogni attività produttiva in zona impropria darà diritto ad un "credito edilizio", di cui art. 57.

TIPI D´INTERVENTO SUGLI EDIFICI

10. Attività produttiva da migliorare:
    a) le attività sono regolate da prescrizione specifiche, relativa a singole attività produttive esclusivamente mediante schedatura, per le quali è ammissibile una complessiva ristrutturazione del fabbricato in cui viene esercitata l'attività stessa;
    b) la scheda specifica allegata provvede a censire:
       - l'attività esistente;
       - le dimensioni degli immobili;
       - il perimetro dell'area di pertinenza;
       - gli ampliamenti ammissibili.

c) fatte salve le specifiche prescrizioni contenute nelle schede, gli interventi edilizi dovranno, comunque, rispettare le seguenti norme generali:
   - non è ammissibile la demolizione e la ricostruzione dell'interaopera nel'attuale sito;
   - non è ammesso di ampliare strutture precarie e ampliare le strutture non legittime;
   - le aree a servizi devono essere collocate il modo da poter essere utilizzate ai fini pubblici;
   - sono ammissibili solo demolizioni parziali, purché finalizzate ad una più razionale utilizzazione dell'organismo edilizio nel contesto degli interventi di ampliamento se previsto;
   - gli ampliamenti devono essere direttamente collegati fisicamente alla struttura originaria. Sono ammesse limitate deroghe solo per i fabbricati con particolari destinazioni connesse alla sicurezza delle strutture edilizie e degli impianti;
   - gli interventi di ampliamento e di sistemazione degli spazi coperti e scoperti dovranno essere oggetto di progetto unitario per tutta l'area di pertinenza delle attività, ancorché realizzabili per stralci;
   - non sono ammessi gli ampliamenti o cambi di destinazione d'uso che comportino aumenti delle superfici destinate ad attività insalubri di 1° e 2° classe ex D.M. Ministero Sanità 19 nov. 1981;
   - le attività produttive in zona impropria potranno sempre essere trasferite in zona propria, individuata dal PI, anche attraverso la necessaria riqualificazione ambientale con eventuale ricorso al credito edilizio.

d) Il rilascio del "permesso di costruire" per gli ampliamenti è subordinato:
   - alla dimostrazione della preesistenza - al 1 ° ottobre 1983 - dell'attività in essere nel fabbricato per il quale viene richiesto l'ampliamento;
   - alla realizzazione di servizi interni, spogliatoi, docce, WC, pronto soccorso, sale ristoro, riunioni e simili, conformemente alla legislazione vigente,
   - alla stipula di una convenzione con cui si stabiliscono i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti ai punti precedenti.

11. Attività produttiva da dismettere di tipo 1:
    a) per queste attività produttive che presentano motivi di turbativa ambientale o gravi problemi ineliminabili di inquinamento del territorio, non sono ammissibili interventi edilizi specifici, se non finalizzati al trasferimento dell'attività produttiva;
    b) sono, ammessi solo interventi edilizi di manutenzione ordinaria;
    c) i volumi legittimi esistenti possono essere usufruiti nei limiti delle carature definite per la singola zona specifica.
12. Attività produttiva da dismettere di tipo 2:
    a) sono vietati ampliamenti relativi a singole unità produttive poiché eventuali aumenti di superficie e/o volumetria creerebbero motivi di turbativa ambientale;

b) sono ammesse opere di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento tecnologico in relazione al tipo di lavorazione praticato. È escluso qualsiasi ampliamento;
c) debbono essere previsti, in sede di progetto gli adeguamenti igienico-sanitari e tipologici in sintonia con le presenti norme di attuazione e alla legislazione vigente in materia di ecologia e tutela ambientale;
d) sono sempre ammessi gli adeguamenti tecnologici connessi ad una migliore tutela ambientale e comunque richiesti dagli organi preposti al controllo, purché tali adeguamenti comportino modifiche edilizie esclusivamente interne alle preesistenze.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI DI GESTIONE

CAPO 1 – STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Articolo 55 Le schede norma

1. Le porzioni di territorio alle quali il PI assegna un ruolo rilevante nei processi di trasformazione, sono articolate in differenti "aree di trasformazione" disciplinate con apposite schede norma; ogni "area di trasformazione" è individuata nelle tavole della Disciplina del suolo con apposita grafia che rinvia alla corrispondente scheda norma (Elaborato P-06: allegato A "i progetti sulle aree di trasformazione della città";
2. Attraverso le schede norma, il PI detta prescrizioni ed indicazioni atte a definire gli obiettivi edilizi ed urbanistici delle aree di trasformazione e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche.
3. La scheda norma è il risultato di una progettazione urbanistica che, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche delle aree oggetto di intervento, mira a completare il disegno dei tessuti edilizi esistenti considerando in via prioritaria le esigenze di carattere pubblico.
4. Le schede norma sono di otto tipi:
   a) le schede norma "APP" che recepiscono gli accordi tra soggetti pubblici e privati;
   b) le schede norma "AR" che riguardano le aree sottoposte a piano di recupero;
   c) le schede norma "AT_R" che riguardano le aree di trasformazione a prevalente destinazione residenziale;
   d) le schede norma "AT_P" che riguardano le aree di trasformazione a prevalente destinazione produttiva, commerciale, direzionale;
   e) le schede norma "Ip_A e Ip_B" che riguardano le aree puntuali di trasformazione a prevalente destinazione residenziale con lotto edificabile di tipo A-B come definito all'art.20 co.11/c delle NTO;
   f) le schede norma "AT_S" che riguardano le aree di trasformazione prevalentemente destinate alla realizzazione di servizi;
5. Nelle "aree di trasformazione" sottoposte a scheda norma, in fase di progetto gli interventi previsti dovranno mitigare gli effetti ambientali prodotti. Per gli interventi "AT_P" è' preferibile la realizzazione di una fascia alberata circostante il lotto, costituita da specie tipiche locali di alto fusto, che assuma il ruolo di schermo visivo.
6. Per le aziende agricole esistenti all'interno delle "aree di trasformazione" è consentito il mantenimento della destinazione d'uso agricola, fino all'avvio delle procedure per l'attuazione delle previsioni di ciascuna scheda norma, con l'eccezione delle aree interessate dalle infrastrutture viarie.

DISPOSIZIONI GENERALI

7. Le aree di trasformazione soggette ad intervento edilizio indiretto, devono rispettare integralmente gli elementi prescrittivi e gli elementi indicativi contenuti nelle stesse e le disposizioni di cui all'articolo 14 "norme specifiche sulle destinazioni d'uso e relativo fabbisogno di standard" presenti nelle norme tecniche d'attuazione.

8. Ai sensi dell'articolo 27, co.5, della L. 166/2002 il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il Sindaco, assegnando un termine di 90 giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e dellecostruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo 5 bis del DL. 333/1992, convertito, con modificazioni dalla L. 359/1992, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennità può essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel comune.
9. Ogni area di trasformazione regolata da intervento urbanistico edilizio indiretto è costituita da una superficie fondiaria (la superficie dell'area di concentrazione volumetrica) e da una superficie da cedere gratuitamente al Comune, destinata alla realizzazione della viabilità e dei servizi urbani necessari al soddisfacimento del fabbisogno espresso dalla nuova edificazione e dal fabbisogno pregresso interno ai tessuti circostanti.
10. Le aree di trasformazione possono essere attuate tramite "sub-comparti" qualora comportino modifiche agli elementi prescrittivi della scheda norma, oppure tramite "stralci funzionali autonomi" qualora rispettino integralmente gli elementi prescrittivi della scheda norma.
11. L'attuazione delle aree di trasformazione tramite "sub-comparti" sarà ammissibile, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
    a) l'attuazione del sub-comparto dovrà essere subordinata alla approvazione di una nuova scheda norma dell'intera area, sottoscritta da tutti i proprietari interessati dal perimetro dell'area di trasformazione, che costituirà variante al PI e sostituirà la relativa scheda norma. Qualora non sia possibile ottenere la sottoscrizione di tutti i proprietari, il progetto della nuova scheda norma dovrà essere corredato dalla prova dell'avvenuta notifica dell'intenzione di modificare la scheda ai restanti proprietari, nonché all'invito agli stessi ad aderire, entro 30 giorni dalla notifica dell'invito, alla presentazione del nuovo progetto. Conseguentemente il progetto della nuova scheda norma, per l'avvio delle procedure di variante al PI, potrà essere inoltrato all'Amministrazione comunale solamente dopo che sia trascorso il termine suddetto;
    b) l'attuazione del sub-comparto dovrà essere coerente con la connessione al sistema delle urbanizzazioni esistenti. Non sarà quindi possibile procedere all'attuazione parziale di un'area che non sia collegata alle strade e agli impianti a rete esistenti. Inoltre, il sistema delle urbanizzazioni a rete del sub-comparto dovrà essere dimensionato sull'intera area di trasformazione.

12. L'attuazione delle aree di trasformazione tramite "stralci funzionali autonomi" sarà ammissibile, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
    a) l'attuazione dello stralcio funzionale dovrà essere subordinata alla stipula di una convenzione, che impegni i soggetti attuatori dell'intervento alla realizzazione di tutte le opere previste all'interno del perimetro dello stralcio;
    b) qualora la capacità edificatoria espressa dallo stralcio funzionale sia superiore a quella esito dell'applicazione dell'indice territoriale, la capacità edificatoria eccedente dovrà essere reperita utilizzando l'indice territoriale espresso dalle "aree per verde e servizi" e delle "aree per strade, piazze e parcheggi pubblici" comprese all'interno del perimetro dell'area di trasformazione fino al raggiungimento della capacitàedificatoria calcolata per lo stralcio funzionale;
    c) qualora le superfici a standard e le relative a strade, piazze e parcheggi, comprese all'interno dello stralcio funzionale siano percentualmente inferiori a quelle complessive dell'intera scheda norma, la differenza percentuale di tali superfici, dovrà essere reperita utilizzando le superfici "a standard e le relative strade, piazze e parcheggi comprese all'interno dell'intera area di trasformazione;
    d) l'attuazione dello stralcio funzionale dovrà essere coerente con la connessione al sistema delle urbanizzazioni esistenti. Non sarà quindi possibile procedere all'attuazione parziale di un'area che non sia collegata alle strade e agli impianti a rete esistenti. Inoltre, il sistema delle urbanizzazioni a rete dello stralcio funzionale dovrà essere dimensionato sull'intera area di trasformazione.
13. La realizzazione dei "sub-comparti" o degli "stralci funzionali autonomi" sarà regolata con le stesse modalità di attuazione descritte nella scheda norma.
14. I "sub-comparti" e gli "stralci funzionali autonomi" dovranno obbligatoriamente avere dimensioni tali da poter costituire degli ambiti urbani autonomi, di estensione rilevante rispetto alla relativa scheda norma.
15. Il Consiglio Comunale ha comunque la facoltà di autorizzare o meno l'attuazione della scheda norma tramite "sub-comparti" e/o "stralci funzionali autonomi". Tale facoltà dovrà avere come criterio guida la vicinanza territoriale della proposta di parziale attuazione della scheda norma alla città costruita, in modo da evitare, salvo casi da motivare adeguatamente, soluzioni di continuità del tessuto urbano.
16. Qualora aree di trasformazione contigue presentino opere di urbanizzazione primaria (strade, piazze e parcheggi), o porzioni di esse, funzionali ad ambedue gli interventi, è consentita l'attuazione di tali opere anche dall'area non direttamente coinvolta dalla realizzazione delle stesse, purché rimangano invariate le capacità edificatorie di entrambe le aree di trasformazione. Sono da intendersi, in questo caso, aree di trasformazione anche i lotti liberi. L'applicazione di questa modalità, pertanto, non deve modificare i contenuti, i parametri e gli indici urbanistici ed edilizi delle schede norma oggetto dell'intervento, ma deve intendersi solo come opzione, disciplinata da una convenzione, che anticipi la realizzazione di opere di urbanizzazione comunque prescrittive. Le opere di urbanizzazione di cui sopra, pur non

essendo oggetto di cessione alla Amministrazione comunale, dovranno essere completamente finite e garantito l'uso pubblico.

17. Nelle aree di trasformazione è prescritta la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria previste nelle schede norma e dalle presenti norme.
18. Le "aree di trasformazione "AT_R, una volta che l'intervento sia completato, sono assimilate alla disciplina del "tessuto consolidato recente di secondo impianto" di cui all'articolo 25 delle NTO.
19. Le "aree di trasformazione "AT_P, una volta che l'intervento sia completato, sono assimilate alla disciplina del tipo di "tessuto produttivo" in cui ricadono e/o consequenziale all'area di intervento.
20. Le "aree di trasformazione "AR, una volta che l'intervento sia completato, sono assimilate alla disciplina dei tessuti in cui ricadono per gli interventi di riconversione/riqualificazione di tessuti produttivi a residenziali le aree di trasformazione sono assimilate alla disciplina del "tessuto consolidato recente di secondo impianto" di cui all'articolo 25 delle NTO.
21. Le "aree di trasformazione "Ip_A" e "Ip_B", una volta che l'intervento sia completato, sono assimilate alla disciplina dei tessuti in cui ricadono ad eccezione degli indici di edificabilità.

CRITERI E MODALITÀ

22. Il PI, nel rispetto dei limiti fisici alla nuova edificazione indicate dal PAT, individua le aree di trasformazione (AT_ e Ip_) che caratterizzano lo "spazio limite" entro il quale devono attuarsi le previsioni relative alla nuova edificazione.
23. Tali interventi, se non diversamente indicato nel presente apparato normativo, sono subordinati alla presentazione di IED o PUA (art.4 co.4 NTO) ai sensi dell'articolo 19 della LR n.11/2004, secondo i dati stereometrici prescrittivi contenuti nelle schede norma.

Articolo 56 Perequazione urbanistica

DEFINIZIONE

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili e delle aree interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.
2. Gli interventi di trasformazione urbanistico - edilizia previsti dal PI in conformità al PAT, sono assoggettati a perequazione urbanistica ai sensi dell'art. 35 della LR 11/2004 secondo i criteri e le modalità stabilite dalle presenti norme.

CRITERI E MODALITÀ

3. Ambiti assoggettati alla perequazione, se non diversamente stabilito dalle schede norma art.55:
   a) gli ambiti oggetto di PUA e i comparti urbanistici;
   b) gli ambiti oggetto di atti di programmazione negoziata e di accordi (artt. 6 e 7 LR. n.11/2004 – accordi di programma);
   c) gli ambiti di riqualificazione e riconversione;

d) gli interventi di completamento che comportino la necessità di riorganizzare e/o integrare i sistemi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente all' ambito insediativo.

4. Sono altresì assoggettati a perequazione gli interventi edilizi diretti la cui attuazione comporti necessariamente il reperimento di standards aggiuntivi rispetto agli esistenti cui all'articolo 14 delle presenti NTO e/o richiedano la riorganizzazione e/o integrazione del sistema delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente all' ambito insediativo, quindi:
   a) gli interventi sui lotti liberi nelle aree di urbanizzazione consolidata e diffusa cui art.10 co. 2/a delle NTO superiori a 350 m^3, quando le areea standard contermini risultino spazialmente e funzionalmente insufficienti; al superamento del limite la perequazione si calcola sull'eccedenza;
   b) gli interventi nelle aree agricole non direttamente collegati alla conduzione del fondo e quindi, in particolare gli interventi di cambiamento di destinazione d'uso dei fabbricati non più funzionali al fondo agricolo.
5. Ambiti non assoggettati alla perequazione:
   a) gli interventi edilizi diretti, cui art.10 co.1 delle NTO, che necessitino della sola viabilità di accesso e degli allacciamenti ai pubblici servizi esistenti;
   b) gli interventi edilizi diretti cui art.10 co. 2/a delle NTO, attuati unicamente in funzione di esigenze familiari (casa per i figli, ecc..) mediante scheda norma art.55 co.4/e; esclusivamente per i titolari della proprietà catastale alla data di adozione del vigente PI o fino al 4° grado di parentela in linea diretta ad essi;
   c) nel caso di trasposizione e ricomposizione di volumi esistenti autorizzati;
   d) per l'individuazione di aree a standard pubblico.
6. Per gli interventi edilizi non soggetti a perequazione di cui al precedente co.5/b, la nuova costruzione dovrà essere gravata da un vincolo trascritto di non alienabilità decennale decorrente dalla data di agibilità dell'edificio, nel caso di eliminazione del vincolo prima del termine decennale dovrà essere corrisposta la perequazione.
7. Modalità di applicazione della perequazione urbanistica per gli ambiti assoggettati a IED, PUA e/o comparti urbanistici:
   a) gli interventi edilizi diretti, i piani urbanistici attuativi ed i comparti urbanistici attueranno la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree;
   b) l'applicazione delle previsioni del PI negli ambiti assoggettati a perequazione urbanistica comporterà, in aggiunta alla cessione gratuita al Comune delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria relative all'intero ambito d'intervento secondo le modalità prescritte dall'art. 32 della LR 11/2004, anche la cessione gratuita di una quota aggiuntiva di plus-valore nelle modalità descritte al successivo co.8;

c) la quota aggiuntiva di cui sopra dovrà essere quantificata in misura pari al 30% del plus-valore degli immobili (aree e/o edifici) interessati dagli interventi conseguenti alle previsioni urbanistiche operate dal PI:
   - Il plus-valore è definito come l'incremento del valore di mercato degli immobili (aree e/o edifici) conseguente alla diversa potenzialità edificatoria e/o alla diversa destinazione d'usoattribuite dal PI ed è determinato dalla differenza tra il valore commerciale degli immobili conseguente alla trasformazione urbanistica ed il valore iniziale degli stessi nel loro stato di effettivaconsistenza e di originaria destinazione d'uso urbanistica, tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie per attuare le opere di trasformazione previste.

d) La determinazione del plus-valore potrà pertanto essere operata con l'ausilio della sottostante tabella "A", nella quale saranno considerati:
   - il valore iniziale del bene nel suo stato di effettiva consistenza e di originaria destinazione d'uso urbanistica (cfr. tabella punto 1);
   - gli oneri e le spese necessarie per la realizzazione delle opere di trasformazione (cfr. tabella punto 2) (OO.UU primaria);
   - il valore commerciale del bene sul mercato, conseguente alla trasformazione urbanistica (cfr. tabella punto 3).

   Detti importi permetteranno, quindi, di determinare:
   - la differenza tra il valore finale del bene trasformato ed il valore originario aumentato di tutti gli oneri necessari per la trasformazione, ovvero il plus-valore (cfr. tabella punto 4);
   - la quota di tale plus-valore che sarà ceduta al Comune per la realizzazione di interventi di interesse pubblico.

Tabella "A":

Punto	Voce	€/m² - €/m³	€	€
1	Valore iniziale degli immobili			
	Costi per la trasformazione urbanistica:			
2.a	- costi per demolizione/sistemazione area			
2				
2.b	- costi di costruzione (OO.UU primaria)			
2.c	- spese tecniche			
2.d	- oneri di urbanizzazione (tabellari) (OO. UU secondaria)			
2.e	- oneri finanziari			
3	Valore finale di mercato del bene trasformato			
4	Plus-valore: 3 - (1+2)			
5	Quota plus-valore da corrispondere al comune (pari al 30% del punto 4)			

e) Ai fini di un corretto ed uniforme utilizzo dei parametri della tabella "A", si dovrà tenere conto di quanto segue:

1. Il valore iniziale degli immobili (1) è quello intrinseco, caratterizzato dalla impossibilità di una loro trasformazione urbanistica (immobili privi di capacità edificatoria). Per la determinazione di detto valore si dovrà tener conto di diversi fattori quali:
   - ⇒ la localizzazione territoriale;
   - ⇒ la vicinanza al centro abitato;
   - ⇒ la dotazione e la vicinanza dei servizi;
   - ⇒ l'esistenza delle infrastrutture viarie e la loro fruibilità;
   - ⇒ le caratteristiche stesse degli immobili;
   - ⇒ eventuali vincoli, ecc.
2. Valore iniziale degli immobili (1) relativi ad opere incongrue, opere di riqualificazione e trasformazione: Nel caso di interventi relativi ad aree già compromesse da edificazioni incongrue nelle quali vengano proposti interventi di riqualificazione e/o trasformazione, il valore iniziale degli immobili interessati dovrà essere valutato sulla base dei seguenti parametri:
   - ⇒ valore agricolo dell'area (v. precedente punto);
   - ⇒ valore degli interventi edificatori (purché urbanisticamente legittimi);
   - ⇒ tale valore dovrà essere riferito allo stato di consistenza e di degrado degli immobili stessi;
3. I costi di demolizione/sistemazione dell'area (2.a) saranno desunti da un computo metrico analitico e preventivo di spesa, che sarà oggetto di verifica da parte del Comune. Tra detti costi, comprensivi degli oneri per la sicurezza, rientrano anche gli oneri e le spese relativi allo smontaggio/rimozione di eventuali particolari impianti non compresi nei costi di demolizione (sono in ogni caso esclusi i costi per un eventuale montaggio in altro sito), lo smaltimento a discarica di materiali e prodotti derivanti da demolizioni e rimozioni, gli oneri relativi a eventuali bonifiche del suolo e del sottosuolo.
4. I costi di costruzione (2.b) riguardano l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria: essi comprendono anche gli oneri per la sicurezza. Essi saranno desunti da un computo metrico analitico e preventivo di spesa, che sarà oggetto di verifica da parte del Comune.
5. Le spese tecniche (2.c) sono le spese relative alla redazione dei progetti e degli studi espressamente richiesti dalle norme vigenti, attinenti agli interventi di trasformazione, nonché quelle relative alla direzione lavori e al collaudo e frazionamenti.
6. Gli oneri finanziari (2.e): Il costo del denaro per il periodo di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, calcolato conformemente ai tempi previsti in convenzione.
7. Il valore finale di mercato del bene trasformato (3) sarà determinato attraverso una indagine sui valori di mercato, che dovrà tenere conto delle eventuali differenziazioni riscontrabili nel territorio comunale relativamente ai prezzi di commercializzazione delle aree edificabili e

dell'edilizia di nuova edificazione o derivanti da interventi di recupero. Sulla determinazione di tale valore incideranno anchevalutazioni quali la posizione (centrale o marginale), la dotazione di servizi nell'area e nelle vicinanze, la qualità ambientale e del paesaggio, ecc.

8. La quota del plus-valore da corrispondere al Comune (5) sarà pari al 30% del plus-valore stesso, come determinato nella tabella "A". Le modalità per la sua corresponsione, in ogni caso concordate con il Comune, potranno avvenire mediante il trasferimento:
   - ⇒ di aree per servizi ed opere di urbanizzazione, anche già attrezzate;
   - ⇒ cessione al Comune di una porzione della superficie territoriale o di una quota della capacità edificatoria del totale di ogni singolo intervento di trasformazione da destinare ad edilizia residenziale pubblica (ERP), al netto delle aree a standard primario;
   - ⇒ corresponsione dell'equivalente valore economico da inserire in appositi capitoli di bilancio vincolati alla realizzazione di opere pubbliche già programmate o inserite nel piano triennale delle opere pubbliche come previsto dall'art. 17 co. 1 della LR. 11/2004;
   - ⇒ realizzazione di opere pubbliche di valore equivalente alla perequazione di cui al presente articolo.
9. La superficie e/o la capacità edificatoria rese disponibili con la perequazione saranno utilizzate dall'Amministrazione per la realizzazione di:
   - ⇒ opere ed attrezzature pubbliche in aggiunta a quelle minime prescritte dall'art. 32 della LR. 11/2004, (Art. 35-LR. 11/2004);
   - ⇒ Edilizia Residenziale Pubblica, (Art. 39-LR. 11/2004);
   - ⇒ utilizzo del Credito Edilizio derivante da interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, o dalle compensazioni urbanistiche riguardanti il trasferimento di attività economiche (Artt. 36 e 37-LR. 11/2004);
   - ⇒ interventi di compensazione / mitigazione ambientale indicati dalla VAS e/o quelli già contenuti nelle presenti norme al fine di realizzare boschi urbani o rurali, parchi, fasce boscate ed altri interventi di piantumazione e riqualificazione ambientale con funzioni ricreative e paesaggistiche.
10. Il comune gestirà le quote e gli immobili acquisiti nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti norme statali e regionali in materia urbanistica ed in materia di bilancio e di gestione del patrimonio degli Enti Locali.

f) Per gli interventi sotto elencati è facoltà della Giunta Comunale, in fase di adozione del PUA (art. 20 co.1 della LR. 11/2004), definire quote di perequazione inferiori al 30% del plusvalore:

- interventi di risanamento e di bonifica ambientale;
- interventi di riqualificazione di contesti territoriali socialmente degradati;
- allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischi di incidenti rilevanti;
- interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche di natura igenico-sanitaria;
- interventi finalizzati alla risoluzione di problematiche relative alla tutela della pubblica sicurezza e/o della pubblica incolumità.

La riduzione delle quote di perequazione dovrà essere giustificata dall'effettivo "rilevante interesse pubblico" derivante dall'attuazione degli interventi di cui sopra.

8. Modalità di applicazione della perequazione urbanistica per ambiti oggetto di atti di programmazione negoziata e di accordi:
   a) la trasformabilità in tali ambiti è condizionata all'adempimento di obblighi e/o impegni bilaterali tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati. Tali atti/strumenti attueranno la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. La quantificazione della quota aggiuntiva da cedersi al Comune in applicazione dei criteri perequativi sarà puntualmente definita nelle convenzioni resta applicabile la facoltà della Giunta Comunale di definire quote di perequazione diverse nei casi sopra elencati e nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo. Tale quota dovrà essere utilizzata per le stesse finalità e nelle stesse forme e modalità indicate per gli ambiti assoggettati a PUA.
9. Modalità di applicazione della perequazione urbanistica per ambiti di riqualificazione e/o riconversione:
   a) la trasformabilità in tali ambiti è condizionata all'adempimento di obblighi e/o impegni bilaterali tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati finalizzati alla riqualificazione e/o alla riconversione dei contesti territoriali interessati. La quantificazione della quota aggiuntiva da cedersial Comune in applicazione dei criteri perequativi sarà puntualmentedefinita nelle convenzioni e nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo, tenuto conto in particolare dei vantaggi di ordine sociale e/o di interesse collettivo non valutabili in termini economici, quali:
      - ⇒ risanamenti e bonifiche ambientali;
      - ⇒ riqualificazione dell'ambiente sociale;
      - ⇒ allontanamento di sorgenti di inquinamento e/o di rischi ritenuti di incidente rilevante;
      - ⇒ risoluzioni di problematiche di natura igenico-sanitaria.
   b) L'eventuale quota di plus-valore dovrà essere utilizzata per le stesse finalità e nelle stesse forme e modalità indicate per gli ambiti assoggettati a PUA.
10. Criteri di attuazione della perequazione urbanistica:

Gli ambiti assoggettati a perequazione, con esclusione di quelli relativi ad interventi di completamento di cui al precedente co.3./d, risultano così regolamentati:

a) all'interno dei suddetti ambiti gli IED, i PUA, i comparti urbanistici, gli atti e strumenti di programmazione negoziata e gli accordi individueranno gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 37 della LR 11/2004 e delle presenti NTO;
b) la potenzialità edificatoria sarà riferita all'intero ambito indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree ed edifici interessati dall'intervento (art. 35 co.3 della LR 11/2004);
c) i proprietari dei suoli destinati a servizi all'interno dell'ambito saranno titolari pro quota dei diritti edificatori da impegnare sulle aree preposte all'edificazione. I proprietari di suoli destinati all'edificazione impiegheranno i diritti edificatori sulla loro proprietà estendendoli agli altri proprietari ricadenti nell'ambito perequato per la quota di spettanza. Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, e comunque qualora se ne dovesse ravvisare la necessità, il Comune potrà procedere in proprio all'attuazione delle previsioni del PI mediante strumenti urbanistici di iniziativa pubblica, anche attivando le possibilità ammesse dall'art. 17 co. 4 della L.R. 11/2004;
d) il PI attribuisce a tutti i proprietari coinvolti i medesimi diritti ed oneri in relazione alla trasformazione urbanistica degli ambiti previsti, prescindendo dall'effettiva localizzazione delle capacità edificatorie e delle aree a servizi. Ogni ambito perequato sarà dotato di specifica scheda di intervento inserita nelle tabelle di normativa allegate;
e) gli ambiti assoggettati a perequazione urbanistica potranno comprendere anche aree non contigue tra loro ma funzionali all'attuazione delle previsioni del PI;
f) in caso di necessità il Comune potrà realizzare in proprio le opere inserite nel programma triennale delle OO.PP. e pertinenti all'ambito perequato anche prima dell'attuazione delle previsioni relative allo stesso, fatta salva la facoltà di recuperare i costi sostenuti in sede di attuazione dell'area perequata;
g) in tutti gli interventi assoggettati a perequazione sarà obbligatoria la preventiva sottoscrizione di un'apposita convenzione, che costituirà parte integrante del piano urbanistico attuativo, dell'atto/strumento di programmazione negoziata o dell'accordo, laddove tali strumenti siano previsti dal PI, ovvero del progetto allegato al permesso di costruire nel caso di intervento edilizio diretto;
h) è fatto salvo quanto previsto dall'art. 48 co. 5 della LR 11/2004 in ordine alla compatibilità urbanistica degli interventi medesimi con le previsioni del PI.

11. Modalità operative per la corresponsione del Plus-valore della perequazione:

a) Il plus-valore, determinato con le modalità innanzi definite, è soggetto ad approvazione da parte dell'organo del Comune a cui spetta l'approvazione del relativo atto amministrativo (PUA: Giunta comunale/Consiglio Comunale) – (Permesso di costruire: Ufficio Tecnico Responsabile). La sua determinazione, riferita e ritenuta corretta al momento dell'approvazione, non è suscettibile di modifiche se non per la sola intervenuta variazione degli oneri tabellari di urbanizzazione che, anche solo in parte, devono eventualmente essere corrisposti al Comune in numerario. Non potranno, pertanto, essere considerati eventuali imprevisti a qualsiasi causa dovuti.
b) La corresponsione al Comune del plus-valore sarà regolata per mezzo di convenzione. Sarà facoltà del Comune accogliere le richieste di rateizzazione dell'eventuale quota di plus-valore da monetizzare per le finalità previste dal presente articolo. In tal caso, il termine per la rateizzazione non potrà essere superiore a 12 mesi. E il relativo importo del plus-valore dovrà essere garantito per mezzo di fideiussione bancaria e sarà assoggettato alla corresponsione degli interessi legali.

Articolo 57 Credito edilizio

DEFINIZIONE

1. Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica o di superficie edificabile riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale tramite la demolizione di opere incongrue, l'eliminazione di elementi di degrado, la realizzazione degli interventi dimiglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e di riordino della zona agricola, individuati nell'ambito del PAT e PATI, ovvero a seguito della compensazione urbanistica di cui all'articolo 37 della LR n.11/2004, come definita ai successivo articoli.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CREDITO EDILIZIO

2. Il PI individua gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo di detti crediti e disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare che determinano un credito edilizio prevedendo l'attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi da raggiungere, ai sensi dell'articolo 36, co.4, della LRn.11/2004.
3. Gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo del credito edilizio sono, in via preliminare, costituiti da:
   a) zone specifiche preposte per l'accoglimento di crediti edilizi e caratterizzate da indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare;
   b) le aree di trasformazione soggette a scheda norma mediante bonus volumetrico;
   c) le aree, anche non contigue, assoggettate al preventivo accordo pubblico privato ai sensi dell'art.6 della LR n.11/2004;
   d) in aree di proprietà comunale con caratteristiche adeguate.

4. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ovvero realizzate in assenza e difformità dai titoli abilitativi, non possono dare luogo al riconoscimento del credito edilizio.
5. Il credito edilizio si concretizza per tramite del PI ad opera del soggetto avente titolo, nel rispetto delle specifiche norme relative alle distanze minime dai confini e dalla strada, delle altezze massime e della superficie massima coperta, senza pregiudizio dei diritti di terzi.
6. L'utilizzo del credito edilizio è, in ogni caso, soggetto a verifica degli standards urbanistici essendo fatte salve le dotazioni minime di aree per servizi di cui all'articolo 32 della LR. n.11/2004 quindi assoggettato al reperimento delle opere di urbanizzazione primaria dovute alla nuova destinazione d'uso.
7. La quantità di credito edilizio, espressa nei termini di volume urbanistico, è calcolato secondo due modalità:
   a) volume del fabbricato, art.9 co.1/i, nel caso di edifici residenziali, direzionali e commerciali realizzati su uno o più piani o di edifici con altezza inferiore a m.3;
   b) volume virtuale corrispondente alla superficie coperta, art.9 co.1/e, moltiplicata per l'altezza virtuale di m. 3 per ogni piano negli altri casi;

   La quantità di credito edilizio a fini produttivi viene espressa in superficie coperta e calcolata con le modalità cui art.9 co.1/e delle NTO.
8. Nel caso di demolizione di fabbricati ad uso produttivo classificati come attività produttive in zona impropria (art. 54):
   a) aumento del 30% della superficie coperta se si trasferisce l'attività su una zona compatibile;
9. Nel caso di demolizione di fabbricati ad uso produttivo o annesso rustico nei tessuti A1, A2 e A3:
   a) riduzione del 30% del volume esistente da rurale o produttivo a residenziale.
10. All'interno del tessuto A2 e A3 l'atterraggio del credito edilizio recuperato non potrà mai essere superiore a 1500 m^3, l'eccedenza eventuale potrà essere traslata all'interno delle aree edificabili individuate nelle schede norma.
11. Il PI integra l'individuazione e la disciplina degli ambiti e degli immobili in relazione ai quali è consentito l'utilizzo del credito edilizio, in particolare, per i tematismi definiti dal PAT nell'ambito delle seguenti categorie:
    a) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti, ne risultano in contrasto;
    b) elementi di degrado, costituiti da immobili e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
    c) interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano, creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili;

d) completamento e razionalizzazione della rete viaria, quali la sistemazione ed allargamento di incroci stradali, adeguamento di tratti stradali, realizzazione di nuove strade, etc.;
e) elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all'allevamento zootecnico, dagli annessi rustici, dagli insediamenti produttivi fuori zona, etc.;
f) interventi riguardanti elementi in contrasto rispetto alla realizzazione della rete ecologica;
g) aree in cui la destinazione pubblica è preminente.

12. Registrazione dei crediti:
    a) i crediti, qualora presenti, sono rubricati nel "Elaborato P-10: registro dei crediti edilizi" possono essere utilizzato dall'avente titolo nelle casistiche di cui al precedente co.3;
    b) i crediti vengono registrati individuando la quantità volumetrica esistente alla data dell'iscrizione e quella corrisposta come da precedente co.8 e 9;
    c) alla registrazione il proprietario richiedente dovrà sottoscrivere una polizza fideiussoria per la demolizione dell'opera qualora ci ò sia ritenuto indispensabile dall'Amministrazione Comunale e quando si tratti di eliminazione di un'opera incongrua.
13. Uso dei crediti:
    a) i crediti vengono utilizzati dai richiedenti sulla base di una lista ordinata per data di iscrizione;
    b) i volumi iscritti possono essere commercializzati in tutto o in parte sempre nel rispetto dell'ordine di iscrizione;
    c) il credito edilizio può essere utilizzato come bonus volumetrico aggiuntivo negli interventi descritti all'art.20 co.11/b-c, con le seguenti modalità:
        - aumento del 20% del volume assegnato per gli interventi di tipo "AR e AT_R";
        - aumento del 30% del volume assegnato per gli interventi di tipo Ip_A e Ip_B".

        Il bonus volumetrico viene determinato solo sul volume assegnato in origine, non si deve considerare l'aumento volumetrico nel caso previsto all'art. 20 co.11/c3.

        In ogni caso deve essere garantita l'integrazione/adeguamento delle superfici a standard.
14. Ambiti di atterraggio:
    a) Nel caso di trasferimento dei crediti edilizi a seguito di operazioni di trasferimento, riordino ambientale, compensazioni da una zona all'altra del territorio comunale, si applicano i coefficienti di riduzione che seguono (tabella "B") in modo da compensare i diversi valori immobiliari e da limitare i trasferimenti dalle zone edificate a quelle agricole.

Tabella "B" - AMBITI DI ATTERRAGGIO TRASFERIMENTI VOLUMI								
da		a						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Tessuto storico - T1;	1	non ammesso	non ammesso	non ammesso	non ammesso	non ammesso	non ammesso
2	Tessuto consolidato-T2; Tessuto consolidato recente di primo impianto-T3;	0,8	1	1	non ammesso	non ammesso	non ammesso	non ammesso
3	Tessuto consolidato recente di secondo impianto-T4; Tessuto residenziale diffuso-T9;	0,6	0,8	1	non ammesso	non ammesso	non ammesso	non ammesso
4	Tessuto produttivo-T5;	non ammesso	non ammesso	non ammesso	1	non ammesso	non ammesso	non ammesso
5	Tessuto produttivo non ordinato-T6; Tessuto produttivo speciale-T7; Tessuto produttivo agroindustriale - T8;	non ammesso	non ammesso	0,3	1	0,9	non ammesso	non ammesso
6	Tessuto agricolo periurbano-A1;	non ammesso	0,6	0,8	1	0,7	1	non ammesso
7	Tessuto agricolo ad elevata integrità fondiaria-A2; Tessuto agricolo di connessione naturalistica-A3;	non ammesso	0,6	0,8	1	0,7	1	0,5

b) I crediti edilizi atterrati derivanti, dalla demolizione di opere incongrue o di degrado, dal miglioramento urbano architettonico paesaggistico ambientale o dall'attuazione di misure di compensazione sostitutive dell'esproprio non sottraggono volume al dimensionamentodel PAT/PI;

c) Affinché il credito sia utilizzabile il recupero ambientale mediante demolizione e la costruzione del nuovo volume dovranno essere contenuti in un unico procedimento edilizio ed autorizzati contemporaneamente. Il credito ha efficacia ad avvenuta demolizione del volume interessato.

d) Nel caso di trasferimento dei crediti edilizi a fini produttivi nei tessuti T5 a seguito di operazioni di trasferimento, riordino ambientale,

compensazioni da una zona all'altra del territorio comunale non si applicano i coefficienti di riduzione cui al precedente co.14/a.

Articolo 58 Compensazione urbanistica

DEFINIZIONE

1. La compensazione urbanistica consente ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione Comunale dell'area oggetto di vincolo.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA COMPENSAZIONE URBANISTICA

2. L'Amministrazione Comunale, all'approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica ed al suo conseguente inserimento nell'elenco annuale delle opere pubbliche può, in luogo della procedura espropriativa, acquisire dall'espropriando il preventivo consenso alla compensazione urbanistica, basata sull'equivalenza economica tra l'indennità di esproprio ed il valore della corrispondente capacità edificatoria da utilizzare in altra sede appropriata, rimessa alle scelte del PI secondo i criteri e le modalità di applicazione e di attuazione del credito edilizio di cui all'articolo precedente.
3. Il ricorso alla Compensazione Urbanistica dovrà essere accompagnato da apposita convenzione riferita agli strumenti attuativi richiamati dall'art. 37 LR. 11/04 attraverso i quali la stessa verrà attuata:
   - ⇒ Accordo di programma (art. 7 LR. 11/2004);
   - ⇒ Piani Attuativi (art. 20 LR. 11/2004);
   - ⇒ Comparto Urbanistico (art. 21 LR. 11/2004).

   Nella convenzione dovrà essere espressamente sancito il consenso del privato al ricorso alla "compensazione urbanistica", in luogo dell'esproprio.
4. La compensazione urbanistica, la perequazione e il credito edilizio possono essere impiegati congiuntamente e in modo integrato nell'attuazione degli interventi.

Articolo 59 Accordi tra soggetti pubblici e privati

DEFINIZIONE

1. L'accordo tra soggetti pubblici e privati è l'istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui alla LR. 11/2004, l'Amministrazione Comunale può assumere nel PI proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. Il PI incentiva la stipula di accordi ai sensi dell'art. 6, LR 11/2004 quale strumento preferenziale per l'attuazione di proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico che il comune, nei limiti delle proprie competenze, può assumer e ai vari livelli della propria pianificazione.
3. Gli accordi di cui al comma precedente sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione

sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi in sede di accordo, potrà essere richiesta al proponente opportuna e idonea documentazione di dettaglio al fine di prevenire ad una più precisa definizione in ordine alla impostazione della proposta urbanistica.

4. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede, ivi inclusi i piani urbanistici attuativi,ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento urbanistico cui si riferisce ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni in sede di approvazione dello stesso.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO PRIVATO

5. I tempi e le modalità per la conclusione degli Accordi sono i seguenti:
   a) L'Amministrazione Comunale rende nota la possibilità (attraverso avvisi pubblico e/o assemblee e/o altre forme di comunicazione) di assumere nel PI proposte di accordo ed iniziative dei privati (singoli o associati) perla realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico;
   b) I privati (singoli o associati) presentano la proposta di accordo pubblico con i seguenti contenuti minimi:
      - individuazione e dati del soggetto proponente;
      - oggetto dell'accordo esplicitato con elaborati grafici;
      - descrizione dei rilevanti interessi pubblici che la proposta di accordo si propone di soddisfare;
      - definizione dei tempi, delle modalità e delle eventuali garanzie per l'attuazione della proposta di accordo;
      - quantificazione della componente economica e finanziaria degli interventi con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
   c) Le proposte di accordo che secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte, costituiranno parte integrante del PIe saranno soggette alla medesima forma di pubblicità e di partecipazione. Gli accordi vengono recepiti con il provvedimento di adozione del PI e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel Piano adottato.
6. Per quanto non disciplinato dalla LR. 11/2004 e dalle presenti NTO, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, co.2 e seguenti, della L. n.241 - 7 agosto 1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche.
7. Una volta approvato definitivamente, l'accordo determina:
   a) l'impegno formale per l'amministrazione al recepimento degli obblighi assunti negli strumenti di pianificazione sott'ordinati ed in sede di rilascio dei successivi titoli edilizi;
   b) l'impegno per il privato, garantito da fideiussione bancaria e/o assicurativa, alla realizzazione degli interventi e delle obbligazioni assunte in tempi certi.
8. In caso di decadenza dell'accordo, per qualsiasi ragione o causa, si determinerà l'automatico ripristino della destinazione prevista genericamente dagli strumenti urbanistici previgenti, impregiudicate le ulteriori conseguenze

previste specificatamente dal singolo accordo e fatto salvo l'avvio dei lavori, in piena conformità agli impegni assunti in sede di accordo, eventualmente già avvenuto e la conclusione degli stessi entro i termini di legge o convenzionali.

9. In particolare, gli accordi art. 6 LR.11/2004 che hanno avuto accoglimento con il PAT, trovano efficacia all'interno del presente PI, che li definisce sia a livello disciplinare che cartografico. La realizzazione degli interventi previsti dai suddetti accordi che comportino l'assegnazione di capacità edificatoria sono soggetti alla redazione di un PUA ai sensi dell'art. 4 delle presenti norme.

Articolo 60 Lo sportello Unico per le attività produttive (SUAP)

1. Si rinvia alle specifiche disposizioni previste all'art.37 delle Norme tecniche del PATI del Quartier del Piave.

CAPO 2 – VINCOLI

Articolo 61 Vincolo paesaggistico DLgs 42/2004 – ex 431/1985

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al DLgs 42/2004:
   a) i vincoli istituiti ai sensi dell'Art. 136 DLgs 42/2004;
   b) i corsi d'acqua, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, escludendo da tale vincolo soltanto il tessuto T1 e il centro edificato perimetrato a norma dell'art.18 della legge 22 Ottobre 1971, n°865. identificati in:
      - Rio Bianco;
      - Torrente Raboso;
      - Rio Farra;
      - Rio Patean;
      - Fiume Soligo;
      - Torrente Volpere;

   Le distanze di cui sopra si intendono misurate dall'unghia esterna dell'argine principale, oppure dal ciglio d'acqua in mancanza di arginatura o comunque a partire dal limite dell'area demaniale, qualora più ampia.
   c) i territori coperti da boschi presenti nella zona collinare ex 431/1985; essi costituiscono ecosistemi da sottoporre a tutela per la loro valenza naturalistica, per l'aspetto paesaggistico, e per l'importanza della copertura forestale ai fini della difesa da dissesti idrogeologici.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettividi tutela e qualità paesaggistica previsti dal PAT e le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'art. 135 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14 marzo 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali".

Articolo 62 Vincolo monumentale e relative pertinenze scoperte - Contesti figurativi DLgs 42/2004 – ex 1089/1939

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Riguarda tutti gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e gli immobili vincolati ai sensi dell'art. 4 ex L. n.1089/1939 e DLgs n. 42/2004 di spettanza degli enti o degli istituti legalmente riconosciuti.
2. Il PI individua nella Tavola 01, "Carta dei vincoli e delle Tutele"individua a tal proposito:
   a) Campanile S. Maria Silvis;
   b) Chiesa arcipetrale Col San Martino;
   c) Chiesa di San Gallo;
   d) Chiesa S. Maria Nova;
   e) Chiesetta dei Broli;
   f) Ex asilo Vedovati;
   g) Ex Uffici Ente Ospedaliero del Soligo;

h) Oratorio San Martino;
i) Oratorio San Virgilio;
j) Torri di Credazzo;
k) Villa Caragiani Ricci;
l) Villa De Toffoli;
m) Villa Savoini;

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del presente articolo debbono:
   - garantire la protezione e conservazione dei caratteri dell'impianto originario;
   - definire la sistemazione delle aree scoperte circostantil'immobile vincolato con particolare attenzione agli elementi arborei ed arbustivi;
   - prevedere il mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico- documentale caratterizzanti il sito.
4. Sono, quindi, vietati in tali ambiti:
   - gli smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro immediato intorno;
   - i progetti architettonici di recupero dovranno espressamente rilevare e valorizzare aree verdi di interesse storico/architettonico sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione originaria. Dovranno in tal senso essere acquisiti eventuali progetti originari da cui possano emergere l'impianto dendrologico, le preesistenze storiche di arredi d'epoca, la presenza di vie d'acqua / sorgenti, canali ecc.;
   - dovrà perciò essere evitata la sostituzione e/o l'integrazione con essenze non pertinenti. Gli elementi di arredo storico presenti, non potranno essere sostituiti.

Articolo 63 Zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale

1. Il PI individua nella tavola "P-01: Vincoli e Tutele" le zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale. In tali zone, che interessano soprattutto le parti di collina, le valli e piccole porzioni delle parti di pianura, vale quanto previsto dalla legislazione in materia (RD. n. 3267 del 1923, RD. n. 1126 del 1926, LR. n. 52 del 1978).
2. Tutti gli interventi da realizzarsi in queste aree dovranno essere corredati da progetto comprendente anche la relazione geologica o forestale in rapporto all'entità degli interventi.

Articolo 64 Zone soggette a vincolo di destinazione forestale

1. Il PI individua nella tavola "P-01: Vincoli e Tutele" il perimetro delle aree oggetto di vincolo forestale ai sensi della LR. 52/78. La trasformabilità di tali superfici è soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 del DLgs n. 227 del 2001 e

dall'art. 15 della LR. n. 52 del 1978, fatte salve disposizioni più restrittive contenute nelle presenti norme e nell'appendice normativa.

Articolo 65 Siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale

DEFINIZIONE

1. Trattasi dell'area relativa all'ambito naturalistico dei Palù del Quartier del Piave, sottoposto alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa alle aree della Rete Natura 2000; essa rappresenta un area umida oggetto di sistemazione idraulico-agraria di interesse storico-culturale per le sue valenze paesaggistiche e naturalistiche nonché di pubblica utilità per ragioni di assetto idrogeologico e agro produttivo. L'altra area considerata fa riferimento al corso d'acqua del fiume Soligo, che scorre lungo il confine est del territorio comunale.

CONTENUTI E FINALITÀ

2. Il PI assume e fa propri alcuni degli obiettivi di conservazione inerenti le componenti biotiche delle aree SIC e ZPS. In particolare:
   a) la tutela di:
      - avifauna nidificante, svernate e migratrice;
      - avifauna legata al paesaggio agrario tradizionale;
      - ambienti dei corsi d'acqua e aree contermini, miglioramento o ripristino della vegetazione ripariale;
   b) la conservazione del paesaggio agrario tradizionale e dei suoi elementi più tipici;
   c) la conservazione, il miglioramento o ripristino dei prati umidi e la regolamentazione delle attività antropiche;
   d) la riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli;
   e) il miglioramento e la creazione di habitat di interesse faunistico aimargini delle aree coltivate all'interno del sito;
   f) la diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione o di attività antropiche diverse.
3. Il PI individua le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale, disciplinate all'art. 34-35 del PTRC vigente.

DIRETTIVE

4. Il PI stabilisce, sulla base dei dispositivi normativi e programmatori comunitari, nazionali e regionali, a stabilire norme di tutela e valorizzazione del Sito di SIC e della ZPS:
   a) al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente deglihabitat e delle specie di cui alle Direttive 92/43/CE e 79/409/CEE;
   b) al mantenimento di produzioni agricole tradizionali e a basso impatto ambientale;
   c) all'individuazione dei fattori di incidenza che possono alterare negativamente l'habitat oggetto di tutela.

5. Ai fini della salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale e della flora e fauna negli ambiti tutelati, gli interventi interni o esterni ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) IT3240030 - Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia, IT3240015 e (SIC) IT3240015 Palu' del Quartiere del Piave, e potenzialmente in grado di comportare incidenze negative significative sono assoggettati alle vigenti disposizioni provenienti dalla normativa specifica e, in particolare, all'obbligo di presentare il documento di studio per la valutazione di incidenza di cui alla DGR 3173/2006, secondo le modalità specificate dai relativi allegati. In particolare la progettazione definitiva di ogni singolo intervento, ove previsto dalla Direttiva Habitat 1992/43/CEE e dall'Allegato A alla DGR 3173/2006 deve contenere lo Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale considerando tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative all'intervento proposte.
6. Ai sensi del punto 3 all'Allegato A della DGR 3173/2006 al fine dell'individuazione dei piani, progetti o interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza in linea generale sarà la valutazione del singolo caso ad orientare le scelte relative alla procedura da adottare da parte dell'Amministrazione, in particolare per gli interventi che in fase di esercizio possano potenzialmente incrementare la produzioni di emissioni (rumore, scarichi, fumi, rifiuti, radiazioni, luce, ecc.), per contemperare all'esigenza di dare indicazioni adeguate alla tutela ambientale del sistema, che valorizzino il Sito e che non siano inutilmente gravose a coloro che richiedono le trasformazioni. Secondo le indicazioni dell'Allegato A i piani, progetti o interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 ovvero che risultano direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti della rete medesima secondo finalità di conservazione sono i seguenti:
   a) All'interno del sito:
      - piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519,relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
      - piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
      - azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art. 4 del DPR 357/1997, approvate, relativamente alle ZPS con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la struttura non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie della flora e della fauna;
- progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 1992/43/CEE e del DPR n. 357/1997 e successive modifiche.

b) All'esterno del sito:
- piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519,relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
- i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
- azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art. 4 del DPR 357/1997, approvate, relativamente alle ZPS, con DGR 27 luglio 2006, n. 2371;
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico -sanitari;
- progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamenteincidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97 e successive modifiche;
- piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

7. Nell'ambito del Sito di interesse Comunitario e della Zona di Protezione Speciale, identificati dal PTCP di Treviso come "aree nucleo" per la costruzione della rete ecologica provinciale, è vietato:
   - illuminare i sentieri a distanza superiore a m. 500 dal perimetro dei centri abitati, e a m. 200 dalle case sparse e dai nuclei abitati;
   - ceduare con turni non inferiori ai 5 anni;
   - formare nuovi sentieri;

- realizzare nuove edificazioni sparse.

Sono invece ammessi gli interventi relativi alla:

- riconnessione di parti discontinue della rete ecologica;
- dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;
- riqualificazione degli ecosistemi esistenti;
- interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
- interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;
- realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
- realizzazione di siepi e fasce boscate.

Articolo 66 Classificazione sismica

1. Il territorio comunale, in applicazione della classificazione sismica prevista dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, è classificato in zona 2.
2. Si richiamano le specifiche di cui allo studio di compatibilità sismica che fornisce una valutazione della pericolosità sismica di base e locale attraverso procedure univoche ed omogenee, ai sensi della Dgr n. 3308 del 04.11.08.
3. Gli interventi di trasformazione del territorio dovranno uniformarsi alle prescrizioni della DGRV n. 71 del 22/1/2008 e s.m.i..
4. I progetti edilizi, dovranno dichiarare esplicitamente la microzona omogenea in prospettiva sismica nella quale ricadono, ed individuare gli eventuali elementi di pericolosità sismica locale dai quali sono interessati, adottando e dichiarando i relativi provvedimenti tecnici; gli stessi devono essere progettati, eseguiti, collaudati e soggetti a manutenzione con riferimento ed in ottemperanza alle "Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al DM 14/01/2008.

Articolo 67 Ville Venete

1. Il PI nella tavola "P-01: Vincoli e Tutele"localizza le ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto regionale per le Ville Venete, che costituiscono luoghi notevoli del paesaggio, ai sensi dell'art. 40 co.4 della LR 11/2004. L'elenco delle Ville Venete comprende, le seguenti ville:
   a) Casa Callegari;
   b) Casa canonica di Farra di Soligo;
   c) Villa Bressa, De Toffoli, Minuto Rizzo;
   d) Villa Caragiani, Gradenigo, Ricci;
   e) Villa De Toffoli, Canel;
   f) Villa Della Rovere, Paccanoni;
   g) Villa Savoini;
   h) Villa Soligo, Brandolini.

   Per questi immobili, si applicano le norme di cui al precedente art. 62.

Articolo 68 Pertinenze delle Ville Venete e degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale

1. Il PI nella tavola "P-01: Vincoli e Tutele" individua n°3 le pertinenze delle Ville Venete e degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale tutelati ai sensi dell'art. 49 del PTCP 2010.
2. Per questi immobili, si applicano le norme di cui al precedente art. 62.

Articolo 69 Centri storici

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi dei centri storici principali e dei centri storici minori, la cui perimetrazione è stata individuata sulla base degli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto e del PRG previgente.
2. Devono comunque ritenersi prevalenti le disposizioni di tutela e salvaguardia eventualmente disposte, ai sensi della normativa vigente, dagli enti ed autorità preposte alla tutela dei beni culturali.
3. I Centri Storici evidenziati a titolo ricognitivo nella tavola "P-01: Vincoli e Tutele"sono:
   a) Farra di Soligo;
   b) Soligo;
   c) Col San Martino;
   d) Cao di Villa;
   e) Dorigo;
   f) Giussin;
   g) Monchera;
   h) Posmon;
   i) Callalta;
   j) Credazzo;
   k) Piazza Rovere.

che rientrano tra i centri di medio interesse censiti dal P.T.C.P.

DIRETTIVE

4. In recepimento del PTCP, gli interventi di tutela e valorizzazione, da attuare mediante pianificazione attuativa, fatti salvi i PUA in vigore, sono da sottoporre al vaglio della competente Soprintendenza, assicurando per gli interventi di trasformazione di usi, funzioni, attività, attuati in prossimità dei beni:
   a) la redazione di piani e programmi attuativi unitariamente e contestualmente estesi ad ogni area, ed ai relativi intorni;
   b) la prioritaria destinazione ad usi, funzioni ed attività di fruizione turistica, da connettere mediante percorsi e stazioni e complessivamente nei modi di cui al piano territoriale turistico;
   c) la tutela degli stati positivi delle preesistenze, la riqualificazione degli stati negativi, attribuzioni di nuovi significati culturali alle preesistenze culturalmente insignificanti, con graduale delocalizzazione delle consistenze edilizie improprie.
5. I criteri e le modalità di intervento all'interno dei centri storici dovranno avvenire sulla base di quanto stabilito all'art. 48 del PTCP di Treviso, approvato con DGR n. 1137 del 23.03.2010

Articolo 70 Ambiti naturalistici di interesse regionale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PI assume le aree del territorio comunale qualificate dal PAT come ambiti naturalistici di interesse regionale all'interno del proprio campo di applicazione, qualificandoli con carattere di contenuto rilevante e qualificante del proprio territorio.
2. Il PI articola le scelte strategiche di rilevanza comunale considerando gli aspetti descritti insieme con gli altri che si combinano con essi.

Articolo 71 Aviosuperfici e Eliosuperficie

CONTENUTI E FINALITÀ

1. E individuata, nella tavola "P-01: Vincoli e Tutele", una avio superficie a sud del centro del capoluogo comunale e una elio superficie a nord del centro di Soligo.
2. I vincoli e le tutele sono rimandati alle disposizioni della LR 11/2004 e PTCP di Treviso, Norme Tecniche. Capo V, art. 81.

Articolo 72 Edifici di pregio architettonico

1. Il PI nella tavola "P-01: Vincoli e Tutele" individua n°11 edifici di pregio architettonico, ai sensi dell'art.43 del PTCP 2010.
2. Le modalità per gli interventi edilizi per gli edifici di pregio architettonico sono disciplinati dalle norme di cui: titolo III – discipline specifiche - Capo 1 – gli elementi di interesse storico e culturale delle presenti norme.

Articolo 73 Grotte

1. Il PI nella tavola "P-01: Vincoli e Tutele" individua una grotta di interesse provinciale tutelata ai sensi dell'art. 67 del PTCP 2010.
2. Nel raggio di m.20 dal limite del pertugio di accesso alle "grotte", è vietato qualsiasi nuovo intervento edilizio, ovvero qualsiasi intervento che modifichi la morfologia dei luoghi.

Articolo 74 Aree a rischio idraulico e idrogeologico in riferimento al PTCP 2010

1. Il PI individua nella tavola "P-01: Vincoli e Tutele" le aree classificate a rischio idraulico ed idrogeologico ai sensi degli art. 57-60 del PTCP 2010, classificazione:
   a) P0 – Pericolo di allagamento;
   b) P1 - Pericolosità idraulica moderata.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli art. 57-60 del PTCP 2010.

Articolo 75 Cimiteri

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Sono individuate, nella tavola "P-01: Vincoli e Tutele", n. 3 aree cimiteriali, e relative aree di pertinenza, localizzate in corrispondenza dei tre centri urbani ubicati lungo la strada provinciale SP32.

DIRETTIVE

2. Zona di rispetto cimiteriale: all'interno del perimetro di vincolo cimiteriale trova applicazione la disciplina di zona nei limiti precisati dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla L. 166/02 sono consentite soltanto le colture

agricole, la realizzazione di parcheggi e strade, parchi a verde naturale ed attrezzato purché non arrechino disturbo alla struttura protetta.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'art. 338 del RD. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche edintegrazioni.

Articolo 76 Depuratori

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PI individua e identifica nella tavola "P-01: Vincoli e Tutele" n. 3 impianti di depurazione all'interno del territorio comunale, uno situato in località Farra di Soligo e due ubicati in località Soligo; l'impianto di depurazione localizzato in località Farra di Soligo risulta essere attualmente dismesso.
2. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto di impianti di sollevamento e depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto o al suo ampliamento.
4. In ogni caso la larghezza di tali fasce di rispetto non può essere inferiore ai m.100 (cento) dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto.
5. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.
6. Per gli edifici esistenti ricompresi nella fascia di rispetto assoluto:
   - sono consentiti gli interventi finalizzati al cambio di destinazione d'uso e conseguente riduzione della permanenza di persone all'interno degli edifici;
   - sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a),b),c) del DPR 380/2001 senza il cambio di destinazione d'uso, sugli edifici adibitia permanenza di persone superiore alle 4 ore continuative;
   - sono consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione esternamente alla fascia di rispetto mediante
   - l'utilizzo dell'istituto del credito edilizio

Articolo 77 Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Sono individuate, nella tavola "P-01: Vincoli e Tutele", n. 5 stazioni radiobase, una situata in località Col San Martino, una localizzata in località Soligo ,e tre localizzate in località Farra.

DIRETTIVE

2. Per tali impianti e per eventuali nuove installazioni si richiamano le disposizioni di cui al DPCM 18 luglio 2003 ed al D. Lgs 259/2003.
3. Ai sensi dell'art. 8 co. 6 della L. 36/2001, il Comune predisporrà un piano di settore con relativo regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, considerando anche i valori paesaggistici e ambientali del territorio comunale. L'installazione di nuovi impianti dovrà essere concertata con le ditte gestrici degli impianti, sulla base di un piano pluriennale che dovrà individuare:
   a) ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili, a titolo esemplificativo, ad alcune delle seguenti situazioni:
      - aree e siti sensibili (scuole, asili nido, case di cura e riposo, etc.);
      - area di pregio storico-architettonico;
      - area di pregio paesaggistico-ambientale;
      - elemento significativo da salvaguardare;
      - edificio di valore storico-ambientale;
      - ambito di rispetto elementi/edifici tutelati;
      - ambito di sostegno dei valori immobiliari (in cui la localizzazione di un impianto ne determina una forte riduzione);
      - ambito di salvaguardia delle relazioni visive con i centri edificati;
      - elementi naturali di pregio;
   b) ambiti in cui la localizzazione è limitata e può avvenire solamente previa deliberazione del Consiglio Comunale basata, a titolo esemplificativo, sui seguenti criteri:
      - preferenza per gli ambiti già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio;
      - salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici e gli interessi storici, artistici e architettonici;
      - mitigazione, per quanto possibile, dell'impatto visivo esalvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici;
      - tutela visiva rispetto ai locali con permanenza di persone;
      - dimostrazione che il sito consenta di conseguire un apprezzabile miglioramento della continuità del campo elettromagnetico rispetto alle "zone di potenziale localizzazione";
   c) ambiti di potenziale localizzazione comprendenti, a titolo esemplificativo:
      - zone produttive;
      - zone per impianti tecnologici
      - in cui l'installazione delle antenne radio-base deve comunque risultare compatibile con le esigenze della circolazione stradale e con la disciplina in materia urbanistica ed ambientale.

NUOVE INSTALLAZIONI: PROCEDURE

4. Le installazioni ed i trasferimenti delle stazioni radio base per la telefonia cellulare su aree pubbliche o private e le relative recinzioni e pertinenze

tecnologiche saranno soggette al rilascio di Permesso di Costruire. Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla presentazione di:

- una dichiarazione da parte del progettista, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i valori di campo elettrico e magnetico previsti dalla normativa vigente;
- una dichiarazione da parte del richiedente o dei gestori della telefonia, con la quale gli stessi si impegnano a realizzare l'impianto in conformitàal progetto presentato e autorizzato, e di mantenerlo in esercizio conformemente ai livelli di progetto;
- nulla osta dell'ARPAV, corredato dallo studio degli eventuali effetti cumulativi dovuti ad altri impianti e/o sorgenti di onde elettromagnetiche presenti nelle vicinanze, da acquisire a cura e spese dei richiedenti;
- Valutazione di Impatto Ambientale da parte dell'Ente competente, ove prescritta dalla LR. 10/1999.

5. Il Comune, tramite I'ARPAV, od organismi di sua fiducia, provvederà alla verifica della conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato tramite misurazioni aggiornate, sia del campo elettrico che del campo magnetico, in base alle disposizioni legislative vigenti al momento della misura medesima.
6. Il rilievo di valori di campo più elevati di quelli previsti dal decreto sopraccitato, in contrasto, quindi, con quelli con la anzidetta dichiarazione, comporterà conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti previste dall'art. 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 e la immediata disattivazione dell'impianto fino a quando non saranno adottati opportuni interventi di risanamento tesi a riportare l'entità dei valori dei campi elettromagnetici secondo quanto previsto dalle norme e dal progetto autorizzato.
7. Contestualmente alla comunicazione dell'intervenuta fine dei lavori prodotta con dichiarazione del direttore dei lavori, dovrà essere prodotta da professionista abilitato, diverso sia dal progettista che dal direttore dei lavori, certificato di collaudo attestante che l'impianto così come realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente, nonché le caratteristiche prescritte dal Comune, fermo restando che in assenza dello stesso collaudo, l'impianto non potrà essere attivato. Sarà facoltà del comune soprasedere alla richiesta d' installazione di nuovi impiantiin attesa dell'approvazione del c.d. "Piano delle Antenne" che dovrà individuare, in concertazione con gli enti gestori la telefonia mobile, le specifiche aree preferenziali destinate agli impianti di telefonia cellulare.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed ivalori di attenzione di cui al DPCM 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, nonè consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.

9. Ai fini dell'installazione degli impianti, si prevede che:
   a) Siano preventivamente acquisiti i nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti;
   b) Siano realizzate le infrastrutture con materiali e tecnologie tali da assicurarne, anche sotto l'aspetto estetico, il miglior inserimento nell'ambiente e con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza; in ogni caso i pali/tralicci dovranno essere dimensionati per ricevere gli impianti di almeno n. 2/3 gestori al fine di favorirne, salvo motivi di ordine tecnico, l'uso in comune. Non è ammessa l'installazione di pali o tralicci con sbracci o con ballatoi;
   c) Sia utilizzata la migliore tecnologia per ridurre al minimo possibile l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, in base ai principi di cautela e nel rispetto delle compatibilità ambientali (maggiore direzionamento della radiazione, corretta costruzione dei tralicci e degli impianti, riduzione del numero, della potenza e della massima dimensione delle antenne);
   d) Siano rispettati i limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore causate dall'impianto;
   e) Sia collocato, alla base del palo/traliccio un cartello ben visibile che segnali la presenza dei sistemi radianti mascherati.

Articolo 78 Pozzi di prelievo per uso idropotabile e Sorgenti

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Nel territorio comunale sono stati rilevati n.2 sorgenti, n.8 pozzi di prelievo per usi idropotabili e ancora n.2 pozzi situati all'esterno del territorio comunale ma aventi parziale area di pertinenza all'interno dei confini comunali, identificati nella tavola "P-01: Vincoli e Tutele"".
2. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto in prossimità di pozzi.
3. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano vincoli alla trasformazione ed utilizzo, da parte dei proprietari dei terreni, collocati in prossimità dei pozzi e delle sorgenti.
4. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile sono finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Il PI definisce le seguenti fasce di rispetto:
   a) Fascia di rispetto assoluto: è la zona individuata da un raggio di m.10 (dieci) con centro sul pozzo e da un raggio di m. 20 (venti) con centro sulla sorgente. In tale fascia sono consentite esclusivamente costruzioni di servizio ed opere di presa;
   b) Fascia di rispetto allargata: è la zona individuata da un raggio di m. 200 (duecento) con centro sul pozzo nella quale sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
      - dispersione, immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;
      - accumulo di concimi organici;
      - dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;

- aree cimiteriali;
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- aperture di cave e pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento di rifiuti;
- pascolo e stazzo di bestiame;
- inserimento e mantenimento di pozzi perdenti.

6. Nella fascia di rispetto allargata è vietato l'insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti sugli edifici regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
7. Nella fascia di rispetto allargata sono consentiti interventi di recupero edilizio e di demolizione con ricostruzione edilizia nei casi in cui le nuove destinazioni d'uso abbiano un potenziale carico inquinante inferiore rispetto alle destinazioni d'uso preesistenti. La realizzazione di allacciamenti alle fognature è condizionata all'adozione di accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria.
8. Nella fascia di rispetto ristretta è vietato l'insediamento di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge, sono consentiti solo interventi edilizi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
9. Nella fascia di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite nella rete fognaria. Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione
10. Tutti gli interventi previsti ai commi precedenti del presente articolo sono subordinati alla redazione di una perizia geologica che verifichi i potenziali inquinamenti rispetto alle caratteristiche dei terreni e alla loro permeabilità.
11. Nella fascia di rispetto allargata l'utilizzo delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotta in conformità al quadro normativo vigente ed in applicazione del Codice di buona pratica agricola" (Direttiva 91/676/CE Direttiva nitrati).

Articolo 79 Reti tecnologiche principali

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Sono individuate, nella tavola "P-01: Vincoli e Tutele", come viabilità ordinatrici del territorio, le seguenti infrastrutture:
   a) una linea di elettrodotto con potenza 220 kV in località Soligo con direzione sudovest-nordest rispetto il territorio comunale;

b) una linea del metanodotto presente nel territorio comunale in direzione sud-ovest rispetto il territorio comunale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI ELETRODOTTI

2. Sulla scorta delle indicazioni della Direzione Urbanistica, negli elaborati del PI sono state indicate le fasce di rispetto degli elettrodotti previste dalla Legge Regionale 27/93 e smi. Tuttavia la normativa regionale in materia di tutela dai campi elettromagnetici è stata oggetto di ricorsi che hanno portato all'effetto abrogativo della legge(*).
   L'applicazione normativa in vigore è quella Statale (L 36/2001, DPCM 8 luglio 2003) e sulla base di tale disciplina, in data 29 maggio 2008 con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (in GU 05.07.2008), è stata definita la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'articolo 6 del DPCM 08.07.2003.
   Sulla base di tale metodologia, è disponibile presso gli uffici del Comune una cartografia contenente le fasce di rispetto di cui al sopra citato articolo 6 quali distanze di prima approssimazione (Dpa); qualsiasi intervento in prossimità di tali fasce va puntualmente valutato dal gestore delle linee (TERNA o ENEL).

   (*)La Regione Veneto, con ricorso n. 22/2005 (GU 1ª serie speciale n.30/2005), ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza del TAR del Veneto 21 aprile 2005, n.1735, per violazione degli articoli 5, 101, 114, 117 e 134 della Costituzione. Con la citata sentenza il TAR del Veneto ha ritenuto implicitamente abrogata la legge regionale 30 giugno 1993, n.27 a seguito dell'entrata in vigore della legge 22 febbraio 2001 n.36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), completata a regime con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 per quanto riguarda i valori soglia per le emissioni elettromagnetiche, rilevando che le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente abrogano le leggi regionali che sono in contrasto con esse, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n.62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali). Con sentenza n.222/2007 (GU 1ª serie speciale n.25/2007) la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto, in quanto il TAR del Veneto, nel rilevare il suddetto effetto abrogativo, ha esercitato un potere strettamente inerente alla funzione giurisdizionale. Per i medesimi motivi la Corte costituzionale, con sentenza n. 223/2007 (GU 1ª serie speciale n.25/2007), ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato con ricorso n. 28/2005 (GU 1ª serie speciale n.45/2005), in relazione alla sentenza del TAR del Veneto 19 agosto 2005, n.3200, con cui è stato ribadito l'effetto abrogativo della legge regionale 30 giugno 1993, n.27 derivato dalla modifica dei principi fondamentali nella materia da essa disciplinata.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nelle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova

destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, asili nido, scuole per l'infanzia, ospedali e luoghi adibiti a permanenza di persone oltre le quattro ore giornaliere.

PRESCRIZIONI E VINCOLI METANODOTTI

4. All'interno delle fasce di rispetto dei metanodotti si applicano le disposizioni previste dal DM. 24 Novembre 1984.
5. Il PI individua nella tavola "P-01: Vincoli e Tutele" una fascia pari a m. 11 per parte dalla linea del metanodotto di cui al comma 1a, entro la quale tutti gli interventi edilizi sono soggetti alla preventiva verifica, da parte del soggetto proponente, dell'effettiva entità della fascia di rispetto generata dal metanodotto, entro cui si applica la normativa di cui al comma precedente.
6. La localizzazione di nuovi gasdotti/oleodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del DPCM 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.

Articolo 80 Viabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Sono individuate, nella tavola "P-01: Vincoli e Tutele", come viabilità ordinatrici del territorio, le seguenti infrastrutture:
   - SP 32;
   - Ex SP 4;
   - Ex SP 123;
   - Ex SP 66.
2. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la viabilità, esistenti e di progetto, e le relative fasce di protezione e rispetto classificate secondo una gerarchia, in analogia a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada:
   a) Viabilità sovracomunale: sono le strade di importanza sovracomunale che si sviluppano esternamente ai centri abitati e sono destinate al traffico veloce di media lunga distanza;
   b) Viabilità comunale: sono le strade comunali con traffico di media e piccola distanza che si dipartono dalle precedenti e penetrano nei centri abitati;
   c) Viabilità locale: sono le strade infraquartiere realizzate all'interno delle lottizzazioni o dei piani attuativi che dalle precedenti si dipartono per servire i singoli agglomerati.
   d) Viabilità interpoderale: comprende le strade interpoderali con caratteristiche ambientali di pregio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Zona di rispetto stradale e spazi riservati alla viabilità:
   a) in tali zone è vietata ogni nuova costruzione tranne per;
      - ampliamenti di sedi stradali e controstrade;
      - distributori di carburante e relativi accessori;
      - cabine di distribuzione elettrica ed altri impianti di interesse collettivo;

- pensiline per il riparo delle persone alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico;
- sostegni di linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, nonché cabine telefoniche a carattere precario;
- reti di distribuzione idrica, fognature, metanodotti, gasdotti, ecc.;
- recinzioni.

b) Sono ammessi gli interventi di:
- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia di cui all'art.31 L. 457/78 compreso il consolidamento strutturale;
- dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
- ampliamento della destinazione residenziale mediante il recupero dell'eventuale annesso rustico, secondo i parametri indicati nelle presenti norme;
- ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente.

c) Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il Nuovo Codice della Strada, sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante.

d) in tali zone per l'ampliamento delle costruzioni esistenti, si dovrà mantenere lo stesso allineamento fronte strada.

e) la profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista dalle presenti norme o, in assenza dal Regolamento Edilizio nel rispetto della vigente legislazione.

f) le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di parcheggi, nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, alla realizzazione di barriere antirumore.

g) è ammessa la costruzione a titolo precario di impianti per la distribuzione di carburante od impianti di servizio (alla manutenzione della strada) nel rispetto del relativo Regolamento Comunale, come definito all'articolo 48 delle presenti NTO.
Gli interventi edilizi saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale. Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione è consentita la ricostruzione con il mantenimento delle destinazioni d'uso in area agricola adiacente.

h) È consentita la realizzazione di parcheggi pubblici e privati. Le zone vincolate ai sensi del presente titolo assumono le caratteristiche di superficie fondiaria, i volumi relativi sono edificabili al di fuori di tali aree.

i) Il PI indica le viabilità di progetto accanto a quelle esistenti.

4. Il sistema della viabilità principale e secondaria, esistente e di progetto, che interessa il territorio comunale è classificato, ai sensi dell'articolo 2 del DLgs 285/1992 in:
   a) Strade extraurbane secondarie (tipo C);
   b) Strade urbane di quartiere (tipo E);
   c) Strade locali (tipo F).
5. Fuori dai centri abitati, la fascia di rispetto delle strade di tipo "C", da rispettare per gli interventi di Nuova edificazione, Demolizione conricostruzione e per gli ampliamenti fronteggianti le strade, non può essere inferiore a m.30 per lato, misurata dal confine stradale come definito dal DPR. 495/1992 e dal DM.05/11/2001.
6. Fuori dai centri abitati, la fascia di rispetto delle strade di tipo "F", ad eccezione delle strade vicinali (ossia le strade private di uso pubblico), da rispettare per gli interventi di Nuova edificazione, Demolizione conricostruzione e per gli ampliamenti fronteggianti le strade, non può essere inferiore a m.20 per lato, misurata dal confine stradale come definito dal DPR. 495/1992 e dal DM.05/11/2001.
7. Fuori dai centri abitati, la fascia di rispetto delle strade di tipo "F", vicinali, da rispettare per gli interventi di Nuova edificazione, Demolizione conricostruzione e per gli ampliamenti fronteggianti le strade, non può essere inferiore a m.10 per lato, misurata dal confine stradale come definito dal DPR. 495/1992 e dal DM.05/11/2001.
8. All'interno dei centri abitati, la fascia di rispetto delle strade di tipo "E" e di tipo "F" è specificatamente disciplinata al capo "la città e il sistema degli insediamenti" del titolo II delle presenti norme.
9. A norma dell'art. 37 della LR. n. 11/2004, con le procedure di cui all'art. 58 delle presenti NTO, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'art. 36 della LR. n. 11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.

Articolo 81 Fasce di tutela idrografia principale e servitù idrauliche

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Sono vincolati ai fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico:
   a) I canali irrigui o di bonifica ai sensi del RD. n. 368/1904 titolo 6° artt. dal 132 al 140;
   b) I corsi d'acqua pubblici ai sensi del RD. n. 523 /1904 artt. dal 93 al 99.
2. Sono vincolate ai sensi dell'art. 41 LR. 11/2004 le aree, esternamente alle aree di urbanizzazione consolidata e agli ambiti di edificazione diffusa, comprese fra gli argini maestri ed il corso d'acqua dei fiumi e canali:
   - Rio Bianco;
   - Torrente Raboso;
   - Rio Farra;
   - Rio Patean;
   - Fiume Soligo;
   - Torrente Volpere,

nonché una fascia di profondità di m. 100 (cento) dall'unghia esterna dell'argine principale.

DIRETTIVE

3. Nell'ambito delimitato da tali fasce è vietato ogni intervento inteso al mutamento dell'uso del suolo. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di restauro e ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione all'esterno delle zone di tutela relative all'idrografia principale. Gli interventi di ampliamento saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso l'origine del vincolo, nel rispetto della normativa di cui al RD. n. 523/1904. Gli interventi di nuova edificazione saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento del nuovo edificio rispetto all'allineamento del fronte degli edifici limitrofi esistenti verso l'origine del vincolo. Le aree sottoposte a vincolo di rispetto stradale e dei corsi d'acqua non sono edificabili ma sono computabili agli effetti dell'edificabilità dei tessuti omogenei di appartenenza.
4. Gli Accordi di programma previsti dall'art. 7 della LR. 11/2004 rappresentano lo strumento prioritario di coordinamento e attuazione, da parte dei soggetti proprietari e/o competenti, degli interventi riguardanti i corsi d'acqua, il loro regime idraulico e le fasce di rispetto nonché delle opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.

PRESCRIZIONI

5. I fiumi individuati ai sensi del co. 1 del presente articolo e le corrispondenti fasce di rispetto inedificabili di m. 20 (venti) dal limite demaniale, ai fini della tutela ambientale, della sicurezza idraulica e per garantire la possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali riguardano:
   - Rio Bianco;
   - Torrente Raboso;
   - Rio Farra;
   - Rio Patean;

   riducibili a m. 10 (dieci) nei tessuti diversi da quelli agricoli.
   Per i restanti canali demaniali (anche se non individuati nel le tav. di PI):
   - m. 10 (dieci) dal limite dell' area demaniale;
   - è ammissibile la riduzione della distanza a m. 4,00 (quattro), purché autorizzata dal Consorzio di Bonifica.
6. I fiumi e le fasce di tutela individuate ai sensi del co. 2 del presente articolo e ritenute dal PI di pregio ambientale, sono salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:
   a) conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberature, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti lungo i viali, le strade principali di accesso, lungo i confini,i fossi e nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti;
   b) realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc, nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nelrispetto dei caratteri ambientali del territorio.

c) fascia di rispetto inedificabile di m. 20 (venti) dal limite demaniale nei tessuti agricoli, riduzione a m.10 (dieci) nei tessuti diversi da quelli agricoli;

7. Si richiamano altresì le disposizioni inerenti i corsi d'acqua principali e quelle contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PATI-PAT e al PI.
8. L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è attuata nel rispetto della DGR 7 agosto 2006 n. 2495 "Recepimento regionale del D.M. 7 aprile 2006 Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" e successive modifiche.

Articolo 82 Suolo, sottosuolo e acque

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi delle disposizioni generali volte:
   - alla tutela della risorsa acqua e di suolo e sottosuolo dall'inquinamento generato dalle attività insistenti sul territorio;
   - al mantenimento e al miglioramento della permeabilità del terreno;
   - al mantenimento della capacità di deflusso delle acque piovane e degli scarichi in genere.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Tutti gli interventi di nuova costruzione o gli interventi ristrutturazione urbanistica subordinati alla predisposizione di un PUA nonché la realizzazione di sistemazioni esterne, parcheggi, viabilità pedonale e meccanizzata, rilevati e simili dovranno essere tesi a ridurre quanto possibile l'impermeabilizzazione superficiale. Nella realizzazione dei suddetti interventi si dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:
   - deve essere garantita, per i nuovi edifici, il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 20% della superficie fondiaria o il 20% della superficie territoriale;
   - è vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate. Qualora l'intervento previsto comporti interruzione e/o impedimento al deflusso, la nuova soluzione dovrà garantire comunque l'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque;
   - deve essere garantito, per le aree impermeabilizzate, il recapitato in appositi bacini di accumulo temporaneo (vasche volano o di laminazione) di tutte le acque superficiali meteoriche evitando il convogliamento diretto nella fognatura o la dispersione casuale nelle aree limitrofe.
3. Per il trattamento e recupero delle acque piovane si prescrive che le reti di raccolta delle acque meteoriche devono essere realizzate separatamente dalle reti di raccolta delle cosiddette acque nere provenienti da scarichi civili.
4. Per il trattamento e recupero delle acque nere si prescrive che:
   - tutti gli interventi edilizi dovranno prevedere lo smaltimento delle acque nere nella rete fognaria comunale ad eccezione delle parti

del territorio non ancora servite ove è consentito l'utilizzo di impianti di smaltimento alternativi;
- tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognaria dovranno privilegiare il completamento della rete stessa estendendola alle aree insufficientemente fornite;
- gli scarichi industriali devono subire un preventivo trattamento per eliminare tutte le sostanze che possono mettere in crisi un normale impianto di trattamento delle acque reflue di tipo civile.

5. Per gli eventuali scarichi di acque trattate di qualsiasi genere in corpi idrici superficiali dovrà essere richiesta apposita Concessione ai sensi dell'art. 15 della LR. n. 1/1991 e acquisiti ulteriori atti autorizzativi di competenza di altri enti, in particolare ai sensi del DLgs n. 152/2006.
6. Per le reti tecnologiche sotterranee, che comprendono le tubazioni del gas, dell'acquedotto, delle fognature, delle reti di drenaggio delle acque superficiali, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione delle stesse, si prescrive che:
   - la messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Qualora l'intervento preveda la modifica del percorso delle acque superficiali dovrà obbligatoriamente esserne indicato il nuovo andamento garantendo in ogni caso che ciò non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe;
   - la profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non comprometterela crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e non ostacolare le operazioni di aratura e di irrigazione delle zone agricole;
   - i lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire la risistemazione del terreno (piantumato e non) o delle pavimentazioni originarie.
7. Per i fossati in area agricola si prescrive che:
   - all'interno del territorio agricolo sono vietati gli interramenti o la sostituzione con tubazioni interrate, nonché tutte le operazioni che possono portare all'interramento dei fossati esistenti, quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca un percorso alternativo per il deflusso delle acque a giorno con individuazione di un recapito definitivo e quando l'intervento sia imposto da particolari esigenze igieniche, sanitarie, ecologiche o funzionale;
   - devono essere mantenuti e/o ripristinati i filari alberati;
   - possono essere autorizzate dall'AC. modifiche di tracciato, opere di copertura, sovrappassi, alterazioni delle sponde solo per casi di pubblica utilità.

Articolo 83 Inquinamento luminoso e acustico

CONTENUTI E FINALITÀ

1. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, dovrà essere improntata al contenimento dell'inquinamento luminoso nella misura massima ottenibile con l'utilizzo delle tecnologie disponibili al fine

di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici e di favorire il risparmio energetico.

2. Nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazioneesterna dovranno adottarsi le seguenti precauzioni:
   a) impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
   b) selezionare ogni qualvolta ciò sia possibile, per le strade con traffico motorizzato, i livelli minimidi luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative vigenti;
   c) evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente;
   d) limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientamento del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale;
   e) adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.
3. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali e agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500lumen.
4. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna privati collocati lungo le strade è subordinata al preventivo parere dell'Amministrazione Comunale qualora vengano superati le tre sorgenti luminose.

INQUINAMENTO ACUSTICO

5. La realizzazione di interventi edilizi e trasformazioni territoriali, pubbliche e private, dovrà essere improntata alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico con l'utilizzo delle tecnologie disponibili al fine di tutelare e migliorare la qualità dei residenti e dell'ambiente.
6. La regolamentazione della materia dell'inquinamento acustico è demandata al Piano di Zonizzazione Acustica che dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
   a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale;
   b) costituire riferimento per la redazione del Piano di Risanamento Acustico;
   c) consentire l'individuazione delle priorità di intervento;
   d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Articolo 84 Coni visuali

1. Sono individuati, nella tavola "P-01: Vincoli e Tutele", n. 13 coni aperti, cioè quelli volti principalmente alla percezione del paesaggio libero da edificazioni.
2. All'interno del cono visuale aperto sono di norma vietate le nuove edificazioni:
   a) in generale sono altresì vietate le trasformazioni significative del territorio che incidono sulla percezione delle preesistenze ambientali significative;
   b) per gli edifici esistenti negli ambiti di coni visuali sono sempre ammessi gli interventi di Restauro e Risanamento conservativo e di Ristrutturazione edilizia.
3. E' ammesso, in sede di progetto edilizio verificare la effettiva percezione del cono visuale, anche attraverso simulazioni alternative al cono visuale codificato nel PI. Il comune potrà, pertanto, autorizzare leggeri spostamenti del cono visuale sulla base dei risultati delle simulazioni di cui sopra.

Articolo 85 Tutela dei valori naturalistici e paesaggistici (Rete ecologica)

CONTENUTI E FINALITÀ

1. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.
2. Obiettivo primario della rete ecologica è mantenere spazio per l'evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autopoiesi del sistema ambientale.
3. E individuata, nella Tavola P-03: Disciplina del suolo, la "Rete ecologica" che è definita dal seguente insieme di elementi costitutivi di livello comunale:
   a) Core area, area nucleo: area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi. Costituisce l'ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento;
   b) Area di collegamento della rete ecologica principale, buffer zone: area/fascia adiacente alla core area che costituisce il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali e svolgono una funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione (effetto filtro);
   c) Corridoi ecologici principali: sono fasce di ambiente omogeneo, che si differenziano dalla natura della matrice in cui sono collocati, fondamentali per la costruzione di connessioni nelle aree rurali e con specifica attenzione alle relazioni con gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini;
   d) Varchi: punti in cui è necessario mantenere libero il territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, prevedere una

urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna. Unitamente ai corridoi, sono determinanti per gli spostamenti (a fini trofici, di riproduzione, ecc.) della fauna, così importante nei processi di trasformazione energetica dell'ecosistema.

DIRETTIVE

4. Le scoline, i fossi ed i capofossi dovranno essere mantenuti in funzione con argini in terra evitando qualsiasi forma di cementificazione. La viabilità rurale dovrà essere conservata in sterrato o eventualmente sostituita con fondo realizzato con materiali stabilizzati ecologici.
5. Nel caso di sistemazione o potenziamento di strade agro-silvo-pastorali o di collegamento con i nuclei rurali dovranno essere salvaguardati, compatibilmente con le esigenze tecniche, eventuali muri di sostegno o di recinzione esistenti in sassi e pietrame, garantendo che per la costruzione di nuove opere di sostegno, di contenimento e di presidio si faccia ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, anche con l'uso di terre rinforzate.
6. La progettazione del verde dovrà essere eseguita con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive.
7. In tutti gli ambiti di tutela di cui al presente articolo, sono vietate attività e interventi che possono comportare la distruzione delle caratteristiche di naturalità e biodiversità quali, a titolo esemplificativo: discariche di inerti; depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d'acqua; scavi e movimenti di terra in genere,allevamenti zootecnici intensivi.
8. In adeguamento al PTCP di Treviso approvato con DGR n. 1137 del 23/03/2010, dovrà essere rispettata la dotazione di almeno un albero autoctono ad alto fusto per residente.
9. Le misure di mitigazione/compensazione legate ad interventi di trasformazione devono intendersi da realizzarsi in via preferenziale all'interno delle aree della rete ecologica (vale a dire aree nucleo, buffer zone, e corridoi ecologici) presenti nello stesso ATO in cui è prevista la realizzazione degli interventi di trasformazione stessi. È consentita la monetizzazione delle mitigazioni e compensazioni ambientali di cui al presente comma.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Sono vietati in tutti gli ambiti interessati dagli elementi costitutivi della rete ecologica:

Impianti e manufatti minori

- le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
- l'illuminazione dei sentieri e della viabilità minore;
- l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati ed il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità vicinale e poderale gravata da servitù di pubblico passaggio (ad eccezione dei mezzi di servizio occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale);

- la realizzazione di manufatti (muri, canali artificiali, ecc.) in gradodi creare barriera al transito degli animali o ridurre l'ampiezza del varco;

Flora e fauna

- qualsiasi mutamento delle superfici boscate di antico impianto e/ocon presenza di "specie autoctone" dell'orizzonte di vegetazione. Talisuperfici sono inoltre soggette a ripristino se compromesse da incendi otagli indiscriminati. Sono ammessi interventi di miglioramento e riassetto boschivo, anche con sostituzione e riqualificazione delle speciearboree ed arbustive, secondo le indicazioni della normativa specifica vigente. Il mutamento permanente di superficie boscata, nelle more della disciplina specifica di settore, è ammesso unicamente per la coltura viticola ed esclusivamente su superfici boscate degradatee di recente formazione;
- l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone.

AREE NUCLEO : PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. Sono vietati in tutti gli ambiti individuati quali core area (area nucleo):

Interventi edilizi

- la nuova edificazione. È ammessa la ristrutturazione dei volumi esistenti secondo i caratteri tipologici delle forme tradizionali dell'edilizia rurale, con un ampliamento massimo di volume pari a 800 m^3.

Impianti e manufatti minori

- la costruzione di impianti fotovoltaici, solari ed eolici ad esclusione degli impianti integrati nelle strutture edilizie per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dello stesso edificio;
- la costruzione di recinzioni nei fondi agricoli se non a semplice staccato o a siepe, salvo quelle strettamente attinenti gli insediamenti agricoli e residenziali;
- l'apposizione di cartelli pubblicitari (esclusa segnaletica stradale, escursionistica, agrituristica e per la vendita al dettaglio di prodotti agricoli);

Difesa del suolo

- gli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici ed idraulici presenti, nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale, ad esclusione delle operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici;
- gli interventi di trasformazione del suolo che comportino riduzionedella superficie interessata da vegetazione arboreo-arbustiva, in particolare quelli volti a rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi costituenti la struttura portante del corridoio. Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);
- l'impermeabilizzazione (in cemento, pavimentate, ecc.) delle aree pertinenziali se non per lo stretto necessario a garantire l'idoneo accesso pedonale all'edificio. E' fatta salva la possibilità di sistemare le

aree pertinenziali agli edifici purché non modifichi la morfologia dei luoghi e comprometta la percezione degli stessi e quella del quadro scenico d'insieme;
- la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
- l'accumulo e lo stoccaggio di letame sul terreno. E' ammesso lo spargimento agronomico di liquami zootecnici e letame nei limiti imposti dalla normativa di settore.

Flora e fauna
- la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della LR. n. 53 del 15. 11.1974;
- l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliannuale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti(es. ceppaie esaurite). È obbligatorio il mantenimento ela ricostituzione dellesiepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano.

ATO N. 1 PATI - SOTTOSISTEMA ECOLOGICO AMBIENTALE INTERCOMUNALE COLLINARE: PRESCRIZIONI E VINCOLI

12. Nell' ambito interessato dagli elementi costitutivi della rete ecologica ricompresi nella ATO n. 1 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale collinare " del PATI del Qdp (Tavola P-03: Disciplina del suolo), sono vietati:

Interventi edilizi
- l'ampliamento degli edifici localizzati in core area;
- l'ampliamento degli edifici localizzati in buffer zone con destinazioni diverse da quelle residenziali, produttive primarie e turistico-ricettive;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in core area verso destinazioni residenziali e produttive secondarie;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in buffer zone verso destinazioni produttive secondarie;

Impianti e manufatti minori
- la manomissione di recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali (es. muretti a secco). Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;

Difesa del suolo
- la manomissione di strade carrarecce, percorsi, sentieri. L'allargamento o il prolungamento della viabilità vicinale ed agraria esistente è ammessa previa idonea giustificazione tecnica, agronomica egeologica, nel rispetto della morfologia dei luoghi, con mantenimento dei profili naturali del terreno, contenimento delle dimensioni delle scarpate e dei rilevati, nonché ricostruzione della continuità boschiva;

- le sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate, con larghezza superiore a m. 1,50, nei versanti con pendenza tra il 35% e il 60%;

Flora e fauna

- la riconversione colturale di superfici boscate su aree con pendenza superiore al 60%;
- la trasformazione dei versanti boscati esposti a Nord;

Colture e attività agricole

- la trasformazione di impianti viticoli tradizionali con sistemazioni di interesse ambientale e paesaggistico (gradoni, ciglioni, girapoggio, ecc.)in impianti industriali con modificazioni ed alterazioni dell'assetto morfologico caratterizzante i luoghi. È sempre esclusa la istemazione agraria a ritocchino. È prescritta la dotazione, per i nuovi impianti vitati, di un idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di garantire la stabilità idrogeologica dei versanti.

ATO N. 3 PATI - SOTTOSISTEMA ECOLOGICO AMBIENTALE INTERCOMUNALE PALU: PRESCRIZIONI E VINCOLI

13. Nell' ambito interessato dagli elementi costitutivi della rete ecologica ricompresi nella ATO n. 3 "Sottosistema ecologico ambientale intercomunale della bonifica storica dei Palù" del PATI del Qdp (Tavola P-03: Disciplina del suolo), sono vietati:

Interventi edilizi

- l'ampliamento degli edifici localizzati in core area;
- l'ampliamento degli edifici localizzati in buffer zone con destinazioni diverse da quelle residenziali, produttive primarie e turistico-ricettive;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in core area con destinazioni produttive secondarie e primarie;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici localizzati in buffer zone con destinazioni produttive secondarie;

Impianti e manufatti minori

- la manomissione di recinzioni o delimitazioni in materiali tradizionali (es. muretti a secco). Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;

Difesa del suolo

- la manomissione di strade carrarecce, percorsi, sentieri;
- la manomissione di rogge, fossi, canali di irrigazione e di scolo, pozzi. Sono fatti salvi gli interventi necessari alla normale manutenzione e conservazione;
- la manomissione e/o modificazione delle aree circostanti le fonti di risorgiva;
- il drenaggio tubolare sotterraneo;
- gli interventi comportanti alterazioni della morfologia e/o della sistemazione agraria tipici dei luoghi, nonché tutti gli interventi in grado di compromettere le relazioni visive e paesaggistiche tra filari di alberi, siepi e il loro immediato intorno;

Flora e fauna

- la trasformazione di superfici boscate, definite ai sensi della LR. 52/78 anche se inferiori ai 2000 m^2, in altra qualità di coltura. E' possibile l'imboschimento dei seminativi;
- rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);
- l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliannuale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti(es. ceppaie esaurite). E' fatto obbligo di mantenere e ricostituire le siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare unacomposizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano;

Colture e attività agricole

- la trasformazione di superfici a prato stabile, come definite e riconosciute dal Progetto Pilota SIC Palù. E' possibile latrasformazione/riconversione dei seminativi in prati stabili, con sfalcio controllato;
- l'adozione di metodi di produzione e di allevamento diversi da quelli biologici. È ammessa la pratica di agricoltura integrata.

CAPO 3 – INVARIANTI E FRAGILITA

Articolo 86 Invarianti di natura paesaggistica e ambientale e agro-produttiva

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT e il PI definisce invarianti di natura paesaggistica e ambientale:
   a) i filari storici;
   b) il sistema dei campi aperti;
   c) le zone umide;
   d) i prati stabili;
   e) le siepi campestri;
   f) i boschi naturaliformi.

   in quanto caratterizzate da particolari aspetti di riconoscibilità ed integrità di seguito riassunti:
   - articolazione dei sistemi biotici;
   - dotazione degli elementi di connessione ecologica;
   - qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali;
   - equipaggiamento verde strutturato;
   - caratteristiche morfologiche.

   Il PAT promuove la difesa e/o la valorizzazione del territorio nel quale è riconoscibile il carattere prevalente di integrità rurale e di potenzialità produttiva, nonché di "spazialità". Trattasi di una porzione di territorio fondamentale ai fini del mantenimento delle caratteristiche identitarie di Farra di Soligo.
2. Le invarianti di natura paesaggistica, ambientale e agro produttiva sono individuati, nella tavola "P-02: Invarianti e Fragilità".
3. Le invarianti di natura paesaggistica, ambientale e agro produttiva fanno riferimento all'ambito dei Palù del Quartier del Piave e all'ambito collinare. Sono altresì tutelate:
   a) l'integrità della maglia poderale agricola;
   b) la potenzialità produttiva del suolo, nel rispetto degli assetti geomorfologici, idraulici e delle peculiarità pedologiche;
   c) gli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo;
   d) le qualità percettive e di spazialità in essere.

DIRETTIVE

4. Il PAT e il PI promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, nonché di "risorsa di naturalità" per il territorio comunale. Trattasi di parti del territorio fondamentali anche ai fini della costruzione della rete ecologica.
5. L'ambito dei Palù del Quartier del Piave, sottoposto alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa alle aree della Rete Natura 2000 rappresenta un area umida oggetto di sistemazione idraulico-agraria di interesse storico-culturale per le sue valenze paesaggistiche e naturalistiche nonché di pubblica utilità per ragioni di assetto idrogeologico e agro produttivo. La definizione "europea" di area protetta è il riconoscimento dei caratteri, nell'area, tipici di una zona umida bonificata in epoca storica quanto meno medioevale, non escludendo la possibilità di

interventi di sistemazione idraulico-agraria fin dall'Età del Bronzo; esso risulta essere altresì considerato come ambito di paesaggio di interesse storico-culturale.

6. Il sistema collinare del territorio comunale di Farra, quasi nella sua totalità, viene considerato di elevato valore naturalistico e paesaggistico, e costituisce di fatto un elevato bacino di naturalità e biodiversità, e altresì dal punto di vista paesaggistico una serie di "quinta paesaggistica" per il sistema urbano e territoriale comunale; per tale motivo vanno salvaguardati altresì tutti gli elementi percettivi e panoramici e di contesto figurativo presenti nel territorio, e da considerarsi al pari di un bene di pregio storico-architettonico puntuale.
7. l PI e/o il PAT dovranno elaborare, per le attività ricettivo-turistiche ubicate nelle aree soggette ad invarianti di natura paesaggistica e ambientale,delle Schede Progettuali a scala adeguata (ad es. scala 1:1000) dove le indicazioni del Piano sono specificate con maggiore dettaglio al fine di indirizzare la progettazione edilizia, ambientale e/o la pianificazione attuativasulla base di definizioni morfologiche e planimetriche tenuto conto dellasituazione esistente nell'intorno nonché del sito considerato con particolare attenzione a:
   - qualificazione delle destinazioni d'uso principali e complementari;
   - quantificazione delle superfici destinate all'attività;
   - individuazione delle opere di urbanizzazione esistenti e/o necessarie;
   - definizione degli interventi riguardanti l'accessibilità e la sosta;
   - definizione degli interventi di sistemazione delle pertinenze.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Sono vietati:
   - l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici;
   - la costruzione di impianti fotovoltaici, solari ed eolici, se non quelli che soddisferanno i requisiti paesaggistici definiti nelle regole di progettazione art. 17;
   - la costruzione di recinzioni nei fondi agricoli se non a semplice staccato o a siepe, salvo quelle strettamente attinenti gli insediamenti agricoli e residenziali;
   - l'apposizione di cartelli pubblicitari (esclusa segnaletica stradale ed escursionistica);
   - gli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici ed idraulici presenti, nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale, ad esclusione delle operazioni di manutenzione dei canali esistenti per fini idraulici;
   - la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli.
9. Sono inoltre vietati negli ambiti di invariante agricolo-produttiva:

Interventi edilizi

- la nuova edificazione;
- l'ampliamento degli edifici con destinazioni diverse da quelle produttive primarie e turistico-ricettive;
- la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso degli edifici con destinazioni produttive secondarie e agroindustriali.

Impianti e manufatti minori

- strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione di nuova formazione. Sono invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche e lestrutture a serra fissa in ampliamento di strutture esistenti previa la presentazione di un Piano Aziendale ai sensi dell'art. 43 della LR 11/2004 e nel rispetto dell'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica. La perequazione urbanistica sarà definita mediante accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 della LR n. 11/2004 o similari forme di convenzionamento.

Difesa del suolo

- lo scavo e la movimentazione di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici ed idraulici presenti, nonché i livellamenti volti a modificare la morfologia naturale. Sono sempre ammessi gli interventi ed opere finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e alla laminazione delle piene. Nel caso di interventi che vanno ad incidere sugli aspetti floristici sono ammessi interventi compensativi;
- la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;

Flora e fauna

- rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);
- l'utilizzo del taglio raso sulle siepi esistenti. È ammesso il taglio annuale o poliannuale delle piante con l'obbligo del rilascio di almeno 2-3 polloni per ciascuna ceppaia e la sostituzione dei soggetti morti(es. ceppaie esaurite). È fatto obbligo di mantenere e ricostituire le siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche eambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano.

Colture e attività agricole

- l'accumulo e lo stoccaggio di letame sul terreno mentre ne è ammesso l'uso secondo le tradizionali pratiche agronomiche. Lo spargimento agronomico di liquami zootecnici è ammesso nei limiti imposti dalla normativa di settore.

10. È prescritta la dotazione, per i nuovi impianti vitati, di un idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento.
11. Le eventuali violazioni delle prescrizioni citate al presente articolo comportano la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa,del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Articolo 87 Invarianti di natura storico-monumentale e/o architettonica

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT e il PI definisce invarianti di natura storico monumentale e/o architettonica:
   a) i centri o nuclei storici;
   b) gli edifici di pregio architettonico ex art. 10 LR 24/85;
   c) le pertinenze vincolate ai sensi del DLgs 42/2004;
   d) gli edifici vincolati ai sensi del DLgs 42/2004;
   e) le aree di interesse archeologico:
   - Farra di Soligo - Loc. Col San Martino;
   - La Porchera ;
   - Torre di Credazzo;
   - Colle di San Gallo;

   f) i siti di interesse archeologico;
   g) l'archeologia industriale;
   h) le fortificazioni;
   i) gli elementi puntuali e areali di valore storico monumentale;
   j) la microcenturiazione romana.
2. Le invarianti di natura storico monumentale e/o architettonica sono individuati, nella tavola "P-02: Invarianti e Fragilità".

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Per queste invarianti di natura storico-monumentale valgono le seguenti prescrizioni:
   - il grado di protezione degli edifici è quello definito dal PRG previgente e dai PUA al momento dell'entrata in vigore del primo PAT;
   - la modifica puntuale del grado di protezione è possibile attraverso i PI se motivata da opportuna analisi storico-morfologica, per un massimo di due gradi.

Articolo 88 Invarianti di natura geologica e geomorfologica

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Sono individuate, nella Tavola 02, "Carta dei delle Invarianti e delle Fragilità", aree, linee e punti aventi particolari aspetti prevalentemente abiotici (doline, cresta di rilievo monoclinale) e n. 1 aree ad invarianza di natura geologica e geomeorfologica (grotte), localizzate a nord-est del nucleo centrale di Farra di Soligo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Sono vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto.
3. Negli ambiti areali, lineari e puntuali rientranti nel novero delle invarianti definite dal PAT e dal PI è prescritto il divieto dell'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ad eccezione delle sole coperture degli edifici in essi esistenti.

Articolo 89 Invarianti di natura idrogeologica - corsi e superfici d'acqua

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT e il PI definisce invarianti di natura idrogeologica gli ambiti riguardanti la rete idrografica principale nei quali non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Sono considerate quindi sia la rete idrografica naturale collinare e dei Palùche le sorgenti.
2. Il PAT e il PI articola le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale considerando gli aspetti descritti insieme con gli altri che si combinano con essi.
3. Le invarianti di natura idrogeologica sono individuati, nella tavola "P-02: Invarianti e Fragilità".

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli argini e degli alvei sono consentite nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti NTO.
5. E' consentita la piantumazione di specie adatte al consolidamento dellesponde.
6. Nei tratti di percorso interni all'insediamento vanno consolidati o ricostruiti, dove possibile, le relazioni con gli spazi pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, etc.)

Articolo 90 Compatibilità geologica

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi della classificazione di un area con riferimento alla compatibilità dell'intervento urbanistico con le caratteristiche geologiche dei terreni.
2. La classificazione delle penalità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento:
   - alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione;
   - alla compressibilità dei terreni;
   - alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico;
   - alla stabilità dei versanti;
   - alla capacità di drenaggio locale;
   - alla profondità della superficie di falda;
   - alla sismicità ed ad altre caratteristiche geologiche minori.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Dal punto di vista del rischio sismico tutto il territorio comunale è classificato sismico di seconda categoria; tale classificazione è stata aggiornata, alla luce dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.03.2003 n. 3274, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per lacostruzione in zona sismica"; con l'inserimento in zona 2 realizzato dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto.

4. Sono individuate nella tavola "P-02: Invarianti e Fragilità" ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, due categorie di terreno:
   a) Le "aree idonee a condizione" comprendenti:
      - includono la maggior parte del territorio comunale collinare e le aree di pianura soggette a criteri di attenzione per quanto riguardala vulnerabilità intrinseca. Le prescrizioni sono riferite allapossibile presenza di aree a difficoltà di drenaggio, alle possibili problematiche di erosione e instabilità dei pendii, alle remote possibilità di esondazioni, alla vulnerabilità intrinseca della falda, alle caratteristiche geomeccaniche mediocri, alla presenza contemporanea di più criticità. In tali aree l'edificazione èpossibile ma è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio siproceda ad accurata:
        - indagine geologica e geotecnica;
        - verifica di compatibilità idraulica;
        - rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico;
        - definizione della amplificazione sismica locale e, senecessario, del rischio di liquefazione dei terreni sabbiosi.

        Il tutto al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato, definire le modalità dei movimenti terra consentiti, stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale.
   b) Le aree di pianura con terreni fini le "aree non idonee" comprendenti:
      - l'edificabilità in tali zone è preclusa a causa del drenaggio molto difficoltoso, delle frequenti condizioni di saturazione del terreno, delle caratteristiche geomeccaniche scadenti, della possibilità di esondazione, del dissesto geologico-idraulico limitato, della vulnerabilità elevata della falda. In tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi come definiti all'art. 3 del DPR 380/2001, fatti salvi:
        - gli interventi sull'esistente di cui all'art. 3, co.1, lett. a),b),c), d) del DPR 380/2001;
        - gli interventi previsti dal Titolo V della LR. 11/2004 limitatamente a quanto previsto all'art.44, co.4,/a in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
        - sono ammessi interventi di nuova costruzione da sottoporre ad un accordo ex LR. 11/2004 artt. 6 e 7 da individuare in sede di PI.

        Nelle aree non idonee verrà prevista la possibilità i realizzare interventi di carattere infrastrutturale previo approfondimento geologico.

5. Sono individuate nella tavola "P-02: Invarianti e Fragilità", le zone omogenee in prospettiva sismica come:
   a) "aree stabili suscettibili di amplificazione sismica" all'interno del PI l'utilizzo urbanistico o edificatorio o per realizzare sistemi, reti di comunicazione ed infrastrutturali e corridoi per i trasportoenergetico, dovrà essere preceduto da una accurata definizione della amplificazione sismica locale, con particolare riferimento alla determinazione delle Vs30 e della profondità del bedrock sismico;
   b) per quanto riguarda le "aree suscettibili di instabilità" all'interno del PI l'utilizzo urbanistico o edificatorio o per realizzare sistemi, reti di comunicazione ed infrastrutturali e corridoi per i trasporto energetico oltre ad una accurata definizione della amplificazione sismica locale secondo le disposizioni precedentemente esposte, dovranno essere approfondite le problematiche di instabilità e, ove confermate, prevedere la realizzazione dei necessari interventi.
6. Tutti gli interventi che prevedano nuove costruzioni, modifiche strutturali, ampliamenti, ristrutturazioni e opere infrastrutturali dovranno essere progettati adottando i criteri antisismici di cui al DM. 14.01.2008 e alle eventualiss.mm.ii. relative agli argomenti specifici.
7. Il PI fa proprio lo studio di micro zonizzazione sismica (MS) comunale e relative prescrizioni normative, in relazione alle quattro classi d'uso delle costruzioni definite dal DM. 14.01.2008 si prevede:
   a) Edifici in classe I e II:

   Per gli edifici che appartengono alle classi I e II (esclusi i complessi residenziali/commerciali ed industriali strutturalmente consistenti e opere infrastrutturali di maggiore importanza), si riporta quanto indicato dal D.M. 14.01.2008 al paragrafo 3.2.2 *"ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, bisogna valutare l'effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, come indicato nel paragrafo 7.11.3, in assenza di tali analisi, per la definizione dell'azione sismica si può fare riferimento ad un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento (tabelle 3.2.II e 3.2.III)."* Come è noto, la definizione delle categorie di sottosuolo avviene attraverso la determinazione della velocità equivalente Vs30; a questo proposito la normativa poco dopo recita: *"La misura diretta della velocità di propagazione delle onde di taglio è fortemente raccomandata"*. Pertanto, la determinazione della velocità delle onde di taglio Vs, dovrà essere fatta utilizzando indagini sismiche, in foro (cross-hole, down-hole, cono sismico) o in superficie (MASW, Re.Mi., ESAC, sismica a rifrazione). Per le indagini in superficie sarà preferibile abbinare l'uso di tecniche attive e passive.

   Abbinate alle determinazioni di Vs si dovranno eseguire anche misure di rumore sismico ambientale a stazione singola (tecnica HVSR), al fine di stabilire la frequenza fondamentale di vibrazione dei terreni (o il periodo proprio), da confrontarsi con le frequenze proprie degli edifici. Le acquisizioni e le elaborazioni di queste misure seguiranno le linee guida del Progetto SESAME.

   Lo studio di MS ha consentito di evidenziare come le zone 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 così come definite nella carta delle MOPS siano caratterizzate,

nelle prime decine di metri di profondità, dalla presenza di forti contrasti di velocità, evidenziate sia dai diagrammi di Vs, sia dalla presenza di picchi nelle curve H/V. Tale situazione è predisponente per l'insorgere di significative amplificazioni del moto sismico. Per gli edifici in classe II che ricadono all'interno di queste zone e per gli edifici posti a nord della Strada Provinciale n.32, si dovrà procedere all'analisi di Risposta Sismica Locale, con le modalità specificate per gli edifici con le classi d'uso III e IV.

Per gli edifici che ricadono all'interno delle zone sopracitate, dovrà essere verificata la possibilità dell'insorgere di effetti di "bordo" e/o effetti di "valle" (zona 2002) e degli effetti di amplificazione sismica significativa a causa della probabile morfologia irregolare del tetto del substrato.

Per gli edifici in classe II, che ricadono al di fuori delle zone sopraindicate, nell'eventualità che le indagini geofisiche indichino ugualmente la presenza di forti contrasti di velocità, dovranno essere fatte le necessarie valutazioni per adottare o non adottare l'analisi di Risposta Sismica Locale.

Per gli edifici che ricadono nelle "Aree di potenziale cedimento per liquefazione di terreni saturi" dovrà anche essere effettuata la verifica alla liquefazione, secondo le indicazioni del DM 14.01.2008, al paragrafo 7.11.3.4.3, del quale si riporta uno stralcio nel paragrafo successivo.

La relazione illustrativa delle indagini dovrà contenere i grafici relativi alle misure effettuate ed alla loro interpretazione.

b) Edifici in classe III, IV e II (parziale):

Per gli edifici che appartengono alle classi III, IV e II (compresi i complessi residenziali/commerciali ed industriali strutturalmente consistenti e opere infrastrutturali di maggiore importanza), si dovrà procedere alla caratterizzazione quantitativa degli effetti di amplificazione sismica attesi, mediante analisi di Risposta Sismica Locale (RSL). A tale proposito, si riporta uno stralcio del DM 14.01.2008 al paragrafo 7.11.3 Risposta sismica estabilità del sito: "*per categorie speciali di sottosuolo (tabella 3.2.III), per determinati sistemi geotecnici o se si intende aumentare il grado di accuratezza nella previsione dei fenomeni di amplificazione, le azioni sismiche da considerare nella progettazione possono essere determinate mediante specifiche analisi di risposta sismica locale. Queste analisi presuppongono un'adeguata conoscenza delle proprietà geotecniche dei terreni, da determinare mediante specifiche indagini e prove*".

Per l'analisi di RSL dovranno essere acquisiti i parametri necessari alla ricostruzione del modello geotecnico e sismostratigrafico del sottosuolo, con particolare attenzione alla ricostruzione della profondità e della morfologia del substrato rigido o di un deposito ad esso assimilabile. L'analisi di RSL, condotta utilizzando codici di calcolo monodimensionali, bidimensionali o tridimensionali, in funzione dell'assetto strutturale del sottosuolo, dovrà articolarsi secondo quando indicato nel paragrafo 7.11.3 del DM 14.01.2008, al quale si rimanda. In questa sede, oltre a quanto previstodalla normativa, si vuole sottolineare la necessità di eseguire le seguenti indagini per una corretta modellazione:

- esecuzione di sondaggi geognostici a carotaggio continuo per la definizione della successione sismostratigrafica e delle diverse "unità" geotecniche;

- prove sismiche in foro (cross hole, down hole, cono sismico) finalizzate alla conoscenza della velocità delle onde di taglio fino ad una idonea profondità, in funzione dell'opera in progetto (minimo 30 metri a partire dal piano di posa delle fondazioni);
- Prelievo di campioni di terreno e successive analisi di laboratorio per valutare la dipendenza della rigidezza e dello smorzamento dallivello deformativo, e per la determinazione, in dipendenza del legame costitutivo adottato per i terreni, dei parametri di ingresso necessari alle analisi. Le prove di laboratorio possono consistere in prove cicliche di taglio torsionale o di taglio semplice, prove di colonna risonante, prove triassiali cicliche ecc.

Per gli edifici e le strutture che ricadono all'interno delle "Aree di potenziale cedimento per liquefazione di terreni saturi", saranno valutati i fenomeni di liquefazione in condizioni sismiche e dei cedimenti indotti, come indicato nel DM 14.01.2008 che, a proposito della stabilità nei confronti della liquefazione, al paragrafo 7.11.3.4.3 recita : *"Salvo utilizzare procedure di analisi avanzate, la verifica può essere effettuata con metodologie di tipo storico-empirico in cui il coefficiente di sicurezza viene definito dal rapporto trala resistenza disponibile alla liquefazione e la sollecitazione indotta dal terremoto di progetto. La resistenza alla liquefazione può essere valutata sulla base dei risultati di prove in sito o di prove cicliche di laboratorio. La sollecitazione indotta dall'azione sismica è stimata attraverso la conoscenza dell'accelerazione massima attesa alla profondità di interesse. L'adeguatezza del margine di sicurezza nei confronti della liquefazione deve essere valutata e motivata dal progettista."*

Anche in questo caso, la relazione illustrativa delle indagini dovrà contenere i grafici relativi alle misure effettuate ed alla loro interpretazione.

Articolo 91 Aree di frana e aree sensibili alla franosità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. La cartografia geologica del PATI ha individuato nel territorio comunale aree di frana stabilizzate e attive. Quest'ultime sono state classificate come aree a dissesto idrogeologico.
2. Il PTCP della Provincia di Treviso comprende una carta della sensibilità alla franosità in cui sono espresse valutazioni di carattere sperimentale riguardo ai fattori predisponenti e preparatori al dissesto specifico. I fattori sono l'acclività e la litologia; la carta è stata eseguita alla scala 1:50.000. Nel territorio comunale il PTCP individua elevate aree ad alta e media sensibilità alla franosità; sensibilità collegabile al grado di acclività delle scarpate di erosione. Tali aree, per probabili differenze legate alla scala di esecuzione della cartografia, non sono sempre omogenee alle caratteristiche geologiche rilevate nel territorio. Comunque tali fasce costituiscono aree soggette a dissesto idrogeologico nella Carta delle fragilità (tav 2.1) del PTCP medesimo.

PRESCRIZIONI

3. Per le prescrizioni relative a queste aree di dissesto, si richiamano quelle della relativa classe di compatibilità geologica, già esposte nelle note tecniche specifiche delle aree a condizione e aree non idonee. I fenomeni attivi

richiedono interventi di sistemazione, bonifica e/o protezione, a prescindere dalla possibilità di uso urbanistico o agricolo del territorio.

4. La fascia dei terreni non idonei che rappresenta le superfici più acclivi dovrà essere verificata puntualmente in caso di utilizzo edificatorio del territorio adiacente, dove va posta la massima cautela alle alterazioni della morfologia, ai movimenti di terreno, al deposito di materiali non derivanti dalle consuete pratiche colturali, agli scoli di acque reflue e ai solchi di ruscellamento concentrato.
5. Gli interventi di nuova edificazione o sull'edificato esistente devono essere realizzati compatibilmente a obiettivi e interventi di difesa idrogeologica e stabilità delle scarpate, mentre sono sempre possibili gli interventi di difesa e consolidamento dei versanti e di rimboschimento.
6. È ammessa la realizzazione di reti infrastrutturali solo nel caso in cui esse siano compatibili con le condizioni ambientali, geologiche, idrogeologiche e idrauliche dei siti , con l'esecuzione di opportune analisi di tipo geotecnico e idrogeologico che permettano di definire in modo adeguato la progettazione delle opere, la gestione degli eventuali materiali di scavo e l'adeguatezzadegli interventi al quadro normativo ambientale e tecnico.

Articolo 92 Aree a rischio idraulico ed a dissesto idrogeologico

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT recepisce le indicazioni emerse dalla valutazione di compatibilità idraulica e le distingue tra ciò che deve essere messo in atto con il PAT rimandando altre indicazioni agli strumenti urbanistici successivi.
2. Trattasi di aree individuate nella tavola "P-02: Invarianti e Fragilità" e classificate dagli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore in relazione alla pericolosità idraulica.

DIRETTIVE

3. La normativa urbanistica ed edilizia a corredo dei PUA dovrà prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel PAT. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi.
4. La definizione nel PI e nei PUA di misure compensative dovrà essere accompagnata da azioni che favoriscano un risparmio di risorsa idricatramite recupero/riutilizzo dell'acqua nei periodi di siccità attraverso:
    - la sistemazione ed il recupero, in funzione idraulica, di alcune delle maggiori cave esistenti, con riferimento alla possibilità di una loro utilizzazione come bacini d'invaso per la difesa dalle piene e per l'accumulo di acque da destinare all'irrigazione tramite la rete artificiale di irrigazione presente;
    - il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per alimentare il sistema antincendio di cui devono dotarsi le zone produttive;
    - il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per alimentare il sistema di irrigazione delle aree a verde
    - sia private che pubbliche;

- il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per utilizzo nel lavaggio di strade;
- il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per utilizzazione come acqua per il lavaggio di mezzi e/o di attrezzature (ad esempio i cassonetti, i mezzi impiegati per la raccolta di rifiuti urbani, etc.);
- il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per riutilizzo in cicli di produzione nei quali non è indispensabile un'acqua di elevata qualità.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. I vincoli, le norme e le direttive dei PAI finalizzate sia a prevenire la pericolosità idraulica, sia ad impedire la creazione di nuove condizioni di rischio nelle aree vulnerabili, sono di applicazione obbligatoria e vincolante.
6. Il rilascio dei certificati di agibilità degli interventi realizzati è subordinato all'attestazione di compatibilità del progetto di allacciamento alla rete fognaria delle acque bianche o miste emessa dal soggetto gestore.
7. Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la DGR 1322 del 10 maggio 2006 "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici" e successive modifiche ed integrazioni.
8. Le presenti norme si applicano anche ai progetti dio pere pubbliche la cui approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

Articolo 93 Aree boschive o destinate al rimboschimento

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi di zone che per la loro localizzazione e limitata alterazione antropica o per i valori ambientali che le caratterizzano, costituiscono degli ambiti preferenziali su cui concentrare azioni di tutela ed interventi di rimboschimento.

DIRETTIVE

2. Le zone di cui al precedente co.1 sono identificabili come possibili "stepping zone", così come definite dall'art. 35, co.2/e della normativa tecnica del PTCP. In esse, in ottemperanza all'art. 37, co.1, della stessa normativa tecnica:
   a) La realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici è subordinata a misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della continuità della permeabilità biologica ed alla conservazione della biodiversità;
   b) La gestione dell'agricoltura in queste aree deve essere indirizzata, anche mediante interventi di incentivazione e sostegno tecnico e finanziario, al mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Nelle more dell'approvazione del PI, nelle Aree boschive o destinate al rimboschimento, si applicano, ad eccezione delle opere pubbliche e di interesse pubblico, le misure di salvaguardia previste dalla LR. 40/1984.

CAPO 4 - COMPATIBILITÀ IDRAULICA

Articolo 94 Compatibilità idraulica

1. Il rilascio da parte degli Uffici tecnici Comunali dei Permessi di Costruire e di ogni altro atto, permesso o autorizzazione alla costruzione è subordinato alla verifica del rispetto del presente Articolo.
2. I PUA dovranno contenere una Verifica di Compatibilità Idraulica, con valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative, da dimensionare secondo quanto indicati ai commi successivi. Le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste vanno inserite nella convenzione allegata al PUA che regola i rapporti tra il Comune ed i soggetti privati. Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la DGRV n. 1322 del 10 maggio 2006 "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici" e successive modifiche ed integrazioni e devono comunque porre particolare riguardo ai seguenti aspetti:
   - descrizione del sistema di deflusso idraulico locale con riferimento al sottobacino idraulico di appartenenza;
   - individuazione della tipologia di mitigazione idraulica adottata e dimensionamento;
   - prescrizioni specifiche e di raccordo con le leggi di polizia idraulica previste dal RD. 368/1904;
   - eventuali prescrizioni del Consorzio di Bonifica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Nella realizzazione dei nuovi insediamenti, nonché per quelli esistenti, vale l'osservanza delle seguenti norme e contromisure volte a prevenire i possibili danni:
   a) Si dovrà valutare il rischio e l'impatto idrogeologico nelle progettazioni; si dovrà verificare se la capacità di portata della rete fognaria esistente è adeguata ai coefficienti di deflusso delle acque piovane ed ai tempi di corrivazione definiti per eventi meteorici eccezionali;
   b) Le acque "di prima pioggia" e di lavaggio di superfici esterne in aree produttive con potenziale presenza di sostanze inquinanti devono essere recapitate nella rete fognaria. In assenza di questa, fino alla realizzazione della rete fognaria programmata tali acque devono essere raccolte in appositi contenitori con volume adeguato così come definito dalla VCI e, successivamente, trattate presso impianti di depurazione (articolo 39, co.1, della L 152/99);
   c) Le acque meteoriche provenienti dai pluviali dei nuovi edifici saranno possibilmente raccolte in apposite vasche e utilizzate per l'irrigazione degli spazi verdi. Quando questo non risulta possibile, tali acque, prive dei carichi inquinanti, saranno immesse negli strati superficiali del sottosuolo e andranno a rimpinguare il sistema idrico sotterraneo (art. 10co.1, del DLgs 258/00);
   d) Per i nuovi nuclei abitativi isolati, dove la realizzazione di una rete fognaria non sia economicamente giustificata, i reflui igienico-sanitari saranno allontanati secondo quanto stabilito dall'articolo 27 co.4, del

DLgs 152/99 (cioè tramite vasche condensa-grassi, vasche Imhoff e processi diossidazione tramite sub-irrigazione); le acque provenienti da insediamenti produttivi di qualsiasi genere saranno immesse nella rete fognaria o allontanate nel rispetto degli articoli 27 e 34 del DLgs 152/99.

4. E' importante ricordare che:
   a) Nei cambi di destinazione d'uso dei fabbricati si rende necessario valutare anche l'eventuale rischio idrogeologico che ne consegue;
   b) Quando si costruiscono strade e recinzioni, si dovrà garantire con adeguati manufatti le vie di deflusso naturale delle acque piovane.
5. Il piano degli Interventi recepisce le prescrizioni sovraordinate ed i pareri assunti in fase di redazione del piano da parte degli organi competenti (in particolare le prescrizioni idrauliche cui Consorzio di Bonifica Piave, nota n.1551/2009 del 13 marzo 2009 che prescrive l'obbligo di richiedere al consorzio di bonifica il parere idraulico per gli interventi di nuova lottizzazione, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione adottati) .
6. In caso di discordanza tra le presenti norme e quanto stabilito dallo studio di compatibilità idraulica, vale quest'ultimo adeguato ai pareri di competenza.
7. È di norma vietato il tombinamento di corsi d'acqua, siano essi privati, consortili o di acque pubbliche, salvo casi eccezionali quali motivi di pubblica sicurezza; spetta in questi casi al richiedente dimostrar il carattere di eccezionalità della situazione. Qualora necessario si dovrà comunque:
   - garantire lo smaltimento delle portate provenienti da monte giustificandolo con adeguato calcolo idraulico;
   - presentare al Consorzio domanda di tombinamento con apposita relazione tecnica che evidenzi la funzione del fossato e le misure che si intendono adottare per mantenere inalterata la funzione dello stesso, in relazione al bacino afferente.
   - dimensionare adeguatamente il diametro della tombinatura che sarà comunque mai inferiore a 100 cm;
   - prevedere un rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura, a monte, a valle del manufatto;
   - nel caso di corsi di acqua pubblica, perfezionare la pratica di occupazione demaniale con i competenti Uffici regionali.
8. La posa di tubazioni o scatolari per la realizzazione di accessi è subordinata alla concessione idraulica da parte del soggetto gestore del corso d'acqua.Tali condotte devono:
   - avere diametro minimo di 100 cm;
   - avere il cielo (= sottotrave) a quota non più bassa del piano stradale o del piano campagna circostante;
   - avere quota di scorrimento (= base) tale da non alterare il profilo di fondo del fossato e pertanto è onere del progettista determinarela quota altimetrica del fondo del fossato in oggetto a valle nel punto di immissione su fossato di ordine superiore ed a monte nel punto di inizio del fossato, tracciando il profilo ideale medio e posizionando di conseguenza la condotta in oggetto; in alternativa

il progettista può cautelativamente scegliere di posare la condotta a quota -20 cm rispetto al fondo del fossato esistente misurato appena a monte del sito in cui realizzare l'accesso, fatta salva la prescrizione sulla quota del cielo-sottotrave di cui al punto precedente;
- essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche.

9. Per quanto riguarda le aree adibite a parcheggio sia di tipo pubblico che privato interno a nuove lottizzazioni:
   - le pavimentazioni dovranno essere di tipo drenante realizzate su idoneo sottofondo che ne garantisca l'efficienza, con deroga per le aree destinate a portatori di handicap e per le aree a ridosso della viabilità e per i casi in cui la normativa di Tutela della qualità delle Acque preveda l'impermeabilizzazione dei piazzali;
   - vanno previsti sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque in tutti i casi previsti dal Piano di Tutela delle Acque Veneto; gli eventuali sistemi di trattamento dovranno essere periodicamente sottoposti ad interventi di manutenzione e pulizia.
10. Per quanto riguarda la realizzazione di nuova viabilità:
    - i progetti dovranno esser dotati di una relazione idraulica specifica con il dimensionamento degli interventi di tipo idraulico proposti
    - è necessario garantire la continuità idraulica tra monte e valle dell'intervento attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente dimensionati di dimensione minima 100 cm.
11. Per gli interventi che comportino una riduzione di superficie permeabile maggiore di 1000 m^2 il progetto presentato agli Uffici Comunali dovrà essere accompagnato da parere idraulico favorevole del Consorzio di Bonifica, ottenibile previa presentazione della relativa pratica corredata da elaborati grafici esaustivi sotto l'aspetto idraulico ed idonei per l'individuazione delle misure compensative. Tali elaborati da presentare al Consorzio di Bonifica dovranno:
    - Essere completi di dati altimetrici, sia allo stato di fatto che di progetto e delle indicazioni del percorso di deflusso delle acque meteoriche,
    - Contenere il dimensionamento analitico dei volumi compensativi di invaso, condotto secondo quanto riportato dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica del PI.
12. E vietato il tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'art.115 del D.lgs. 152/06 e dell'art.17 del PTA, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo m.8 e con diametro interno di almeno cm.100) o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.
13. Sotto il profilo del rilascio dei pareriin merito alle misure di compensazione idraulica, si demanda allo schema procedurale descritto dal parere del Consorzio di Bonifica Piave, nota n.19126/2013 del 20 dicembre 2013.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE

Articolo 95 Deroghe

1. Il Comune può rilasciare permessi a costruire in deroga alle presenti NTO, ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/2001, quando essi riguardino edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico e purché non comportino una modifica delle destinazioni di zona.
2. Il rilascio del permesso a costruire deve essere preceduto da deliberazione favorevole del Consiglio Comunale e l'avvio del procedimento deve essere comunicato agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della L. 241 /1990.

Articolo 96 Norme di salvaguardia

1. Dalla data di adozione del PI si applicano le misure di salvaguardia secondo le modalità della L. 1902/1952 e smi.
2. I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di variante.
3. Rispetto alle previsioni del PI vige inoltre il regime di salvaguardia generato dai seguenti strumenti di pianificazione sovraordinata:
   - P.T.R.C. adottato dalla Regione Veneto con deliberazione n. 372 del 17 Febbraio 2009;
   - Variante Parziale n.1 al PTRC adottato dalla Regione Veneto con deliberazione n. 427 del 10 Aprile 2013;
   - eventuali strumenti di pianificazione sovraordinata che pervengano ad adozione nel periodo di efficacia del presente PI.

Articolo 97 Situazioni esistenti difformi da quelle previste

1. Per tutti i permessi a costruire o, nel caso sia stata attivata la DIA, rilasciati prima della data di adozione si intendono confermate le norme vigenti all'atto del rilascio, alle quali si potrà fare riferimento anche in caso di variante, purché l'inizio lavori avvenga entro i termini di legge.
2. Nel caso di decadenza del permesso a costruire o DIA per mancata osservanza dei termini di inizio dei lavori, il nuovo permesso a costruire dovrà obbligatoriamente essere conforme alle presenti NTO; nel caso di decadenza per mancata osservanza dei termini di fine lavori il nuovo permesso acostruire o DIA per ultimazione potrà fare riferimento alle norme vigenti all'atto del rilascio del permesso a costruire o della concessione originari esclusivamente per i volumi già realizzati anche se non ultimati.

REGIONE DEL VENETO

Sito UNESCO

"Le Colline del Prosecco
di Conegliano e Valdobbiadene"

DISCIPLINARE TECNICO

(Legge Regionale 6 giugno 2019, n. 21)

Direzione Pianificazione Territoriale

Il testo del *"Disciplinare Tecnico"* è stato predisposto dal Gruppo di lavoro regionale, appositamente costituito, ed esaminato dal *"Tavolo Tecnico"*, previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto il 25 luglio 2016 dalla Regione del Veneto e da 28 comuni ricompresi nell'ambito del sito candidato a patrimonio dell'Umanità denominato *"Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"*.

Il *"Tavolo Tecnico"* (art. 3 del Protocollo d'Intesa) è composto da 3 rappresentati della Regione del Veneto e da 28 funzionari tecnici (un rappresentante per ogni comune aderente), individuati dalle Amministrazioni comunali di: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Godega Sant'Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor e Vittorio Veneto.
Successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, ha aderito anche il Comune di Segusino.

Con Decreti n. 62 del 2/10/2018 e n. 3 del 22/1/2019 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, è stato costituito il *"Gruppo di lavoro per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali – Candidatura UNESCO Colline del Prosecco"*, composto da:
Componenti regionali: arch. Franco Alberti, arch. Leonardo Benetazzo, dott.ssa Elena Bisiol, dott. Michele Coppe, ing. Maurizio De Gennaro (***Coordinatore),*** dott. Luigi De Lucchi, arch. Giorgio Doria (***Segretario),*** dott. Maurizio Gasparin, arch. Arnaldo Gomirato, dott.ssa Francesca Martini, dott.ssa Monica Moresco e dott.ssa Monica Tomaello.
***Componenti ministeriali (Ministero per i Beni e le Attività Culturali - MiBAC)*:** arch. Corrado Azzollini, arch. Fernando Fiorino e arch. Giuseppe Rallo.
***Altri soggetti (Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Coordinamento Dossier Candidatura Unesco e altri)*:** dott.ssa Sara Borsoi, dott. Benedetto De Pizzol, dott. Gino Lucchetta, dott. Innocente Nardi, prof. Amerigo Restucci e arch. Leopoldo Saccon.

Regione del Veneto
Assessorato al Territorio, Cultura e Sicurezza – Assessore avv. Cristiano Corazzari
Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direttore dott. Nicola Dell'Acqua
Direzione Pianificazione Territoriale – Direttore arch. Salvina Sist
U.O. Pianificazione ambientale, paesaggistica e Sistema Informativo – Direttore arch. Massimo Foccardi

PREMESSE

Il ***"Disciplinare Tecnico"*** per la conservazione dei caratteri d'integrità e di autenticità del paesaggio del Sito *"Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"*- iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO il 7 luglio 2019 - è costituito dalle ***"Norme"*** e dalle ***"Linee guida"*** (*Allegati A, B, C, D, E*).

L'esigenza di perfezionare ed uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica ed i regolamenti edilizi vigenti dei Comuni, sulla base dei valori riconosciuti dall'UNESCO e degli obiettivi di valorizzazione, salvaguardia e di tutela che ne derivano, armonizzandone i contenuti con le previsioni della L.R. 11/2004 ed i relativi atti di indirizzo, emerge già durante il percorso, avviato nel 2010, per il riconoscimento del sito UNESCO.

Con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, il 25 luglio 2016, tra la Regione del Veneto e i Comuni ricompresi nell'ambito del sito candidato, prendono avvio i lavori per la condivisione di un Documento programmatico, in grado di garantire il raggiungimento dei sopra citati obiettivi di qualità paesaggistica.

L'art. 3 del Protocollo d'Intesa sottoscritto, prevede l'istituzione di un *"Tavolo Tecnico"*, quale organismo tecnico congiunto che ha il compito di coordinare l'attività sperimentale, volta ad individuare modalità condivise di pianificazione, attente alla tutela e salvaguardia dei valori del paesaggio ed in particolare del sito candidato.

A partire dal 2016 si sono svolte 7 riunioni del *"Tavolo Tecnico"*, nelle quali si sono discusse varie proposte, fino all'ultima riunione, svolta a Venezia l'8 aprile 2019, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al testo del *"Disciplinare Tecnico"*.

E' opportuno precisare che originariamente il testo era stato denominato ***"Articolo Unico"***, trattandosi esclusivamente di norme, e così risulta in tutta la documentazione presentata ai fini della Candidatura.

Successivamente il testo è stato modificato, suddividendo la parte normativa prescrittiva *"Norme"* da quella di indirizzo *"Linee guida"*, assumendo quindi la denominazione di ***"Disciplinare Tecnico"***, comprensivo delle norme e degli indirizzi.

A supporto del progetto di Candidatura, è stato costituito un *"Gruppo di lavoro per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali – Candidatura UNESCO Colline del Prosecco"*, con il compito di predisporre delle proposte di disciplina urbanistica da sottoporre al *"Tavolo Tecnico"*.

Si sono svolti, inoltre, un incontro pubblico, a Valdobbiadene il 7 dicembre 2018, di presentazione delle proposte di *"Disciplinare Tecnico"* e due riunioni, organizzate dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, a Solighetto il 5 febbraio 2019 e il 5 marzo 2019, per un confronto con le associazioni dei viticoltori.

Inoltre, a Conegliano l'8 maggio 2019, si è svolto un incontro con i Comuni interessati e la Provincia di Treviso di presentazione del testo del *"Disciplinare Tecnico"*.

Successivamente all'iscrizione del Sito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, si è tenuto un ulteriore incontro con i Comuni interessati e la Provincia di Treviso, a Solighetto il 10 settembre 2019, nel corso del quale è stato presentato il testo del *"Disciplinare Tecnico"*, aggiornato sulla base delle Raccomandazioni UNESCO del 7 luglio 2019.

SOMMARIO

Norme 5

Linee guida 26

Allegati:

A – Ambito 28
B – Criteri operativi 30
C – Scheda “Tipo” per la catalogazione degli edifici e manufatti di valore storico-testimoniale 44
D – Glossario 52
E – Documenti di riferimento della norma 74

NORME

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

INDICE NORME

1A – Premesse e obiettivi 7
1B – Criteri per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali 8
1C – Richiami normativi 9

2 – Trasformabilità in zona agricola

Indirizzi 11
Prescrizioni per la *Core Zone* 13

3 – Miglioramenti e ricomposizioni fondiarie

Indirizzi 16
Prescrizioni 19

4 – Linee guida 23

5 – Impegni programmatici 24

6 – Sanzioni 25

*(**Note a piè pagina n. *:** Fanno riferimento agli obiettivi di qualità paesaggistica del PTRC).*

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

NORME

1.A - PREMESSE E OBIETTIVI

1.1. Gli interventi per l'utilizzo delle risorse del territorio, la difesa idrogeologica, la conservazione della funzionalità idraulica, la conformazione del suolo all'utilizzo agricolo, il recupero funzionale e l'adattamento delle strutture esistenti, nonché le trasformazioni edilizie, urbanistiche e infrastrutturali, sono orientati alla conservazione e alla valorizzazione dei caratteri del paesaggio delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", rappresentativi dei valori d'integrità e autenticità riconosciuti nel Sito UNESCO.

1.2. Le presenti "Norme" e le "Linee guida" allegate, sono pertanto volte alla tutela e conservazione degli elementi significativi e rilevanti del paesaggio e dei conseguenti valori che lo stesso esprime per le popolazioni, coerentemente con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000).[1]

1.3. Riguardo ai contesti territoriali compromessi al funzionamento ecologico e all'uso tradizionale o compatibile, da fenomeni di degrado ambientale o dall'abbandono delle attività tradizionali, sarà favorito il ricorso a interventi di recupero e riqualificazione al fine di reintegrare i valori preesistenti, o di realizzarne altri che siano con questi coerenti.

1.4. Agli interventi ordinari, funzionali alla manutenzione del sistema infrastrutturale - insediativo, dei centri e nuclei di antica origine, dei beni storico-culturali, dell'edilizia rurale e di tutti i manufatti della cultura tradizionale, comprese le sistemazioni idraulico agrarie e le colture permanenti, il governo dei boschi e dei prati, saranno applicati criteri di conservazione e valorizzazione degli elementi originari del paesaggio agrario d'interesse storico e di rimozione/sostituzione degli elementi estranei alla cultura rurale tradizionale.

1.5. Le presenti Norme e le "Linee guida" allegate, coerentemente con i principi sopra enunciati, perseguono i seguenti obiettivi per la compatibilità:
- ***idrogeologico – forestale***: per la stabilità dei versanti e la tutela dei boschi, in particolare quelli affermati e di antica permanenza;
- ***idrologico – idraulica***: su quantità - qualità delle acque fluenti e sicurezza idraulica;
- ***ecologico - strutturale:*** per i corpi idrici superficiali, siepi e siepi ripariali, prati e prati arborati;

[1] La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, è recepita integralmente dall'Italia con la Legge 9 gennaio 2006, n. 14, che, all'art. 2 ne ordina la "*piena ed intera esecuzione dalla data della sua entrata in vigore"*.

295c690d

- ***agronomica:***
  - per colture permanenti, impianti, reimpianti e relative cure colturali, in conformità al Regolamento di Polizia Rurale ed in particolare per i vigneti, in sintonia con il protocollo viticolo del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG;
  - per le colture in rotazione e per la conservazione dei prati e prati-pascoli;
- ***insediativo – edilizia:***
  - per gli aspetti localizzativi, strutturali, tipologici, formali, materici, nell'edificato di interesse storico e per gli interventi nei nuclei e centri storici;
  - per il recupero degli edifici e manufatti di valore storico testimoniale, anche in condizioni ruderali, per un riuso compatibile con gli obiettivi del Sito;
  - per il completamento degli insediamenti esistenti le nuove infrastrutture viarie;
  - per la rimozione/mitigazione degli elementi detrattori e delle cause del degrado dei valori riconosciuti.

1.B - CRITERI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

1.6. Le norme e le Linee guida presentano contenuti di tipo prescrittivo ***(prescrizioni)*** e altri di tipo indicativo ***(indirizzi)***; questi ultimi costituiscono direttive per la pianificazione urbanistica comunale, che è tenuta recepirli, integrando le norme e gli elaborati dei propri strumenti urbanistici (PRG, PAT e PI) coerentemente con i contenuti ad essi attribuiti dalla legge urbanistica regionale.
Gli altri enti territoriali, nell'esercizio delle proprie funzioni, orientano le rispettive attività e interventi, alla tutela dei caratteri del paesaggio delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", in sintonia con gli obiettivi di cui al punto 1.A, nel rispetto del presente disciplinare tecnico.

1.7. I comuni recepiscono le prescrizioni dettate dal presente disciplinare tecnico e, tenuto conto delle specificità territoriali, approvano apposite norme secondo gli indirizzi contenuti nel medesimo disciplinare, graduando l'incidenza delle disposizioni in ragione della rilevanza e singolarità dei paesaggi rilevabili:
a) nella ***Core Zone;***
b) nella ***Buffer Zone;***
c) nelle ***Aree limitrofe*** costituite dai restanti territori dei comuni che hanno sottoscritto il protocollo della candidatura UNESCO.

Tali zone sono individuate cartograficamente nell'Allegato "A" delle Linee guida, e sono recepite e riportate nel Piano Regolatore Comunale.

1.8. Le principali norme di carattere prescrittivo riguardano gli interventi che possono incidere direttamente sui caratteri del paesaggio agrario, sulla qualità dell'ambiente naturale, dei boschi e delle acque, e sul ruolo dello spazio costruito, rinviando qualora necessario ai Criteri operativi (Allegato "B") delle Linee guida e riguardino i territori compresi nella *Core Zone*.
Le disposizioni a carattere prescrittivo, saranno recepite nei Piani Regolatori Comunali per i territori interessati dalla *Core Zone*, verificandone la coerenza e l'efficacia con eventuali analoghe disposizioni già presenti nei piani approvati. In tal caso i comuni potranno confermare le norme vigenti più dettagliate e pertinenti, al fine di meglio

295c690d

perseguire gli obiettivi e le finalità di cui al punto 1A, e disporre analoga prescrittività per i territori compresi nella *Buffer Zone* e nelle *Aree Limitrofe.*

1.9. Gli indirizzi tengono conto, per quanto possibile, della particolare conformazione orografica della natura dei suoli e delle diversità ambientali del territorio compreso nella *Core Zone* e nella *Buffer Zone*. Qualora tali indicazioni dovessero risultare insufficienti o inadeguate, il Comune, in sede di recepimento, potrà integrare le parti carenti, raccordando i testi alle eventuali disposizioni più restrittive già contenute nel proprio Piano Regolatore Comunale, o applicare agli indirizzi un maggiore livello di prescrittività, al fine di rendere più omogenea e coerente con lo stato dei luoghi la gestione della norma stessa.

1.10. Indirizzi particolari sono dedicati ai territori compresi nelle *Aree Limitrofe*, orientati a tutelare le visuali significative, che si possono avere dalle aree pianeggianti o vallive verso i paesaggi della *Core Zone* e della *Buffer Zone*. Rispetto a tali indirizzi i Comuni interessati, verificano la presenza nel proprio strumento urbanistico di previsioni o norme contrastanti e valutano l'opportunità di introdurre adeguate mitigazioni.

1.11. Le disposizioni assunte in sede di recepimento - adeguamento, dovranno evitare di sovrapporsi ad altre discipline e/o procedure disposte per legge, o interferire nelle competenze di altri organismi o autorità.

1.C - RICHIAMI NORMATIVI

1.12 Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1750 del 21/01/2016, parte del territorio coincidente in buona misura con la *Core Zone* riguardante ***"Conegliano Valdobbiadene – Paesaggio del Prosecco Superiore"*** è stato iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali d'interesse storico.[2] Le motivazioni di integrità e le modalità di gestione relative, si ritengono applicabili all'intera *Core Zone*, raccogliendone le "raccomandazioni",[3] di cui al D.M. 1750/2016.

---

[2] Il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, è previsto DALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL PAESAGGIO RURALE, DELLE PRATICHE AGRICOLE E CONOSCENZE TRADIZIONALI, Istituito con Decreto n°17070 del 19.11.2012, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

[3] **Estratto dall'allegato al DM 1750 del 21/01/2016 Raccomandazioni:**
In conseguenza della valutazione del dossier di candidatura e ai risultati del sopralluogo effettuato, si invita l'Ente Gestore a considerare le seguenti raccomandazioni:

- ***migliorare le conoscenze relative all'uso attuale del suolo e implementare un sistema per il monitoraggio dei cambiamenti futuri;***
- ***approfondire le analisi statistiche relative alla diffusione territoriale delle sistemazioni idraulico-agrarie di interesse storico-culturale e di quelle più moderne in grado di modificare sostanzialmente la storicità del paesaggio;***
- ***approfondire le analisi statistiche relative alla presenza di aree a prato e pascolo e adozione di misure in grado di favorirne la conservazione;***
- ***realizzare un attento monitoraggio di tutti gli interventi di riassetto dei vigneti al fine di garantire che le pur necessarie operazioni di manutenzione e gestione non comportino una modificazione significativa delle sistemazioni tradizionali;***
- ***favorire il recupero alla coltivazione della vite nelle aree in cui il bosco ha occupato gli antichi ciglionamenti intervenendo al contempo per evitare che nuovi vigneti siano estesi in aree storicamente occupate dal bosco o da prati e pascoli;***
- ***operare una valutazione delle potenzialità turistiche in relazione alla conoscenza dei caratteri storici del paesaggio locale;***
- ***favorire l'adozione di norme in grado di contrastare la dispersione insediativa o la realizzazione di manufatti impropri incentivando al contempo interventi di recupero dei manufatti minori di interesse storico anche nell'ambito di progetti di valorizzazione ricreativa del territorio.***

295c690d

1.13. Si richiamano inoltre le "disposizioni" contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto (DGR) n. 1458 del 19 maggio 2009, per i Comuni di: Conegliano, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Vittorio Veneto e nel Decreto del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto n. 2 del 30 settembre 2010, per l'area prealpina e collinare nei Comuni di Valdobbiadene e Segusino.

1.14. Il presente "disciplinare tecnico" tiene conto degli indirizzi e obiettivi di qualità paesaggistica preliminari ai Piani paesaggistici Regionali d'Ambito, di cui all'Atlante ricognitivo, individuati in sede di attribuzione della Valenza Paesaggistica del PTRC (Variante n. 1), di cui alla DGR n. 427 del 10 aprile 2013, per l'Ambito 5 (ex ambito *16 Prealpi e Colline Trevigiane*).[4]

1.15. Per gli aspetti riguardanti la gestione dell'attività agricola, e in particolare per la coltivazione, miglioramento ed espansione dell'attività vitivinicola, si assumono le indicazioni del *Disciplinare di Produzione dei Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco".*

1.16. Per quanto riguarda l'impiego di trattamenti anti parassitari, diserbanti, fertilizzanti di origine chimica, e aspetti legati alla salute pubblica nell'esercizio delle normali attività agro-produttive, si richiama quanto disposto dal Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale, approvato e mantenuto aggiornato, dai comuni interessati dalla *Core Zone* e dalla *Buffer Zone.*

[4] I riferimenti agli obiettivi di qualità paesaggistica sono riportati in nota a piè pagina, con **n.*,** di seguito indicati come:
- *Indirizzi e Obiettivi di Qualità paesaggistica **PTRC gen.;***
- *Indirizzi e Obiettivi di Qualità paesaggistica **Ambito n. 5** (ex ambito 16 Prealpi e Colline trevigiane).*

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

2 - TRASFORMABILITA' IN ZONA AGRICOLA

Il presente disciplinare tecnico persegue la conoscenza, la tutela, la conservazione e la riqualificazione delle attività agricole storico-tradizionali che hanno permesso l'affermarsi del paesaggio terrazzato a ciglioni inerbiti tipico delle aree collinari della *Core Zone* e di tutti gli insediamenti d'interesse storico collegati a tali attività, centri storici e di ogni altra struttura insediativa che costituisca eredità espressiva della storia locale.

INDIRIZZI

2.1 Nelle zone agricole come individuate negli strumenti urbanistici, al fine di perseguire gli obiettivi, i comuni potranno applicare e sviluppare i seguenti indirizzi: *[5]

a) è favorito il riuso del patrimonio edilizio esistente secondo le norme e i limiti stabiliti dalla pianificazione urbanistica vigente, avendo cura di conservare o ripristinare gli elementi strutturali originari, in particolare per le strutture edilizie di valore storico-testimoniale e/o funzionali alla conduzione agricola storico- tradizionale;

b) sono riconosciute e salvaguardate le attività agro-produttive tradizionali, e la residenza nelle forme tipiche presenti nei vari ambienti. I Comuni potranno disporre forme agevolate per il recupero di nuclei e d'insediamenti sparsi d'interesse storico, in condizioni di abbandono, sottoutilizzo o degrado, anche per le finalità di cui alla successiva lettera c);

c) Al fine di diffondere la conoscenza della cultura e dei prodotti dell'area e favorire una migliore fruibilità delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", sono ammesse forme di turismo diffuso, che riguardino immobili d'interesse storico oggetto di recupero e riqualificazione.

d) nel caso di ampliamenti o accorpamenti delle strutture esistenti, compresa la ricostruzione d'immobili incongrui, valgono le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, e in particolare del *prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale*, di cui all'art. 17 comma 5, lett. d) della L.R. 11/04. Per quanto riguarda gli interventi di carattere architettonico contemporaneo, si dovranno evitare interferenze con le visuali di elementi e contesti di valore storico-architettonico e con la percezione degli ambiti di rilievo agronomico tradizionale.

2.2 All'interno della *Core Zone* e della *Buffer Zone*, i Comuni in sede di adeguamento del proprio strumento urbanistico, verificano la coerenza delle disposizioni vigenti in materia di

*[5] *Indirizzi e Obiettivi di qualità paesaggistica* ***per Ambito n. 5:***
18. Valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale;
18a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dei manufatti superstiti e dei loro contesti paesaggistici;
18b. Prevedere norme e indirizzi per il recupero di qualità, compatibile con la conservazione del valore storico-culturale dell'edilizia rurale tradizionale.

295c690d

trasformabilità in zona agricola con gli obiettivi del presente disciplinare tecnico garantendo la tutela dei caratteri del tessuto insediativo e connettivo storico, sia che riguardi aggregati di antica origine, sia singoli centri aziendali, ville o edifici rurali di interesse storico-culturale, chiese, edicole ed altri edifici religiosi, mulini, magli ed opifici legati alla trasformazione dei prodotti agricoli, ed in tutte le aree di pertinenza funzionale e percettiva di beni culturali e paesaggistici.

2.3 Sui centri storici e sui beni culturali e paesaggistici sono applicate le norme di tutela della pianificazione urbanistica comunale, conformata alla pianificazione di livello superiore, e alla specifica disciplina contenuta nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico richiamati al precedente punto 1.14.[6]

2.4 Nelle zone agricole come individuate negli strumenti urbanistici, all'interno della *Buffer Zone*, i comuni, qualora non siano già dotati di un'analisi puntuale e conseguente disciplina di tutela degli edifici e manufatti esistenti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, sono tenuti ad aggiornare il proprio strumento urbanistico attraverso una ricognizione di tali beni, sulla scorta della scheda prevista nell'Allegato C delle Linee guida.

2.5 La scheda di cui all'Allegato C delle Linee guida ha valore:
- **ricognitivo**, per gli edifici già schedati e disciplinati nello strumento urbanistico e/o già dotati di prontuario per la qualità architettonica. La sua compilazione può ritenersi utile ai fini dell'aggiornamento dei dati già acquisiti;
- **normativo**, per gli edifici che lo strumento urbanistico non abbia ancora analizzato e valutato. In tal caso la redazione della scheda di cui all'allegato "C" è obbligatoria in quanto funzionale a stabilire:
  a) il valore storico – culturale e architettonico di tutto o parte dell'edificio/manufatto;
  b) le modalità per il recupero strutturale e funzionale, avuto cura della conservazione delle parti originarie e prevedendo la sostituzione delle parti incongrue con materiali, tecniche e cromie tipiche dell'architettura rurale locale.

2.6 A seguito di tale ricognizione i comuni potranno integrare il *prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale*, di cui all'art. 17 comma 5, lett. d) della L.R. 11/04, con l'inserimento di regole compositive e indicazioni riguardo ai caratteri tipologici, formali e materici dell'edilizia rurale d'interesse storico, oltre ad una lettura dell'evoluzione dell'architettura rurale locale, attraverso la storia dell'uso agro-silvo-pastorale del territorio;

2.7 Gli immobili e relativi ambiti, di cui al punto 2.4, e/o analizzati attraverso la specifica scheda prevista nell'Allegato C delle Linee guida, sono considerati potenziali elementi privilegiati di intervento per l'applicazione degli eventuali contributi comunitari e delle misure del Programma di Sviluppo Rurale[7] e della restante Programmazione comunitaria.

[6] DGR del Veneto n. 1458 del 19 maggio 2009, per i Comuni di: Conegliano, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Vittorio Veneto e nel Decreto del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto n. 2 del 30 settembre 2010, dell'area prealpina e collinare nei Comuni di Valdobbiadene e Segusino.

[7] Rispetto all'attuale PSR 2014 – 2020:
- ***Misura 7.5.1*** *- Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali;*
- ***Misura 7.6.1*** *- Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale.*

295c690d

2.8 I Comuni con territori compresi in tutto o in parte nelle "Aree Limitrofe" individuano le aree pubbliche o a elevata frequentazione pubblica (strade, piazze, …) che offrano particolari visuali significative delle componenti rilevanti del paesaggio descritto nel Sito e dei conseguenti valori che lo stesso esprime per le popolazioni presenti nella *Core Zone* e/o nella *Buffer Zone*. Tali aree saranno segnalate e le visuali tutelate dallo strumento urbanistico, attraverso specifici riferimenti cartografici e normativi. *[8]

PRESCRIZIONI PER LA CORE ZONE

2.9 La ricognizione degli edifici e manufatti esistenti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, è da intendersi quale strumento conoscitivo indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di conservazione e valorizzazione del sito, e pertanto all'interno della "*Core Zone*" dovrà riguardare tutti gli edifici presenti nella cartografia IGM anni 50/60 e/o Volo GAI 1954-55 e sarà condotta con obiettivi di omogeneità e criteri di scientificità, utilizzando come riferimento la scheda di cui all'Allegato C delle Linee guida.

In assenza della ricognizione di cui al punto 2.9, la reale consistenza degli edifici e manufatti esistenti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, è verificata in sede di presentazione d'istanza di recupero/utilizzo del bene, attraverso la compilazione della scheda prevista nell'Allegato C delle Linee guida, per tutti gli edifici presenti nella cartografia IGM anni 50/60 e/o Volo GAI 1954-55.

Gli interventi per il recupero di tali edifici e manufatti saranno rapportati ai valori accertati, con l'obbligo di conservare i paramenti esterni originali e qualora prospetticamente significativi anche i rapporti chiaro-scurali esistenti, nonché ripristinare le parti compromesse con materiali, tecniche di posa e cromie tipiche dell'architettura rurale locale.

2.10 Il riutilizzo di immobili d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, oggetto di recupero e riqualificazione, anche in condizioni ruderali, sarà possibile nei seguenti casi e qualora ammessi negli strumenti urbanistici conformati al presente disciplinare:
- ***destinazioni funzionali alla conduzione agricola****: saranno possibili qualora siano presenti idonee condizioni di accessibilità ai mezzi agricoli.*
- ***destinazioni residenziali e di servizio alla residenza****: saranno possibili a condizione siano presenti, o facilmente ripristinabili adeguati collegamenti viari e spazi minimi per le dotazioni di servizi necessari all'agibilità degli immobili;*
- ***destinazioni turistiche e forme di turismo diffuso****: si potranno prevedere qualora siano presenti o realizzabili servizi essenziali alla permanenza temporanea di persone, in condizioni di sicurezza e idoneità igienico – sanitaria, ed in ogni caso siano presenti, o*

[8] *Indirizzi e Obiettivi di qualità paesaggistica* ***PTRC gen.:***
37. Integrità delle visuali estese
Salvaguardare l'integrità delle visuali estese.
37a. Salvaguardare i fondali scenici di particolare importanza morfologica, garantendo la leggibilità dell'insieme e i singoli valori panoramici presenti.
37b. Governare le trasformazioni dei versanti collinari affacciati sulla pianura, avendo cura di non disturbare la visione d'insieme e di non comprometterne l'identità.
37c. Scoraggiare l'edificazione e la crescita incontrollata della vegetazione in corrispondenza dei coni visuali di ingresso alle vallate.

295c690d

facilmente ripristinabili adeguati collegamenti viari e spazi minimi per la sosta/ricovero dei veicoli di servizio;

Gli adeguamenti necessari dei servizi e delle infrastrutture non dovranno in ogni caso comportare la compromissione dei valori accertati e pregiudizio per la stabilità dei versanti e non costituire ostacolo le attività agricole.

2.11 La ricostruzione di edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale che preveda la ricomposizione di parti ruderali, è subordinata a un'analisi storica, in grado di dimostrare l'originaria consistenza, forma e la natura dei materiali, come desumibile dall'apposita schedatura di cui all'Allegato C delle Linee guida.

2.12 La viabilità minore interpoderale dovrà essere conservata in termini di dimensioni, struttura, materiali, compresi eventuali fossati e alberature, poiché elemento costitutivo delle trame agricole originarie.

2.13 Gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpoderale dovranno avvenire con le stesse caratteristiche dei percorsi d'interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.) o con calcestruzzo drenante cromofibrato effetto terra battuta.

2.14 Nella realizzazione di nuove strutture agricolo-produttive, di servizio e agroindustriali (qualora previste dallo strumento urbanistico) si dovrà contenere il più possibile l'impatto degli edifici produttivi in rapporto all'edificato esistente d'interesse storico-culturale o testimoniale, sia in termini di altezze fuori terra, che di forme e materiali. Il progetto dovrà essere inoltre accompagnato dall'attestazione di adeguato comportamento energetico. *[9]

2.15 Le strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari), saranno collocate all'interno degli edifici (annessi e cantine) sfruttando se necessari piani seminterrati o interrati. Non sono pertanto ammesse nuove infrastrutture di servizio in posizioni esterne alle cantine.

2.16 Qualora, per ragioni tecniche di razionalità produttiva, sicurezza sul lavoro, elevato rischio idrogeologico e condizioni di maggiore impatto percettivo, ciò non fosse possibile, potrà essere valutata altra soluzione, che a fronte di più ipotesi esaminate, preveda il più coerente inserimento paesaggistico valutato con le stesse modalità previste al successivo punto 2.17, per l'ampliamento delle strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti.

2.17 Per le strutture di servizio all'attività vinicola (silos, vasi vinari) esistenti, esterne alle cantine e alle strutture agroindustriali, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione e ampliamento qualora ammesso dallo strumento urbanistico, che

---

*[9] *Indirizzi e Obiettivi di qualità paesaggistica* ***PTRC gen.:***
26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi
26c. Incoraggiare l'impiego di soluzioni insediative ed edilizie indirizzate verso un positivo ed equilibrato rapporto con il contesto e verso una riduzione degli effetti di frammentazione.
26d. Promuovere un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale delle aree produttive (compresi gli allevamenti zootecnici intensivi), anche sulla base di adeguati studi sulla percezione visiva e sociale.

295c690d

dovrà comprendere in ogni caso un "programma di riqualificazione" con adeguate misure di mitigazione al fine di ridurne l'impatto, attraverso schermature verdi o involucri tecnici che assicurino la mimetizzazione e la mitigazione dell'impatto visivo.

2.18 In relazione ai criteri di cui al precedente punto 1.6, la progettazione di grandi opere viarie, tecnologiche e infrastrutturali, dovrà tener conto della presente disciplina per la conservazione dei caratteri di integrità e di autenticità del Sito UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene", assicurando l'invarianza (conservazione e tutela) dei valori paesaggistici, culturali e ambientali accertati. Indipendentemente dalle specifiche procedure autorizzative, previste dalla legislazione vigente, l'inserimento paesaggistico di tali grandi opere, sarà valutato in rapporto alla sottrazione di habitat, di qualità storico-culturale, d'identità e di rilevanza paesaggistica, che non potrà portare alla riduzione o compromissione dei valori accertati.

Le presenti prescrizioni assumono, carattere indicativo e di buona pratica, nelle restanti aree *Buffer Zone* e *Aree Limitrofe*. Come previsto al precedente punto 1.8, i comuni potranno disporre analoga prescrittività per i territori compresi nella *Buffer Zone* e nelle *Aree Limitrofe*.

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

3 - ***MIGLIORAMENTI E RICOMPOSIZIONI FONDIARIE***

3.1 Le norme relative ai *Miglioramenti e Ricomposizioni Fondiarie,* riguardano prevalentemente interventi non disciplinati dalla pianificazione urbanistica, ma di fondamentale importanza per la conservazione dei caratteri del paesaggio agrario delle *"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"*. Gli interventi per la conduzione delle attività agricole disciplinati nelle presenti norme, sono raccolti in "categorie" e precisati nei "criteri operativi" riportati nell'Allegato "B" delle Linee guida.

3.2 Gli interventi funzionali al miglioramento della produttività, attraverso un migliore adattamento del terreno all'uso agricolo e un incremento/recupero della fertilità del suolo, avranno come obiettivo, oltre all'aumento della produttività e redditività del fondo rustico, anche la conservazione/miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e dei valori storico-culturali, rappresentati in larga parte dal paesaggio agrario storico-tradizionale delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene". [*10]

INDIRIZZI

3.3 Nelle zone agricole, come individuate negli strumenti urbanistici, sono favoriti tutti gli interventi funzionali alle attività agricole che permettono la conservazione dei valori storico-culturali del paesaggio agrario, come indicati punto B2 dell'Allegato "B" Criteri Operativi:

1) ***Interventi di manutenzione Ordinaria (B2.2);***
2) ***Interventi di manutenzione Straordinaria (B2.1 lett. c).***

3.4 Sono favoriti inoltre interventi e miglioramenti fondiari che possono modificare anche in modo permanente lo stato dei luoghi, ma finalizzati al ripristino/recupero di preesistenti aree coltivate, in condizioni di degrado per effetto dell'abbandono delle attività agricole originarie, indicati al punto B2.2 dell'Allegato "B" Criteri Operativi, come:

3) ***Interventi di recupero della conformazione originaria e di ripristino colturale (B2.1 lett. b).***

[10] *Indirizzi e Obiettivi di Qualità paesaggistica* ***PTRC gen****.: 15 e 16.*
Indirizzi e Obiettivi di qualità paesaggistica ***per Ambito n. 5***
15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici
15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono (siepi, piantate di vite, orti storici, viabilità rurale, cavini ed altre sistemazioni idraulico-agrarie tipiche, ecc.) (in particolare le aree del vigneto del Cartizze e i prati a bocage dei Palù di Sernaglia, le terre dei Barbaro, le terre dei Collato, i prati chiusi in Valcavasia) e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione.
15b. Scoraggiare semplificazioni dell'assetto poderale e intensificazioni delle colture.
16. Conservazione dei paesaggi terrazzati storici
16a. Promuovere attività di rilievo e documentazione dell'esistente, in particolare delle sistemazioni a ciglioni sulle colline asolane e i terrazzamenti nelle Prealpi trevigiane orientali.
16b. Incoraggiare pratiche agricole compatibili con le sistemazioni agrarie storiche e che non ne alterino la struttura.

295c690d

3.5 Nelle zone agricole, come individuate negli strumenti urbanistici all'interno della *Buffer Zone,* sono da ritenere possibili inoltre interventi funzionali al recupero agro produttivo con i metodi dell'agricoltura convenzionale "intensiva", senza tuttavia che ciò comporti l'eliminazione dei principali caratteri del paesaggio agrario e dei valori paesaggistici insiti nei processi dell'agricoltura storico-tradizionale[11], favorendo un'agroecosistema maggiormente sostenibile, orientato verso un'agricoltura "integrata" e/o "biologica", con un minore impiego di fattori produttivi. Interventi indicati punto B2.2 dell'Allegato "B" Criteri Operativi, come: *[12]

4) interventi di trasformazione strutturale e permanente del suolo.

3.6 I miglioramenti fondiari con interventi ordinari e straordinari di sistemazione idraulico-agraria per la realizzazione di vigneti o ripristino di vigneti abbandonati, avranno cura di evitare eccessivi movimenti terra con l'apporto di terreni esterni all'ambito aziendale, spianamenti con riempimenti d'incisioni vallive e riduzione di dossi e forme geologiche di origine naturale, e le semplificazioni dell'assetto poderale, introducendo forme estranee ai caratteri morfologici degli ambienti collinari, per la produzione viti-vinicola dell'area DOCG Conegliano Valdobbiadene "Prosecco Superiore". [13]

3.7 Per gli interventi di ripristino colturale di terreni un tempo coltivati e ora in stato di abbandono sarà valutata, in prima analisi, l'opportunità di ricostituire il mosaico colturale, per quanto ora rivisto alla luce delle moderne pratiche agricole e degli obiettivi di qualità della produzione viti-vinicola dell'area DOCG - DOC.

3.8 In analogia gli interventi di espansione di colture specializzate in particolare dei vigneti su terreni storicamente governati a prato, prato-pascolo, prato arborato, o interessati da vegetazione arborea arbustiva, avranno cura di prevedere una diversità colturale, per quanto limitata ma sufficiente a integrarsi con le parti originarie o condotte con i criteri dell'agricoltura storico-tradizionale.

3.9 La tipologia d'impianto prevalente sarà a filari disposti a girapoggio per pendenze solitamente superiori al 30%, attraverso la realizzazione di ciglioni inerbiti, raccordati alla viabilità e alle piste di coltivazione. Tale sistemazione prevede la cura della vegetazione erbacea con sfalci periodici, lo scostamento localizzato del cotico per la fertilizzazione e l'areazione degli apparati radicali. Si auspica che tale lavorazione possa essere condotta in luogo dell'impiego dei diserbi primaverili.

---

[11] **Agricoltura "storico-tradizionale":**
Sistema di produzione di tipo misto, diffuso e praticato nell'area, così come nel resto della regione, fino agli anni cinquanta, dove oltre alla coltivazione diversificata del suolo era incluso l'allevamento del bestiame e l'utilizzo del bosco, in una economia basata sull'autosufficienza e sulla piccola proprietà. Sistema rispetto al quale si era già distinta la viticoltura e la castanicoltura. *(definizione applicata esclusivamente alla lettura e interpretazione del Disciplinare Tecnico per la candidatura UNESCO delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene)*

[12] *Indirizzi e Obiettivi di Qualità paesaggistica* ***PTRC gen****.:*
10. Valore ambientale e funzione sociale delle aree agricole a naturalità diffusa
Salvaguardare il valore ambientale e la funzione sociale delle aree agricole a naturalità diffusa.
10a. Promuovere l'innovazione nella meccanizzazione, compatibilmente con le condizioni di pendio e l'assetto colturale tradizionale.
10c. Promuovere la coltivazione dei "prodotti agroalimentari tradizionali", come pratica di conservazione della diversità del paesaggio agrario.

[13] Estratto dal Disciplinare di Produzione dei Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco":
Articolo 9 Legame con l'ambiente geografico *a) Specificità della zona geografica Fattori naturali*

3.10 Una maggiore sintonia con i caratteri del paesaggio agrario storico e tradizionale, assieme ad una discreta biodiversità, potranno essere perseguiti inserendo a margine o all'interno delle unità colturali, specie arboree fruttifere tipiche, compatibili con le ordinarie operazioni colturali e in particolare in tutti i casi di coltivazione manuale, curando modeste macchie boscate, o siepi ripariali, conservando la vegetazione erbacea nelle aree marginali e nelle eventuali aree umide di fondovalle, ponendo a dimora filari e alberate lungo la viabilità interpoderale.

3.11 Nella gestione agronomica ordinaria sarà contenuto il più possibile l'impiego di liquame e fertilizzanti chimici e favorito l'impiego del letame maturo con l'obiettivo di ridurre progressivamente anche l'impiego di prodotti fitosanitari verso un'agricoltura biologica o comunque ecologicamente sostenibile (ecocompatibile).*[14]

3.12 L'esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi e le modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, saranno soggetti al rispetto del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale redatto in conformità al Piano di Azione Nazionale vigente per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui agli indirizzi regionali approvati con la DGR n. 1082 del 30/07/2019.

3.13 Nell'intero ambito dei comuni che hanno sottoscritto il protocollo per la Candidatura UNESCO, sarà favorito l'uso sostenibile dei sottoprodotti della lavorazione vitivinicola, con particolare riferimento ai residui della attività di coltivazione della vite. [15]

*[14] *Indirizzi e Obiettivi di Qualità paesaggistica* ***PTRC gen.:*** *1, 2, 8, 9,*
Indirizzi e Obiettivi di qualità paesaggistica ***per Ambito n. 5***
2. Integrità dei sistemi geologico geomorfologici di alto valore ambientale
2b. Scoraggiare interventi edilizi, infrastrutturali e sistemazioni agrarie che compromettano l'integrità dell'assetto dei sistemi geologico-geomorfologici ad elevata integrità e di alto valore ambientale.
2c. Scoraggiare gli interventi che possano danneggiare l'assetto idrogeologico degli ambienti carsici.
8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario
8a. Scoraggiare semplificazioni dell'assetto poderale e intensificazioni delle colture, in particolare nelle aree a vigneto doc.;
8b. Compensare l'espansione della superficie a colture specializzate con adeguate misure di compensazione ambientale (per esempio fasce prative ed alberate), in particolare nelle aree a vigneto doc.;
8d. Limitare il numero di trattamenti fitosanitari (in particolare quelli indifferenziati);
8i. Promuovere l'agricoltura di montagna come attività di manutenzione del paesaggio, in particolare sulla dorsale prealpina.
[15] Si veda il paragrafo conclusivo "Documenti di riferimento alla norma".

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

PRESCRIZIONI

Nelle zone agricole come individuate negli strumenti urbanistici, saranno applicate le seguenti disposizioni con carattere prescrittivo all'interno della *Core Zone*, indicativo e di buona pratica nella *Buffer Zone*, salvo quanto diversamente stabilito in sede di adeguamento negli strumenti urbanistici comunali.

3.14 Per le finalità del presente disciplinare tecnico si possono individuare le seguenti categorie di Interventi di *Miglioramento e Ricomposizione Fondiaria* funzionali all'attività viticola:

1^ categoria: comprende sostanzialmente interventi di manutenzione come indicati al precedente punto 3.3, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, e può prevedere due sotto categorie:[16]

1a – *interventi di espianto e reimpianto su singole unità colturali di cui è prevista la conservazione della morfologia e delle modalità/tipologia d'impianto, sono considerate normali pratiche colturali soggette ad attività libera;*

1b – *interventi di espianto e reimpianto di più unità colturali o comunque che realizzino un nuovo assetto fondiario e agro-produttivo, con diverse modalità/tipologia d'impianto, movimenti di terra e nuovi drenaggi, sono considerati interventi innovativi dello stato dei luoghi, che sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.*

2^ categoria*:* riguarda interventi di ricomposizione fondiaria e recupero del mosaico colturale originario di terreni in condizioni di degrado per effetto dell'abbandono e si possono differenziare in rapporto all'estensione della superficie interessata, all'entità delle opere infrastrutturali necessarie, alla coerenza con l'originario assetto agro-produttivo, fino a costituire un'operazione di autentico *restauro ambientale e del paesaggio agrario storico*.
È in generale la categoria più ricorrente e può riguardare sia singole unità colturali, che vaste aree e prevedere il recupero morfologico e idrologico, il ripristino del sistema relazionale, e il recupero dei manufatti funzionali alle attività agricole.

3^ categoria: riguarda la conversione a coltura viticola, di terreni non utilizzati per colture agricole, o storicamente occupati da bosco e/o da prato. Essa rappresenta un'espansione del vigneto che richiede un adattamento del suolo, con un nuovo assetto idraulico, idrogeologico e costituisce una trasformazione permanente del paesaggio.

3.15 Gli interventi di ricomposizione fondiaria e sistemazione agraria, all'interno della *Core Zone* e della *Buffer Zone* sono soggetti a titolo abilitativo come indicato nell'Allegato "B" criteri operativi punto B2.1, e nel caso di beni tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, anche di

[16] Le sopracitate sottocategorie dovranno tener conto delle indicazioni e della dichiarazione approvate con Allegato B alla DGR n. 1082 del 30/07/2019.

295c690d

autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice, o con procedura semplificata ai sensi dell'art. 11 del DPR 31/2017.
I Comuni conformano i propri strumenti urbanistici precisando gli interventi *Miglioramento e Ricomposizione Fondiaria,* soggetti a titolo abilitativo edilizio tra quelli indicati nell'Allegato "B" criteri operativi punto B2.1, tenuto conto che possono essere posti limiti a tali interventi, come indicato alla sezione 3 dell'Allegato "A" alla DGR 1300/2018.[17]

3.16 La perequazione paesaggistica

3.16.1 - L'espansione di colture permanenti (vigneto, frutteto, oliveto) che prevedano l'occupazione di prati stabili o la riduzione di superfici forestali (neoformazioni) comporta, a titolo perequativo, il mantenimento di una superficie erbosa da sottoporre a sfalcio periodico, cui possono essere associate specie arboree fruttifere tipiche, o spazi destinati alla realizzazione di siepi e/o filari di specie tipiche locali, proporzionale alla superficie di prato o bosco eliminata, ed è disciplinata con carattere prescrittivo ai punti 7.1, 7.2, dei Criteri Operativi Allegato "B".

3.16.2 - La *"perequazione paesaggistica"* per la conservazione del mosaico colturale non è dovuta nel caso di reimpianto di una coltura permanente su singola unità colturale[18] *categoria 1* e/o di ripristino di analoga coltivazione in stato di abbandono, di cui alla *categoria 2*.

3.16.3 - Nel caso d'interventi di cui alla *categoria 2*, con un'estensione superiore ai 3 ha, il progetto sarà accompagnato da una "analisi storica" come prevista al punto B2.3 Relazione Tecnica lett. e), dell'Allegato "B", che dimostri l'assetto fondiario, produttivo, insediativo e infrastrutturale, antecedente l'abbandono con lo scopo di stabilire la coerenza del progetto con l'originario assetto agro-produttivo.

3.16.4 - È sempre possibile ricorrere all'analisi storica come prevista al punto B2.3 Relazione Tecnica lett. e) dell'Allegato "B", per proporre un mosaico colturale

[17] **Sezione 3.** – Situazioni particolari 3.1 – **Miglioramenti fondiari senza utilizzo del materiale di risulta** Nei casi di **semplice movimentazione di terreno da realizzarsi all'interno del medesimo fondo agricolo, mediante operazioni di sterro, riporto e conseguente livellazione dei terreni agrari**, non trova applicazione l'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 13/2018. Tali particolari tipologie di interventi di miglioramento fondiario (che non comportano l'utilizzo del materiale di risulta), non richiedono, infatti, la apposita autorizzazione prevista e disciplinata dalla legge citata, che disciplina l'attività di cava; debbono però, in ogni caso, essere fatti salvi tutti gli eventuali aspetti dell'intervento legati alla sicurezza idraulica e alla funzionalità della rete idraulica pubblica e privata, che investono il Consorzio di bonifica competente per territorio, nonché, eventualmente, alla tutela dei beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004. **Eventuali limiti ai miglioramenti fondiari senza l'utilizzo dei materiali di risulta possono altresì trovare fondamento negli strumenti urbanistici, che abbiano introdotto specifiche limitazioni o regolamentazioni su tali interventi di modifica del territorio, anche a seguito del recepimento di vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, naturalistico, paesaggistico, etc..**

[18] Per "unità colturale" si intende *l'appezzamento di terreno interessato da una coltura specifica, delimitato fisicamente da altre unità colurali, incisioni vallive e/o linee di cresta, corsi d'acqua anche minori, viabilità anche aziendale, bosco consolidato*, ed è assunta al solo scopo di rendere applicabili le disposizioni del presente disciplinare tecnico.

295c690d

coerente con l'uso del suolo riferito agli anni '50 – '60, (volo GAI 1954-55) e non assoggettare l'intervento alla perequazione paesaggistica.

3.17 Interventi non consentiti

Nelle zone agricole come individuate negli strumenti urbanistici, non sono inoltre consentiti:

a) movimenti di terra che determinino un'alterazione strutturale e permanente dei caratteri geomorfologici del territorio quali: l'eliminazione delle variazioni morfologiche di dossi e avvallamenti originari, con alterazione dei profili collinari, spianamenti, riempimento di valli e doline, riduzione dei rilievi, alterazione del sistema idrografico, del funzionamento del territorio, compresa eliminazione dei segni della storia dei luoghi; [19]
b) la riduzione della fertilità del suolo già sottoposto a coltura, e l'asportazione dello strato attivo fertile finalizzata al commercio e alla vendita;
c) l'eliminazione degli habitat prioritari individuati in Rete Natura 2000, anche attraverso semplici operazioni colturali quali aratura, sarchiatura o estirpatura;
d) la conduzione a coltura di terreni nelle aree golenali, nei fondovalle prativi, e nelle aree soggette a naturale sommersione durante periodi con elevate precipitazioni, sia si tratti di nuovi seminativi, che di nuove coltivazioni permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc); [20]
e) l'eliminazione del Bosco di antica origine documentato nella ripresa area GAI 1954-55, e riportato nel Quadro Conoscitivo della regione *c0605094_Foreste1954,* (IDT-RV2.0);
f) il rimboschimento artificiale dei fondovalle prativi;
g) il governo della vegetazione spontanea con il fuoco, e l'utilizzo di diserbanti, disseccanti e prodotti di sintesi chimica, non disciplinato dal Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale o in assenza, o revoca dello stesso;
h) l'uso agronomico di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal D.Lgs. 75/2010;
i) l'eliminazione delle "unità colturali originarie", compresi gli impianti a ciglione inerbito e a girapoggio**,** coerenti con i caratteri delle sistemazioni tradizionali e d'interesse storico;
j) paramenti sub verticali, realizzati con gabbionate e terre rinforzate per altezze superiori a 2,00 m, nella realizzazione di ciglioni inerbiti, fatte salve le opere necessarie alla difesa di versanti da gravi fenomeni franosi;

[19] Vincolo Paesaggistico DGR n. 1458 del 19 maggio 2009 "norme p. 1":
interventi sul paesaggio agrario:
Dovranno essere preservati i crinali e gli ambiti sommitali, i boschi, gli elementi vegetazionali, arborei e floristici di pregio, gli impianti di aucupio, le radure, le scarpate, i declivi collinari e i corsi d'acqua.
Nelle sistemazioni fondiarie dovranno essere limitati i movimenti di terra a scopi colturali e livellazioni del terreno ai fini agricoli che comportino alterazione permanente o temporanea dell'assetto oroidrografico del paesaggio (pendenze, scarpate, regime idraulico e idrogeologico).
I lavori di sistemazione fondiaria, pur nel rispetto delle esigenze della pratica agricola, saranno realizzati in modo da adattarsi alla conformazione naturale del terreno e garantire il mantenimento della morfologia originaria dei versanti, escludendo sbancamenti e riempimento di vallecole che, oltre a modificare in modo sostanziale il paesaggio, possono alterare l'assetto idrogeologico.
Norma sostanzialmente identica a quanto disposto con il DM n. 2 del 30 settembre 2010.
[20] Estratto dal disciplinare **DOCG "Conegliano-Valdobbiadene - Prosecco "**
Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Conegliano-Valdobbiadene - Prosecco ", devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura.

295c690d

k) movimenti terra con sterri e riporti superiori a 1,00 m, fatti salvi gli interventi per la ricostituzione di versanti a seguito di dissesti franosi;
l) la realizzazione di edifici non coerenti rispetto alle tipologie ricorrenti nelle aree collinari, in particolare per materiali e colori, e usi tradizionali. Forme diverse potranno essere valutate rispetto allo scenario paesaggistico e una progettazione di qualità.
m) l'impiego di pali di recupero tipo Enel o Telecom, traversine ferroviarie e simili, pali in acciaio inox o riflettenti.

3.18 Con riferimento alla definizione di Miglioramento Fondiario riportata nel Glossario Allegato "D", i miglioramenti fondiari ammessi all'interno della *Core Zone* sono quelli che riguardano la *semplice movimentazione del terreno al fine di realizzare la sola sistemazione idraulico-agraria nel fondo rustico* al proprio interno, come definito nella DGR n. 1300 del 10 settembre 2018. Restano quindi esclusi i miglioramenti che prevedano:
- il riporto di terreno da aree esterne alla *Core Zone* e alla *Buffer Zone;*
- l'asporto di materiale inerte sottostante gli strati superficiali per una sua utilizzazione industriale, di cui alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 e alla DGR 1300/2018; [21]

3.19 Le istanze di richiesta del titolo abilitativo edilizio e delle altre autorizzazioni, qualora dovute, dovranno essere accompagnate da un'adeguata documentazione come indicata al punto B.2.3 e seguenti dell'Allegato "B" Criteri operativi.

[21] Estratto **Allegato "A"** DGR 1300/2018:
Particolare attenzione meritano al riguardo gli ambiti territoriali, quasi sempre ricadenti in zona E, interessati dalla istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) e/o Siti di Importanza Comunitaria (SIC) di cui alle direttive comunitarie 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (Direttiva Habitat). I piani di gestione ambientale, previsti per tali aree, possono limitare o escludere la possibilità di ricorrere a determinate soluzioni progettuali nella realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario.
Parimenti, in alcuni casi le aree ZPS e SIC ricadono all'interno di aree classificate a Parco di interesse nazionale o regionale, la cui istituzione impone l'osservanza delle disposizioni del relativo Piano ambientale. Particolare attenzione deve essere, altresì, riservata agli interventi di miglioramento fondiario ricadenti, anche parzialmente, in aree interessate da vincoli che discendono dall'applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

4 – *LINEE GUIDA*

4.1. Le *"Linee guida"* hanno lo scopo di individuare cartograficamente le aree interessate dalla *Core Zone* e dalla *Buffer Zone,* precisare parametri di tipo operativo, schemi tipologici e documenti di riferimento, e riportare le definizioni dei termini utilizzati, e sono costituite dai seguenti elaborati:

A – Individuazione cartografica della *Core Zone*, della *Buffer Zone* e delle *Aree Limitrofe;*
B – Criteri operativi;
C – Scheda tipo per la catalogazione degli edifici e manufatti storico-testimoniali;
D – Glossario;
E – Documenti di riferimento della norma;

4.2. I Comuni in sede di adeguamento conformano il proprio strumento urbanistico (PI) per gli aspetti "operativi" alle indicazioni delle Linee guida, con le seguenti modalità:

- Adeguamento ai Criteri operativi Allegato "B", con i livelli di prescrittività indicati;
- Recepimento della Scheda Tipo per la catalogazione degli edifici e manufatti storico-testimoniali Allegato "C";
- Integrazione delle norme con il "Glossario" Allegato "D".

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

5 – *IMPEGNI PROGRAMMATICI*

5.1 Le Amministrazioni comunali, per la porzione di territorio inclusa nella *Core Zone*, dovranno dotarsi di una carta della sensibilità paesaggistica predisposta secondo gli indirizzi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, *"Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio", Torino, 2014 (MIBACT: AA.VV),*

5.2 Le Amministrazioni Comunali, per la porzione di territorio inclusa nella *Core Zone*, e nella *Buffer Zone* dovranno dotarsi di un "Registro delle Cantine storiche" in cui sia testimoniata un'operatività superiore a 50 anni che consentirà di fregiare l'azienda di tale titolo. Scopo di tale Registro sarà:

a) salvaguardare il valore architettonico e documentario dei luoghi riconosciuti al comma precedente, valorizzando l'aspetto storico, culturale e sociale, tenendo conto del rapporto tra forma fisica e uso consolidato;
b) incentivare interventi di recupero dei luoghi censiti che valorizzino la memoria dell'utilizzo tradizionale del luogo;
c) favorire il riordino delle insegne e della tabellonistica, recuperando le antiche iscrizioni murali, accorpando e standardizzando i tipi soprattutto lungo i percorsi storici, vietando le insegne luminose con box scatolari;
d) recuperare e riqualificare gli involucri di scarso valore o incongrui rispetto al contesto, anche con soluzioni architettoniche contemporanee che possono comprendere anche interventi di sostituzione edilizia.
e) costituire criterio per l'accesso prioritario a finanziamenti pubblici.

5.3 Le Amministrazioni Comunali, per la porzione di territorio inclusa nella *Core Zone*, e nella *Buffer Zone*, dovranno dotarsi di un "Registro dei vigneti storici e delle colture tradizionali", da inserire tra le invarianti di piano, nel quale siano individuati impianti tipici della tradizione.

Il registro sarà costituito da:

- *repertorio delle superfici interessate da vigneti storici, prati e prati arborati, pascoli, castagneti da frutto, e altre colture tipiche;*
- *relazione con notizie storiche riguardo al contesto agro produttivo, sull'epoca e sulle caratteristiche dell'impianto viticolo storico o delle altre colture;*
- *cartografia con la distribuzione territoriale dei vigneti storici e delle colture tradizionali.*

Scopo di tale registro sarà:

a) utilizzare i siti a fini didattici o come supporto per visite turistiche;
b) favorire la conservazione di varietà desuete o rare;
c) costituire criterio per l'accesso prioritario a finanziamenti pubblici.

295c690d

6 – *SANZIONI*

In caso d'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nel presente Disciplinare Tecnico, approvato con deliberazione di Giunta Regionale, come recepito nel Piano Regolatore Comunale, o direttamente efficaci in caso di mancato recepimento da parte del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21, si applica l'ammenda prevista all'art. 44 comma 1, lett. a) del DPR 380/2001, salvo che il fatto costituisca più grave reato per altre violazioni di legge in materia forestale e/o di tutela dei siti Rete Natura 2000 e dei beni paesaggistici D.Lgs 42/2004 e ferme le sanzioni amministrative, relativamente al titolo edilizio.

Per le violazioni alle prescrizioni di cui al punto *3 MIGLIORAMENTI E RICOMPOSIZIONI FONDIARIE,* e all'Allegato "B" Criteri operativi, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, compreso l'art. 28, comma 1 della LR n. 13/2018, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale e ai competenti Organi di Vigilanza, si applicano inoltre le sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
In caso di reiterazione delle violazioni, le stesse sono punite come previsto all'art. 8 bis della legge 689/1981 e s.m.i.

Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari ed erbicidi sono sanzionati secondo le disposizioni previste in materia, (D.Lgs 150/2012, art. 24, L. 689/1981 e s.m.i., e DGR n. 1133 del 09/07/2017), in relazione alle disposizioni del Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale.

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

LINEE GUIDA

Allegati A, B, C, D, E

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

INDICE LINEE GUIDA

Allegato A –	Ambito	28
Allegato B –	Criteri operativi	
	B1 - Criteri operativi per la conduzione delle attività agricole	
	1. Coltivazioni permanenti	30
	2. Movimenti terra	30
	3. Forma e dimensioni delle unità colturali	31
	4. Pendenze e disposizioni delle unità colturali	32
	5. Fasce di rispetto e distanze	34
	6. Sostegni vivi e tutori	35
	7. Elementi costitutivi del mosaico colturale	36
	8. Viabilità interpoderale e recinzioni	39
	B2 - Titolo abilitativo e documentazione tecnica	40
Allegato C –	Scheda "Tipo" per la catalogazione degli edifici e manufatti di valore storico-testimoniale	44
Allegato D –	Glossario	52
Allegato E –	Documenti di riferimento della norma	
	Protocollo di Intesa (Regione del Veneto – Comuni)	74
	Altri documenti	79

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

ALLEGATO A
Ambito

La conservazione del sito nel tempo, tanto più quando si tratta di una conservazione "non museale" in quanto riferita ad un paesaggio vitale ed in evoluzione continua, è assicurata dal senso di responsabilità e dalla consapevolezza dei valori di cui il territorio è portatore per le popolazioni interessate.
Tale sensibilità è ribadita dal Protocollo sottoscritto dalle Amministrazioni Locali anche a nome dei cittadini che da esse sono rappresentati.

L'adesione al Protocollo è stata aperta non solo ai Comuni ricadenti nel territorio candidato a patrimonio dell'umanità Unesco, ma anche a tutti i territori comunali appartenenti all'Intesa Programmatica d'Area (IPA) "Terre Alte della Marca Trevigiana", in quanto partecipanti all'iter di candidatura. Nel seguente estratto cartografico s'individuano i diversi Comuni aderenti al Protocollo, classificati in funzione della presenza nel proprio territorio di *Core* o *Buffer Zone*.

Comuni ricadenti in parte nella ***"Core Zone"****:*

Refrontolo, Tarzo, Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto.

Comuni ricadenti in parte nella ***"Buffer Zone"****:*

Conegliano, San Vendemiano, Susegana.

Comuni ricadenti nella *"**Commitment Area**"* (limitrofi esterni alla *"Core Zone"* e alla *"Buffer Zone",* che hanno sottoscritto il protocollo oppure hanno dichiarato l'interesse per la Candidatura):

Cappella Maggiore, Codogné, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Moriago della Battaglia, Sarmede, San Fior, Santa Lucia di Piave, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Vazzola.

Nella cartografia sono evidenziati i Comuni che hanno sottoscritto, in data 25 luglio 2016, il Protocollo d'Intesa con la Regione del Veneto, nonché il Comune di Segusino che ha aderito successivamente.

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

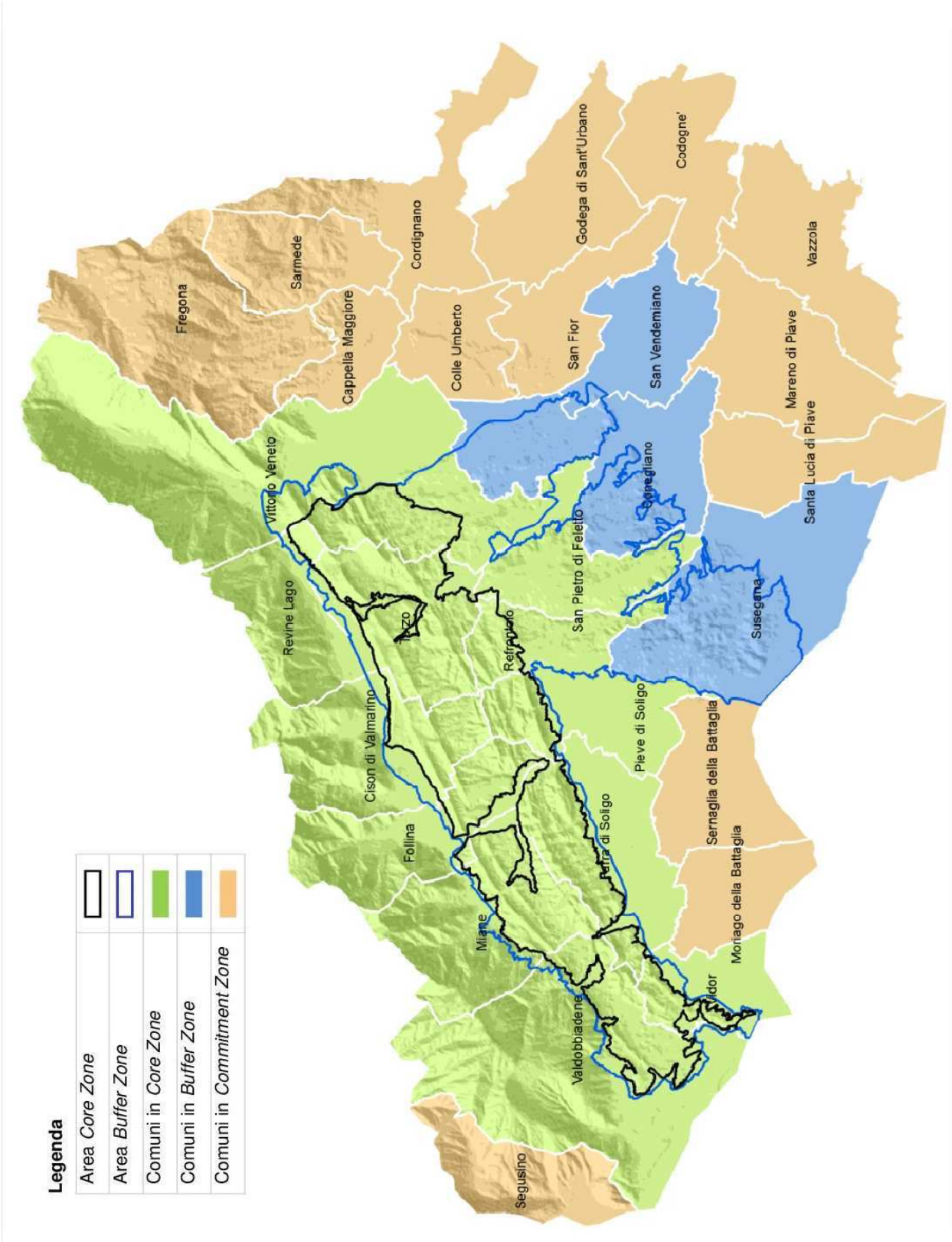

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

ALLEGATO B
Criteri operativi

B1 CRITERI OPERATIVI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

*Con riferimento al punto **1.8** delle Norme i presenti Criteri Operativi, salvo quanto puntualmente indicato, assumono carattere prescrittivo all'interno della Core Zone e carattere indicativo di buona pratica, nelle restanti aree.*

1. *COLTIVAZIONI PERMANENTI (vigneti – frutteti – oliveti)*

1.1. L'impianto di nuove colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e gli interventi di riconversione colturale ove ammessi, saranno possibili, a condizione siano conservati i caratteri morfologici e idrologici del territorio rispetto alla sua forma originaria e salvaguardati i principali caratteri del paesaggio agrario.

1.2. Le sistemazioni dovranno perseguire il miglioramento della gestione e regimazione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione, evitando impermeabilizzazioni nella realizzazione della viabilità di servizio.

A tale scopo i progetti dovranno individuare:
- *i modi per la ripresa di eventuali smottamenti esistenti;*
- *i drenaggi superficiali e profondi necessari all'ordinaria funzionalità idraulica;*
- *le opere necessarie per contrastare i fenomeni di erosione, mantenendo i contributi idraulici a favore dei corpi idrici ricettori;*
- *i tratti di viabilità minore carrabile nei quali è assolutamente necessario l'impiego di materiali consolidanti idonei per superare pendenze elevate.*
- *il rispetto delle prescrizioni minime nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili.*

2. MOVIMENTI TERRA

2.1. I movimenti terra necessari alla conformazione del suolo per l'impianto di una coltura permanente (vigneto, frutteto, oliveto) saranno descritti e motivati puntualmente nella relazione geologica. Dovranno rispettare la morfologia originale dei terreni, rendendone possibile il riconoscimento a lavori completati e riguardare solo le zone in cui sono strettamente necessari, senza interessare le aree dove la presenza d'irregolarità della superficie non è d'impedimento alla coltivazione.

In particolare:
a) saranno possibili livellamenti localizzati, realizzati con sterri e riporti entro la profondità massima di 1 m, rispetto alla quota dello stato di fatto, intesa come variazione di quota

295c690d

di ogni singolo punto sia di sterro sia di riporto, per superfici non superiori a 5.000 mq, per singola unità colturale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica, per la messa in sicurezza di cose e persone;

b) sono ammesse deroghe motivate su aree circoscritte (sistemazioni di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2000 mq, e per la realizzazione/ricostituzione di terrazzi e di viabilità di servizio, nel caso di sistemazioni tradizionali a gira poggio;
c) è ammesso lo scasso in trincea fino alla profondità di 1 m (con le trincee poste lungo le linee di livello) per la messa a dimora di frutteti, oliveti e vigneti;
d) la modifica delle pendenze sul versante, sia in riduzione sia in aumento, dovrà essere contenuta nel limite del 5%;
e) le forme di versante, quali: costolature, dossi e avvallamenti, dovranno essere conservate, soprattutto se minime, e nei casi in cui il rispetto del limite di cui alla lett. a) dovesse produrre l'eliminazione/appiattimento della forma stessa. Sono possibili le deroghe di cui alla lett. b) limitatamente ai casi di frane e smottamenti;
f) dovrà essere in ogni caso mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario, (primi 30 - 50 cm) conservato in cantiere durante i lavori e riutilizzato per costituire la morfologia finale dei luoghi;
g) non dovranno in ogni caso essere interessate da movimenti terra le singolarità geologiche presenti, quali: *corde conglomeratiche, forme carsiche, grotte, doline, archi morenici (Morena di Gai) e altre forme caratterizzanti il territorio*;
h) nelle aree collinari a forte acclività con pendenze superiori al 70% i movimenti terra saranno possibili solo per interventi di difesa idrogeologica e il ripristino di vigneti storici o altre colture tradizionali storicamente documentate;
i) la stabilizzazione dei versanti e delle scarpate dovrà essere eseguita preferibilmente con tecniche d'ingegneria naturalistica o comunque con interventi a basso impatto ambientale;
j) i movimenti di terra per l'asporto e il riporto di terreno "sterile", sono soggetti a specifica disciplina sulle "terre e rocce da scavo" e possibilmente provenire da aree interne alla *Core Zone*.

3. FORMA E DIMENSIONI DELLE UNITÀ COLTURALI [22]

3.1 La sistemazione idraulico-agraria dovrà considerare l'opportunità di mantenere il più possibile le aree prative esistenti, o l'inserimento armonico e diverso di elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) storicamente presenti nelle aree coltivate (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali). Qualora possibile alla testa dei filari o in posizione intermedia, sarà valutata l'opportunità di porre a dimora singoli elementi di specie arboree tipiche, che nel recente passato fungevano da sostegno, quale: gelso, salice, o specie fruttifere della tradizione locale, ciò allo scopo di favorire la ripresa di condizioni ecologiche più complesse.

[22] Per "unità colturale" s'intende *l'appezzamento di terreno interessato da una coltura specifica, delimitato fisicamente da altre unità colturali, incisioni vallive e/o linee di cresta, corsi d'acqua anche minori, viabilità anche aziendale, bosco consolidato*, ed è assunta al solo scopo di rendere applicabili le disposizioni del presente disciplinare tecnico.

295c690d

3.2 Nei casi d'impianti meccanizzati, la messa a dimora degli elementi di cui al punto precedente potrà essere prevista oltre lo spazio della capezzagna, o comunque in posizione che non impedisca le normali operazioni colturali.

3.3 In assenza dell'*analisi storica* prevista al punto "B2.3" Documentazione Tecnica, che dimostri la coerenza del nuovo impianto con tali parametri e fatte salve le forme e superfici dei "vigneti storici", con lo scopo di mantenere la struttura del mosaico agrario che caratterizza il sito, le dimensioni di riferimento delle singole unità colturali saranno quelle prossime all'unità di misura del Campo Trevigiano nella *Core Zone* e di 1,00 ha nella *Buffer Zone.*

3.4 Oltre tali dimensioni il progetto avrà cura di prevedere una separazione delle unità colturali, attraverso una fascia inerbita mantenuta regolarmente falciata, di dimensioni coerenti con il verso e la pendenza dei versanti, ma adeguata a rendere possibile l'eventuale messa a dimora degli elementi arborei di cui al punto 3.1. In alternativa alla fascia inerbita per la separazione tra diverse unità colturali a vigneto, potrà essere previsto l'impianto di siepi o formazioni boscose disposte in modo coerente con la morfologia dei luoghi e le forme dell'agricoltura tradizionale. Tali superfici rientrano nella quota da assicurare ai sensi del successivo punto 7.1 e 7.2. Le dimensioni delle fasce o siepi sono riportate a titolo indicativo nel successivo paragrafo *5. FASCE DI RISPETTO E DISTANZE.*
Sono fatte salve le forme dei vigneti storici.

3.5 Fatte salve le tesature dei vigneti storici, la lunghezza massima dei filari dei nuovi vigneti, è opportuno sia prevista con valori prossimi a:

- 80 m nella *Core Zone*;
- 150 m nella *Buffer Zone.*

È in ogni caso necessario che le nuove unità colturali siano conformate e adattate alla morfologia e all'esposizione dei versanti e al mosaico colturale in cui ricade l'area d'intervento.

3.6 In ogni caso nell'impianto del nuovo vigneto, frutteto o uliveto:

- l'interfilare dovrà essere inerbito entro sei mesi dall'impianto;
- le scarpate saranno inerbite al momento della loro sistemazione;
- la copertura erbacea dovrà essere adatta al sostegno del terreno, con specie perenni a crescita rapida e a forte accestimento, seminate con sistemi d'imbrigliamento, idrosemina, al fine di garantire il contenimento dell'erosione superficiale.

4. PENDENZE E DISPOSIZIONI DELLE UNITÀ COLTURALI

4.1 Nella realizzazione di nuovi vigneti, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, nell'ambito collinare, la sistemazione idraulico-agraria dovrà preferire, ove le pendenze superino il 15%, la disposizione a girapoggio, con uno scostamento rispetto all'orizzonte fino al 5% misurato lungo il filare. La disposizione curvilinea, in casi

295c690d

particolari, può essere sostituita da spezzate rettilinee. Si applicheranno tecniche di coltura orientate alla conservazione dei valori paesaggistici tradizionali con lavorazioni del suolo minime e limitate alla stretta fascia d'impianto, conformate alle caratteristiche del suolo.

4.2 Può essere tollerata una sistemazione diversa (rittochino o cavalcapoggio) solo per aree limitate, per esigenze di raccordo tra ambiti morfologicamente diversi, o per esigenze legate all'andamento dei confini di proprietà, o altri allineamenti significativi, nel rispetto dei seguenti parametri di riferimento, e riguardo allo stato di fatto dei suoli:

a) con pendenze di versante inferiori al 15% sono possibili le seguenti sistemazioni: *rittochino, girapoggio, cavalcapoggio*; sono comunque esclusi gradoni e ciglioni di larghezza superiore a 4 m;

b) con pendenze di versante tra il 15% e il 30%, sono possibili sistemazioni a *girapoggio/cavalcapoggio,* con terrazzamenti, bancole o ciglioni tutti trattorabili ovvero con larghezza utile fino a 3 m, con un filare per ciascun ripiano;

c) con pendenze di versante tra 30% e il 70% sono possibili solo sistemazioni a *ciglioni raccordati* o *terrazze raccordate*, con un filare per banchina della larghezza inferiore a 2 m, a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario.
Ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche;

d) oltre il 70% di pendenza è possibile solo la presenza del bosco e del pascolo, fatta eccezione per l'eventuale presenza di vigneti storici, testimonianza di una viticoltura eroica in cui raccolta, potatura e manutenzioni, sono svolte esclusivamente a mano su ciglionature fragili su stretti gradoni inerbiti.

4.3 Le sistemazioni *"... di traverso"*, non coerenti con le forme della sistemazione idraulico-agrarie tradizionali, e assunte in alcuni casi per aspetti di maggiore stabilità dei suoli, possono essere tollerate su terreni con pendenze elevate comunque non superiori al 50%, a condizione che la pendenza massima sul filare non superi il 15%. Le sistemazioni di traverso si adatteranno alla morfologia del suolo con interruzioni in corrispondenza dei principali cambi di pendenza (valli e dossi) cui potrà corrispondere un diverso orientamento dei filari.

4.4 Le unità colturali, le capezzagne di servizio e di interruzione dei filari, mantenute con copertura erbacea, saranno dotate di rete idraulica captante, che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle, mediante adeguate reti scolanti (condotte, canalette, drenaggi) fino ai corpi ricettori pubblici, corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali.

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

5. FASCE DI RISPETTO E DISTANZE

5.1 Le nuove unità colturali conseguenti alla riorganizzazione saranno dotate di fasce di rispetto inerbite, regolarmente falciate, con funzione d'interruzione tra colture analoghe e di tutela e incremento della biodiversità. Tali fasce erbose, che potranno comprendere anche le piste di servizio, saranno costituite da specie floristiche tipiche dei prati stabili, e avranno le seguenti dimensioni minime misurate dal filare o dal picchetto del tirante di testa filare:

- *5 m tra le singole unità colturali;*
- *6 m da siepi ripariali, filari e alberate poste sui confini di proprietà; dalle più prossime formazioni forestali, macchie boscose, e altre formazioni arboree, ancorché non classificabile bosco ai sensi della vigente legislazione;*[23]
- *10 m dall'unghia superiore della sponda o dal piede dell'argine verso campagna dei corsi d'acqua arginati, (art. 96, lettera f del R.D. 523/1904), quale fascia tampone, da mantenere a prato, o per la formazione di sistemi vegetazionali improduttivi e adeguati al sito o dall'unghia superiore delle Doline;*

5.2 I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto dovranno essere posti a una distanza non inferiore a:

- *6 m dal ciglio stradale di strade a uso pubblico e/o piste ciclabili, dai confini di proprietà e dagli orti familiari;*
- *10 m dalla parete più vicina dei fabbricati a destinazione residenziale;*
- *10 m da zone ad altra destinazione urbanistica, da zone a diverso livello di compatibilità e/o di elevata sensibilità ambientale;*

Comunque nel rispetto dei requisiti minimi non derogabili approvati con DGR 1082/2019 all'Allegato B, art. 5, punto 4.

5.3 Le dimensioni delle fasce di rispetto sono applicate (in proiezione orizzontale) in caso di terreni pianeggianti o con pendenze non superiori al 15%. Con terreni che presentano pendenze di versante superiori al 15%, le dimensioni saranno misurate sulla linea della massima pendenza;

5.4 Gli aspetti di sicurezza e di salute pubblica rispetto alle norme di trattamento di vigneti ed altre colture, sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Rurale che potrà stabilire diverse modalità e distanze tenuto conto di quanto approvato con DGR. 1082/2019, nonché:

- *della presenza di siepi o fascia arboreo-arbustiva di almeno 3 m di altezza;*
- *dell'adozione certificata di coltivazioni biologiche;*

[23] Le distanze dalle siepi e formazioni boscate sono misurate dalla parte basale più esterna del tronco.

295c690d

- *di particolari condizioni ambientali (quota, esposizione, ventilazione).*

In ogni caso nel rispetto della disciplina comunitaria, statale e regionale vigente.

6. SOSTEGNI VIVI E TUTORI

6.1 I tutori dovranno essere preferibilmente in legno utilizzando le specie tipiche locali, castagno e robinia e con lunghezze variabili e non dovranno rilasciare nell'ambiente sostanze inquinanti.
Gli interventi di recupero colturale di aree in stato di abbandono, potranno prevedere l'impiego di "sostegni vivi", o affiancando alla paleria di testa, soggetti arboreo-arbustivi specie fruttifere o forestali tipiche locali;

6.2 I sostegni da utilizzare nell'impianto di nuovo arboreto ***Categoria 2*** e ***Categoria 3*** (punto 3.14 delle Norme) dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- sostegni principali e a testa dei filari:
  - pali di legno di castagno o robinia;
- sostegni secondari:
  - pali di legno di castagno o robinia;
  - aste in metallo tipo corten o similari alternati alla paleria di legno principale;

6.3 I sostegni da utilizzare in caso d'interventi di rinnovo (espianto e reimpianto) di colture arboree permanenti e vigneti, di ***Categoria 1b)*** (punto 3.14 delle Norme) che comportino interventi straordinari con movimenti di terra, nuovi drenaggi ecc., oltre al rispetto del punto 6.2, sono tenuti a conformarsi anche alle restanti indicazioni delle presenti Linee guida rimuovendo gli elementi incongrui, compresa la cartellonistica pubblicitaria;

6.4 I sostegni da utilizzare in caso d'interventi di rinnovo (espianto e reimpianto) di colture arboree permanenti e vigneti di ***Categoria 1a)*** (punto 3.14 delle Norme), rientrando tra le normali pratiche colturali, come previsto al successivo capo B2, punto 2, sono tenuti al solo rispetto Regolamento di Polizia Rurale. Qualora non fosse possibile il rispetto del punto 6.2 sulle caratteristiche dei sostegni, è ammesso il mantenimento di eventuali sostegni secondari in cemento esistenti, opportunamente mitigati con colori neutri prossimi a quelli del legno ossidato e con una sezione massima di 8 x 8 cm;

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

7. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MOSAICO COLTURALE

7.1 Prati

7.1.1 I prati, i prati stabili e i prati arborati, dovranno essere conservati nella loro integrità di specie e funzionalità ecologica, poiché componenti costitutive del mosaico di colture tradizionali, rappresentative del paesaggio agrario storico.[24] La riduzione e l'alterazione dei prati, prati-pascoli e prati arborati, rappresenta un degrado dei valori d'integrità e autenticità del paesaggio agrario collinare nella *"Core Zone"* e una sostanziale perdita dei valori ecologici presenti nella *Buffer Zone* che dovrà essere compensato;

7.1.2 All'interno della *Core Zone* le superfici prative e le fasce erbose saranno conservate con sfalci periodici e cure colturali tradizionali.
Sono in particolare vietati interventi di alterazione del cotico erboso, l'impiego di diserbanti, disseccanti e prodotti di sintesi chimica, e l'utilizzo di sementi di specie alloctone, negli eventuali interventi di trasemina;

7.1.3 All'espansione delle colture specializzate all'interno della *Core Zone*, a titolo perequativo come stabilito all'art. 3.16 delle Norme, dovranno essere ricavati e conservati spazi erbosi corrispondenti al 10% dell'area prativa esistente trasformata in vigneto. Tali superfici, cui possono essere associate specie arboree fruttifere tipiche, saranno mantenute regolarmente falciate;

7.1.4 I prati, i prati stabili e i prati arborati, comprese le fasce erbose marginali e le colture, le capezzagne e le piste di servizio, vanno mantenuti con le tradizionali tecniche agronomiche che prevedono:

a) la semina iniziale del prato così come le successive trasemine, dovranno prevedere l'impiego di specie erbacee tipiche, provenienti da prati di prestito di accertato valore floristico, possibilmente presenti in aree limitrofe;
b) l'impianto di singoli soggetti per la ricostituzione di prati arborati, dovranno prevedere la messa a dimora di specie fruttifere (meli, fichi, ciliegi ecc. …) o produttive (gelsi, ulivi) tipici locali, in forma isolata o a gruppi di pochi

[24] Atlante ricognitivo dei Paesaggi del Veneto adottato con DGR 372 del 17.02 2009 e riadottato con DGR n. 427 del 10.04.2013.
11. Integrità e qualità ecologica dei sistemi prativi
Salvaguardare l'integrità e la qualità ecologica dei sistemi prativi, in quanto elementi funzionali al mantenimento della biodiversità e caratteristici dell'identità dei luoghi.
11a. Incentivare le attività agricole di sfalcio, identificando delle parti di territorio sulle quali concentrare gli sforzi contro il degrado del prato e del pascolo e l'avanzamento spontaneo del bosco.
11b. Incoraggiare una gestione dei sistemi prativi che eviti l'eccessiva concimazione e l'uso di liquami in luogo di letame maturo.
11c. Programmare il ripristino di alcune praterie storicamente testimoniate, sulla base di adeguati studi preliminari.
11d. Individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove forme di presidio del territorio agropastorale in declino.

295c690d

elementi, evitando in assoluto sesti d'impianto regolari o filari non storicamente documentati, e con una densità di copertura inferiore al 20%;
c) lo sfalcio periodico, almeno una volta all'anno delle superfici mantenute a prato dovrà essere eseguita utilizzando preferibilmente strumenti a lama (falci, falcetti, barre falcianti);
d) la sarchiatura superficiale del suolo, funzionali all'areazione e fertilizzazione del prato;
e) il controllo della vegetazione infestante;

Nella gestione ordinaria dei prati si dovrà evitare:

a) l'eccessiva concimazione che provoca riduzione e degrado della biodiversità di specie;
b) l'impiego di liquami al posto del letame maturo.

7.2 Boschi

7.2.1 Il bosco è soggetto a specifica disciplina che tutela gli aspetti selvicolturali, ecologico-ambientali e di difesa idrogeologica, dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, che si applica integralmente in assenza della legge regionale di adeguamento;
Al bosco come definito ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 3 aprile 2018, n. 34, è riconosciuto un importante ruolo ecologico-ambientale e un valore culturale legato alle tradizionali attività umane, oltre al ruolo produttivo e di difesa idrogeologica;[25]

7.2.2 Tra le finalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, si richiamano in particolare quelle riguardanti le lettere a), b) e c), relativamente alla tutela delle foreste nella diversità ecologica e bio-culturale, garantendo le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali, favorendo lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati;

7.2.3 La trasformazione del bosco per la riconversione a coltura è vietata nei "boschi affermati" documentati dalle foto aeree della ripresa GAI 1954-55, disponibile presso l'Aerofototeca regionale (IDT-RV2.0), oltre a quanto già tutelato dal Piano di Riordino Forestale. Interventi localizzati saranno possibili esclusivamente per interventi di difesa idrogeologica e ricomposizione a seguito di frane e smottamenti, cui dovrà conseguire il ripristino del bosco nelle forme originarie;

[25] La rilevanza paesaggistica di una formazione forestale è valutabile in rapporto ai propri caratteri ecologico-ambientali: morfologici, biologici, naturali e storico-culturali: identitari, percettivi, che connotano i rapporti tra il paesaggio forestale, il territorio e i suoi modi d'uso presenti e/o passati, ed è determinabile in funzione del ruolo tuttora svolto dalla formazione forestale stessa. La tendenza del bosco di occupare gli spazi abbandonati dall'agricoltura, che ne ha favorito la recente espansione, ha provocato nella maggior parte dei casi una contrazione dei valori ecologico-ambientali, fino a costituire reali forme di degrado del paesaggio storico, sia agrario che forestale.

295c690d

7.2.4 La trasformazione del bosco è disciplinata dall'art. 8 del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34. Nell'ambito della *Core Zone* e della *Buffer Zone* la trasformazione del bosco, qualora ammessa, è comunque soggetta al ripristino dei coltivi, con modalità e forme coerenti con l'originario assetto agrario del fondo, e il miglioramento ecologico ambientale del contesto;

7.2.5 È sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, ai sensi *Art. 7 comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34. (fatto salvo quanto previsto dalle P.M.P.F vigenti).* I margini del bosco limitrofo agli interventi di trasformazione del bosco, dovranno presentare un andamento naturale (non perfettamente rettilineo), ed essere sottoposti a cure colturali e messa a dimora di specie arbustive tipiche, al fine di mitigare l'effetto denudazione conseguente all'interruzione drastica del bosco;

7.2.6 All'interno della *Core Zone*, e in aggiunta alle misure compensative previste per legge, in caso di trasformazione del bosco, all'espansione delle colture specializzate dovranno corrispondere spazi destinati alla realizzazione fasce erbose, siepi e/o filari di specie tipiche locali per una percentuale del 10% dell'area interessata dalla riduzione di superficie forestale. Tali elementi integrativi del mosaico colturale potranno esser utilizzati per la separazione delle unità colturali, o integrazione di analoghe formazioni esistenti;

7.2.7 Nella gestione selvicolturale dei boschi di castagno, in particolare nei versanti a nord delle *"corde collinari"* è favorito il governo a ceduo per la produzione di "paleria di castagno" quale opportunità, a chilometro zero, per l'impianto di nuovi vigneti, la sostituzione della paleria dei vigneti esistenti e per la riqualificazione di vigneti con sostegni incongrui. Sono in ogni caso salvaguardati e valorizzati i castagneti da frutto.

7.3 Siepi, macchie boscate ed elementi arborei, floristici

7.3.1 Nell'ambito della *Core Zone* e nella *Buffer Zone*, i sistemi vegetali costituiti da: siepi, e macchie boscate, rappresentano un elemento fondamentale della rete ecologica e uno degli elementi di forte caratterizzazione del mosaico agrario in grado di assicurare un elevato standard di servizi ecosistemici;

7.3.2 Dovrà essere garantita la conservazione attiva di tutte le coltivazioni, legnose, arbustive ed erbacee e con un buon equilibrio con le componenti boschive, la rete ecologica minore e con le strutture della Rete Natura, migliorando gli elementi formanti l'ecotono e la connessione ecologica con gli elementi di naturalità presenti, quali boschi, siepi, macchie boscate e corsi d'acqua anche alla luce delle Linee guida di indirizzo di cui al Decreto MIPAAF 10/03/2015.

295c690d

7.3.3 Le singolarità naturalistiche e ambientali gli elementi arborei e floristici che derivano direttamente dalle pratiche agricole tradizionali e dalla cultura locale quali:
- *filari e sistemazioni tradizionali;*
- *alberate e grandi alberi;*
- *impianti di aucupio (roccolo);*

che rappresentano particolari aspetti di rilievo paesaggistico, vanno sottoposti a cure colturali conservative e migliorative;

7.3.4 Nel caso di sistemazioni idraulico-agrarie per la realizzazione di nuove colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) dovranno essere preservati, migliorati e, ove praticabile, integrati gli elementi arborei e floristici esistenti, tenuto conto delle esigenze connesse alla coltivazione del fondo, All'espansione delle colture specializzate sarà favorita l'integrazione di tali elementi, con la messa a dimora di specie autoctone (pruni, cornioli, ciliegi, alberi da frutto tradizionali e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali) per quanto possibile nei luoghi marginali l'impianto a ricostituzione di valli denudate, o nelle sommità collinari o in prossimità di edifici rurali, coerentemente con le forme tradizionali documentate;

7.3.5 Nel caso di sistemazioni idraulico-agrarie che implichino la riorganizzazione di superfici superiori complessivamente a 1,00 ha dovrà essere previsto l'inserimento di filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati, delle specie autoctone sopraelencate di cui al punto precedente o comunque tipiche e ricorrenti, al fine di ricomporre una diversità di forme e garantire la conservazione del mosaico colturale.

8. VIABILITÀ INTERPODERALE E RECINZIONI

8.1. Gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpoderale dovranno avvenire con le stesse caratteristiche dei percorsi d'interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.).

8.2. All'interno della *"Core Zone"* in caso di pendenze elevate e in modo limitato ai tratti soggetti a maggior attrito, si potrà far uso di manti di usura con mescola d'inerti locali e cls, con cromie analoghe a quelle della viabilità tradizionale, o con calcestruzzo drenante cromofibrato effetto terra battuta, garantendo in ogni caso un efficace sgrondo e regimazione delle acque.

8.3. All'interno della *"Core Zone"* sono ammesse recinzioni limitatamente alla pertinenza delle abitazioni, dei fabbricati rurali o di colture di pregio (ad es. orticole, vivaistiche ecc.). Altre forme di delimitazione delle proprietà potranno essere realizzate con elementi naturali, quali siepi, filari, ecc. È in ogni caso ammesso il mantenimento e favorito il recupero, delle originarie murature a secco.

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

B2 – TITOLO ABILITATIVO E DOCUMENTAZIONE TECNICA

1. Elenco indicativo degli interventi di Miglioramento e Ricomposizione Fondiaria soggetti a titolo abilitativo o comunicazione:

a) Interventi di Trasformazione Strutturale e permanente del suolo:
- *Dissodamenti e movimenti terra per rettifiche, livellamenti;*
- *Regimazione delle acque, bonifiche e impianti irrigui con un nuovo assetto poderale, finalizzato alla meccanizzazione delle operazioni colturali;*
- *Nuova viabilità di accesso e servizio;*
- *Cambio colturale da terreno saldo a periodica lavorazione (con e senza opere): da Bosco, Pascolo e Prato stabile a coltivazione turnaria (seminativi) e a coltivazione permanente (oliveto, frutteto, vigneto …)*[26].

b) Interventi di Recupero della conformazione originaria e di ripristino colturale:
- *Ripresa delle frane e smottamenti con adeguati movimenti terra, tuttavia contenuti all'interno del fondo, anche con realizzazione di drenaggi profondi e superficiali, miglioramento del sistema di sgrondo, raccolta e convogliamento delle acque;*
- *Contenimento/Eliminazione delle formazioni forestali spontanee invasive dei coltivi Art. 5 comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34;*
- *Ripristino di colture su terreni in stato di abbandono, invasi da formazioni arboree e arbustive non classificabili "bosco" ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34.*

c) Manutenzione Straordinaria:
- *Ricostituzione e miglioramento dei drenaggi profondi esistenti;*
- *Ripresa di gradoni, ciglioni erbosi, per il mantenimento strutturale dei terrazzamenti;*
- *Ceduazione di filari, siepi e formazioni forestali in genere;*
- *Realizzazione di terre armate o rinforzate senza alterazione dei profili originari.*

2. Elenco indicativo degli interventi di Gestione e Miglioramento Fondiario soggetti ad attività libera:

- *Espianto e reimpianto di coltivazioni permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) con il mantenimento dei sesti d'impianto, e della morfologia esistente;*[27]
- *La messa a dimora di specie arboree e arbustive (fruttifere e forestali) a mitigazione e completamento degli impianti produttivi;*
- *Aratura e fresatura con una profondità massima di 50 cm, funzionali alla semina di colture turnari e catastalmente classificate a seminativo o seminativo arborato;*
- *Sarchiatura di colture prative o relitti prativi - Sfalcio dei prati;*
- *Modeste riprofilature superficiali per il mantenimento delle linee di deflusso conseguenti a erosioni o depositi;*
- *Manutenzione ordinaria di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti - Riattivazione di scoline, fossati ecc. ostruiti;*

[26] *Vedi Glossario Allegato "D"*
[27] *Allegato B DGR 1082/2019 e modello di fac simile di dichiarazione da presentare all'ULSS e al Sindaco*

295c690d

- *Semine/idrosemine, con o senza geo-tessuti, bio-stuoie, per interventi puntuali di difesa di gradoni e terrapieni, per il mantenimento delle forme originali in condizioni di sicurezza;*
- *Ripresa dei muri a secco e ripristino di pavimentazioni stradali lastricate;*
- *Eliminazione della vegetazione infestante (rovo, convolvolo, vitalba) e spietramento superficiale;*
- *Sostituzione di singole viti o altre piante arboree;*
- *Sostituzione di singoli tutori all'interno dei vigneti o altri arboreti;*
- *Pareggiamento dei terrazzamenti nelle aree collinari e/o pareggiamento e sistemazione superficiale dello spazio interfilare dovuto alla costipazione del terreno durante il passaggio delle macchine agricole.*

3. Documentazione Tecnica

Gli interventi di ricomposizione fondiaria e sistemazione idraulica - agraria per l'impianto di colture permanenti e trasformazioni colturali, dovranno essere accompagnati da una relazione che renda conto del quadro normativo di riferimento e della pianificazione urbanistica comunale per quanto conformata al presente "Disciplinare Tecnico", con una documentazione grafica e fotografica adeguata alla comprensione dello stato dei luoghi, ante e post intervento, con particolare attenzione alle modifiche indotte nell'ambiente e nel paesaggio.

La relazione redatta da tecnici abilitati dovrà contenere, oltre alle informazioni di carattere generale di cui sopra, gli elaborati grafici di progetto e le relazioni specialistiche in ragione dell'entità degli interventi e dei titoli abilitativi richiesti, che nel caso di interventi di trasformazione strutturale e permanente del suolo dovranno essere:

Relazione Tecnica

a) descrizione dettagliata degli interventi di conformazione del suolo: movimenti di terra, opere di sostegno e difesa;
b) descrizione delle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque e per la difesa dei versanti: drenaggi, recapiti delle acque, con calcolo idraulico delle portate in caso di nuovi recapiti;
c) misure per contrastare le erosioni: inerbimenti, raccolta delle acque superficiali;
d) descrizione della nuova coltura permanente: sistemazione dei filari, tutori e misure di mitigazione desunte dalla relazione paesaggistica;
e) analisi storica delle trasformazioni e dei diversi usi agro-forestali dell'area di intervento e dell'immediato intorno riferita agli ultimi 60 (sessanta) anni, con successione di foto aeree storiche (GAI 1954-55 e/o REVEN 83) ed ortofoto recenti dal 2003 al 2015, nonché eventuali riprese fotografiche d'epoca e certificati catastali storici;
f) rilievi topografici realizzati prima dell'intervento corredati di piani quotati a curve di livello dotati di monografie dei caposaldi;[28]
g) rilievi fotografici panoramici o effettuati con drone;
h) estremi catastali attuali dei fondi oggetto dell'intervento;

[28] Tutti i nuovi impianti e reimpianti che prevedono movimenti terra dovranno essere provvisti di piano quotato ex-ante individuato attraverso un caposaldo certo;

295c690d

i) verifica di conformità alla pianificazione urbanistica, territoriale e di settore.

Elaborati cartografici di progetto:

a) planimetria in scala appropriata su piano quotato e con indicazione delle sezioni verticali eseguite, con la rappresentazione fisica dello stato di fatto e dell'ipotesi di progetto, delle eventuali superfici forestali in riduzione e di quelle interessate dalle misure compensative, con rappresentate le singolarità geologiche da tutelare (doline, grotte, massi erratici …) e relative fasce di rispetto;
b) planimetria in scala appropriata su piano quotato e con indicazione delle sezioni verticali eseguite, con indicati i parametri tecnici del progetto;
c) le sistemazioni idraulico-agrarie delle aree interessate dall'impianto della coltura permanente, con indicate le pendenze effettive di versante e le pendenze sui filari;
d) la viabilità di servizio e le piste di manovra;
e) i drenaggi profondi e superficiali e i recapiti idraulici, con i particolari degli scarichi, comprensivi della sistemazione del punto di alimentazione del corpo recettore;
f) le aree interessate dai movimenti terra;
g) le aree da riservare nella misura del 10% all'integrazione del "prato" e del "bosco", come previsto al punto 7.1.3 e 7.2.6;
h) sezioni in numero congruo ed esteso anche al di fuori dell'ambito d'intervento con riportati i profili dello stato di fatto e di progetto, gli sterri e i riporti.

Relazione geologica-geotecnica e relazione di compatibilità idraulica che sia corredata per tutti i nuovi impianti e reimpianti da un progetto di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei drenaggi che dovrà dimostrare l'invarianza idraulica in termini di tempi di corrivazione e assicurare adeguate opere di sedimentazione delle particelle solide mobilizzate;

Relazione agronomica e forestale con una specifica descrizione delle caratteristiche dei suoli presenti nell'area e delle misure che si prevede di attuare per garantire la ricomposizione delle caratteristiche dei suoli anche con riferimento alle misure compensative forestali;

Documentazione fotografica dello stato di fatto;

Relazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per tutti gli interventi riguardino aree e immobili tutelati per legge, o dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 142 e/o 136 del D.Lgs 42/04;

Relazione di V.INC.A. come previsto per i siti di Rete Natura 2000, con individuazione habitat prioritari.

4. Documentazione Tecnica semplificata

In caso d'interventi di minore entità per il recupero della conformazione originaria, di ripristino colturale e o di manutenzione straordinaria, comunque soggetti a titolo abilitativo, l'entità della

295c690d

documentazione sarà adeguata alla necessità di rappresentazione e illustrazione del progetto, che si può ridurre a:

- *relazione sintetica sulla natura e modalità degli interventi;*
- *notizie sullo stato dei luoghi (foto);*
- *riscontro con il presente disciplinare come recepito dello strumento urbanistico del comune;*
- *presenza di norme di livello superiore e di eventuali habitat;*
- *planimetria localizzativa ed estremi catastali.*

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

ALLEGATO C
SCHEDA TIPO
per la catalogazione degli edifici e manufatti di valore storico-testimoniale

1 - La "Scheda Tipo" per la catalogazione degli edifici e manufatti di valore storico-testimoniale, prevista al punto 4/C2 delle norme *"Articolo Unico",* per *la conservazione dei caratteri d'integrità e di autenticità del Paesaggio (Sito UNESCO) "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene",* contiene i dati necessari alla compilazione della scheda ***"A Architettura"*** per i beni architettonici e paesaggistici predisposta dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) con riguardo ai seguenti dati:

CODICI

NCTR	Codice Regione		
	Codice Provincia	ISTAT	26
	Codice Comune	ISTAT	
ESC	Codice Ente Schedatore		
	Oggetto	n. progressivo	

LOCALIZZAZIONE

LC	Localizzazione Geografico Amministrativa	… Località - Indirizzo	
CTS	Localizzazione Catastale	… Comune Foglio Mappale	

DEFINIZIONE CULTURALE

ATBR	Riferimento all'intervento		
ATBD	Denominazione		

NOTIZIE STORICHE

RENR	Riferimento		
RENS	Notizia sintetica		

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS	Secolo		
RELI	Data		

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS	Secolo		
REVI	Data		

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDGG	Indicazione generica		
CDGS	Indicazione specifica		

DOCUMENTAZIONE

FTA	Documentazione Fotografica		
DRA	Documentazione Grafica		
VDC	Documentazione Video - Cinematografica		

ACCESSO AI DATI

ADS	Specifiche di accesso ai dati		

COMPILAZIONE

CMPD	Data		
FUR	Funzionario responsabile		

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

2 - La scheda tipo potrà essere utilizzata dai Comuni a integrazione e aggiornamento dei dati già contenuti nella schedatura prevista dall'Allegato "B" delle "Grafie e Simbologie Regionali Unificate", per la ricognizione degli edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale.

3 - La scheda sarà redatta dal "richiedente" avente titolo, per tutti gli interventi di recupero/utilizzo di edifici e manufatti, presenti nella cartografia IGM anni 50/60 e Volo GAI 1954-55, con lo scopo di accertarne la reale consistenza e il valore storico-architettonico e testimoniale, anche, e soprattutto nel caso di ricostruzione di parti ruderali come previsto ai commi 2.4, 2.5 e 2.6 delle Norme.

MANUTENZIONE E RESTAURO

4 - Particolare attenzione sarà posta alla conservazione e valorizzazione delle parti originarie a cui saranno applicati criteri di restauro e risanamento, mentre gli interventi per il recupero delle parti non originarie dovranno prevedere la sostituzione degli elementi incongrui o il mascheramento delle strutture estranee alla tradizione costruttiva locale, nel rispetto delle forme e dei materiali tipici.

RICOSTRUZIONI/DEMOLIZIONI

5 - L'analisi prevista al comma 2.5 delle Norme, per la ricostruzione/demolizione di parti, o d'interi edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, si dovrà basare su fonti storiche certe:
- *cartografia storica (catasto napoleonico, catasto austriaco, IGM storici o altro …);*
- *foto aeree "storiche" (volo GAI 54-55);*
- *documentazioni fotografiche storiche ed attuali;*
- *rilievi planimetrici con saggi sulla natura dei materiali e un cenno alla stratigrafia dei depositi.*

6 - L'analisi si conclude con una rappresentazione grafica comparativa tra lo stato originario, secondo l'ipotesi di ricostruzione documentata e lo stato attuale, comprensivo degli edifici o manufatti oggetto di ricostruzione e del relativo ambito di pertinenza e contesto ambientale.

7 - Tale comparazione ha lo scopo di verificare in particolare l'idoneità al recupero funzionale di edifici e manufatti in relazione all'utilizzo possibile per gli aspetti di:

- sicurezza idrogeologica e statica in rapporto alla natura dei suoli;
- accessibilità: pedonale, ciclabile, equestre e veicolare;
- dotazione di servizi e infrastrutture a rete;
- compatibilità/incidenza ambientale nei confronti della rete ecologica e siti d'interesse comunitario.

DESTINAZIONI D'USO

8 - Ritenendo il recupero/ricostruzione un intervento in linea di principio compatibile con i valori paesaggistici del Sito UNESCO, le possibilità d'uso o riutilizzo, dovranno risultare compatibili con le verifiche d'idoneità di cui al precedente punto 7. Pertanto le destinazioni d'uso ammesse

295c690d

al comma 2.1 lett. c) delle Norme**,** in caso di recupero di edifici e manufatti d'interesse storico-architettonico e storico-testimoniale, si possono riassumere:
- *attività agro-produttive e silvo-pastorali;*
- *residenza collegata alle attività ammesse (agro-produttive e silvo-pastorali);*

Per gli edifici individuati dal piano regolatore comunale, "non più funzionali alle esigenze del fondo" anche:
- *residenza non collegata alle attività agro-produttive e silvo-pastorali;*
- *soggiorno temporaneo per un turismo diffuso ed eco-compatibile del territorio del Sito UNESCO;*
- *attività funzionali alla conoscenza della storia dell'arte e della cultura e dei prodotti del Sito UNESCO.*

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

SCHEDA A1	REGIONE DEL VENETO Cod:_____ PROVINCIA di TREVISO Cod:_____ Comune di _____ Cod:_____

OGGETTO:

- Edificio: - residenziale ☐**,** produttivo ☐, religioso ☐,
- Manufatto: - stradale ☐ (manto, protezioni a valle, mura di sostegno, viadotto, ponte …)
  - idraulico ☐ (derivazioni, canalizzazioni, ponte-canale,

LOCALIZZAZIONE

- Estratto Carta Tecnica Regionale – ed – Estratto Mappa Catastale
- Coordinate Geografiche Gauss-Boaga fuso Ovest (*almeno un vertice da specificare* "spigolo sud-est" o …)
- Estremi Catastali: Sez. ___ Foglio ___ mappale, _____
- Classificazione Catastale: _____Proprietà: _____

Contesto Fisico-Geografico *(Fisiografico)*

- Ambito Montano
- Ambito Pedemontano e Collinare
- Ambito Vallivo
- Ambito dell'Alta Pianura

Contesto Ambientale:

- Contesto silvo-pastorale ☐
  - Incolto o neoformazione forestale ☐
  - Bosco affermato ☐
  - Prato-pascolo ☐
- Contesto agricolo ☐
  - Collinare ☐
  - Vallivo – di pianura ☐
  - Parco ☐
  - Giardino ☐
  - Brolo ☐
  - Orto ☐
- Contesto Urbano ☐
  - Nucleo Rurale ☐
  - Centro storico ☐
  - Zona Residenziale ☐

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

DEFINIZIONE CULTURALE

- Bene Storico - testimoniale Non Tutelato (rilevante in quanto _____
- Bene Storico - testimoniale Individuato e Tutelato:

DLgs 42/04 art. 10 c. 4) ex L. 1089/39	☐
DLgs 42/04 art. 136 c. 1 lett b), c).ex L. 1497/39	☐
LR 11/04 art. 13 c. 1 lett. b)	☐
Ex L.R. 24/85, ex L.R. 58/78	☐
L.R. 80/80	☐
Pianificazione Territoriale/Paesaggistica	☐

TIPOLOGIA EDILIZIA

- Isolato ☐
- in cortina ☐
- a corte ☐
- a schiera ☐
- in aggregato urbano o rurale ☐
- altro (specificare) _____

DESTINAZIONE D'USO

Edificio o parte di edificio	*destinazione*	*ORIGINARIA*	*ATTUALE*
	in %		
Residenza Urbana	locali abitabili		
Accessorio alla residenza	autorimessa		
	magazzino		
	ripostiglio		
	Altro…….		
Residenza Rurale	con annesso separato		
	con annesso giustapposto		
	con annesso inglobato		
Annesso Agricolo	stalla		
	fienile		
	magazzino		
	cantina aziendale		
	laboratorio per lavorazione prodotti agricoli, …		
	Altro…….		

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

NOTIZIE STORICHE

Edificio o manufatto presente al:
1 Catasto Napoleonico □, 2 IGM storico □, 3 Volo GAI 54 – 55 □

CRONOLOGIA

	secolo	data
Corpo principale		
Interventi successivi 1		
Interventi successivi 2		

Particolari di rilievo:
Architettonico □, Scultoreo □, Pittorico □, altro _____

Rappresentazione Fotografica		
Contesto	Prospetti fotografici	Prospetti fotografici

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

CONSISTENZA dello Stato Attuale

Numero dei piani _____ Superficie Utile _____
Volume mc _____ Area di Pertinenza _____

CRATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI								
Strutture Verticali			Strutture Orizzontali			Coperture		
Legno ☐ Sasso ☐ Cotto ☐ altro ☐			Ferro ☐ C.A . ☐ Latero Cem ☐ Legno ☐			Laterizio ☐ Lamiera ☐ Legno ☐ altro ☐		
buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	buono	mediocre	cattivo
	☐	☐	☐
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	buono	mediocre	cattivo
	☐	☐	☐

Rappresentazione grafica stato attuale		
Piante	Sezioni	Prospetti

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

EDIFICI o MANUFATTI in condizioni ruderali

Ricostruzione grafica stato originario		
Piante	Sezioni	Prospetti

Fonti utilizzate per la ricostruzione grafica dello stato originario:

- Documentazione fotografica;
- Disegni e/o altre rappresentazioni;

Data:_____	Rilevatore: (*)
_____	

(*) Tecnico laureato in architettura o conservazione dei beni culturali o titolo equipollente.

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

ALLEGATO D
Glossario

Acquacoltura
Per acquacoltura (o aquafarming), s'intende il processo di produzione che prevede la coltivazione o l'allevamento (inclusa la raccolta) di organismi acquatici (pesci, molluschi, crostacei, piante, e anfibi) utilizzando tecniche progettate per aumentare la produzione di tali organismi, oltre la capacità naturale dell'ambiente (per esempio, nutrimento regolare e difesa dai predatori).
Classificazione delle attività economiche Ateco 2007

Acque pubbliche
I laghi, i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia fanno parte nel demanio idrico, previsto espressamente all'articolo 822 del Codice Civile. In particolare, rientrano della categoria del «demanio naturale necessario» e appartengono quindi allo Stato oppure, in casi eccezionali, alle Regioni a statuto differenziato, o alle Regioni a statuto ordinario nel caso di attribuzione dei porti lacuali e di navigazione interna (su cui v. Beni pubblici e di interesse pubblico). Sono altresì definiti beni pubblici a fruizione collettiva, nel senso che appartengono, sulla base di una riserva originaria di legge, all'ente pubblico territoriale che si occupa della loro gestione e conservazione ma sono destinati all'uso da parte della collettività in generale.
Il Testo Unico delle acque pubbliche approvato con R.D. n 1775/1933, stabilisce che sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano o acquistino attitudine a usi di pubblico, generale interesse. La L. 36/1994 (cd. legge Galli) relativa alle disposizioni in materia di risorse idriche ha ampliato la categoria delle acque pubbliche includendovi tutte le a. superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 1). In tal senso il D.P.R. n. 238/1999 afferma l'appartenenza allo Stato di tutte le acque, sotterranee e superficiali, anche raccolte in vasi e cisterne, escluse quelle piovane non convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in vasi o cisterne. …

Agrària
Complesso di scienze e di pratiche applicate alla coltivazione della terra; anche come facoltà universitaria, che raggruppa tutte le discipline propedeutiche (più spiccatamente scientifiche) e speciali (più spiccatamente applicative) per la preparazione dei «dottori in agraria».
Vocabolario Treccani

Agricoltura
L'arte e la pratica di coltivare il suolo allo scopo di ottenerne prodotti utili all'alimentazione dell'uomo e degli animali e materie prime indispensabili per numerose industrie (cotone, lino, semi oleosi ecc.). In senso lato include anche l'allevamento del bestiame e la silvicoltura. Nello studio dell'agricoltura si possono distinguere tre principali filoni di ricerca: il primo attiene alle condizioni dell'ambiente fisico che influiscono sulla produzione vegetale e animale, e comprende, tra le altre discipline, l'agronomia, la zootecnia, la silvicoltura; il secondo riguarda le finalità e le caratteristiche degli uomini operanti in a., studiate dalla sociologia rurale; il terzo concerne le azioni

295c690d

degli operatori e degli organi di Stato in relazione con le suddette condizioni e finalità, e sono proprio dell'economia e della politica agraria.

Enciclopedia Treccani

Agricoltura biodinamica

Il metodo biodinamico, elaborato nel 1924 dallo scienziato austriaco Rudolf Steiner, prevede un sistema di produzione concepito come un organismo a ciclo chiuso che produce secondo ritmi coerenti con i processi terrestri e che mira a riprodurre nell'azienda un modello agro-ecologico caratterizzato da ridotto impatto sul ciclo della materia e sul consumo di energia, in grado di raggiungere elevati livelli di efficienza ambientale e redditività economica. Gli obiettivi del processo sono la produzione di alimenti e di beni e servizi pubblici per la conservazione dell'ambiente, basati fra l'altro su standard che vengono verificati dall'ente certificatore (aumento della biodiversità, aumento quali-quantitativo dell'humus, ecc..). Gli strumenti operativi più importanti del sistema biodinamico sono, le rotazioni agricole, i preparati biodinamici, il compostaggio sia in cumuli con i preparati biodinamici o con trattamenti di superficie, il calendario lunare e planetario per le semine e per le operazioni colturali, le lavorazioni non distruttive del terreno, la concimazione di qualità attraverso sovesci particolari e concimazione con compost biodinamici. Inoltre il modello a ciclo chiuso impone in tutte le aziende biodinamiche la presenza di allevamenti.

(MIPAAF "Bioreport_2017-2018. L'Agricoltura Biologica in Italia" e http://www.biodinamica.org/)

Agricoltura biologica

La produzione biologica, così come definita dal nuovo REG (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018, è "[…] un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall'altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale […].

Il Reg (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, si applicherà decorrere dal 1° gennaio 2021.

Agricoltura di sussistenza

Per agricoltura di sussistenza, come si legge nello Zingarelli 2014, s. v. agricoltura, s'intende «quella che ha lo scopo principale di fornire il necessario per vivere al coltivatore e alla sua famiglia». Oggi si parla di agricoltura di sussistenza con particolare riferimento alle condizioni di vita di vaste aree del Sud del mondo, caratterizzate da un'economia molto povera: i contadini possiedono o lavorano poca terra, di solito senza l'ausilio di macchinari, concimi chimici e non hanno macchine per lavorarla o concimi chimici, o impianti, impianti d'irrigazione, magazzini e strutture adatte alla conservazione d'irrigazione, e mancano le strutture per la conservazione dei prodotti in eccedenza. In sostanza, si produce quanto basta alla comunità locale per sopravvivere.

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Agricoltura estensiva
Sistema di coltivazione caratterizzato da produzioni modeste su ampie superfici, pertanto si riscontrano ridotti *input* per unità di superficie (suolo utilizzato). Normalmente una gran parte è adibita a pascolo o lasciata a riposo.

https://www.ecologiaambiente.com

Agricoltura integrata
Il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) è stato istituito con Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 (art. 2 comma 3) con lo scopo di "*garantire una qualita' del prodotto alimentare finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti. Il sistema assicura che le attivita' agricole e zootecniche siano esercitate in conformita' a norme tecniche di produzione integrata [..]che utilizzano tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversita', volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici*". L'adesione al sistema da parte degli operatori, è di natura volontaria (art. 2 comma 5). La Regione del Veneto attua attraverso i propri "Disciplinari di produzione integrata" e le "Linee Tecniche di difesa Integrata", aggiornati annualmente, i criteri d'intervento, le soluzioni agronomiche e le strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell'ottica di un minor impatto verso l'uomo e l'ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili.

https://www.reterurale.it/produzioneintegrata;
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/difesa-integrata)

Agricoltura intensiva
Sistema di coltivazione che punta a intensificare le colture o gli allevamenti per incrementarne la produttività per unità di superficie disponibile. Oltre alla meccanizzazione dei processi e l'implementazione di nuove soluzioni tecniche, spesso (per massimizzare le rese), si ricorre a un eccessivo uso d'*input* esterni (concimazioni, irrigazione e pesticidi).

https://www.ecologiaambiente.com

Agricoltura moderna (convenzionale intensiva)
Quella praticata con opportune tecniche colturali tendenti a ottenere la migliore possibile resa delle colture per unità di superficie (concimazione, irrigazione, sovescio, ecc.) e con il suolo coltivato in permanenza.

Vocabolario Treccani

Agricoltura sostenibile
loc. s.le f. Agricoltura che, nello sfruttamento delle risorse e nelle tecniche di produzione, si propone di non alterare l'equilibrio ambientale.

Vocabolario Treccani on line

Il concetto di **agricoltura sostenibile** è molto ampio e complesso. Può essere visto dal punto di vista:

- **ambientale**, intendendo un'agricoltura **rispettosa delle risorse naturali** quali acqua, fertilità del suolo, biodiversità, e che non utilizzi sostanze chimiche inquinanti. (agricoltura ecosostenibile)

295c690d

- **sociale**, cioè la capacità dell'intera produzione agroalimentare mondiale di far fronte alla domanda globale, non solo dei paesi industrializzati, ma anche di quelli in via di sviluppo.
- **economico**, cioè vantaggiosa per l'agricoltore favorendo un reddito equo (commercio equo-solidale), la tutela della salute dell'operatore e il miglioramento della qualità della vita degli agricoltori e dell'intera società.

http://www.cure-naturali.it/agricoltura-sostenibile/3669;

Secondo l'OCSE è un metodo produttivo in grado di produrre reddito per l'agricoltore, fornendo condizioni di qualità e sicurezza dei prodotti per agricoltori e consumatori, e assicurando la durata indefinita delle risorse ambientali e della fertilità del suolo. Si tratta di un metodo che attiva in maniera efficiente la luce e i sottosistemi propri ai sistemi naturali, minimizzando gli apporti esterni di energia fossile e dei prodotti chimici di sintesi. (Sustainable agriculture)

https://fitogest.imagelinenetwork.com/it/glossario

Agricoltura "storico-tradizionale"

Sistema di produzione di tipo misto, diffuso e praticato nell'area, così come nel resto della regione, fino agli anni cinquanta del secolo scorso, dove oltre alla coltivazione diversificata del suolo era incluso l'allevamento del bestiame e l'utilizzo del bosco, in un'economia basata sull'autosufficienza e sulla piccola proprietà. Sistema rispetto al quale si era già distinta la viticoltura e la castanicoltura.

L'agricoltura "storico-tradizionale" rappresenta l'attività che ha dato origine al paesaggio rurale tradizionale, riconosciuto ed iscritto al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali d'interesse storico, con il D.M. 1750/2016, che costituisce il punto di partenza del processo evolutivo che ha determinato i caratteri di integrità e di autenticità del Paesaggio *"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"* sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

Sotto il profilo ecologico, l'agricoltura storico-tradizionale, mantiene in uno stato di latenza la debolezza dell'agrosistema, grazie ad alcuni meccanismi correttivi o stabilizzanti che si manifestano nel lungo periodo e, salvo particolari eccezioni, si può considerare un'attività a basso impatto, che nel corso dei secoli ha permesso il mantenimento degli agrosistemi in condizioni di stabilità.

I metodi dell'agricoltura "storico-tradizionale" si basavano principalmente su:

- ***concimazione organica**: come conseguenza dell'allevamento, che mantiene il terreno in uno stato di fertilità generale stabile, da cui traggono indubbiamente vantaggio le stesse colture agrarie.*
- ***rotazioni colturali** che avevano lo scopo implicito di ottimizzare l'allocazione delle risorse nell'ambito di un ciclo poliennale e contenere la pressione ecologica da parte delle specie "dannose";*
- *presenza diffusa di superfici a **prato poliennale** o **stabile**, sempre funzionale all'allevamento, che aveva inoltre un effetto di miglioramento della fertilità chimico-fisica del terreno;*
- *presenza di **bosco – siepi e filari**, quali elementi del paesaggio rurale che favorivano, l'insediamento di un'entomofauna utile e il rifugio per i vertebrati insettivori.*

Tale indirizzo produttivo misto e l'ordinamento colturale diversificato costituivano pertanto una forma rudimentale di tutela della biodiversità.

*Nota: definizione applicata esclusivamente alla lettura e interpretazione del Disciplinare Tecnico per il Sito UNESCO delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" e che si può far derivare da quella di **paesaggio rurale tradizionale e d'interesse storico** proprio in quanto espressione di un'agricoltura condotta con metodi "storico-tradizionali".)*

295c690d

Agrimensura
In topografia disciplina che si occupa di determinazioni relative ad appezzamenti di terreno, quali per es. la misurazione e ripartizione delle aree, la confinazione, il ripristino e le rettifiche di confine ecc. Per le operazioni in campagna si usano strumenti topologici (principalmente longimetri e squadri). I metodi di calcolo possono essere numerici, grafici, grafico-numerici e meccanici.

Enciclopedia Treccani

Agroecologia
Disciplina che si avvale delle teorie ecologiche per analizzare il ciclo degli elementi minerali del suolo, le trasformazioni energetiche e i processi biologici che avvengono nel terreno sottoposto a sfruttamento agricolo.
Sono state quindi rivalutate alcune pratiche agronomiche, quali l'avvicendamento (aumento temporale dell'agrobiodiversità), le consociazioni tra specie arboree (aumento spaziale dell'agrobiodiversità), le colture promiscue tra specie arboree ed erbacee (per ridurre l'erosione del terreno), l'agroforestazione (aumento della biodiversità vegetale e animale nel tempo e nello spazio).

Enciclopedia Treccani.

Agroecosistema
In scienze agrarie, ecosistema secondario caratterizzato dall'intervento umano finalizzato alla produzione agricola e zootecnica. Rispetto all'ecosistema naturale, nell'agroecosistema i flussi di energia e di materia sono modificati attraverso l'apporto di fattori produttivi esterni (fertilizzanti, macchine, irrigazione ecc.), con l'obiettivo di esaltare la produttività delle specie agrarie vegetali coltivate dall'uomo, eliminando quei fattori naturali (altre specie vegetali, insetti, microrganismi) che possono essere dannosi o entrare in competizione con la coltura agricola a scapito della sua produttività. Caratteristiche fondamentali di un agroecosistema sono, quindi, l'elevata specializzazione e la riduzione della diversità biologica. …

Enciclopedia Treccani.

Agronomìa
Scienza e pratica dell'agricoltura, intesa come applicazione dei principî scientifici alla coltivazione delle piante, in modo da ottenere la massima produzione, e all'utilizzazione dei prodotti agricoli.

Vocabolario Treccani

Appoderamento
Frazionamento di un territorio coltivato o coltivabile, in aziende agrarie atte alla coltivazione agricola ottimale, in relazione alla qualità del suolo, all'attrezzatura permanente, alle scorte vive o morte e al lavoro umano da impiegarvi.

Vocabolario Treccani

Nella determinazione dell'ampiezza dei singoli poderi da costituire occorre tener presente fattori quali: a) sociale (per cui è desiderabile frazionare la terra fra il maggior numero di famiglie contadine compatibile con la produttività del terreno); b) economico (i nuovi poderi dovranno produrre un reddito, almeno dopo un certo tempo); c) agronomico (fertilità del suolo, piovosità ecc.). L'a. razionale è preceduto da opere fondiarie (case coloniche, strade ecc.) e tecniche (ammendamento e sistemazione del suolo).

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Aratura
Operazione agricola consistente nello staccare dal terreno delle fette orizzontali rovesciandole e frantumandole allo scopo di predisporlo per la semina e le piantagioni, di ricoprire le sementi, interrare i fertilizzanti, distruggere le cattive erbe ecc.; il terreno ne risulta elaborato, sminuzzato, rimescolato, aerato, preparato per assorbire meglio l'acqua e sviluppare l'apparato radicale e per i processi chimici e biologici inerenti alla nutrizione delle piante. L'aratura si esegue mediante l' aratro, attrezzo probabilmente originario dell'Egitto o dell'Oriente

Enciclopedia Treccani.

Aratura (tipi di…)
Si distinguono:
aratura ordinaria che, a seconda della profondità cui viene spinta, può essere:
- *superficiale (fino a **10-12 cm**, per interrare concimi, sementi, oppure per rompere le stoppie),*
- *media (tra i **15 e i 25 cm**, la più comune, per preparare, per es., il terreno alla semina del frumento),*
- *profonda o di rinnovo (tra i **25 e i 40 cm**, a carattere periodico quando dia inizio all'avvicendamento delle colture);*

aratura di scasso,
- *profonda fino a **1 m,** per rendere coltivabili terreni incolti o preparare frutteti.*

Caratteristiche dell'aratura sono la larghezza e la profondità del solco, il rivoltamento della fetta e la frantumazione. La direzione dei solchi, tracciati paralleli fra loro, è di solito secondo la maggior lunghezza dei campi per ridurre la perdita di tempo nelle voltate ed è orientata da N a S quando il terreno è sistemato a porche molto rialzate; sui terreni in pendio talvolta segue le curve di livello, talvolta la linea di maggior pendenza (aratura a rittochino).

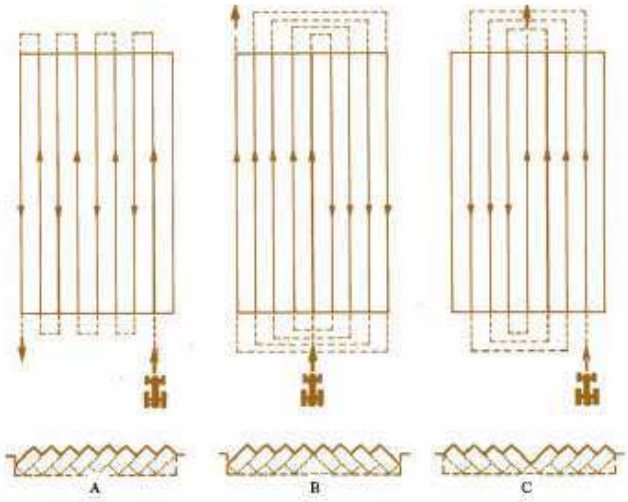

La superficie del terreno arato può essere: piana, il che si ottiene rivoltando la terra sempre da una parte (*aratura alla pari*; fig. 1A) e usando in genere aratri doppi; *aratura a prosoni*, cioè a strisce di terreno larghe da 5 a 20 m, limitate da solchi lateralmente; a prose o porche, che sono strisce più strette, talvolta ottenute soltanto da due solchi d'aratro. Con l'aratura piana l'irrigazione è più agevole e uniforme, la vegetazione è più regolare e più facile è l'impiego dei mezzi meccanici di coltivazione. L'aratura a prose, se da un lato lascia uno strato più alto di terra a disposizione delle piante seminate sul ciglio della prosa ed evita gli inconvenienti delle acque stagnanti, dall'altro

295c690d

presenta differenze di fertilità nella superficie dei campi, mancanza di uniformità nelle colture, nello spargimento dei concimi e delle sementi, e crea difficoltà di transito alle macchine e ai carri agricoli. L'*aratura a prosoni*, a seconda della larghezza, presenta vantaggi e difetti degli altri tipi. I prosoni si ottengono con due procedimenti di aratura: colmando (fig. 1B), quando si inizia il primo solco nel mezzo dell'appezzamento e si ritorna con il secondo solco ribattendo il primo, cioè addossando la terra ribaltata dal secondo solco contro quella già ribaltata dal primo, e così si continua sino a lasciare due solchi aperti ai lati; scolmando (fig. 1C) quando il lavoro ha inizio ai lati per finire sulla linea mediana del campo dove termina lasciando aperto un solco.

Enciclopedia Treccani.

Arboricoltura
Scienza e tecnica, che guida nella coltivazione degli alberi sulla base delle caratteristiche biologiche proprie di ciascuna specie e delle relative varietà, nei vari ambienti. È distinta in tante branche quante sono le specie coltivate o i gruppi omogenei di queste (**viticoltura**, agrumicoltura, frutticoltura ecc.).

Treccani Enciclopedia

> **Fruttéto** s. m. [der. di *frutto*; cfr. lat. tardo *fructetum*]. – Terreno coltivato ad alberi da frutto.
> **Vignéto** s. m. [lat. *vinētum*, der. di *vinum* «vino», incrociato con *vigna*1]. – Complesso di viti, terreno coltivato a viti, …..Con il termine vigneto si intende un appezzamento di terreno dedicato alla monocoltura della vite.
> **Olivéto** (o **ulivéto**) s. m. [lat. *olivētum*, der. di *oliva* «olivo»]. – Terreno piantato a olivi, e anche il complesso degli olivi che vi sono piantati.
>
> *Vocabolario Treccani*

Arboricoltura da legno
la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale;

Art. 3 comma 2, lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Bonifica agraria
E' il complesso d'interventi di pubblico interesse (tecnici, igienici, demografici, economici), finalizzati al risanamento di aree territoriali improduttive o dissestate attraverso opere e attività coordinate di trasformazione di terreni, sistemazione di flussi d'acqua e realizzazione d'infrastrutture.

Enciclopedia Treccani

Boscata, "macchia boscata"
Si definisce macchia boscata qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetanti su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per il bosco e in ogni caso avente una superficie superiore a 100 mq e inferiore a 2000 mq. Tali raggruppamenti vegetali costituiscono una componente strutturante nella definizione dei caratteri figurativi e morfologici del

295c690d

paesaggio, oltreché essere degli importanti corridoi ecologici e, qualora identificate, delle *stepping stone* al fine di conservare e contribuire all'aumento degli elementi di biodiversità.

Bosco

Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

Art. 3 comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

Art. 3 comma 4, , D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono **assimilati a bosco**:

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;

b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi d'intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;

d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa d'interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, d'incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

295c690d

f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

Art. 4 comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **non rientrano nella definizione di bosco**:

a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;

b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;

d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

Art. 5 comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Ed inoltre, sempre per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **non sono considerati bosco**, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:

a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali compenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;

295c690d

b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età.

Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.

Art. 5 commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Bosco da pascolo
Le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante;

Art. 3 lett. m), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Bosco di protezione diretta
Superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;

Art. 3 lett. r), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Campo
s. m. [lat. *campus* «campagna, pianura» poi «campo di esercitazioni, campo di battaglia»]. – Termine che ha assunto (per evoluzione dai sign. principali che già aveva nella lingua d'origine) notevole varietà di accezioni e di usi, rimanendo però sempre legato alla sua accezione fondamentale, e cioè: spazio libero, contenuto entro limiti concretamente o idealmente determinati e con caratteristiche proprie. **1. a.** Spazio limitato di terreno destinato alla coltivazione di cereali, leguminose, ecc.: *un c. di grano* o *coltivato a grano*; *un c. di biada*, *di patate*; *c. sperimentale*; *i prodotti dei c.*; *arare*, *lavorare il c.*; *c. arati*, *seminati*; *fiori di c.*, *insalata di campo*.

> **Unità di misura di superficie**: si chiamano **campo** alcune antiche unità di misura agrarie in uso nei territori della ex Repubblica di Venezia, erano misure legate alla quantità di raccolto e perciò variavano a seconda della posizione geografica e tipologia del terreno.

Campo trevigiano
Unità di misura di superficie pari a 52,047 are; …

Vocabolario Treccani

Ceduo
agg. [dal lat. *caeduus*, der. di *caedĕre* «tagliare»]. – Che si può tagliare, detto di bosco (anche come s. m., *il ceduo*) o macchia che si taglia periodicamente per averne legna, o anche di pianta di cui si tagliano periodicamente i rami, lasciando i ceppi o pedali che possono rimettere.

295c690d

Il bosco ceduo è una forma di governo del bosco che si basa sulla capacità di alcune piante di emettere ricacci se tagliate. Questo tipo di formazione boschiva è quindi costituita essenzialmente da polloni, cioè da alberi provenienti da rinnovazione agamica (moltiplicazione vegetativa). Con il taglio il popolamento non viene sostituito nella sua totalità ma solo nella parte epigea. Sugli alberi è possibile individuare quattro tipi di gemme:

- *Gemme dormienti: sono quelle che schiudono alla primavera successiva la loro formazione. Da esse dipende il normale allungamento del fusto e della chioma.*
- *Gemme latenti o proventizie: sono gemme frequenti alla base dei fusti, concentrate in particolare sulla zona del colletto (zona ipocotiale), che non si schiudono ma rimangono allo stato latente. Queste sono già preformate e si attivano in risposta ad una sollecitazione esterna (taglio).*
- *Gemme sostitutive o sottogemme: si trovano spesso vicino alle gemme dormienti con lo scopo di sostituirle quando muoiono o non possono svilupparsi.*
- *Gemme avventizie: si formano in seguito ad un'azione traumatica. Esse non sono preesistenti, ma possono formarsi tra legno e corteccia sul callo cicatriziale.*

Ciglio della strada

Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).

Art. 2. DM 1° aprile 1968 n. 1404
(Definizione del ciglio della strada)

Coltivazione di colture non permanenti

Coltivazioni di piante che non durano più di due stagioni agricole, è inclusa la coltivazione di queste piante per la produzione di sementi.
Coltivazione di:

- cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi;
- riso;
- ortaggi e meloni, radici e tuberi;
- canna da zucchero;
- tabacco;
- piante tessili;
- floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti.

Coltivazione di colture permanenti

Coltivazioni di piante che durano nel terreno più di due annate agrarie, che pur morendo stagionalmente ricrescono in modo costante. È inclusa la coltivazione di queste piante per la produzione di sementi.
Coltivazione di:

- uva;
- frutta di origine tropicale e subtropicale;
- agrumi;
- pomacee e frutta a nocciolo;
- altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio;

- frutti oleosi;
- piante per la produzione di bevande;
- spezie, piante aromatiche e farmaceutiche;
- altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale).

Fonte: http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?

Coltura [col-tù-ra] s.f.
Coltivazione di piante e opportuna lavorazione del terreno: *colture. intensive*; *estensive.* Piante e terreno coltivati:…
Coltura s. f. [dal lat. *cultura*, der. di *colĕre* «coltivare»]. – **1. a.** Coltivazione, intesa genericam. come complesso dei lavori campestri: *la c. della terra*, *dei campi*; o, più spesso, in modo determinato: *la c. del riso*, *delle piante da frutto*; *c. artificiali*, a scopo di studio; *piante erbacee da grande c.* (o *da pieno campo*), quelle (cereali, foraggi, ecc.) coltivate su grandi estensioni e con l'impiego di macchine e attrezzi; *piante da piccola c.*, quelle (ortensi e ornamentali) che coprono superfici limitate e sono prevalentemente coltivate col lavoro diretto dell'uomo; *c. acquosa* (o *idrocoltura*), coltivazione di piante con le radici nell'acqua, anziché nel terreno, con opportuna aggiunta di sali minerali. **b.** Terreno coltivato, o l'insieme delle piante coltivate: *la grandine ha recato notevoli danni alle colture.*

Vocabolario Treccani

unità colturale
Per "unità colturale" si intende *l'appezzamento di terreno interessato da una coltura specifica, delimitato fisicamente da altre unità colurali, incisioni vallive e/o linee di cresta, corsi d'acqua anche minori, viabilità anche aziendale, bosco consolidato*.
Nota: definizione applicata esclusivamente alla lettura e interpretazione del Disciplinare Tecnico per il Sito UNESCO delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

minima unità colturale
Per minima unità colturale si intendeva l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, in caso di terreno non appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria (art. 846 c.c.); gli atti (come alienazioni o frazionamenti) che non avessero rispettato la minima unità colturale sarebbero stati annullabili (art. 848 c.c.). La determinazione della minima unità colturale, che avrebbe dovuto essere effettuata distintamente per zone con provvedimento di un'«autorità amministrativa» (art. 847 c.c.) non specificata, non è mai concretamente avvenuta. Infine, l'art. 7 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha abrogato gli artt. 846-848 c.c.

Enciclopedia Treccani

Confine stradale
Il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

Art. 3 "definizioni stradali e di traffico" del Codice della Strada

Consorzio di miglioramento fondiario
Il consorzio di miglioramento fondiario è una persona giuridica privata istituito in forza dell'art. 71 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 di approvazione del Testo Unico delle norme sulla bonifica integrale.

Demanialità
In un corso d'acqua pubblica (R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904) la demanialità comprende l'alveo (fondo e sponde) fino al livello della piena ordinaria e le opere idrauliche (muri di sponda, argini, ecc. …);

Dissodaménto
L'operazione con cui si dissoda un terreno incolto. Lavorazione straordinaria eseguita su un terreno naturale che non è mai stato interessato da usi agricoli oppure su un terreno rimasto incolto per molti anni. Questa lavorazione, piuttosto profonda, si esegue una sola volta dopo un disboscamento o il allo scopo di destinare il terreno alla coltivazione.

Fascia di tutela dei corsi d'acqua
Si distingue una fascia di tutela assoluta, sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, entro cui sono vietati in modo assoluto, lavori ed atti tra i quali "le piantagioni di alberi e siepi, le costruzioni, gli scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri 4 per le piantagioni e movimento del terreno"; la fascia di rispetto è "di metri dieci per le costruzioni e per gli scavi" (art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904).

Fondo
Come proprietà terriera Nel significato di proprietà terriera il fondo comprende sia terreni sia case (distinguendo *fondi rustici* e *fondi urbani).*

Fondo chiuso
Fondo che il proprietario cinge con un muro, siepe o qualsiasi altro riparo per vietare l'accesso agli estranei, acquistando il diritto di perseguire giudizialmente il violatore del divieto.
Enciclopedia Treccani

Frana
Si definisce frana un movimento di roccia, detrito o terra lungo un versante (sotto l'azione della gravità) (Cruden, 1991: UNESCO WP/WLI). Comprende la cavità prodotta da tale spostamento sulla superficie di distacco e il cumulo del materiale al basso. Si hanno diverse classi di frane: **crolli e ribaltamenti** (in blocchi di roccia o di terra compatta, con movimento prevalentemente verticale o di ribaltamento rigido); **scorrimenti rotazionali** (con movimento lungo una superficie concava; comprendono gli scoscendimenti di terreno sciolto); **scorrimenti traslazionali** (con prevalente movimento di traslazione lungo il pendio, coinvolgono blocchi di roccia o coltri di terreno; comprendono gli scivolamenti); **colate lente** (movimento lento di massa per deformazione plastica di terreni sciolti, coesivi; comprende il soliflusso ed il soilcreep); **colate rapide** (caratterizzate da

295c690d

una miscela di materiale scarsamente coesivo ed acqua, generalmente lungo impluvi o vallecole; comprendono *debrisflow*, *mudflow*).
Una frana può essere: *attiva* (attualmente in movimento) *sospesa* (si è mossa entro l'ultimo ciclo stagionale ma non è attiva attualmente) *riattivata* (di nuovo attiva dopo essere stata inattiva) *inattiva* (si è mossa per l'ultima volta prima dell'ultimo ciclo stagionale).
Le frane *inattive* si distinguono in: *quiescenti* (frana inattiva che può essere riattivata dalle sue cause originarie) *naturalmente stabilizzata* (frana inattiva che è stata protetta dalle sue cause originarie senza interventi antropici) *artificialmente stabilizzata* (frana inattiva che è stata protetta dalle sue cause originarie da apposite misure di stabilizzazione) *relitta* (frana inattiva che si è sviluppata in condizioni geomorfologiche o climatiche considerevolmente diverse da quelle attuali).

ENEA Linee guida Per La Salvaguardia Dei Beni Culturali Dai Rischi Naturali

Miglioramento fondiario
E' un investimento duraturo di capitale e di lavoro nell'ambito dell'azienda agricola che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo rustico, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni.

A.V.E.P.A.

Per miglioramento fondiario si intende qualsivoglia investimento duraturo di capitale e di lavoro, attuato nell'ambito dell'azienda agricola, che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo agricolo, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni, intesa come attitudine produttiva degli stessi anche attraverso la funzione di abitabilità e nutrizione per le coltivazioni agrarie.

DGR n. 1300 del 10.09.2018

Minima lavorazione del terreno
E' una via di mezzo tra l'aratura e la semina diretta (o su sodo), e può entrare con profitto in rotazione con l'aratura per abbattere i costi e mitigare le azioni di disturbo al suolo provocati dalle arature.

Paesaggio
"… si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni."

D.Lgs 42/2004 art. 131

" … designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;"

Convenzione Europea del Paesaggio, art. 1 - FI - 2000

Paesaggio rurale tradizionale e di interesse storico:
… "porzioni di territorio classificato come rurale e/o elementi lineari o puntuali, che pur continuando il loro processo evolutivo conservano evidenti testimonianze della loro origine e della loro storia, mantenendo un ruolo nella società e nell'economia. Essi comprendono ordinamenti colturali, manufatti e insediamenti, di uso agricolo, forestale e pastorale, che mostrano

295c690d

caratteristiche di tradizionalità o interesse storico;" (DM n. 17070 del 19.11.2012, relativo all'istituzione dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali.

Art. 2 DM n. 17070 del 19.11.2012

Podere
Fondo rustico destinato a coltura o suscettibile di coltura, lavorato da una o più famiglie coloniche in proprio o per contratto di affitto o, un tempo, di mezzadria. Tali p., con le rispettive case, costituiscono un esempio d'insediamento umano sparso: si trovano o sui colli, o sui poggi, o in pianura vicino ai pozzi o alle risorgive, o sui versanti soleggiati delle regioni montane.

Vocabolario Treccani

Prato
s. m. [lat. *pratum*] (pl. *-i*, ant. *le prata*, *le pràtora*). – 1. a. In scienza della vegetazione, ogni fitocenosi costituita da specie erbacee (sinon. di *prateria*). In Italia sono prati naturali quelli che si sviluppano dove gli alberi non possono insediarsi: in alta montagna, o sui suoli salati; per il resto i prati sono formati dall'uomo con la distruzione del bosco e vengono mantenuti per mezzo delle falciature (*p. falciati*) o del pascolamento (*pascoli*). b. In agraria, tipica prateria oggetto di attività agronomica ed utilizzata per la produzione di foraggio mediante sfalcio; si definisce *p. naturale* o *p. artificiale* a seconda che sia ottenuto da inerbimento naturale o mediante semina delle specie costituenti; il numero di queste comporta ulteriori denominazioni: *p. monofitico*, con una sola specie, *p. oligofitico*, con 2-5 specie, *p. polifitico*, con più di 5 specie; in relazione alla durata i prati sono distinti in *p. annuali* o erbai e *p. pluriennali*; in questo secondo caso, *p. stabili* se durano fino a 5 anni e *p. permanenti* quando persistano oltre i 5 anni. …

Vocabolario Treccani

Si definisce prato un terreno inerbito da più di un anno, con prevalente presenza di erba o altre piante erbacee da foraggio sia annuali che poliennali. Il Prato è una coltura foraggera poliennale sottoposta ad almeno uno sfalcio all'anno e può essere costituita da un'unica specie, prato monofita, o da una miscela di più specie generalmente graminacee e leguminose insieme, prato polifita. Nel caso in cui il cotico erboso venga mantenuto per più di 5 anni, si parla di prato stabile; se invece la durata risulta inferiore a 5 anni si tratta di un prato avvicendato. Il pascolo ha le stesse caratteristiche botaniche ma non prevede lo sfalcio periodico bensì il pascolamento degli animali.

Prato o pascolo arborato
Le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;

Art. 3 lett. l), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34

Prato o pascolo permanente
Le superfici non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che

295c690d

producano mangime animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;

Art. 3 lett. i), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34
"*Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali*"

Rurale
agg. [dal lat. tardo *ruralis*, der. di *rus ruris* «campagna»]. – Che è della campagna, che ha relazione con la campagna in genere (spesso in contrapp. a *urbano*): *l'ambiente r.*; *popolazione r.*, i contadini (indicati talora anche con il sost. pl. *i rurali*, meno com. al sing., *un rurale*); *le massaie r. di un tempo* (v. massaia); *cassa r.*, società cooperativa di credito fra piccoli agricoltori; *edilizia r.*, che riguarda le case coloniche e i varî edifici per il ricovero del bestiame, delle macchine agricole e dei prodotti; *medicina r.*, relativa alle popolazioni agricole; *economia r.*, l'economia privata dell'impresa agraria.

Vocabolario Treccani

Sarchiatura
In agraria, l'operazione del sarchiare, consistente nel lavorare superficialmente la terra per 3-4 cm di profondità, con il sarchio, le zappe o le sarchiatrici, in modo da sminuzzare il terreno e attivare così la respirazione delle radici, attenuare l'evaporazione per capillarità e distruggere le malerbe; è utile soprattutto nei climi aridi e nei terreni più o meno sabbiosi, sia nelle colture erbacee sia in quelle legnose come vite, olivo, alberi da frutto.

Vocabolario Treccani

Selvicoltura (**silvicoltura**)
E' la scienza che studia l'impianto, la coltivazione e l'utilizzazione dei boschi. Selvicoltura in senso stretto significa tutto quell'insieme di interventi che vanno dai tagli di rinnovazione ai tagli intercalari i quali permettono la coltivazione del bosco garantendo la sua rinnovabilità; il prelievo legnoso che se ne ricava viene valutato in termini di sostenibilità, ovvero uno sfruttamento ponderato di una risorsa che viene mantenuta rinnovabile;

Ramo delle scienze forestali che riguarda l'impianto e la conservazione dei boschi. Con significato più estensivo, il complesso delle scienze forestali, che insegna a trarre il maggior utile possibile dai terreni boschivi, i cui prodotti si distinguono in primari (legname) e secondari (erba, frutta, resine ecc.).

Enciclopedia Treccani

Sémina
L'operazione di *seminare* (detta anche seminagione), che si compie spargendo a mano o a macchina la semente, sul terreno in precedenza preparato ad accoglierla e il complesso delle operazioni che immediatamente precedono o seguono l'atto stesso.

Vocabolario Treccani

Semina su "sodo"
La semina su sodo (sod seeding), consistente nella deposizione del seme nel terreno senza alterare la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di 8-10 cm e una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina e nella chiusura del solco di semina senza rivoltamento del terreno. Rappresenta una delle tecniche di agricoltura conservativa che si basa su tre elementi cardine: il minimo disturbo al terreno, le rotazioni diversificate delle colture e delle colture di

295c690d

copertura e la copertura continua mantenendo i residui vegetali sul terreno. Il fondamento alla base dei tre principi sono le loro interazioni con il carbonio nel suolo, che rappresenta il fattore principale per assicurare qualità del suolo sul lungo periodo e produttività alle colture agrarie. (

PSR Regione Veneto 2014-2020.
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020

Sentiero (o mulattiera o tratturo)
Strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (art. 3 "definizioni stradali e di traffico" del Codice della Strada).

Sesto d'impianto
In arboricoltura, è la disposizione geometrica delle piante, con relative interdistanze, impostata in una piantagione legnosa.

Sièpe
Riparo, costituito per lo più da una piantagione lineare (stretta, fitta e lunga) …fascia di vegetazione costituita da alberi od arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente le funzioni di delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua. La siepe, al pari della macchia boscata, rappresenta un importante carattere paesaggistico e ambientale.

Soprassuòlo
La parte superficiale del terreno; per estens., tutto ciò che esiste o cresce alla superficie del terreno (spec. in contrapp. a *sottosuolo*): *i prodotti del s.*; in partic., in agronomia, strato (detto anche *suolo*) più superficiale del terreno, attraversato dalle radici delle piante, contrapp. a *sottosuolo*; anche l'insieme della vegetazione di un terreno: *s. arboreo*, *s. boschivo*. Nel linguaggio giur., il termine assume sign. più ampio, per comprendere in genere tutto ciò che sovrasta il suolo (*diritto di s.*) o, in senso più stretto, ciò che, essendo incorporato nel suolo, emerge da esso e forma oggetto del diritto di superficie.

Vocabolario Treccani

Sostenibilità
Nelle scienze ambientali ed economiche, condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.

Enciclopedia Treccani

Sovèscio
Pratica agraria che consiste nel sotterrare nel terreno piante o parti di piante allo stato fresco, per correggere terreni troppo compatti, per arricchirli di sostanza organica e, se viene eseguita con piante leguminose, per introdurre nel suolo l'azoto atmosferico assimilato dai vegetali stessi; possono essere impiegati materiali cresciuti in altro luogo (*concimazione verde*), ma più spesso si impiegano piante cresciute sul posto e anche ivi appositamente seminate.

Vocabolario Treccani

Strada
Striscia di terreno più o meno lunga e di sezione sensibilmente costante, attrezzata per il transito di persone e di veicoli …
Ai fini dell'applicazione delle norme del Codice della strada si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 titolo I, art. 2

Suolo
Superficie del terreno, in particolare, lo strato più superficiale di esso, formatosi in seguito all'alterazione del substrato roccioso per successive azioni fisiche, chimiche, biologiche da parte di agenti esogeni e degli organismi che vi si impiantano. Rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera. Visti i tempi estremamente lunghi di formazione del suolo, si può ritenere che esso sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile. È un elemento del paesaggio e del patrimonio culturale e svolge un ruolo fondamentale come habitat e pool genico. Nel suolo vengono immagazzinate, filtrate e trasformate molte sostanze, tra le quali l'acqua, i nutrienti e il carbonio.
Enciclopedia Treccani

Terra armata
Il termine "terra armata" è registrato in Francia e prevede il rinforzo con rete metallica.

Terra rinforzata
Le terre rinforzate sono opere di ingegneria naturalistica atte a stabilizzare pendii naturali o artificiali. Sono opere in rilevato, costruite a strati di terreno compattato meccanicamente con interposti elementi strutturali di rinforzo ad intervalli regolari (reti metalliche, geogriglie di materiale sintetico, listelle di metallo o di plastica). Il rinforzo può essere semplicemente steso in fogli orizzontali oppure risvoltato a formare dei sacconi di contenimento. Questi possono essere a paramento irrigidito e confinato da rete elettrosaldata o altri materiali e protetto dall'azione dell'erosione, oppure a paramento libero ed irregolare.

Trasémina
In agraria, dispersione di semi di una o più specie in colture o raggruppamenti vegetali spontanei, erbacei o legnosi, per accrescerne la variabilità floristica e migliorarne l'utilizzazione, come avviene per es., nei pascoli.
Vocabolario Treccani

Tipologie di architettura rurale
Edifici ed insediamenti, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio. Rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole. Vi rientrano altresì le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unità storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale

ambito, tra immobili e terreni agrari. Sono, altresì, elementi distintivi e costitutivi delle tipologie sopra indicate, in particolare, le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosità locale.

Art. 1 del DM 6 ottobre 2005 attuativo della legge 24 dicembre 2003, n. 378

Vigna

Appezzamento di terreno coltivato a viti e il complesso delle viti che vi sono coltivate. Può essere specializzata o promiscua, a seconda che tutto il terreno sia occupato da viti oppure che vi siano coltivate anche piante legnose, per lo più fruttifere, o piante erbacee (foraggere, grano ecc.); v. bassa è quella in cui le viti sono sostenute solo da pali o non hanno sostegno.

Enciclopedia Treccani

Terreno coltivato a viti.
[La vigna] si compone di un'"area produttiva" e di "aree di servizio": dalla somma delle due si ottiene l'area complessiva del vigneto.
[L' area] produttiva [si ottiene dalla moltiplicazione della] lunghezza di ciascun filare (la condizione più favorevole tra i pali di testata estremi sul filare, oppure dalle viti più estreme), per l'interfila, ad esclusione dei filari laterali per i quali si tiene conto solo di metà interfila.
[Per le] aree di servizio, le testate si calcolano come metà della larghezza della capezzagna, sino ad un massimo di 3 m. Per le fasce laterali, se fungono da aree di servizio, si procede come per le testate, altrimenti si calcola la metà della larghezza dell'interfila.
Nel caso di vigneti di collina, le misure si rilevano nella proiezione piana (superficie catastale).
L'area totale [della vigna] da piantare (area produttiva più area di servizio) deve essere pari alla superficie del diritto di impianto.
La qualità di [una vigna] consiste, sovente, nello sfruttare pienamente l'esposizione del versante, facendo in modo che il sole illumini nella misura maggiore possibile i filari.
La riduzione di luce [nella vigna] può essere la conseguenza di due fattori principali: l'esposizione del pendio e il livello di ombreggiamento reciproco tra le singole piante.
Da prove effettuate, è noto che la capacità di sintesi [della vigna] in due condizioni di illuminazione estreme può variare fino alla misura del 30%.

Glossario Enologico
http://www.farum.it/glos_enol/show.php?glos_enol=sgvogiaoc&id=1376

Vigneto

s. m. [lat. vinētum, der. di vinum «vino», incrociato con vigna1]. – Complesso di viti, terreno coltivato a viti.

"Coltura permanente di tipo arboreo-arbustivo che include varie forme di coltivazione della vite, prevalentemente con tutori di sostegno. Prevede sistemazioni idraulico-agrarie coerenti con le forme del territorio e sesti d'impianto regolari, alternati a piste o percorsi di coltivazione, che si sviluppano in relazione alla morfologia ed all'acclività del terreno, che nella maggior parte dei casi conserva una copertura erbacea. L'impianto del vigneto, soprattutto su aree collinari, implica il drenaggio, la raccolta e smaltimento delle acque sotterranee e superficiali. Il Vigneto è

295c690d

sottoposto alle ordinarie pratiche colturali che implicano: fertilizzazione, potatura, trattamenti anti parassitari e raccolta, che possono essere condotte a mano o con l'ausilio di macchine operatrici."

Nota: (definizione applicata esclusivamente alla lettura e interpretazione del Disciplinare Tecnico per il Sito UNESCO delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

Vigneto storico: Coltura permanente di tipo arboreo-arbustivo che include varie forme di coltivazione della vite, di cui sia attestata la presenza nella *Core Zone* e nella *Buffer Zone* antecedente volo IGM 1966 – 67, rinvenibile dalle particelle catastali, antecedente il 1960 ed effettuata con l'impiego di pratiche e tecniche tradizionali utilizzate nel rispetto delle caratteristiche fisiche e climatiche locali.

Vigneti eroici
Quei vigneti che ricadono in aree soggette a rischio idrogeologico; situati in aree nelle quali le condizioni orografiche creano difficoltà alla coltivazione con l'utilizzo delle macchine; ubicati in zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale; situati nelle piccole isole
Art. 2 dello schema di DM attuativo dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2016, n. 238

Viticoltura
Coltivazione della vite – **vigneti:**
Forme di allevamento della vite ricorrenti in Veneto:[29]

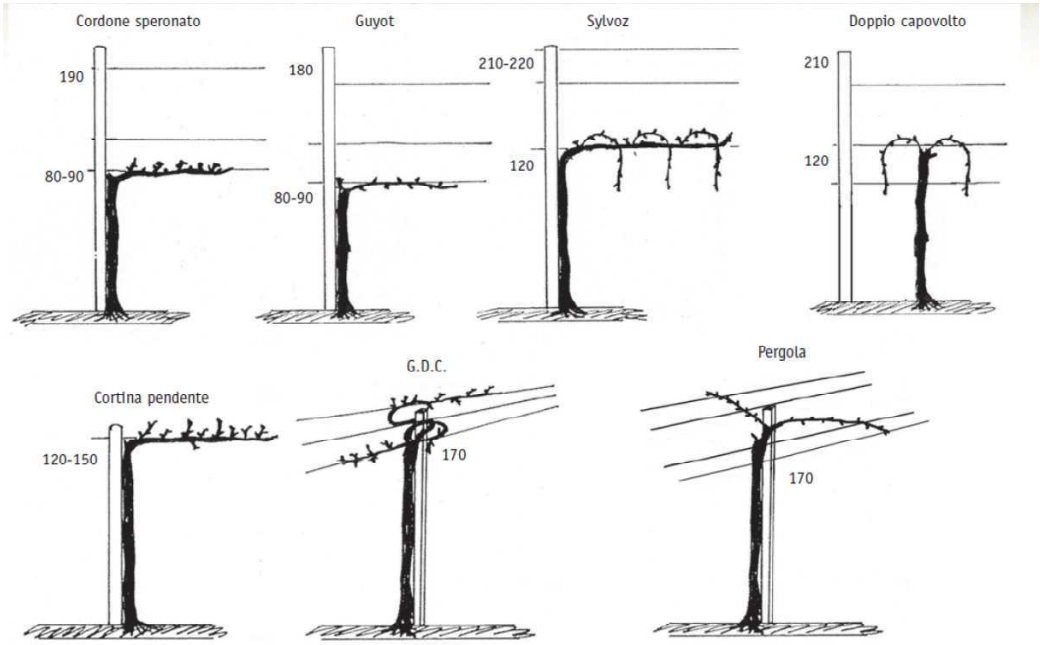

[29] Estratto da: GUIDA PRATICA ALL'IMPIANTO DEL VIGNETO
http://www.venetoagricoltura.org/upload/pubblicazioni/GUIDA_PER_IL_VITICOLTORE/042guida_impianto_vign.pdf

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Forme d'impianto

girapòggio s. m. [comp. di *girare*[1] e *poggio*]. – Sistemazione del terreno agrario collinare mediante solchi profondi da 20 a 40 cm, tracciati approssimativamente lungo le linee di livello con pendenza di circa il 2%, per lo smaltimento delle acque piovane;

Vocabolario Treccani

*Il **vigneto a girapoggio** prevede la disposizione dei filari a seguire le curve di livello. che è quella tipica della tradizione collinare e pedemontana. Il ripiano del terrazzo ha andamento curvilineo a seguire il profilo del pendio ed è sostanzialmente pianeggiante. In sezione il piano del terrazzo ha generalmente una inclinazione verso valle del 3-10% in modo da sgrondare l'acqua in modo uniforme senza che essa si possa concentrare in punti particolari.*
La sistemazione a girapoggio è quella tipica della tradizione collinare e pedemontana. In alcuni vigneti si è provato a creare il piano inclinato verso monte con scolina di raccolta al piede della scarpata ma è richiesta una maggior cura manutentiva ed un rete di raccolta delle acque più capillare.

cavalcapòggio s. m. [comp. di *cavalcare* e *poggio*]. – Tipo di sistemazione del terreno agrario collinare, consistente nello scavo di fossi ai bordi dei campi, con disposizione trasversale rispetto al declivio e con pendenza variabile, massima al loro termine, ove scaricano le acque in fossi di raccolta ad essi perpendicolari.

Vocabolario Treccani

*Nel **vigneto a cavalcapoggio** il filare è rettilineo e quindi indipendente dalle curve di livello. Procedendo lungo il filare si alternano tratti in salita con altri in piano o in discesa. Tradizionalmente era impiegato su versanti molto ripidi (oltre il 35%) da lavorare a mano.*
Ha il problema che le acque tendono a concentrarsi nelle depressioni del versante con conseguente rischio di erosione e dissesto.

rittochino s. m. [comp. di *ritto* e *chino*[1]]. – In agraria, tipo di sistemazione del terreno in collina e montagna, mediante il quale la pendenza è suddivisa in tanti campi da fossi di scolo disposti secondo le linee di massima pendenza, mentre i capifossi risultano all'incirca secondo le linee di livello e hanno pendenza ridotta

Vocabolario Treccani

*Il **vigneto a rittochino** prevede l'impostazione dei filari all'incirca lungo la linea di massima pendenza del versante. In genere la sistemazione del terreno prevede una livellazione uniforme, su una pendenza omogenea in maniera da avere in tutto il vigneto pendenze omogenee. Ha preso piede a partire dai primi anni novanta del secolo scorso, sostenuto da alcuni consulenti agronomi, per la elevata meccanizzazione che consente.*
Esso è deleterio per la regimazione delle acque e per la conservazione del suolo soprattutto quando le pendenze diventano elevate, al di sopra del 15%.

295c690d

*Il **vigneto a traverso** prevede la formazione di filari rettilinei che tagliano trasversalmente il versante, che viene comunque terrazzato. Unisce alcuni vantaggi del rittochino con alcuni altri del terrazzamento ma va applicato con cautela in quanto tende a concentrare le acque sul lato di scolo dei filari.*
È un tipo di sistemazione introdotto recentemente su imitazione di alcuni interventi eseguiti in Trentino

*Il **vigneto alla "Belussera"***
*forma di allevamento, ideato dai **fratelli Bellussi** verso la fine dell'800, nel piccolo comune di Tezze di Piave in provincia di Treviso, molto diffuso anche nella Core Zone come soluzione originale di vigneti su superfici ad elevata pendenza.*

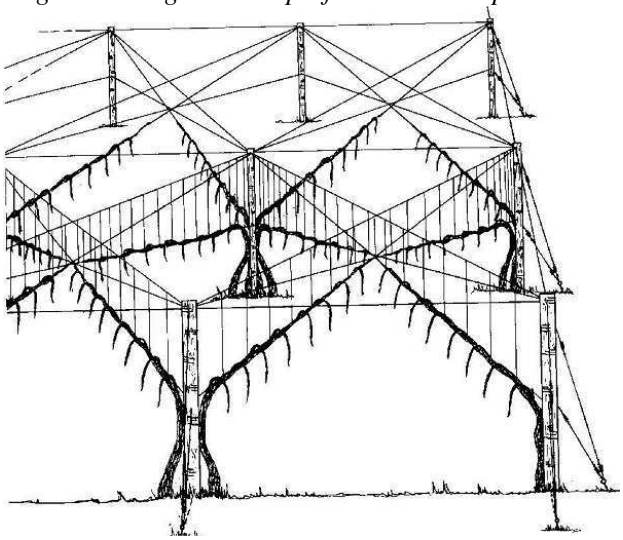

http://www.agraria.org/viticoltura-enologia/forme-di-allevamento.htm

Questa forma di allevamento è caratterizzata da quattro o sei viti, inizialmente sostenute da un tutore vivo, poi sostituito con palo secco, ciascuna delle quali ha un lungo cordone permanente di tre o quattro metri potato a "Sylvoz", inclinato verso l 'alto e portato nell'interfilare e, nel caso di impianto a sei viti, anche lungo le fila, sicché il vigneto appare dall'alto come una raggiera. Una sorta di pergola per la quale i tralci vengono obbligati lungo fili di ferro, in coppia detta raggio, tesi tra un filare e l'altro a formare una sorta di raggiera quadrangolare, a un'altezza di circa 3 metri dal suolo e distanti dal filare per circa un metro. Non ci sono più lunghi capi a frutto, ma un tralcio con 5-6 capi molto più corti con poche gemme che vengono piegati verso il basso. La forma che veniva data alla vite era ampia, espansa, alta da terra e produttiva. Essa permetteva infatti di ottenere un raccolto più sano, più ricco - quasi 30 ettolitri per ettaro - d'incontrare l'esigenza del vitigno storico del Piave per il quale fu ideata, il Raboso Piave, di utilizzare l'abbondante manodopera familiare dei tempi e di continuare a usare il sostegno vivo dell'albero traendone i benefici ad esso connesso.

http://www.marcadoc.com

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

ALLEGATO E
Documenti di riferimento della norma

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

LA REGIONE VENETO

E

I COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO DEL SITO CANDIDATO A PATRIMONIO DELL'UMANITA' DENOMINATO LE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE

Il giorno 25 del mese di luglio dell'anno 2016, presso Villa Brandolini a Solighetto, Pieve di Soligo (TV),

La Regione Veneto
Rappresentata dal Presidente Luca Zaia

I Comuni sotto elencati:
Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

Premesso che:

la candidatura del sito è stata avviata a settembre 2010 con la sua iscrizione nella *tentative list* italiana del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

Il sito viene candidato alla luce dei seguenti criteri prestabiliti dall'UNESCO:

Criterio IV
il sito viene candidato in quanto esso è il risultato di una cultura tradizionale e di un rapporto unico tra uomo, natura e scienza. Artefice di tale connubio virtuoso una figura di lavoratore, laborioso e intraprendente, formatosi conservando sempre un radicale legame con la terra e l'agricoltura che è stato decisivo per lo sviluppo dell'area, nota oggi in tutto il mondo per il modello vincente d'imprenditoria diffusa ma anche per un prodotto agricolo di successo globale – il prosecco; un modello economico e sociale esportato nei luoghi della migrazione veneta e basato su una cultura che ha le sue radici nel sacrificio del lavoro dei campi.
Terra marginale e poco fertile, male utilizzata dai feudatari, iniziò la sua risalita con il ruolo dei Benedettini e poi dalla seconda metà del '500 con l'influsso crescente sapere scientifico proveniente dall'Università di Padova: Accademia Agraria di Conegliano (1768), Scuola Enologica (1876), Stazione Sperimentale per la Viticoltura – CNR (1923), Campus universitario agraria (2003): tutte iniziative anticipatrici che sono diventate un modello imitato.
Tra la fine dell'800 ed i primi del '900 centinaia di migliaia di persone abbandonarono questi luoghi, divenuti sovrappopolati, per le Americhe e l'Oceania, portando con sé cultura, saperi e pratiche agrarie che replicarono in altre parti del mondo l'economia e il paesaggio locale.

295c690d

Castelli, abbazie, ville venete, centri storici ed edilizia vernacolare, scuole, istituti di ricerca, biblioteche ed un sistema di coltivazione tradizionale e sostenibile testimoniano la storia di una comunità che ha raggiunto il successo con un percorso originale e faticoso.

Criterio V

Le colline che formano il sito sono un raro sistema tettonico caratterizzato da forme fisiche spettacolari e molto varie e nel contempo un altrettanto raro esempio di capacità di adattamento di tale peculiarità geologica ad un uso agricolo continuo e vitale. Le strutture ad hogback, normalmente ripide ed inospitali sono state lentamente rimodellate nei secoli; sono diventate versanti coltivati a sud e scoscesi boschi a nord che si estendono in una fitta ragnatela di meandri profondamente incisi nelle parti più dolci che si affacciano sulla pianura Padana.

Il sito, nettamente separato dal contesto fisico circostante, è stato il palcoscenico di una pratica agraria oggi di grande successo, frutto di un'originale combinazione di lavoro manuale, ancor oggi prestato in condizioni difficilissime, ricerca scientifica applicata e sostenibilità ecologica, che ha saputo nel corso di alcuni secoli sollevare la popolazione dalla povertà più assoluta ad un livello di reddito tra i più alti d'Europa, imponendo sul mercato globale, attraverso tecniche originali e grande sapienza realizzativa, ben leggibile nel minuto e ordinato mosaico di vigneti, un prodotto, il prosecco, un tempo considerato di scarso valore.

Un tessuto ecologico costituito da una diffusa matrice seminaturale circonda gli appezzamenti coltivati sui versanti più ripidi e meglio esposti. Piccoli e radi borghi rurale, chiese rupestri, castelli e abbazie punteggiano il paesaggio ricco di singolarità geologiche e di geometrie naturali ed artificiali che producono una serie infinita di quadri paesaggistici spettacolari.

Criterio VI

Alcuni tra i più grandi maestri del Rinascimento italiano nascono e operano in questa provincia. In particolare Tiziano Vecellio e Cima da Conegliano vivono ed hanno proprietà nel sito candidato. Giovanbattista Cima rappresenta nelle sue opere le città, le colline, i luoghi del sito: nei suoi quadri troviamo una descrizione accuratissima e quasi protoscientifica non solo dei quadri paesaggistici più iconici, ma anche della vegetazione, della fauna e degli elementi geomorfologici della core area ancor oggi facilmente individuabili e largamente diffusi. Rupi scoscese, grotte, boschi inframezzati da prati e coltivi trasmettono con precisione l'identità vivida e ancora ben percepibile non solo dei luoghi ma anche dello spirito operoso della popolazione che nei secoli li ha trasformati.

Questi artisti operanti tra il '400 ed il '500, insieme con Giorgione, scelsero tutti la via della natura, della luce, del colore, dell'approccio sensoriale nel quale non solo il paesaggio compare per la prima volta prepotentemente come soggetto autonomo dell'opera d'arte, ma il ruolo principale viene affidato alla luce che pervade l'atmosfera delle scene rappresentate con un uso sapiente delle campiture e dei pigmenti tale da riprodurre con splendore l'atmosfera unica di questi luoghi.

Le rappresentazioni dello skyline delle colline di Conegliano, il caratteristico stile basato sulla tonalità, avranno un'influenza grandissima non solo in tutta la grande successiva pittura veneta ma anche in quella europea e nella letteratura.

Il sito candidato comprende n 15 Comuni all'interno dei cui territori ricade la core zone. Tali Comuni sono i seguenti:
Cison di Valmarino, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto,

Il sito candidato comprende nella zona buffer oltre ai comuni sopra elencati i seguenti comuni:
Colle Umberto, Fregona, Moriago della Battaglia, San Fior, Santa Lucia di Piave, Sernaglia della Battaglia

Inoltre hanno aderito al Protocollo di Intesa anche i seguenti Comuni: Cappella Maggiore, Codognè, Cordignano, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Sarmede, Vazzola.

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e visto

LE PARTI CONVENGONO

Articolo 1
Finalità.

1. In armonia con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio e coerentemente con le finalità e gli obiettivi delineati nella Convenzione per il Patrimonio Mondiale adottata dagli Stati membri nel 1972 e nelle Linee guida Operative per la sua attuazione, i soggetti sottoscrittori della presente Intesa intendono tutelare, salvaguardare e porre al centro delle politiche territoriali i valori del sito candidato come paesaggio culturale "Le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" e della sua zona tampone (buffer zone).
2. Obiettivo della presente Intesa tra Regione Veneto e Comuni ricompresi nell'ambito candidato è la messa a punto di un Documento finalizzato a perfezionare ed a uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica ed i regolamenti edilizi vigenti dei Comuni sulla base dei valori riconosciuti dall'UNESCO e degli obiettivi di valorizzazione, salvaguardia e di tutela che ne derivano, armonizzandone i contenuti con le previsioni della L.R. 11/2004 ed i relativi atti di indirizzo.
3. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.

Articolo 2
Principi di cooperazione.

1. I Soggetti sottoscrittori della presente Intesa, coerentemente con le finalità e gli obiettivi delineati all'articolo 1, intendono avviare una sperimentazione volta a individuare modalità condivise di pianificazione attente alla tutela e salvaguardia dei valori del paesaggio ed in particolare del sito candidato.
2. I soggetti sottoscrittori, in base alle proprie competenze e specificità, si impegnano a:
   - mettere a disposizione tutte le banche dati e le informazionni in loro possesso;
   - partecipare attivamente e collaborativamente alla condivisione di indicazioni coerenti con i valori del territorio e del paesaggio del Sito e della sua zona tampone, secondo i principi e gli obiettivi UNESCO;
   - condividere un Documento programmatico finalizzato a individuare una modifica condivisa dell'apparato normativo degli strumenti di pianificazione urbanistica e/o dei regolamenti edilizi dei Comuni dell'Unione sulla base dei valori riconosciuti dall'UNESCO e degli obiettivi di salvaguardia, di tutela e di valorizzazione che ne derivano.

Tale documento sarà completato con i i necessari sussidi volti ad individuare valori e fragilità paesaggistiche a cui la norma dovrà riferirsi.
3. Il Documento programmatico sarà approvato dai Comuni e sarà la base per l'individuazione da parte della Regione della procedura amministrativa più semplice per conseguire l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti.
4. Gli esiti della sperimentazione saranno comunicati all'UNESCO assieme al Dossier di candidatura.

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Articolo 3
Tavolo tecnico

1. La Regione Veneto ed i Comuni sottoscrittori della presente Intesa, istituiscono il "Tavolo Tecnico" quale organismo tecnico congiunto, che ha il compito di coordinare la sperimentazione descritta all'articolo 4 per la condivisione del Documento programmatico.
2. Il Tavolo Tecnico è composto per la Regione Veneto da tre rappresentanti che concorreranno all'elaborazione delle indicazioni normative per perfezionare gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali e, per i Comuni, da funzionari tecnici che verranno individuati dalle Amministrazioni.
3. Il Tavolo Tecnico individuato informa i sottoscrittori della presente Intesa sullo stato di avanzamento del progetto e sulla sua attuazione ogni 30 giorni.
4. Il trattamento economico di missione dei componenti del Tavolo Tecnico è a carico degli enti di appartenenza e degli enti designatori.

Articolo 4
Contenuti della sperimentazione

1. La sperimentazione si sviluppa principalmente con le seguenti modalità:
1.1. la Regione Veneto:
- mette a disposizione tutte le banche dati e le informazioni in suo possesso utili alla realizzazione della sperimentazione;
- individua gli obiettivi di tutela, salvaguardia e valorizzazione che discendono dall'iscrizione del sito nella Lista del Patrimonio dell'Umanità, in armonia con gli studi che formano il Dossier di candidatura e con le indicazioni fornite dalle Linee guida Operative per l'attuazione della Convenzione per la tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale;
- armonizza tali obiettivi con le previsioni pianificatorie dei Comuni, costruendo una griglia di indirizzi da inserire nei regolamenti edilizi comunali e/o negli strumenti urbanistici vigenti;
- coordina la pianificazione dell'attività e la concertazione nei confronti dei cittadini.

I Comuni sottoscrittori:
- mettono a disposizione tutte le banche dati e le informazioni in loro possesso utili alla realizzazione della sperimentazione;
- individuano il personale tecnico che parteciperà al gruppo di lavoro.

1.2. la sperimentazione potrà inoltre tenere conto degli esiti degli studi precedentemente effettuati dalla Regione sugli ambiti delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene e delle Cordonate e nell'ambito del PTRC.
1.3. La sperimentazione si concretizzerà:
- nella condivisione tecnica, che avverrà con verbale del Tavolo Tecnico, della griglia di riferimenti normativi ottimali da inserire nell'apparato normativo e pianificatorio dei Comuni e dei materiali di sussidio e/o cartografici collegati;
- nell'approvazione della procedura, dei tempi e dei modi con i quali il quadro di riferimento sarà recepito.

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Articolo 5
Termine della sperimentazione e validità dell'Intesa.

La sperimentazione dovrà essere conclusa entro il 30 novembre 2016.
La presente Intesa avrà validità sino alla conclusione della sperimentazione e potrà essere rinnovata alla scadenza, eventualmente modificata nei contenuti, con l'adozione di successivi provvedimenti da parte dei Soggetti sottoscrittori.

Regione Veneto
F.to il Presidente della Giunta Regionale

F.to i Sindaci dei Comuni di:
Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Godega Sant'Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

ALTRI DOCUMENTI

Carta della sensibilità visiva – Linee guida
MIBACT, AA. VV., Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio*, Torino, 2014*
Le Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio sono il frutto di un'attività di ricerca svolta dal Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST) del Politecnico e Università di Torino per la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, in stretta relazione con l'attività di co-pianificazione tra Direzione Regionale e Regione Piemonte per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale.
A partire dall'impostazione del Piano Paesaggistico Regionale sull'assetto scenico-percettivo (già oggetto, in fase di formazione, di contributi da parte del Politecnico di Torino) le Linee guida suggeriscono la metodologia da adottare per approfondire la comprensione e la capacità di gestione di tali aspetti, con particolare attenzione alla scala locale: l'attenzione è volta alla scelta dei canali di osservazione, alla definizione di bacini visivi utili alla verifica di relazioni di intervisibilità e, più in generale, all'evidenziazione di relazioni e sequenze tra le componenti del paesaggio, espressive di valori paesaggistici.
L'intero documento è scaricabile al seguente link:
http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/paesaggio/seminario15mag/paesaggioScenografico.pdf

Progetto D.E.R.I.V.A.
Progetto elaborato nel 2014 dal Consorzio di Tutela del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg, l'Università degli Studi di Padova e IBAF-CNR di Padova.
Il progetto è stato finanziato dalla Regione Veneto tramite l'AVEPA nell'ambito dei fondi PSR.
Il progetto D.E.R.I.V.A. prevedeva 3 azioni:
- Sviluppo di un impianto fisso per la distribuzione dei prodotti fitosanitari nelle zone collinari come alternativa all'elicottero;
- Utilizzo di nuove predisposizioni su atomizzatori esistenti in azienda;
- Mitigazione delle siepi campestri e valutazione dell'effetto antideriva di più misure combinate.

I risultati del progetto sono visionabili online al seguente link:
http://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2015/06/PROGETTO_DERIVA.pdf

Progetto Endorflorvit
Progetto elaborato dal Consorzio di Tutela del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg, l'Università degli Studi di Padova, il CRA-VIT (Centro di Ricerca per la Viticoltura), l'Università degli Studi di Trieste.

295c690d

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

L'obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare un modello di analisi della biodiversità vegetale e microbica dell'area DOCG del Conegliano Valdobbiadene e di accrescere le conoscenze che possano promuovere il connubio armonico tra la conservazione della biodiversità, utile per il mantenimento delle funzioni degli ecosistemi, e la produzione vitivinicola.
I risultati del progetto sono visionabili online al seguente link:
http://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2015/11/DOSSIER-Endoflorvit-LOW.pdf

Protocollo LEED
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema di certificazioni degli edifici sviluppato dallo U.S. Green Building Council (USGBC) che nasce su base volontaria e che ha come scopo promuovere e sviluppare, attraverso un approccio globale, la sostenibilità, dando un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave dal punto di vista sociale ambientale e della salute.
Gli standard LEED indicano i requisiti per costruire edifici ambientalmente sostenibili, sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista del consumo di tutte le risorse ambientali coinvolte nel processo di realizzazione. Il sistema di certificazione degli edifici LEED rappresenta un quadro flessibile che permette ai gruppi di progettazione e di costruzione di valutare la strategia che ottimizza il rapporto fra edificio ed ambiente circostante.
www.usgbc.org
www.gbcitalia.org

Progetto Vinaccia e Legno
Progetto elaborato dall'Università degli Studi di Padova nel 2013 e finanziato dalla Regione del Veneto, nell'ambito della misura 124 del Piano di Sviluppo Rurale.
Il progetto si propone di valutare diverse strategie per il recupero e la valorizzazione sostenibile della biomassa proveniente dall'attività vitivinicola (sarmenti di vite e vinacce), in alternativa alla pratica, tuttora diffusa, di abbandono o combustione in campo. Le alternative valutate sono tre:
- combustione della biomassa in caldaia per la produzione di energia;
- compostaggio della biomassa e conseguente riutilizzo in vigneto come apporto di carbonio organico;
- biosanificazione in campo.

I risultati della ricerca sono visionabili online al seguente link:
http://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2015/06/PROGETTO_VINACCIA_LEGNO.pdf

Protocollo Viticolo 2018
Il Protocollo Viticolo della DOCG Conegliano Valdobbiadene è un documento sottoscritto da una commissione di esperti presieduta dal Consorzio volto a promuovere e salvaguardare il territorio di produzione e la bellezza del suo paesaggio. Le Linee guida per una gestione avanzata della difesa integrata della vite in esso contenute riprendono i canoni della lotta guidata/ragionata secondo le

295c690d

LTDI della Regione Veneto e sulla base degli indirizzi normativi dettati dal D. Lgs. 150/2012, in particolare dal PAN e suoi decreti applicativi recepiti dai comuni della DOCG. Lo scopo è quello di minimizzare l'impatto ed il rischio dell'uso dei prodotti fitosanitari nei confronti dell'uomo e dell'ambiente.
Il Protocollo è scaricabile al seguente link:
http://www.prosecco.it/wp-content/uploads/2016/03/DPL_PROTOCOLLO_base_2016.pdf

Pubblicazioni ISPRA
L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è un ente pubblico di ricerca sulle tematiche ambientali. Nella sezione "pubblicazioni" del sito internet dell'ente è possibile scaricare i rapporti annuali sullo stato ambientale del territorio, manuali, sussidi tecnici e quaderni con particolare riferimento al monitoraggio dell'uso di fitofarmaci e sul consumo di suolo.
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni

Quaderni regionali per il paesaggio – Regione del Veneto
I quaderni regionali per il paesaggio sono editi dall'Osservatorio Regionale per il Paesaggio e riportano periodicamente il rapporto sullo stato delle politiche regionali per il paesaggio, con riguardo all'acquisizione dei dati, alla diffusione della conoscenza, ed alla valutazione dei paesaggi da parte delle popolazioni, per una definizione condivisa degli obiettivi di qualità paesaggistica.
In particolare si rimanda al quaderno n. 1 inerente a un prontuario tecnico per il paesaggio e al quaderno n. 4 "esercizi di paesaggio".
Quaderno n. 1:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/bor/Documenti/Downloads/Quaderno_1NEW.pdf
Quaderno n. 4:
https://issuu.com/urbanisticaepaesaggio/docs/quaderno_4

Studio di Biomonitoraggio – Ulss 7
Studio pilota a cura del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 7 sui livelli e fattori predittivi di esposizione ai ditiocarbammati negli ambiti delle zone vitivinicole ricadenti nell'ambito di competenza dell'Ulss 7 (realizzato nel 2013):
https://www.ulss7.it/documents/10181/90936/Livelli+e+fattori+predittivi+di+esposizione+ai+ditiocarbammati+negli+abitanti+delle+zone+viticole+dell%27Azienda+Ulss+7.pdf/c63fae91-48b0-4af9-83c4-c95490b33a67

295c690d

P..I. *di* **FarradiSoligo**

V.3

Adeguamento-conformazione al sito Unesco “Le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”

Allegato

Schede tipo – casi studio

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

SCHEDA A1	REGIONE DEL VENETO Cod:_____ PROVINCIA di TREVISO Cod:_____ Comune di FARRA DI SOLIGO Cod: 332

OGGETTO:

- Edificio: - residenziale ☐, produttivo ■, religioso ☐,
- Manufatto: - stradale ☐ (manto, protezioni a valle, mura di sostegno, viadotto, ponte …)
  - idraulico ☐ (derivazioni, canalizzazioni, ponte-canale,

LOCALIZZAZIONE

- Estratto Carta Tecnica Regionale – ed – Estratto Mappa Catastale
- Coordinate Geografiche Gauss-Boaga fuso Ovest (*almeno un vertice da specificare* "spigolo sud-est" o …)
- Estremi Catastali: Sez.____ Foglio____ mappale, _____
- Classificazione Catastale: Annesso_____ Proprietà: Privata

Contesto Fisico-Geografico *(Fisiografico)*

- Ambito Montano
- ■ Ambito Pedemontano e Collinare
- Ambito Vallivo
- Ambito dell'Alta Pianura

Contesto Ambientale:

- Contesto silvo-pastorale ☐
  - Incolto o neoformazione forestale ☐
  - Bosco affermato ☐
  - Prato-pascolo ☐
- Contesto agricolo ☐
  - Collinare ■
  - Vallivo – di pianura ☐
  - Parco ☐
  - Giardino ☐
  - Brolo ☐
  - Orto ☐
- Contesto Urbano ☐
  - Nucleo Rurale ☐
  - Centro storico ☐
  - Zona Residenziale ☐

FARRA DI SOLIGO (TV)

P.R.G.
VARIANTE 1996

BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.10 DELLA L.R. 24/'85:
INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI

UNITA' EDILIZIA N. 3 3 2

1. analisi: individuazione e localizzazione planimetrica

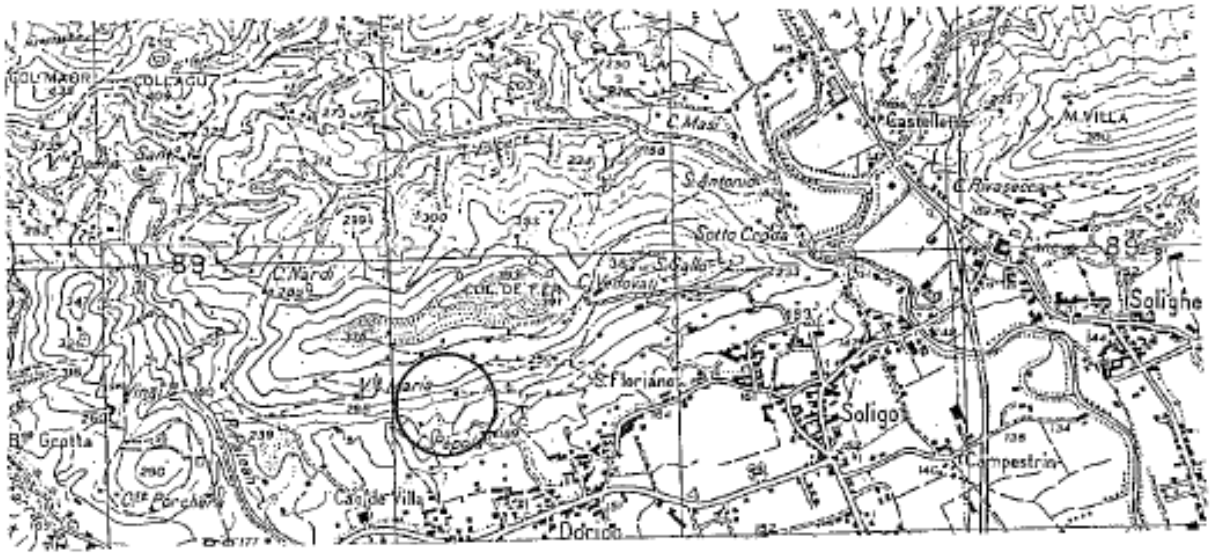

I.G.M.I. scala 1:25000 ed 1971

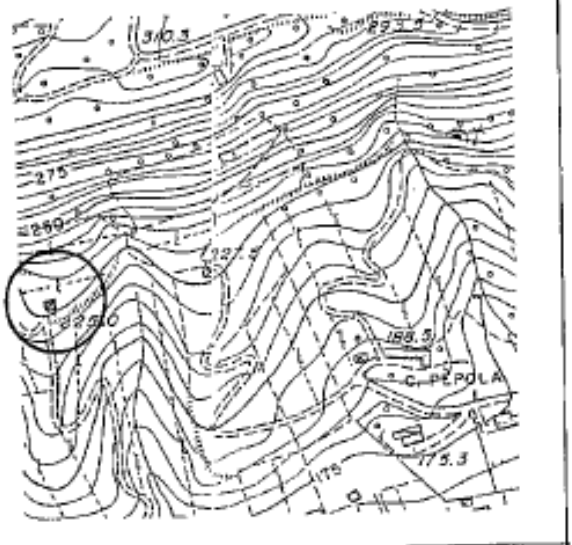

C.T.R. 1:5000 rilievo 1983

catasto attuale scala 1:2000

DEFINIZIONE CULTURALE

- Bene Storico - testimoniale Non Tutelato (rilevante in quanto *pre-esistenza caratterizzante un ambito agricolo di margine insediativo*)
- Bene Storico - testimoniale Individuato e Tutelato:

DLgs 42/04 art. 10 c. 4) ex L. 1089/39	☐
DLgs 42/04 art. 136 c. 1 lett b), c).ex L. 1497/39	☐
LR 11/04 art. 13 c. 1 lett. b)	☐
Ex L.R. 24/85, ex L.R. 58/78	■
L.R. 80/80	☐
Pianificazione Territoriale/Paesaggistica	☐

TIPOLOGIA EDILIZIA

- Isolato ■
- in cortina ☐
- a corte ☐
- a schiera ☐
- in aggregato urbano o rurale ☐
- altro (specificare) _____

DESTINAZIONE D'USO

Edificio o parte di edificio	*destinazione*	*ORIGINARIA*	*ATTUALE*
	in %		
Residenza Urbana	locali abitabili		
Accessorio alla residenza	autorimessa		
	magazzino		
	ripostiglio		
	Altro……		
Residenza Rurale	con annesso separato		
	con annesso giustapposto		
	con annesso inglobato		
Annesso Agricolo	stalla	50	
	fienile		
	magazzino	50	100
	cantina aziendale		
	laboratorio per lavorazione prodotti agricoli, …		
	Altro……		

NOTIZIE STORICHE

Edificio o manufatto presente al:

1 Catasto Napoleonico ■, 2 IGM storico □, 3 Volo GAI 54 – 55 □

CRONOLOGIA

	secolo	tipo
Corpo principale		
Interventi successivi 1		Recente ristrutturazione leggera, con adeguamento copertura e modifiche forometrie
Interventi successivi 2		

Particolari di rilievo:

Architettonico □, Scultoreo □, Pittorico □, altro _____

Rappresentazione Fotografica		
Contesto	Prospetti fotografici	Prospetti fotografici

CONSISTENZA dello Stato Attuale

Numero dei piani 1

Superficie Utile 54 mq
Volume mc 324 mc
Area di Pertinenza 265 mq (pertinenza stretta)

CRATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI								
Strutture Verticali			Strutture Orizzontali			Coperture		
Legno ■ Sasso ☐ Cotto ☐ altro ☐			Ferro ☐ C.A . ☐ Latero Cem ■ Legno ☐			Laterizio ☐ Lamiera ■ Legno ☐ altro ☐		
buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo
■	☐	☐	■	☐	☐	■	☐	☐

	buono	mediocre	cattivo
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	■	☐	☐
	buono	mediocre	cattivo
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	■	☐	☐

Rappresentazione grafica stato attuale

Piante	Sezioni	**Prospetti**

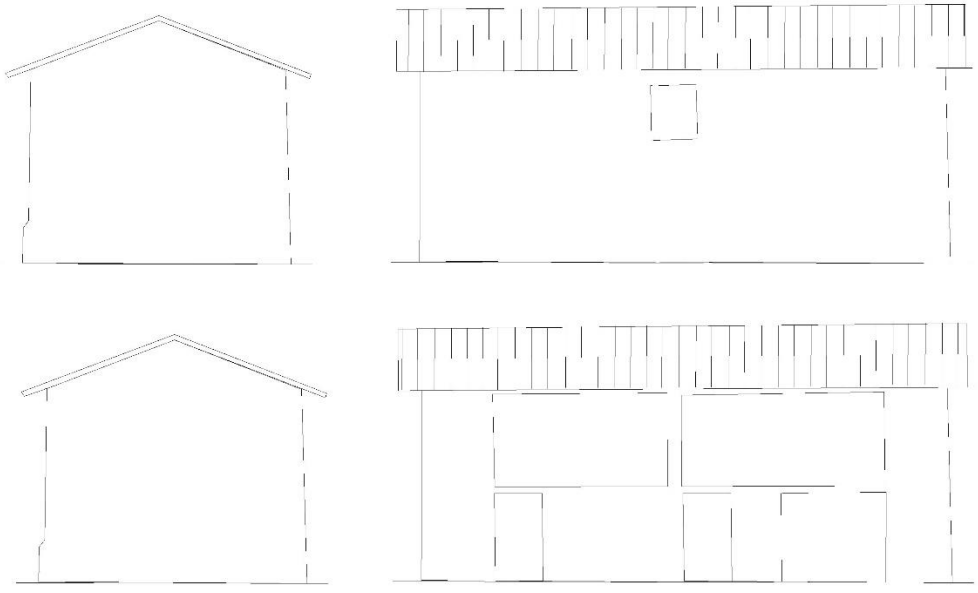

UNITA' EDILIZIA N. 3 3 2

2. analisi: descrizione dei caratteri architettonici e materiali

2.1 EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- [x] presente nel catasto austriaco
- [ ] presente nel catasto di imp.
- [ ] dopo il 1904

2.2 CARATTERI DIMENSIONALI

- numero piani edificio principale: 2
- numero piani volumi accessori:
- numero alloggi:

2.3 TRASFORMAZIONI PLANI-ALTIMETRICHE

- [ ] ampliamenti laterali
- [ ] sopraelevazioni
- [ ] ristrutturazioni globali
- [ ] demolizioni

2.4. DESTINAZIONI D'USO

- originaria: annesso rustico
- attuale: annesso rustico

2.5 STRUTTURE VERTICALI

- [x] sasso
- [ ] cotto
- [ ] legno

2.6 STRUTTURE ORIZZONTALI

- [x] legno
- [ ] ferro
- [ ] latero cemento

2.7 COPERTURE

- [x] coppi e/o tegole
- [ ] eternit
- [ ] lamiera
- [ ] altro

2.8 TIPO DI COPERTURA

- [ ] una falda
- [x] a capanna
- [ ] a padiglione
- [ ] altro

2.9 PROSPETTI PRINCIPALI

- [ ] unitarieta' stilistica conservata
- [x] prospetti parzialmente alterati
- [ ] prospetti fortemente alterati
- [ ] copertura fortemente alterata

2.10 VALORE ARCHITETTONICO

- [ ] notevole
- [ ] significativo
- [x] discreto
- [ ] irrilevante

2.11 CONTESTO AMBIENTALE

- [ ] notevole
- [x] significativo
- [ ] alterato

2.12 GRADO DI CONSERVAZIONE

- [ ] buono
- [x] mediocre
- [ ] pessimo

EDIFICI o MANUFATTI in condizioni ruderali

Ricostruzione grafica stato originario		
Piante	Sezioni	Prospetti

Fonti utilizzate per la ricostruzione grafica dello stato originario:

- Documentazione fotografica;
- Disegni e/o altre rappresentazioni;

Data:09.07.2021 Rilevatore: (*) fabio roman

(*) Tecnico laureato in architettura o conservazione dei beni culturali o titolo equipollente

UNITA' EDILIZIA N. 3 3 2

4. progetto: interventi ammessi (definiti nelle Norme di Attuazione)

4.1 INTERVENTI AMMESSI

manutenzione ordinaria..... ■
manutenzione straordinaria..... ■
restauro..... ■
ristrutturazione edilizia parziale..... ■
ristrutturazione edilizia globale..... ■
demolizione ..... □

4.2 DESTINAZIONI D'USO DI PROGETTO

residenza..... □
terziario..... □
artigianale..... □
annesso rustico..... ■
destinazione esistente ..... □
residenza saltuaria ..... ■

4.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

mantenimento unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

nord □ _____
sud □ _____
est □ _____
ovest □ _____

ripristino unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

nord □ _____
sud □ _____
est ■ _____
ovest □ _____

segnalazione di elementi e manufatti significativi dell'edificio e del contesto ambientale :

_____

_____

4.4 INDICAZIONI PLANIVOLUMETRICHE PARTICOLARI

LEGENDA	
R	RESTAURO
RP	RISTRUTTURAZIONE PARZ.
RG	RISTRUTTURAZIONE GLOB.
D	DEMOLIZIONE
mc.	AMPLIAMENTO LATERALE (sagoma e cubatura aggiunta)
mc.	SOPRAELEVAZIONE (ambito e cubatura aggiunta)

prescrizioni particolari:

5. ABACO DEI MATERIALI

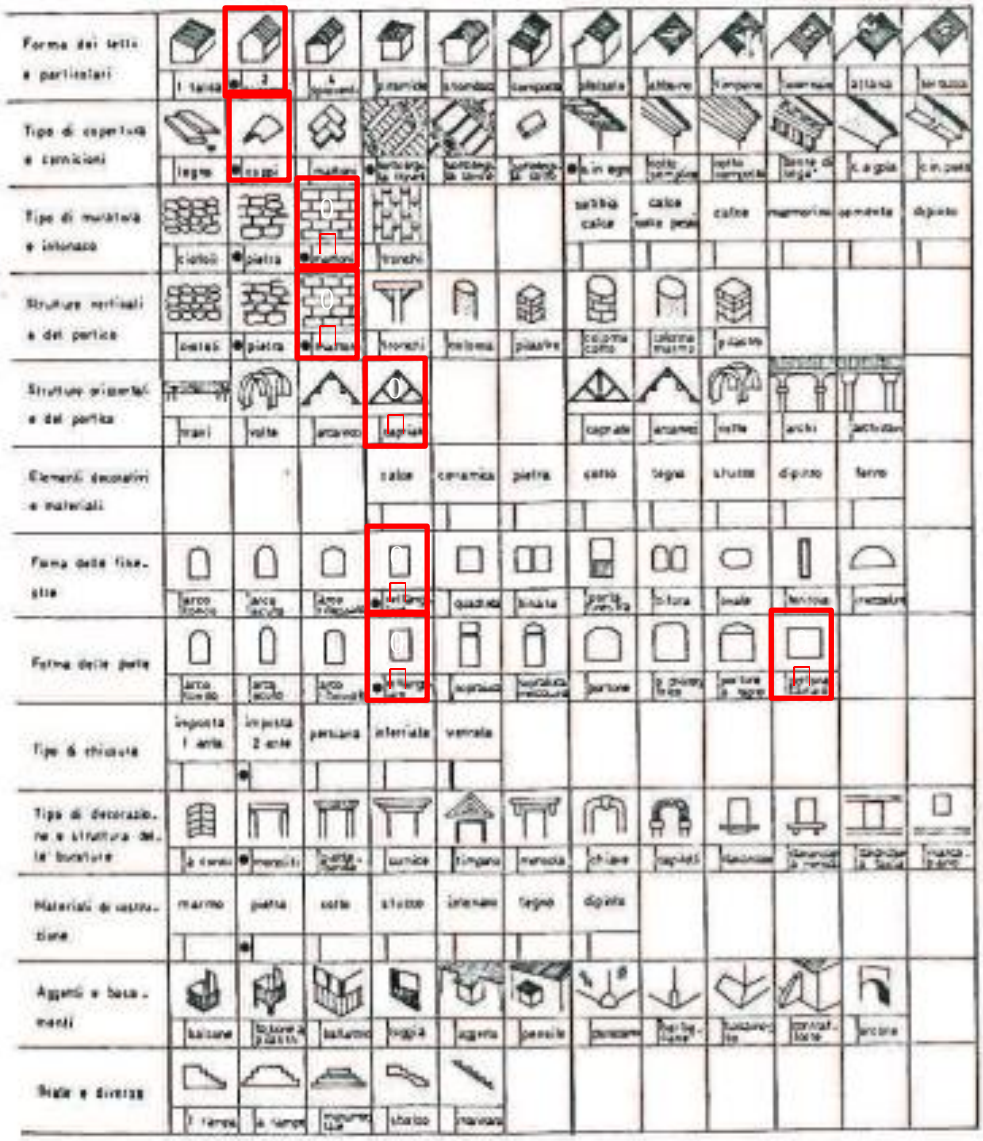

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

SCHEDA A1	REGIONE DEL VENETO Cod:_____ PROVINCIA di TREVISO Cod:_____ Comune di FARRA DI SOLIGO Cod: 19

OGGETTO:

- Edificio: - residenziale ■, produttivo ☐, religioso ☐,
- Manufatto: - stradale ☐ (manto, protezioni a valle, mura di sostegno, viadotto, ponte …)
  - idraulico ☐ (derivazioni, canalizzazioni, ponte-canale,

LOCALIZZAZIONE

- Estratto Carta Tecnica Regionale – ed – Estratto Mappa Catastale
- Coordinate Geografiche Gauss-Boaga fuso Ovest (*almeno un vertice da specificare* "spigolo sud-est" o …)
- Estremi Catastali: Sez.____ Foglio____ mappale, _____
- Classificazione Catastale: annesso_____ Proprietà: Privata

Contesto Fisico-Geografico *(Fisiografico)*

- Ambito Montano
- ■ Ambito Pedemontano e Collinare
- Ambito Vallivo
- Ambito dell'Alta Pianura

Contesto Ambientale:

- Contesto silvo-pastorale ☐
  - Incolto o neoformazione forestale ☐
  - Bosco affermato ☐
  - Prato-pascolo ☐
- Contesto agricolo ☐
  - Collinare ■
  - Vallivo – di pianura ☐
  - Parco ☐
  - Giardino ☐
  - Brolo ☐
  - Orto ☐
- Contesto Urbano ☐
  - Nucleo Rurale ☐
  - Centro storico ☐
  - Zona Residenziale ☐

FARRA DI SOLIGO (TV)

P.R.G.

VARIANTE 1996

BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.10 DELLA L.R. 24/'85:
INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI

UNITA' EDILIZIA N. 19

1. analisi: individuazione e localizzazione planimetrica

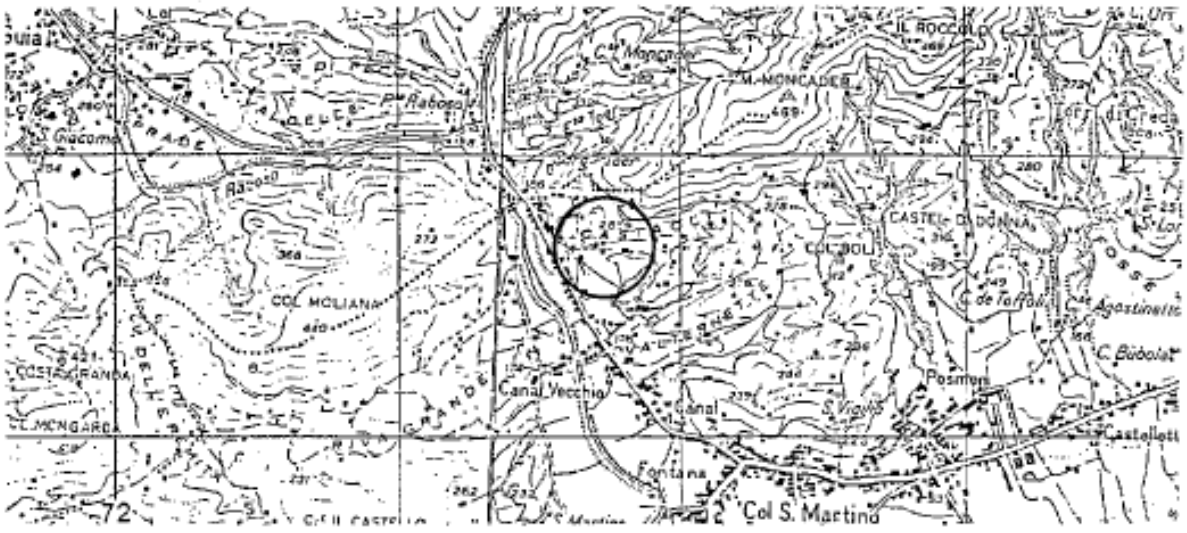

I.G.M.I. scala 1:25000 ed 1971

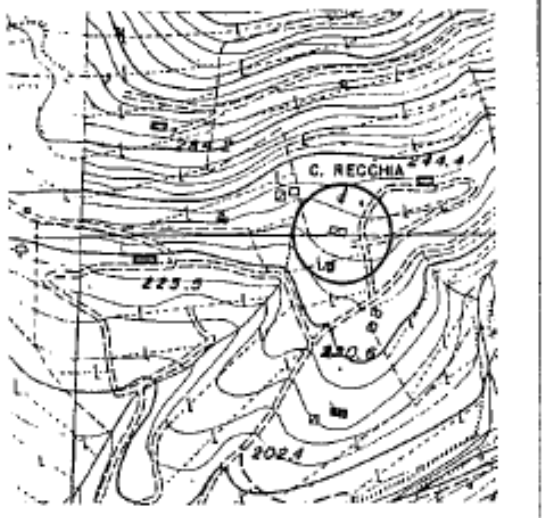

C.T.R. 1:5000 rilievo 1983

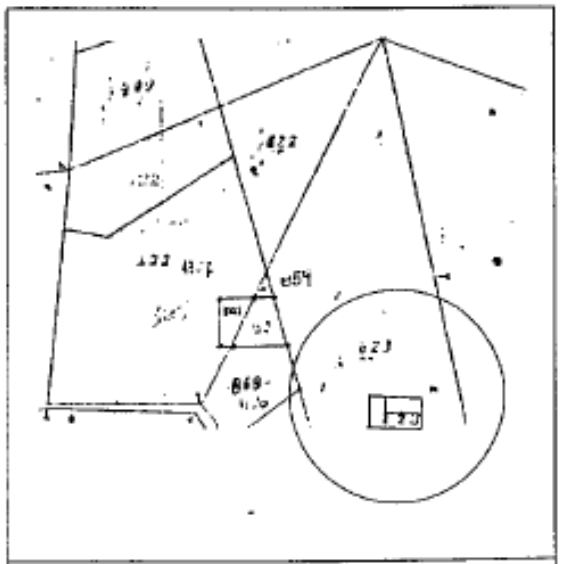

catasto attuale scala 1:2000

DEFINIZIONE CULTURALE

- Bene Storico - testimoniale Non Tutelato (rilevante in quanto *pre-esistenza oramai riconoscibile in alcune sue tracce edilizie e ingombro a carattere vegetazionale*
- Bene Storico - testimoniale Individuato e Tutelato:

DLgs 42/04 art. 10 c. 4) ex L. 1089/39	☐
DLgs 42/04 art. 136 c. 1 lett b), c).ex L. 1497/39	☐
LR 11/04 art. 13 c. 1 lett. b)	☐
Ex L.R. 24/85, ex L.R. 58/78	■
L.R. 80/80	☐
Pianificazione Territoriale/Paesaggistica	☐

TIPOLOGIA EDILIZIA

- Isolato ■
- in cortina ☐
- a corte ☐
- a schiera ☐
- in aggregato urbano o rurale ☐
- altro (specificare) _____

DESTINAZIONE D'USO

Edificio o parte di edificio	*destinazione*	*ORIGINARIA*	*ATTUALE*
	in %		
Residenza Urbana	locali abitabili		
Accessorio alla residenza	autorimessa		
	magazzino		
	ripostiglio		
	Altro……..		
Residenza Rurale	con annesso separato		
	con annesso giustapposto		
	con annesso inglobato		
Annesso Agricolo	stalla	50	
	fienile		
	magazzino	50	
	cantina aziendale		
	laboratorio per lavorazione prodotti agricoli, …		
	Altro…RUDERE (TRACCE DI)……		100

NOTIZIE STORICHE

Edificio o manufatto presente al:

1 Catasto Napoleonico □, 2 IGM storico □, 3 Volo GAI 54 – 55 ■

CRONOLOGIA

	secolo	tipo
Corpo principale		
Interventi successivi 1		Rimane una traccia di preesistenza completamente avvolta dalla vegetazione
Interventi successivi 2		

Particolari di rilievo:

Architettonico □, Scultoreo □, Pittorico □, altro _____

Rappresentazione Fotografica		
Contesto	Prospetti fotografici	Prospetti fotografici

CONSISTENZA dello Stato Attuale

Numero dei piani 2 (presunti)
Superficie Utile 42 mq
Volume mc 252 mc
Area di Pertinenza 180 mq (pertinenza stretta)

CRATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI								
Strutture Verticali			Strutture Orizzontali			Coperture		
Legno ■ Sasso ■ Cotto ☐ altro ☐			Ferro ☐ C.A . ☐ Latero Cem ■ Legno ☐			Laterizio ☐ Lamiera ■ Legno ☐ altro ☐		
buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo
☐	☐	■	☐	☐	■	☐	☐	■

	buono	mediocre	cattivo
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	☐	☐	■
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	buono	mediocre	cattivo
	☐	☐	■

Rappresentazione grafica stato attuale		
Piante	Sezioni	Prospetti
		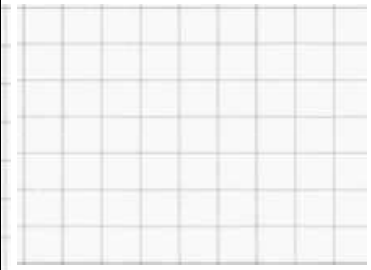

UNITA' EDILIZIA N. 3 3 2

2. analisi: descrizione dei caratteri architettonici e materiali

2.1 EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- [x] presente nel catasto austriaco
- [ ] presente nel catasto di imp.
- [ ] dopo il 1904

2.2 CARATTERI DIMENSIONALI

- numero piani edificio principale: 2
- numero piani volumi accessori:
- numero alloggi:

2.3 TRASFORMAZIONI PLANI-ALTIMETRICHE

- [ ] ampliamenti laterali
- [ ] sopraelevazioni
- [ ] ristrutturazioni globali
- [ ] demolizioni

2.4. DESTINAZIONI D'USO

- originaria: annesso rustico
- attuale: annesso rustico

2.5 STRUTTURE VERTICALI

- [x] sasso
- [ ] cotto
- [ ] legno

2.6 STRUTTURE ORIZZONTALI

- [x] legno
- [ ] ferro
- [ ] latero cemento

2.7 COPERTURE

- [x] coppi e/o tegole
- [ ] eternit
- [ ] lamiera
- [ ] altro

2.8 TIPO DI COPERTURA

- [ ] una falda
- [x] a capanna
- [ ] a padiglione
- [ ] altro

2.9 PROSPETTI PRINCIPALI

- [ ] unitarieta' stilistica conservata
- [x] prospetti parzialmente alterati
- [ ] prospetti fortemente alterati
- [ ] copertura fortemente alterata

2.10 VALORE ARCHITETTONICO

- [ ] notevole
- [ ] significativo
- [x] discreto
- [ ] irrilevante

2.11 CONTESTO AMBIENTALE

- [ ] notevole
- [x] significativo
- [ ] alterato

2.12 GRADO DI CONSERVAZIONE

- [ ] buono
- [x] mediocre
- [ ] pessimo

EDIFICI o MANUFATTI in condizioni ruderali

Ricostruzione grafica stato originario		
Piante	Sezioni	Prospetti

Fonti utilizzate per la ricostruzione grafica dello stato originario:

- Documentazione fotografica;
- Disegni e/o altre rappresentazioni;

Data:09.07.2021 Rilevatore: (*) fabio roman

(*) Tecnico laureato in architettura o conservazione dei beni culturali o titolo equipollente

UNITA' EDILIZIA N. 3 3 2

4. progetto: interventi ammessi (definiti nelle Norme di Attuazione)

4.1 INTERVENTI AMMESSI

manutenzione ordinaria..... ■
manutenzione straordinaria..... ■
restauro..... ■
ristrutturazione edilizia parziale..... ■
ristrutturazione edilizia globale..... ■
demolizione ..... □

4.2 DESTINAZIONI D'USO DI PROGETTO

residenza..... □
terziario..... □
artigianale..... □
annesso rustico..... ■
destinazione esistente ..... □
residenza saltuaria ..... ■

4.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

mantenimento unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

nord □ _____
sud □ _____
est □ _____
ovest □ _____

ripristino unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

nord □ _____
sud □ _____
est □ _____
ovest □ _____

segnalazione di elementi e manufatti significativi dell'edificio e del contesto ambientale :

_____

_____

4.4 INDICAZIONI PLANIVOLUMETRICHE PARTICOLARI

LEGENDA	
R	RESTAURO
RP	RISTRUTTURAZIONE PARZ.
RG	RISTRUTTURAZIONE GLOB.
D	DEMOLIZIONE
mc.	AMPLIAMENTO LATERALE (sagoma e cubatura aggiunta)
mc.	SOPRAELEVAZIONE (ambito e cubatura aggiunta)

prescrizioni particolari:

5. ABACO DEI MATERIALI

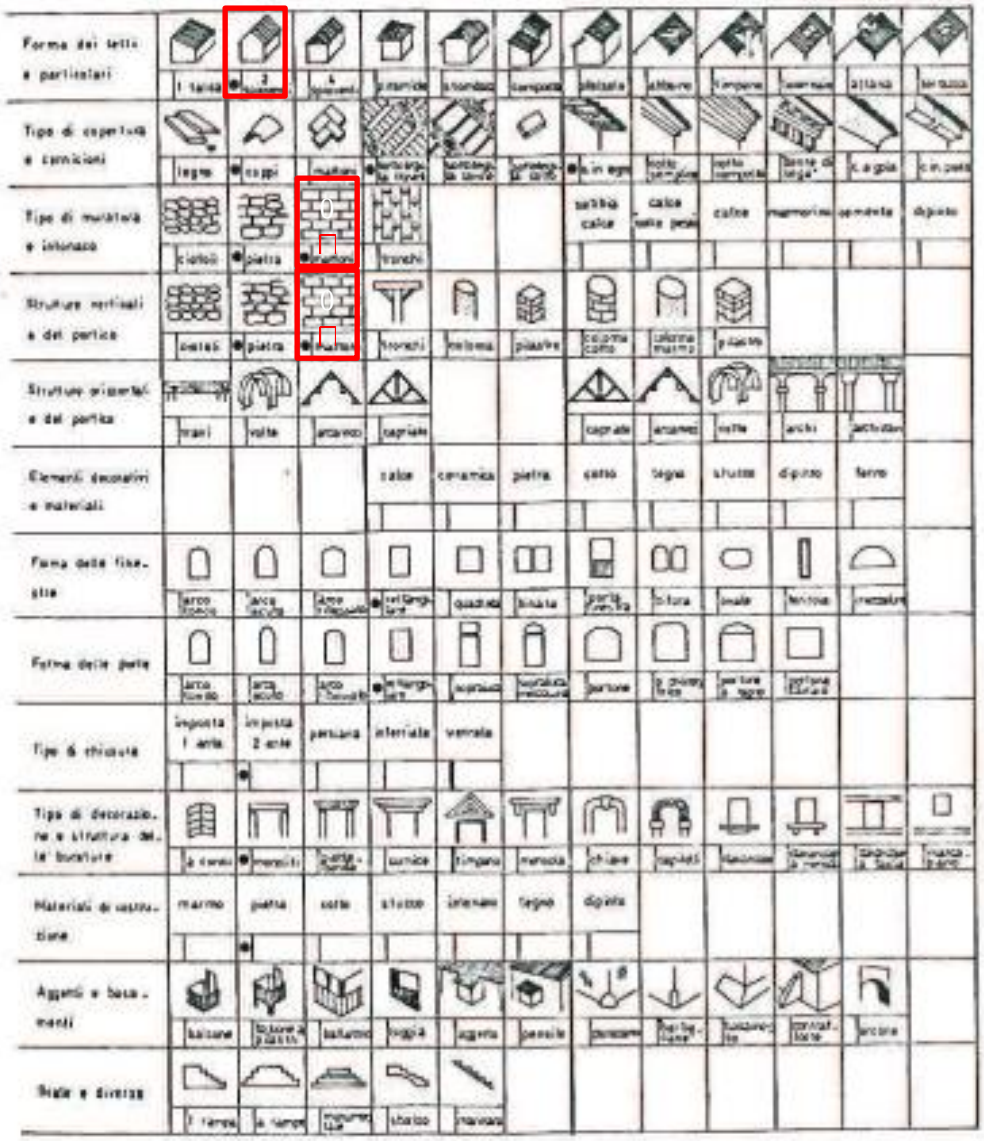

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

SCHEDA A1	REGIONE DEL VENETO Cod:_____ PROVINCIA di TREVISO Cod:_____ Comune di FARRA DI SOLIGO Cod: 194

OGGETTO:

- Edificio: - residenziale ■, produttivo ☐, religioso ☐,
- Manufatto: - stradale ☐ (manto, protezioni a valle, mura di sostegno, viadotto, ponte …)
  - idraulico ☐ (derivazioni, canalizzazioni, ponte-canale,

LOCALIZZAZIONE

- Estratto Carta Tecnica Regionale – ed – Estratto Mappa Catastale
- Coordinate Geografiche Gauss-Boaga fuso Ovest (*almeno un vertice da specificare* "spigolo sud-est" o …)
- Estremi Catastali: Sez.____ Foglio____ mappale, _____
- Classificazione Catastale: Annesso_____ Proprietà: Privata_____

Contesto Fisico-Geografico *(Fisiografico)*

- Ambito Montano
- ■ Ambito Pedemontano e Collinare
- Ambito Vallivo
- Ambito dell'Alta Pianura

Contesto Ambientale:

- Contesto silvo-pastorale ☐
  - Incolto o neoformazione forestale ☐
  - Bosco affermato ☐
  - Prato-pascolo ☐
- Contesto agricolo ☐
  - Collinare ■
  - Vallivo – di pianura ☐
  - Parco ☐
  - Giardino ☐
  - Brolo ☐
  - Orto ☐
- Contesto Urbano ☐
  - Nucleo Rurale ☐
  - Centro storico ☐
  - Zona Residenziale ☐

FARRA DI SOLIGO (TV)

P.R.G.

VARIANTE 1996

BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.10 DELLA L.R. 24/'85:
INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI

UNITA' EDILIZIA N. 1 9 4

1. analisi: individuazione e localizzazione planimetrica

I.G.M.I. scala 1:25000 ed 1971

C.T.R. 1:5000 rilievo 1983

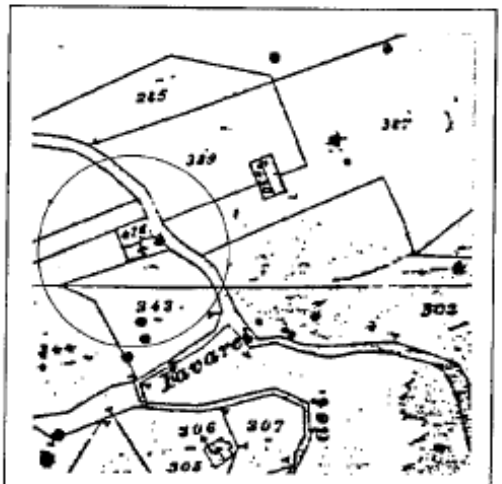

catasto attuale scala 1:2000

DEFINIZIONE CULTURALE

- Bene Storico - testimoniale Non Tutelato (rilevante in quanto *oggetto edilizio inserito nel contesto collinare)*
- Bene Storico - testimoniale Individuato e Tutelato:

DLgs 42/04 art. 10 c. 4) ex L. 1089/39	☐
DLgs 42/04 art. 136 c. 1 lett b), c).ex L. 1497/39	☐
LR 11/04 art. 13 c. 1 lett. b)	☐
Ex L.R. 24/85, ex L.R. 58/78	■
L.R. 80/80	☐
Pianificazione Territoriale/Paesaggistica	☐

TIPOLOGIA EDILIZIA

- Isolato ■
- in cortina ☐
- a corte ☐
- a schiera ☐
- in aggregato urbano o rurale ☐
- altro (specificare) _____

DESTINAZIONE D'USO

Edificio o parte di edificio	*destinazione*	*ORIGINARIA*	*ATTUALE*
	in %		
Residenza Urbana	locali abitabili	100	100
Accessorio alla residenza	autorimessa		
	magazzino		
	ripostiglio		
	Altro……..		
Residenza Rurale	con annesso separato		
	con annesso giustapposto		
	con annesso inglobato		
Annesso Agricolo	stalla		
	fienile		
	magazzino		
	cantina aziendale		
	laboratorio per lavorazione prodotti agricoli, …		
	Altro…RUDERE (TRACCE DI)……		

NOTIZIE STORICHE

Edificio o manufatto presente al:

1 Catasto Napoleonico ■, 2 IGM storico □, 3 Volo GAI 54 – 55 □

CRONOLOGIA

	secolo	tipo
Corpo principale		
Interventi successivi 1		
Interventi successivi 2		

Particolari di rilievo:

Architettonico □, Scultoreo □, Pittorico □, altro _____

Rappresentazione Fotografica		
Contesto	Prospetti fotografici	Prospetti fotografici
	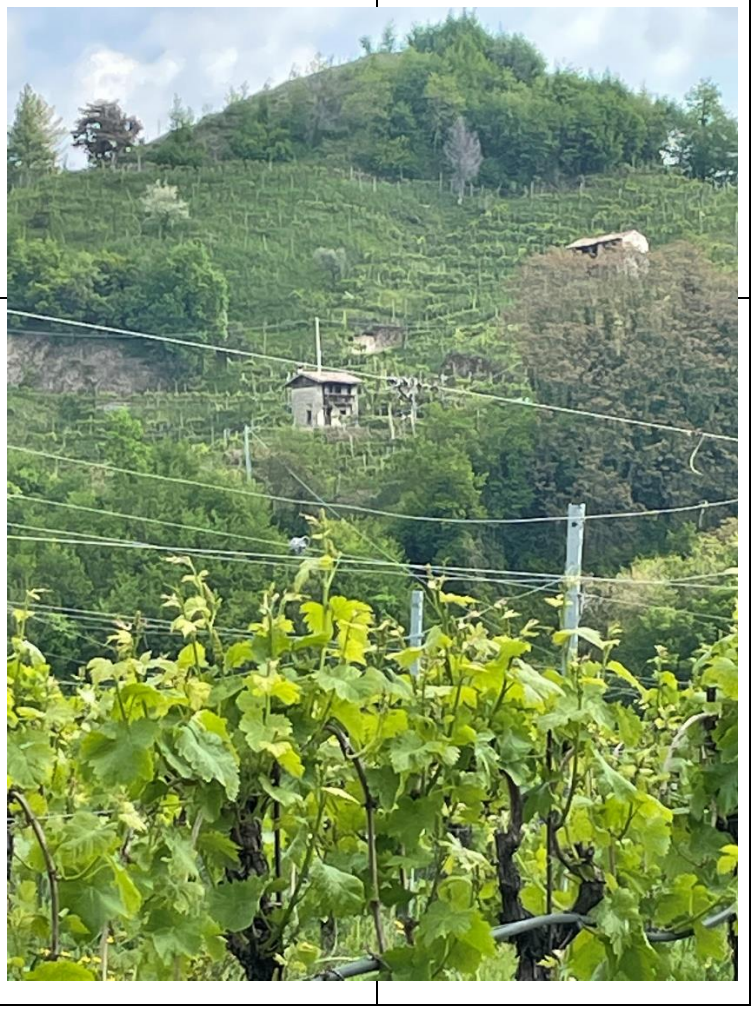	

UNITA' EDILIZIA N [1] [9] [4]

2. analisi: descrizione dei caratteri architettonici e materiali

2.1 EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- [■] presente nel catasto austriaco
- [ ] presente nel catasto di imp.
- [ ] dopo il 1904

2.2 CARATTERI DIMENSIONALI

numero piani edificio principale: 2
numero piani volumi accessori:
numero alloggi: 1

2.3 TRASFORMAZIONI PLANI-ALTIMETRICHE

- [ ] ampliamenti laterali
- [ ] sopraelevazioni
- [■] ristrutturazioni globali
- [ ] demolizioni

2.4. DESTINAZIONI D'USO

originaria: annesso rustico

attuale: residenza

2.5 STRUTTURE VERTICALI

- [■] sasso
- [■] cotto
- [ ] legno

2.6 STRUTTURE ORIZZONTALI

- [■] legno
- [ ] ferro
- [ ] latero cemento

2.7 COPERTURE

- [■] coppi e/o tegole
- [ ] eternit
- [ ] lamiera
- [ ] altro

2.8 TIPO DI COPERTURA

- [ ] una falda
- [■] a capanna
- [ ] a padiglione
- [ ] altro

2.9 PROSPETTI PRINCIPALI

- [ ] unitarieta' stilistica conservata
- [ ] prospetti parzialmente alterati
- [■] prospetti fortemente alterati
- [■] copertura fortemente alterata

2.10 VALORE ARCHITETTONICO

- [ ] notevole
- [ ] significativo
- [ ] discreto
- [■] irrilevante

2.11 CONTESTO AMBIENTALE

- [ ] notevole
- [■] significativo
- [ ] alterato

2.12 GRADO DI CONSERVAZIONE

- [ ] buono
- [■] mediocre
- [ ] pessimo

CONSISTENZA dello Stato Attuale

Numero dei piani ((presunti) 2
Superficie Utile 52 mq
Volume mc 312 mc
Area di Pertinenza 100 mq (pertinenza stretta)

CRATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI								
Strutture Verticali			Strutture Orizzontali			Coperture		
Legno ☐ Sasso ■ Cotto ■ altro ☐			Ferro ☐ C.A . ☐ Latero Cem ■ Legno ☐			Laterizio ■ Lamiera ☐ Legno ☐ altro ☐		
buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo
☐	■	☐	☐	■	☐	☐	■	☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	buono	mediocre	cattivo
	☐	■	☐
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	buono	mediocre	cattivo
	☐	■	☐

Rappresentazione grafica stato attuale		
Piante	Sezioni	Prospetti

UNITA' EDILIZIA N. 1 9 4

4. progetto: interventi ammessi (definiti nelle Norme di Attuazione)

4.1 INTERVENTI AMMESSI

manutenzione ordinaria..... ■
manutenzione straordinaria..... ■
restauro..... ■
ristrutturazione edilizia parziale..... ☐
ristrutturazione edilizia globale..... ☐
demolizione ..... ☐

4.2 DESTINAZIONI D'USO DI PROGETTO

residenza..... ☐
terziario..... ☐
artigianale..... ☐
annesso rustico..... ☐
destinazione esistente ..... ☐
residenza saltuaria ..... ■

4.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

mantenimento unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

nord ☐ _____
sud ☐ _____
est ☐ _____
ovest ☐ _____

ripristino unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

nord ☐ _____
sud ■ _____
est ☐ _____
ovest ☐ _____

segnalazione di elementi e manufatti significativi dell'edificio e del contesto ambientale :

_____

_____

4.4 INDICAZIONI PLANIVOLUMETRICHE PARTICOLARI

LEGENDA	
R	RESTAURO
RP	RISTRUTTURAZIONE PARZ.
RG	RISTRUTTURAZIONE GLOB.
D	DEMOLIZIONE
mc.	AMPLIAMENTO LATERALE (sagoma e cubatura aggiunta)
mc.	SOPRAELEVAZIONE (ambito e cubatura aggiunta)

prescrizioni particolari:

EDIFICI o MANUFATTI in condizioni ruderali

Ricostruzione grafica stato originario		
Piante	Sezioni	Prospetti

Fonti utilizzate per la ricostruzione grafica dello stato originario:

- Documentazione fotografica;
- Disegni e/o altre rappresentazioni;

Data:09.07.2021 Rilevatore: (*) fabio roman

(*) Tecnico laureato in architettura o conservazione dei beni culturali o titolo equipollent

5. ABACO DEI MATERIALI

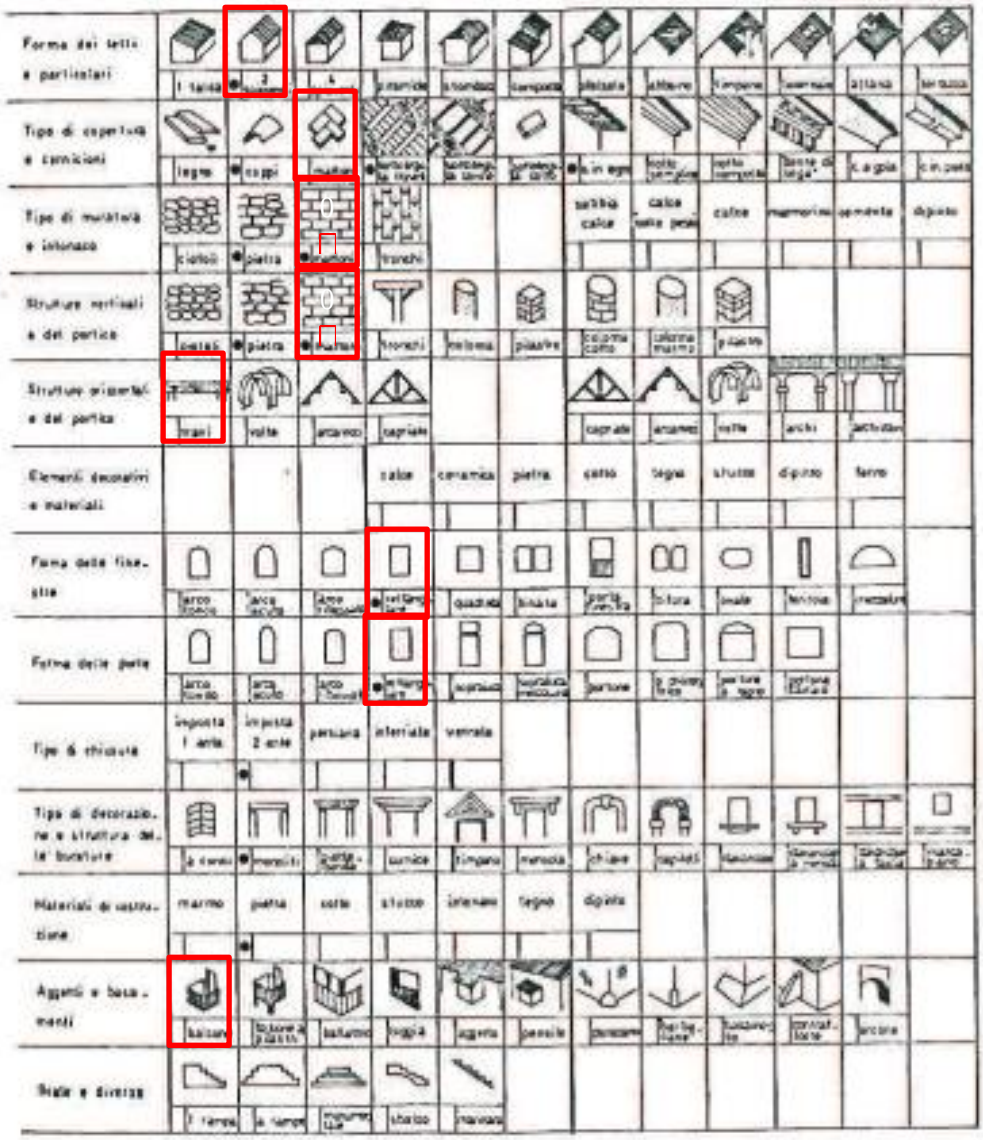

SCHEDA A1	REGIONE DEL VENETO Cod:_____ PROVINCIA di TREVISO Cod:_____ Comune di FARRA DI SOLIGO Cod: 5

OGGETTO:

- Edificio: - residenziale ■, produttivo ☐, religioso ☐,
- Manufatto: - stradale ☐ (manto, protezioni a valle, mura di sostegno, viadotto, ponte …)
  - idraulico ☐ (derivazioni, canalizzazioni, ponte-canale,

LOCALIZZAZIONE

- Estratto Carta Tecnica Regionale – ed – Estratto Mappa Catastale
- Coordinate Geografiche Gauss-Boaga fuso Ovest (*almeno un vertice da specificare* "spigolo sud-est" o …)
- Estremi Catastali: Sez.____ Foglio_____ mappale, _____
- Classificazione Catastale: Annesso-Residenziale___ Proprietà: Privato_____

Contesto Fisico-Geografico *(Fisiografico)*

- Ambito Montano
- ■ Ambito Pedemontano e Collinare
- Ambito Vallivo
- Ambito dell'Alta Pianura

Contesto Ambientale:

- Contesto silvo-pastorale ☐
  - Incolto o neoformazione forestale ☐
  - Bosco affermato ☐
  - Prato-pascolo ☐
- Contesto agricolo ☐
  - Collinare ■
  - Vallivo – di pianura ☐
  - Parco ☐
  - Giardino ☐
  - Brolo ☐
  - Orto ☐
- Contesto Urbano ☐
  - Nucleo Rurale ☐
  - Centro storico ☐
  - Zona Residenziale ☐

FARRA DI SOLIGO (TV)

P.R.G.
VARIANTE 1996

BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.10 DELLA L.R. 24/'85:
INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI

UNITA' EDILIZIA N. ☐☐5

1. analisi: individuazione e localizzazione planimetrica

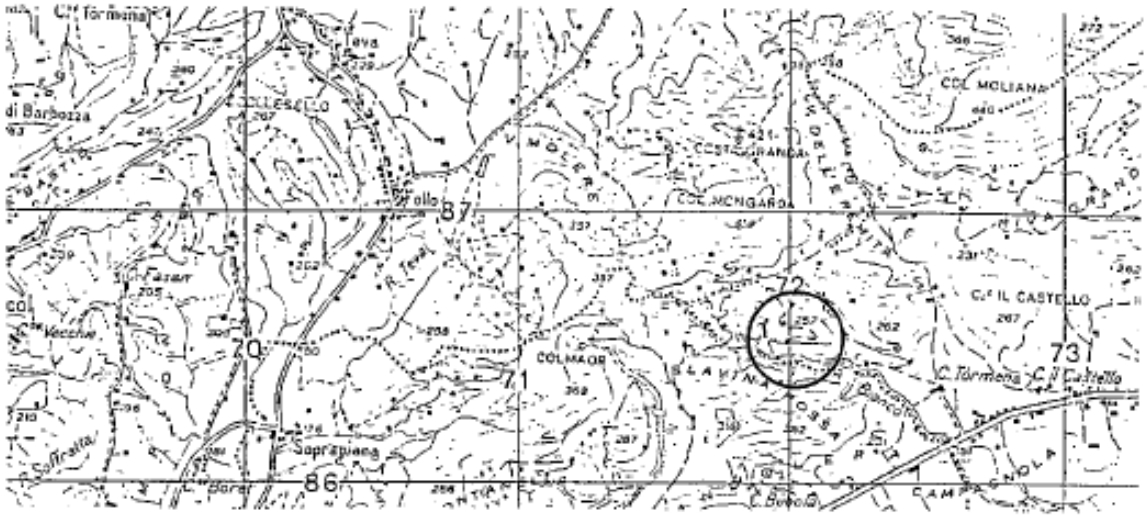

I.G.M.I. scala 1:25000 ed 1971

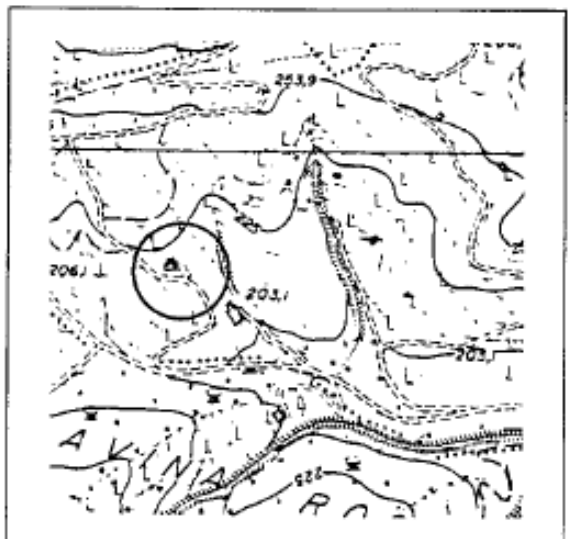

C.T.R. 1:5000 rilievo 1983

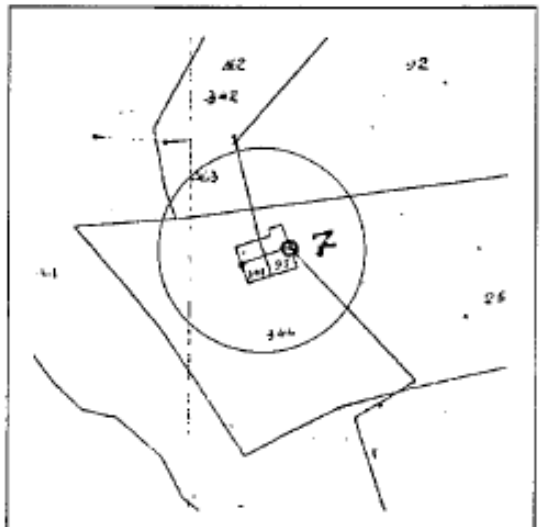

catasto attuale scala 1:2000

DEFINIZIONE CULTURALE

- Bene Storico - testimoniale Non Tutelato (rilevante in quanto *caratterizza l'oggetto edilizio nel contesto collinare)*
- Bene Storico - testimoniale Individuato e Tutelato:

DLgs 42/04 art. 10 c. 4) ex L. 1089/39	☐
DLgs 42/04 art. 136 c. 1 lett b), c).ex L. 1497/39	☐
LR 11/04 art. 13 c. 1 lett. b)	☐
Ex L.R. 24/85, ex L.R. 58/78	■
L.R. 80/80	☐
Pianificazione Territoriale/Paesaggistica	☐

TIPOLOGIA EDILIZIA

- Isolato ■
- in cortina ☐
- a corte ☐
- a schiera ☐
- in aggregato urbano o rurale ☐
- altro (specificare) _____

DESTINAZIONE D'USO

Edificio o parte di edificio	*destinazione*	*ORIGINARIA*	*ATTUALE*
	in %		
Residenza Urbana	locali abitabili	50	70
Accessorio alla residenza	autorimessa		
	magazzino		
	ripostiglio		
	Altro……..		
Residenza Rurale	con annesso separato		
	con annesso giustapposto		
	con annesso inglobato		
Annesso Agricolo	stalla		
	fienile		
	magazzino	50	30
	cantina aziendale		
	laboratorio per lavorazione prodotti agricoli, …		
	Altro…RUDERE (TRACCE DI)……		

NOTIZIE STORICHE

Edificio o manufatto presente al:

1 Catasto Napoleonico ■, 2 IGM storico □, 3 Volo GAI 54 – 55 □

CRONOLOGIA

	secolo	tipo
Corpo principale		
Interventi successivi 1		Interventi di messa in sicurezza e manutenzione per la parte residenziale
Interventi successivi 2		

Particolari di rilievo:

Architettonico □, Scultoreo □, Pittorico □, altro _____

Rappresentazione Fotografica		
Contesto	Prospetti fotografici	Prospetti fotografici

UNITA' EDILIZIA N. [ ] [ ] [5]

2. analisi: descrizione dei caratteri architettonici e materiali

2.1 EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- [■] presente nel catasto austriaco
- [ ] presente nel catasto di imp.
- [ ] dopo il 1904

2.2 CARATTERI DIMENSIONALI

- numero piani edificio principale [3]
- numero piani volumi accessori [1]
- numero alloggi [1]

2.3 TRASFORMAZIONI PLANI-ALTIMETRICHE

- [ ] ampliamenti laterali
- [ ] sopraelevazioni
- [ ] ristrutturazioni globali
- [■] demolizioni

2.4. DESTINAZIONI D'USO

- originaria: casa colonica
- attuale: ricovero att e deposito

2.5 STRUTTURE VERTICALI

- [■] sasso
- [■] cotto
- [ ] legno

2.6 STRUTTURE ORIZZONTALI

- [■] legno
- [ ] ferro
- [ ] latero cemento

2.7 COPERTURE

- [■] coppi e/o tegole
- [■] eternit
- [ ] lamiera
- [ ] altro

2.8 TIPO DI COPERTURA

- [ ] una falda
- [■] a capanna
- [ ] a padiglione
- [ ] altro

2.9 PROSPETTI PRINCIPALI

- [■] unitarieta' stilistica conservata
- [ ] prospetti parzialmente alterati
- [ ] prospetti fortemente alterati
- [ ] copertura fortemente alterata

2.10 VALORE ARCHITETTONICO

- [ ] notevole
- [ ] significativo
- [■] discreto
- [ ] irrilevante

2.11 CONTESTO AMBIENTALE

- [ ] notevole
- [■] significativo
- [ ] alterato

2.12 GRADO DI CONSERVAZIONE

- [ ] buono
- [■] mediocre
- [■] pessimo

CONSISTENZA dello Stato Attuale

Numero dei piani ((presunti) 2
Superficie Utile 60 mq
Volume mc 360 mc
Area di Pertinenza 120 mq (pertinenza stretta)

CRATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI								
Strutture Verticali			Strutture Orizzontali			Coperture		
Legno ☐ Sasso ■ Cotto ☐ altro ■			Ferro ☐ C.A . ☐ Latero Cem ☐ Legno ■			Laterizio ☐ Lamiera ■ Legno ☐ altro ☐		
buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo
■	☐	■	☐	■	■	☐	■	■

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	buono	mediocre	cattivo
	☐	■	☐
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	buono	mediocre	cattivo
	☐	■	☐

Rappresentazione grafica stato attuale		
Piante	Sezioni	Prospetti
		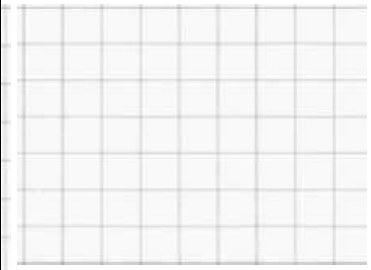

UNITA' EDILIZIA N. ☐☐5

4. progetto: interventi ammessi (definiti nelle Norme di Attuazione)

4.1 INTERVENTI AMMESSI

manutenzione ordinaria..... ■
manutenzione straordinaria..... ■
restauro..... ■
ristrutturazione edilizia parziale..... ■
ristrutturazione edilizia globale..... ■
demolizione ..... ☐

4.2 DESTINAZIONI D'USO DI PROGETTO

residenza..... ■
terziario..... ☐
artigianale..... ☐
annesso rustico..... ☐
destinazione esistente ..... ■
residenza saltuaria ..... ■

4.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

mantenimento unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

nord ☐ _____
sud ■ _____
est ☐ _____
ovest ☐ _____

ripristino unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

nord ☐ _____
sud ☐ _____
est ☐ _____
ovest ☐ _____

segnalazione di elementi e manufatti significativi dell'edificio e del contesto ambientale :

cantonali in pietra

4.4 INDICAZIONI PLANIVOLUMETRICHE PARTICOLARI

LEGENDA	
R	RESTAURO
RP	RISTRUTTURAZIONE PARZ.
RG	RISTRUTTURAZIONE GLOB.
D	DEMOLIZIONE
mc.	AMPLIAMENTO LATERALE (sagoma e cubatura aggiunta)
mc.	SOPRAELEVAZIONE (ambito e cubatura aggiunta)

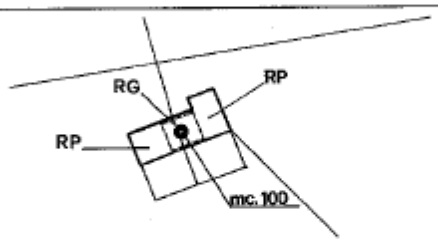

planimetria in scala 1 : 1.000

prescrizioni particolari:
è ammesso la ricostruzione della porzione crollata ed il recupero del volume esistente e di progetto a residenza

EDIFICI o MANUFATTI in condizioni ruderali

Ricostruzione grafica stato originario		
Piante	Sezioni	Prospetti

Fonti utilizzate per la ricostruzione grafica dello stato originario:

- Documentazione fotografica;
- Disegni e/o altre rappresentazioni;

Data:09.07.2021 Rilevatore: (*) fabio roman

(*) Tecnico laureato in architettura o conservazione dei beni culturali o titolo equipollente

5. ABACO DEI MATERIALI

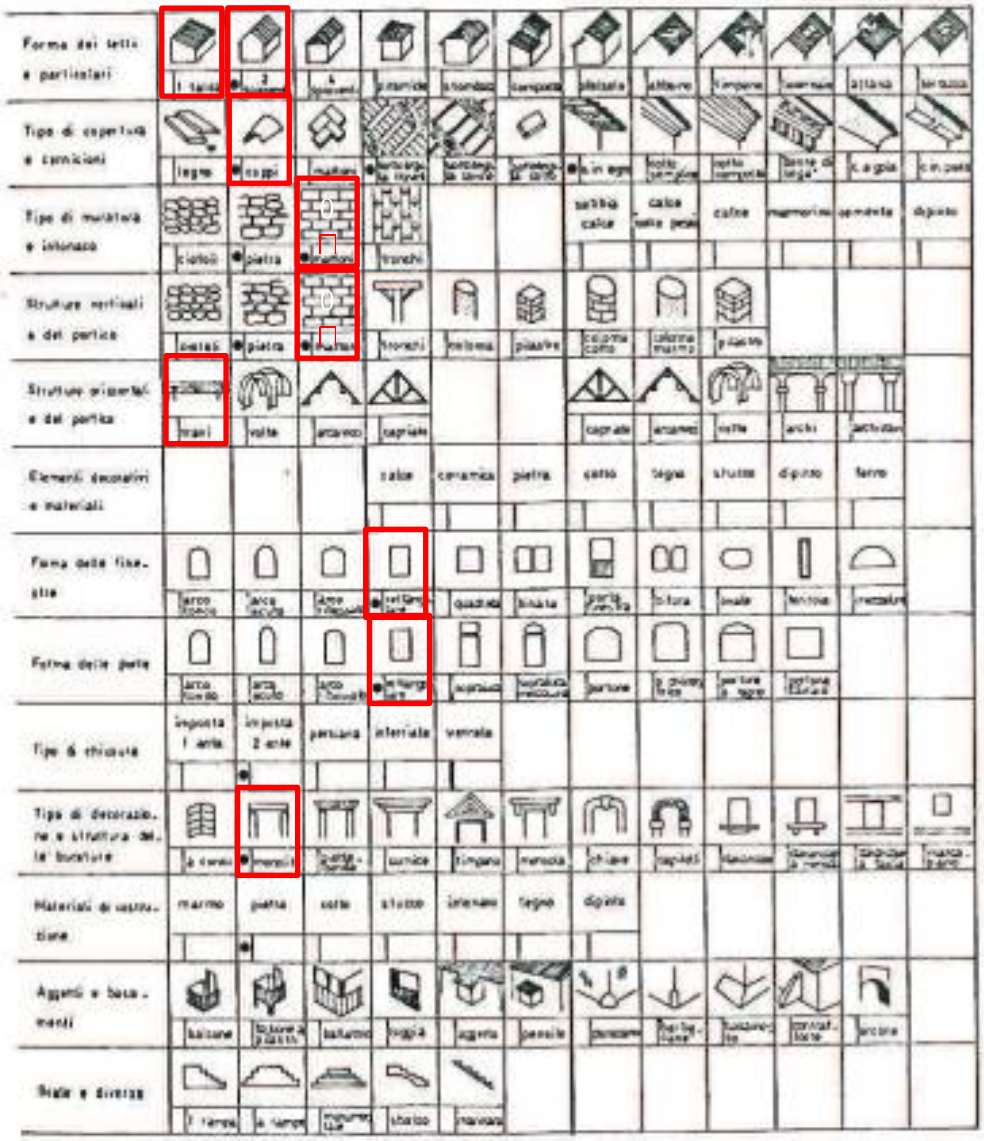

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

SCHEDA A1	REGIONE DEL VENETO Cod:_____ PROVINCIA di TREVISO Cod:_____ Comune di FARRA DI SOLIGO Cod: 201

OGGETTO:

- Edificio: - residenziale ■, produttivo ☐, religioso ☐,
- Manufatto: - stradale ☐ (manto, protezioni a valle, mura di sostegno, viadotto, ponte …)
  - idraulico ☐ (derivazioni, canalizzazioni, ponte-canale,

LOCALIZZAZIONE

- Estratto Carta Tecnica Regionale – ed – Estratto Mappa Catastale
- Coordinate Geografiche Gauss-Boaga fuso Ovest (*almeno un vertice da specificare* "spigolo sud-est" o …)
- Estremi Catastali: Sez.____ Foglio____ mappale, _____
- Classificazione Catastale:Residenziale_____ Proprietà:Privato _____

Contesto Fisico-Geografico *(Fisiografico)*

- Ambito Montano
- ■ Ambito Pedemontano e Collinare
- Ambito Vallivo
- Ambito dell'Alta Pianura

Contesto Ambientale:

- Contesto silvo-pastorale ☐
  - Incolto o neoformazione forestale ☐
  - Bosco affermato ☐
  - Prato-pascolo ☐
- Contesto agricolo ☐
  - Collinare ■
  - Vallivo – di pianura ☐
  - Parco ☐
  - Giardino ☐
  - Brolo ☐
  - Orto ☐
- Contesto Urbano ☐
  - Nucleo Rurale ☐
  - Centro storico ☐
  - Zona Residenziale ☐

FARRA DI SOLIGO (TV)

P.R.G.

VARIANTE 1996

BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.10 DELLA L.R. 24/'85:
INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI

UNITA' EDILIZIA N. 2 0 1

1. analisi: individuazione e localizzazione planimetrica

I.G.M.I. scala 1:25000 ed 1971

C.T.R. 1:5000 rilievo 1983

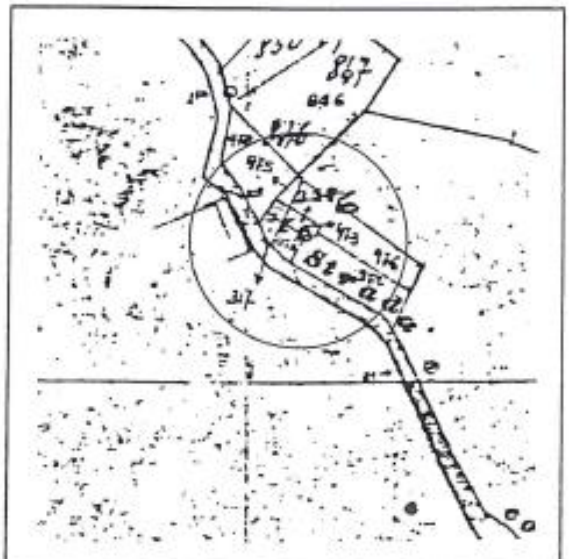

catasto attuale scala 1:2000

DEFINIZIONE CULTURALE

- Bene Storico - testimoniale Non Tutelato (rilevante in quanto *caratterizza l'oggetto edilizio nel contesto collinare)*
- Bene Storico - testimoniale Individuato e Tutelato:

DLgs 42/04 art. 10 c. 4) ex L. 1089/39	☐
DLgs 42/04 art. 136 c. 1 lett b), c).ex L. 1497/39	☐
LR 11/04 art. 13 c. 1 lett. b)	☐
Ex L.R. 24/85, ex L.R. 58/78	■
L.R. 80/80	☐
Pianificazione Territoriale/Paesaggistica	☐

TIPOLOGIA EDILIZIA

- Isolato ■
- in cortina ☐
- a corte ☐
- a schiera ☐
- in aggregato urbano o rurale ☐
- altro (specificare) _____

DESTINAZIONE D'USO

Edificio o parte di edificio	*destinazione*	*ORIGINARIA*	*ATTUALE*
	in %		
Residenza Urbana	locali abitabili	50	100
Accessorio alla residenza	autorimessa		
	magazzino		
	ripostiglio		
	Altro……..		
Residenza Rurale	con annesso separato		
	con annesso giustapposto		
	con annesso inglobato		
Annesso Agricolo	stalla		
	fienile		
	magazzino	50	0
	cantina aziendale		
	laboratorio per lavorazione prodotti agricoli, …		
	Altro…		

NOTIZIE STORICHE

Edificio o manufatto presente al:

1 Catasto Napoleonico ■, 2 IGM storico □, 3 Volo GAI 54 – 55 □

CRONOLOGIA

	secolo	data
Corpo principale		Interventi di messa in sicurezza e ammodernamento del compendio edilizio e pertinenzialità
Interventi successivi 1		
Interventi successivi 2		

Particolari di rilievo:

Architettonico □, Scultoreo □, Pittorico □, altro _____

Rappresentazione Fotografica		
Contesto	Prospetti fotografici	Prospetti fotografici

UNITA' EDILIZIA N. 2 0 1

2. analisi: descrizione dei caratteri architettonici e materiali

2.1 EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- [x] presente nel catasto austriaco
- [ ] presente nel catasto di imp.
- [ ] dopo il 1904

2.2 CARATTERI DIMENSIONALI

numero piani edificio principale: 2
numero piani volumi accessori: 2
numero alloggi: 2

2.3 TRASFORMAZIONI PLANI-ALTIMETRICHE

- [ ] ampliamenti laterali
- [ ] sopraelevazioni
- [x] ristrutturazioni globali
- [ ] demolizioni

2.4. DESTINAZIONI D'USO

originario: casa colonica

attuale: residenza

2.5 STRUTTURE VERTICALI

- [x] sasso
- [x] cotto
- [ ] legno

2.6 STRUTTURE ORIZZONTALI

- [ ] legno
- [ ] ferro
- [x] latero cemento

2.7 COPERTURE

- [x] coppi e/o tegole
- [ ] eternit
- [ ] lamiera
- [ ] altro

2.8 TIPO DI COPERTURA

- [x] una falda
- [x] a capanna
- [ ] a padiglione
- [ ] altro

2.9 PROSPETTI PRINCIPALI

- [ ] unitarieta' stilistica conservata
- [ ] prospetti parzialmente alterati
- [x] prospetti fortemente alterati
- [x] copertura fortemente alterata

2.10 VALORE ARCHITETTONICO

- [ ] notevole
- [ ] significativo
- [ ] discreto
- [x] irrilevante

2.11 CONTESTO AMBIENTALE

- [ ] notevole
- [ ] significativo
- [x] alterato

2.12 GRADO DI CONSERVAZIONE

- [x] buono
- [ ] mediocre
- [ ] pessimo

CONSISTENZA dello Stato Attuale

Numero dei piani ((presunti) 2
Superficie Utile 85 mq
Volume mc 510 mc
Area di Pertinenza 518 mq

CRATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI								
Strutture Verticali			Strutture Orizzontali			Coperture		
Legno ■ Sasso ☐ Cotto ☐ altro ■			Ferro ☐ C.A . ☐ Latero Cem ☐ Legno ■			Laterizio ☐ Lamiera ■ Legno ☐ altro ☐		
buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo
■	☐	☐	■	☐	☐	■	☐	☐

	buono	mediocre	cattivo
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	■	☐	☐
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	buono	mediocre	cattivo
	■	☐	☐

Rappresentazione grafica stato attuale		
Piante	Sezioni	Prospetti
		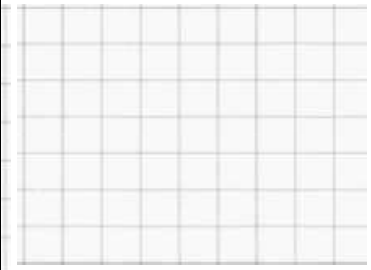

UNITA' EDILIZIA N. 2 0 1

4. progetto: interventi ammessi (definiti nelle Norme di Attuazione)

4.1 INTERVENTI AMMESSI

- manutenzione ordinaria..... ■
- manutenzione straordinaria..... ■
- restauro..... ■
- ristrutturazione edilizia parziale..... ■
- ristrutturazione edilizia globale..... ☐
- demolizione ..... ☐

4.2 DESTINAZIONI D'USO DI PROGETTO

- residenza..... ■
- terziario..... ☐
- artigianale..... ☐
- annesso rustico..... ☐
- destinazione esistente ..... ■
- residenza saltuaria ..... ☐

4.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

mantenimento unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

- nord ☐ _____
- sud ■ _____
- est ☐ _____
- ovest ☐ _____

ripristino unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

- nord ☐ _____
- sud ☐ _____
- est ☐ _____
- ovest ☐ _____

segnalazione di elementi e manufatti significativi dell'edificio e del contesto ambientale :

_____

_____

4.4 INDICAZIONI PLANIVOLUMETRICHE PARTICOLARI

LEGENDA

R	RESTAURO
RP	RISTRUTTURAZIONE PARZ.
RG	RISTRUTTURAZIONE GLOB.
D	DEMOLIZIONE
	AMPLIAMENTO LATERALE (sagoma)
▲ ▲	OBBLIGO DI ALLINEAMENTO

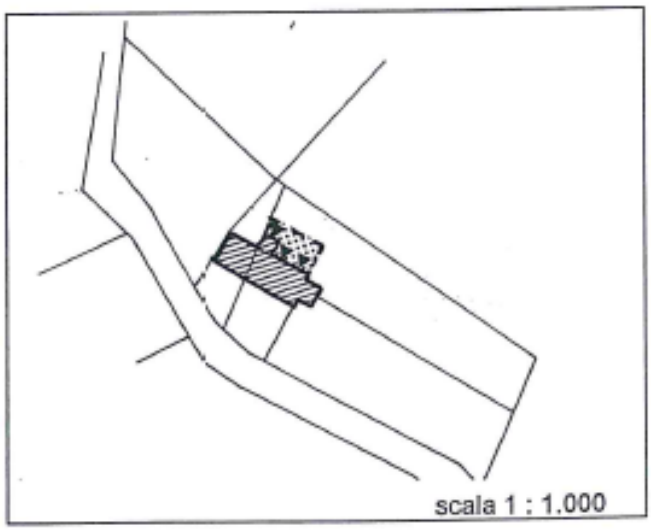

EDIFICI o MANUFATTI in condizioni ruderali

Ricostruzione grafica stato originario		
Piante	Sezioni	Prospetti

Fonti utilizzate per la ricostruzione grafica dello stato originario:

- Documentazione fotografica;
- Disegni e/o altre rappresentazioni;

Data:09.07.2021 Rilevatore: (*) fabio roman

(*) Tecnico laureato in architettura o conservazione dei beni culturali o titolo equipollente

5. ABACO DEI MATERIALI

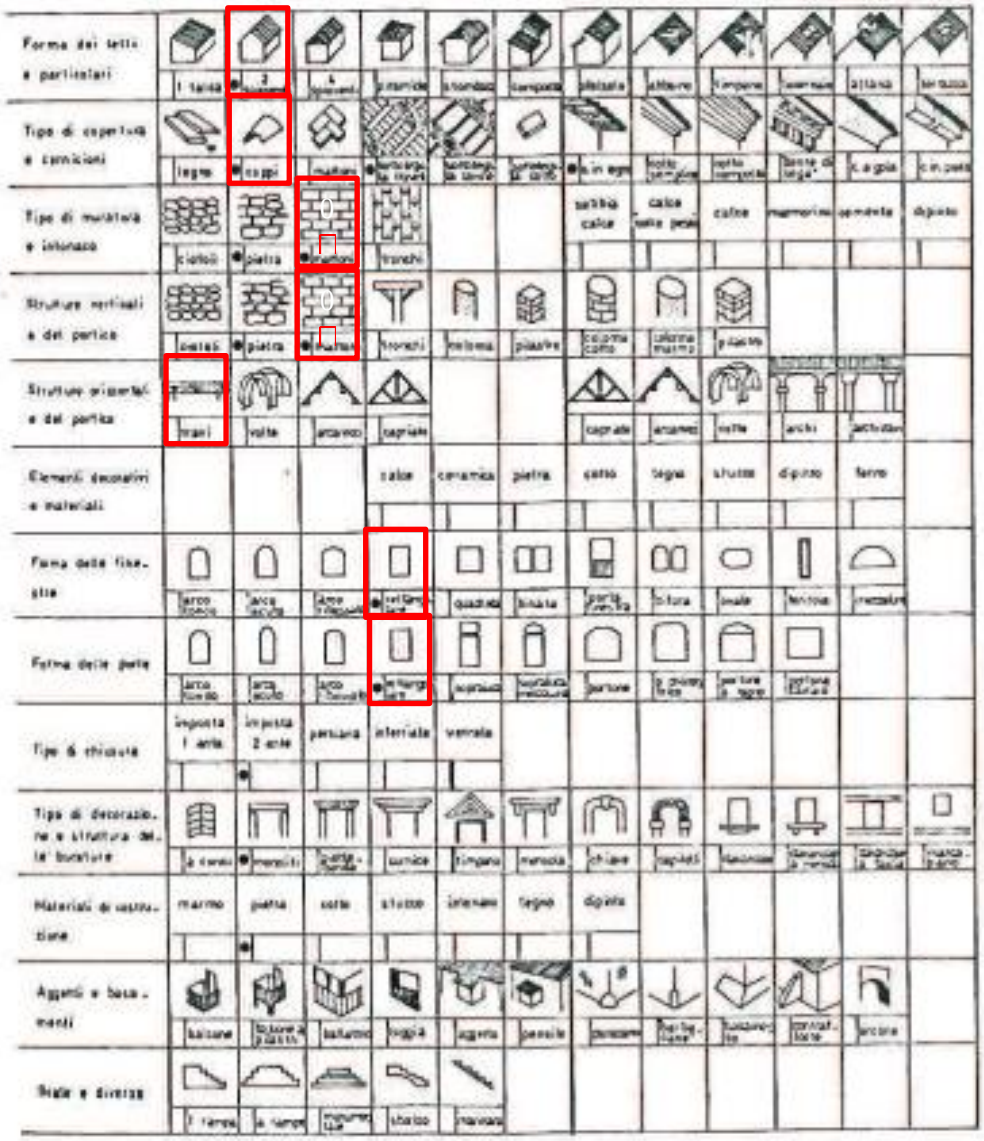

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

SCHEDA A1	REGIONE DEL VENETO Cod:_____ PROVINCIA di TREVISO Cod:_____ Comune di FARRA DI SOLIGO Cod: 203

OGGETTO:

- Edificio: - residenziale ■, produttivo ☐, religioso ☐,
- Manufatto: - stradale ☐ (manto, protezioni a valle, mura di sostegno, viadotto, ponte …)
  - idraulico ☐ (derivazioni, canalizzazioni, ponte-canale,

LOCALIZZAZIONE

- Estratto Carta Tecnica Regionale – ed – Estratto Mappa Catastale
- Coordinate Geografiche Gauss-Boaga fuso Ovest (*almeno un vertice da specificare* "spigolo sud-est" o …)
- Estremi Catastali: Sez.____ Foglio____ mappale, _____
- Classificazione Catastale: Residenziale_____ Proprietà: Privato

Contesto Fisico-Geografico *(Fisiografico)*

- Ambito Montano
- ■ Ambito Pedemontano e Collinare
- Ambito Vallivo
- Ambito dell'Alta Pianura

Contesto Ambientale:

- Contesto silvo-pastorale ☐
  - Incolto o neoformazione forestale ☐
  - Bosco affermato ☐
  - Prato-pascolo ☐
- Contesto agricolo ☐
  - Collinare ■
  - Vallivo – di pianura ☐
  - Parco ☐
  - Giardino ☐
  - Brolo ☐
  - Orto ☐
- Contesto Urbano ☐
  - Nucleo Rurale ☐
  - Centro storico ☐
  - Zona Residenziale ☐

FARRA DI SOLIGO (TV)

P.R.G.

VARIANTE 1996

BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.10 DELLA L.R. 24/'85:
INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI

UNITA' EDILIZIA N. 2 0 3

1. analisi: individuazione e localizzazione planimetrica

I.G.M.I. scala 1:25000 ed 1971

C.T.R. 1:5000 rilievo 1983

catasto attuale scala 1:2000

DEFINIZIONE CULTURALE

- Bene Storico - testimoniale Non Tutelato (rilevante in quanto *caratterizza l'oggetto edilizio nel contesto collinare con tipologia a palazzetto)*
- Bene Storico - testimoniale Individuato e Tutelato:

DLgs 42/04 art. 10 c. 4) ex L. 1089/39	☐
DLgs 42/04 art. 136 c. 1 lett b), c).ex L. 1497/39	☐
LR 11/04 art. 13 c. 1 lett. b)	☐
Ex L.R. 24/85, ex L.R. 58/78	■
L.R. 80/80	☐
Pianificazione Territoriale/Paesaggistica	☐

TIPOLOGIA EDILIZIA

- Isolato ■
- in cortina ☐
- a corte ☐
- a schiera ☐
- in aggregato urbano o rurale ☐
- altro (specificare) _____

DESTINAZIONE D'USO

Edificio o parte di edificio	*destinazione*	*ORIGINARIA*	*ATTUALE*
	in %		
Residenza Urbana	locali abitabili	50	100
Accessorio alla residenza	autorimessa		
	magazzino		
	ripostiglio		
	Altro……..		
Residenza Rurale	con annesso separato		
	con annesso giustapposto		
	con annesso inglobato		
Annesso Agricolo	stalla		
	fienile		
	magazzino	50	0
	cantina aziendale		
	laboratorio per lavorazione prodotti agricoli, …		
	Altro…		

NOTIZIE STORICHE

Edificio o manufatto presente al:

1 Catasto Napoleonico ■, 2 IGM storico □, 3 Volo GAI 54 – 55 □

CRONOLOGIA

	secolo	tipo
Corpo principale		Interventi di messa in sicurezza e ammodernamento del compendio edilizio e pertinenzialità
Interventi successivi 1		
Interventi successivi 2		

Particolari di rilievo:

Architettonico □, Scultoreo □, Pittorico □, altro _____

Rappresentazione Fotografica		
Contesto	Prospetti fotografici	Prospetti fotografici

UNITA' EDILIZIA N. 2 0 3

2. analisi: descrizione dei caratteri architettonici e materiali

2.1 EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- presente nel catasto austriaco ■
- presente nel catasto di imp. □
- dopo il 1904 □

2.2 CARATTERI DIMENSIONALI

- numero piani edificio principale 3
- numero piani volumi accessori 2
- numero alloggi 2

2.3 TRASFORMAZIONI PLANI-ALTIMETRICHE

- ampliamenti laterali □
- sopraelevazioni □
- ristrutturazioni globali □
- demolizioni □

2.4. DESTINAZIONI D'USO

- originaria: villa padronale
- attuale: residenza

2.5 STRUTTURE VERTICALI

- sasso ■
- cotto ■
- legno □

2.6 STRUTTURE ORIZZONTALI

- legno ■
- ferro □
- latero cemento □

2.7 COPERTURE

- coppi e/o tegole ■
- eternit □
- lamiera □
- altro □

2.8 TIPO DI COPERTURA

- una falda □
- a capanna ■
- a padiglione □
- altro □

2.9 PROSPETTI PRINCIPALI

- unitarieta' stilistica conservata ■
- prospetti parzialmente alterati □
- prospetti fortemente alterati □
- copertura fortemente alterata □

2.10 VALORE ARCHITETTONICO

- notevole □
- significativo □
- discreto ■
- irrilevante □

2.11 CONTESTO AMBIENTALE

- notevole □
- significativo ■
- alterato □

2.12 GRADO DI CONSERVAZIONE

- buono □
- mediocre □
- pessimo ■

CONSISTENZA dello Stato Attuale

Numero dei piani ((presunti) 3
Superficie Utile 360 mq
Volume mc 3.060 mc
Area di Pertinenza 1.504 mq

CRATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI								
Strutture Verticali			Strutture Orizzontali			Coperture		
Legno ■ Sasso ☐ Cotto ☐ altro ■			Ferro ☐ C.A . ☐ Latero Cem ■ Legno ☐			Laterizio ☐ Lamiera ■ Legno ☐ altro ☐		
buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo
☐	■	☐	■	☐	☐	■	☐	☐

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	buono	mediocre	cattivo
	☐	■	☐
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	buono	mediocre	cattivo
	☐	■	☐

Rappresentazione grafica stato attuale		
Piante	Sezioni	Prospetti

UNITA' EDILIZIA N. 2 0 3

4. progetto: interventi ammessi (definiti nelle Norme di Attuazione)

4.1 INTERVENTI AMMESSI

manutenzione ordinaria..... ■
manutenzione straordinaria..... ■
restauro..... ■
ristrutturazione edilizia parziale..... □
ristrutturazione edilizia globale..... □
demolizione ..... ■

4.2 DESTINAZIONI D'USO DI PROGETTO

residenza..... ■
terziario..... □
artigianale..... □
annesso rustico..... ■
destinazione esistente ..... ■

4.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

mantenimento unitarieta' stlilistica di facciata

FRONTE

nord □
sud ■
est ■
ovest ■

ripristino unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

nord □
sud □
est □
ovest □

segnalazione di elementi e manufatti significativi dell'edificio e del contesto ambientale :
.presenza sul lato est di un portone con arco a tutto sesto in pietra (chiave di volta con stemma); vecchio
.pozzo sul cortile antistante il fabbricato.

4.4 INDICAZIONI PLANIVOLUMETRICHE PARTICOLARI

LEGENDA

R	RESTAURO
RP	RISTRUTTURAZIONE PARZ.
RG	RISTRUTTURAZIONE GLOB.
D	DEMOLIZIONE
mc.	AMPLIAMENTO LATERALE (sagoma e cubatura aggiunta)
mc.	SOPRAELEVAZIONE (ambito e cubatura aggiunta)

prescrizioni particolari:

EDIFICI o MANUFATTI in condizioni ruderali

Ricostruzione grafica stato originario		
Piante	Sezioni	Prospetti

Fonti utilizzate per la ricostruzione grafica dello stato originario:

- Documentazione fotografica;
- Disegni e/o altre rappresentazioni;

Data:09.07.2021 Rilevatore: (*) fabio roman

(*) Tecnico laureato in architettura o conservazione dei beni culturali o titolo equipollente

5. ABACO DEI MATERIALI

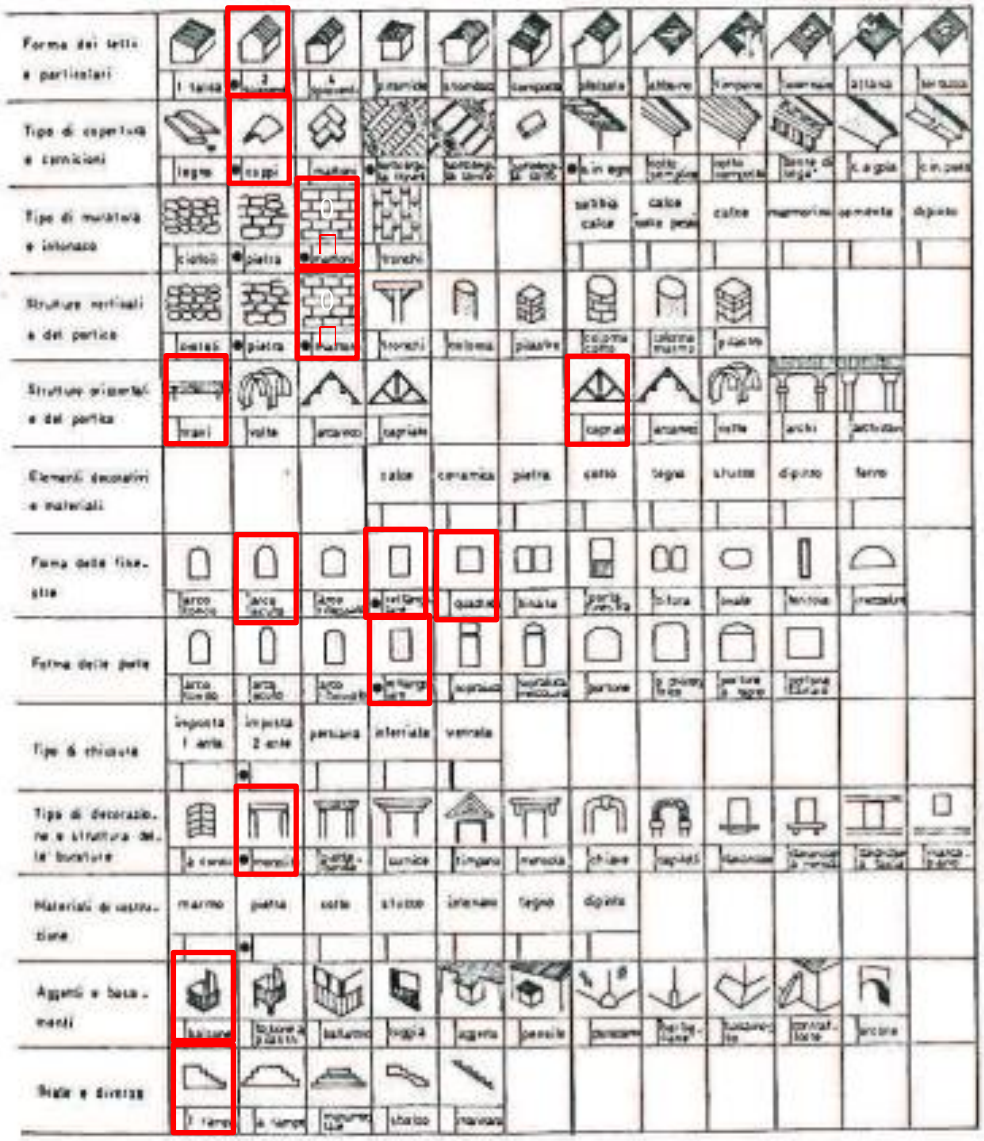

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

SCHEDA A1	REGIONE DEL VENETO Cod:_____ PROVINCIA di TREVISO Cod:_____ Comune di FARRA DI SOLIGO Cod: 256

OGGETTO:

- Edificio: - residenziale ■, produttivo ☐, religioso ☐,
- Manufatto: - stradale ☐ (manto, protezioni a valle, mura di sostegno, viadotto, ponte …)
  - idraulico ☐ (derivazioni, canalizzazioni, ponte-canale,

LOCALIZZAZIONE

- Estratto Carta Tecnica Regionale – ed – Estratto Mappa Catastale
- Coordinate Geografiche Gauss-Boaga fuso Ovest (*almeno un vertice da specificare* "spigolo sud-est" o …)
- Estremi Catastali: Sez.____ Foglio____ mappale, _____
- Classificazione Catastale: Residenziale_____ Proprietà: Privato_____

Contesto Fisico-Geografico *(Fisiografico)*

- Ambito Montano
- ■ Ambito Pedemontano e Collinare
- Ambito Vallivo
- Ambito dell'Alta Pianura

Contesto Ambientale:

- Contesto silvo-pastorale ☐
  - Incolto o neoformazione forestale ☐
  - Bosco affermato ☐
  - Prato-pascolo ☐
- Contesto agricolo ☐
  - Collinare ■
  - Vallivo – di pianura ☐
  - Parco ☐
  - Giardino ☐
  - Brolo ☐
  - Orto ☐
- Contesto Urbano ☐
  - Nucleo Rurale ☐
  - Centro storico ☐
  - Zona Residenziale ☐

FARRA DI SOLIGO (TV)

P.R.G.

VARIANTE 1996

BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.10 DELLA L.R. 24/'85:
INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI

UNITA' EDILIZIA N.

1. analisi: individuazione e localizzazione planimetrica

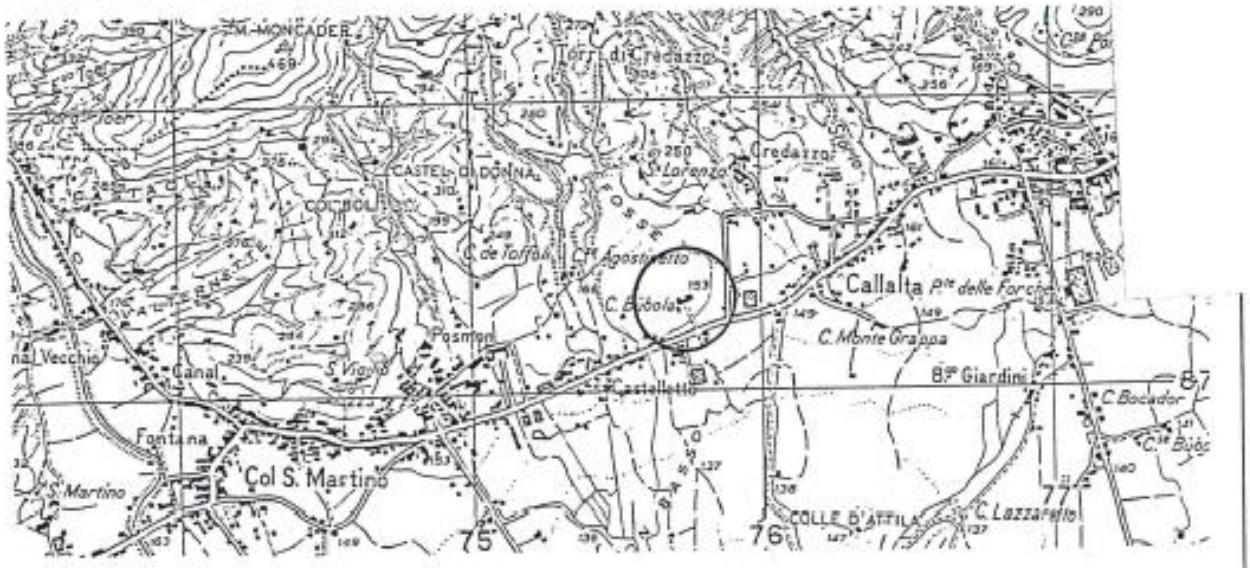

I.G.M.I. scala 1:25000 ed 1971

C.T.R. 1:5000 rilievo 1983

catasto attuale scala 1:2000

DEFINIZIONE CULTURALE

- Bene Storico - testimoniale Non Tutelato (rilevante in quanto *caratterizza l'oggetto edilizio nel contesto collinare con tipologia a palazzetto)*
- Bene Storico - testimoniale Individuato e Tutelato:

DLgs 42/04 art. 10 c. 4) ex L. 1089/39	☐
DLgs 42/04 art. 136 c. 1 lett b), c).ex L. 1497/39	☐
LR 11/04 art. 13 c. 1 lett. b)	☐
Ex L.R. 24/85, ex L.R. 58/78	■
L.R. 80/80	☐
Pianificazione Territoriale/Paesaggistica	☐

TIPOLOGIA EDILIZIA

- Isolato ■
- in cortina ☐
- a corte ☐
- a schiera ☐
- in aggregato urbano o rurale ☐
- altro (specificare) _____

DESTINAZIONE D'USO

Edificio o parte di edificio	*destinazione*	*ORIGINARIA*	*ATTUALE*
	in %		
Residenza Urbana	locali abitabili	50	100
Accessorio alla residenza	autorimessa		
	magazzino		
	ripostiglio		
	Altro……..		
Residenza Rurale	con annesso separato		
	con annesso giustapposto		
	con annesso inglobato		
Annesso Agricolo	stalla		
	fienile		
	magazzino	50	0
	cantina aziendale		
	laboratorio per lavorazione prodotti agricoli, …		
	Altro…		

NOTIZIE STORICHE

Edificio o manufatto presente al:

1 Catasto Napoleonico ■, 2 IGM storico □, 3 Volo GAI 54 – 55 □

CRONOLOGIA

	secolo	data
Corpo principale		Interventi di messa in sicurezza e ammodernamento del compendio edilizio e pertinenzialità
Interventi successivi 1		
Interventi successivi 2		

Particolari di rilievo:

Architettonico □, Scultoreo □, Pittorico □, altro _____

Rappresentazione Fotografica		
Contesto	Prospetti fotografici	Prospetti fotografici

UNITA' EDILIZIA N. 2 5 6

2. analisi: descrizione dei caratteri architettonici e materiali

2.1 EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- [x] presente nel catasto austriaco
- [ ] presente nel catasto di imp.
- [ ] dopo il 1904

2.2 CARATTERI DIMENSIONALI

numero piani edificio principale: 3
numero piani volumi accessori: 2
numero alloggi: 2

2.3 TRASFORMAZIONI PLANI-ALTIMETRICHE

- [x] ampliamenti laterali
- [ ] sopraelevazioni
- [ ] ristrutturazioni globali
- [ ] demolizioni

2.4. DESTINAZIONI D'USO

originario: casa colonica-cantina

attuale: residenza-ricovero att.

2.5 STRUTTURE VERTICALI

- [x] sasso
- [x] cotto
- [ ] legno

2.6 STRUTTURE ORIZZONTALI

- [x] legno
- [ ] ferro
- [ ] latero cemento

2.7 COPERTURE

- [x] coppi e/o tegole
- [x] eternit
- [ ] lamiera
- [ ] altro

2.8 TIPO DI COPERTURA

- [x] una falda
- [x] a capanna
- [ ] a padiglione
- [ ] altro

2.9 PROSPETTI PRINCIPALI

- [ ] unitarieta' stilistica conservata
- [x] prospetti parzialmente alterati
- [ ] prospetti fortemente alterati
- [x] copertura fortemente alterata

2.10 VALORE ARCHITETTONICO

- [ ] notevole
- [ ] significativo
- [x] discreto
- [ ] irrilevante

2.11 CONTESTO AMBIENTALE

- [ ] notevole
- [ ] significativo
- [x] alterato

2.12 GRADO DI CONSERVAZIONE

- [ ] buono
- [x] mediocre
- [ ] pessimo

CONSISTENZA dello Stato Attuale

Numero dei piani ((presunti) 2-3
Superficie Utile 576 mq
Volume mc 5.184 mc
Area di Pertinenza 4.600 mq

CRATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI								
Strutture Verticali			Strutture Orizzontali			Coperture		
Legno ■ Sasso □ Cotto □ altro ■			Ferro □ C.A . Latero Cem ■ Legno □			Laterizio □ Lamiera ■ Legno □ altro □		
buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo
■	■	□	■	■	□	■	□	□

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	buono	mediocre	cattivo
	□	■	□
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	buono	mediocre	cattivo
	□	■	□

Rappresentazione grafica stato attuale		
Piante	Sezioni	Prospetti
		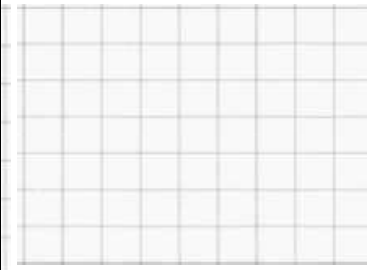

UNITA' EDILIZIA N 2 5 6

4. progetto: interventi ammessi (definiti nelle Norme di Attuazione)

4.1 INTERVENTI AMMESSI

- manutenzione ordinaria..... ■
- manutenzione straordinaria..... ■
- restauro..... ■
- ristrutturazione edilizia parziale..... □
- ristrutturazione edilizia globale..... □
- demolizione .....

4.2 DESTINAZIONI D'USO DI PROGETTO

- residenza..... ■
- terziario..... □
- artigianale..... □
- annesso rustico..... ■
- destinazione esistente ..... ■

4.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

mantenimento unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

- nord □
- sud ■
- est □
- ovest ■

ripristino unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

- nord □
- sud □
- est □
- ovest □

segnalazione di elementi e manufatti significativi dell'edificio e del contesto ambientale :

4.4 INDICAZIONI PLANIVOLUMETRICHE PARTICOLARI

LEGENDA	
R	RESTAURO
RP	RISTRUTTURAZIONE PARZ.
RG	RISTRUTTURAZIONE GLOB.
D	DEMOLIZIONE
mc.	AMPLIAMENTO LATERALE (sagoma e cubatura aggiunta)
mc.	SOPRAELEVAZIONE (ambito e cubatura aggiunta)

prescrizioni particolari:

EDIFICI o MANUFATTI in condizioni ruderali

Ricostruzione grafica stato originario		
Piante	Sezioni	Prospetti

Fonti utilizzate per la ricostruzione grafica dello stato originario:

- Documentazione fotografica;
- Disegni e/o altre rappresentazioni;

Data:09.07.2021 Rilevatore: (*) fabio roman

(*) Tecnico laureato in architettura o conservazione dei beni culturali o titolo equipollente

5. ABACO DEI MATERIALI

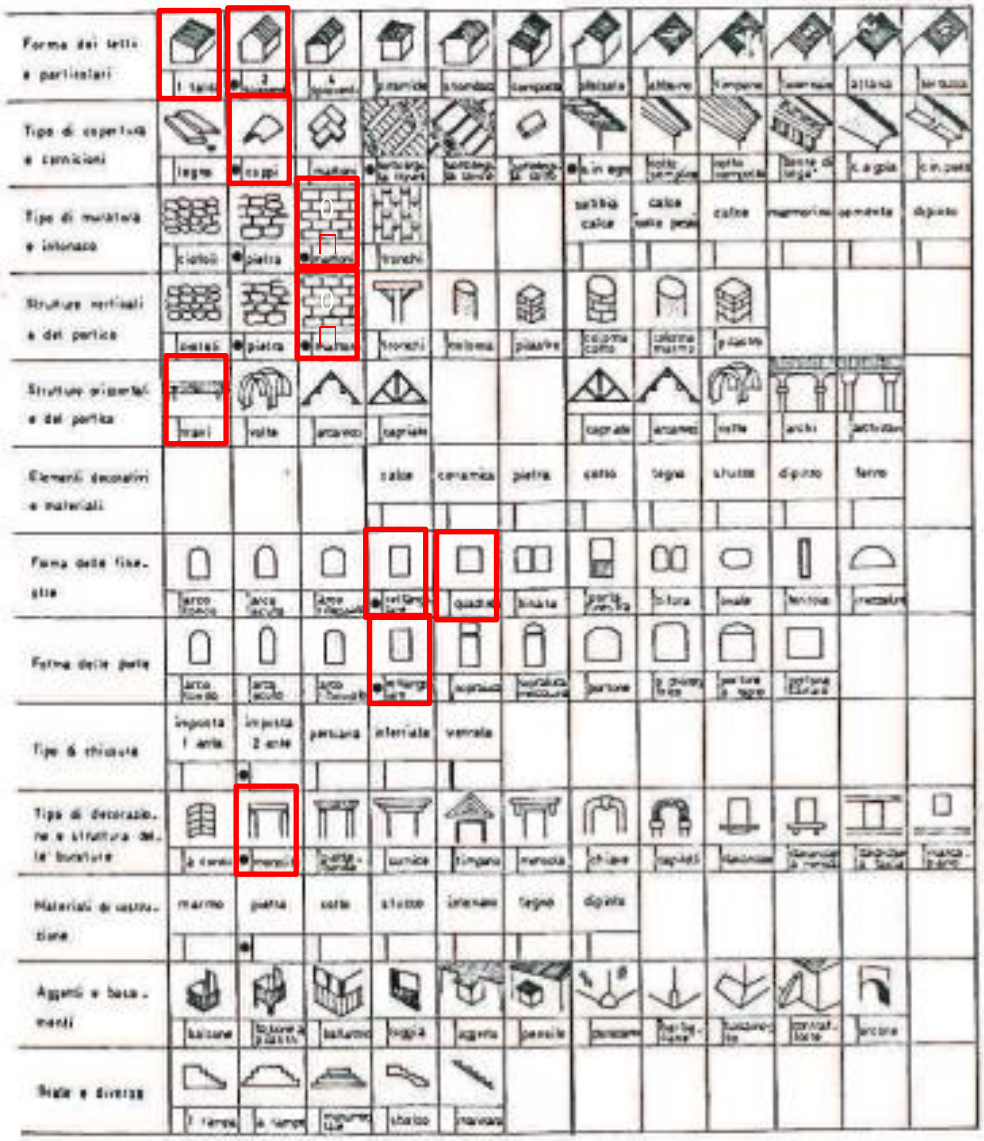

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

SCHEDA A1	REGIONE DEL VENETO Cod:_____ PROVINCIA di TREVISO Cod:_____ Comune di FARRA DI SOLIGO Cod: 101

OGGETTO:

- Edificio: - residenziale ☐, produttivo ■ religioso ☐,
- Manufatto: - stradale ☐ (manto, protezioni a valle, mura di sostegno, viadotto, ponte …)
  - idraulico ☐ (derivazioni, canalizzazioni, ponte-canale,

LOCALIZZAZIONE

- Estratto Carta Tecnica Regionale – ed – Estratto Mappa Catastale
- Coordinate Geografiche Gauss-Boaga fuso Ovest (*almeno un vertice da specificare* "spigolo sud-est" o …)
- Estremi Catastali: Sez.____ Foglio____ mappale, _____
- Classificazione Catastale: Annesso_____ Proprietà: Privato

Contesto Fisico-Geografico *(Fisiografico)*

- Ambito Montano
- ■ Ambito Pedemontano e Collinare
- Ambito Vallivo
- Ambito dell'Alta Pianura

Contesto Ambientale:

- Contesto silvo-pastorale ☐
  - Incolto o neoformazione forestale ☐
  - Bosco affermato ☐
  - Prato-pascolo ☐
- Contesto agricolo ☐
  - Collinare ■
  - Vallivo – di pianura ☐
  - Parco ☐
  - Giardino ☐
  - Brolo ☐
  - Orto ☐
- Contesto Urbano ☐
  - Nucleo Rurale ☐
  - Centro storico ☐
  - Zona Residenziale ☐

FARRA DI SOLIGO (TV)

P.R.G.

VARIANTE 1996

BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.10 DELLA L.R. 24/'85:
INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI

UNITA' EDILIZIA N. 1 0 1

1. analisi: individuazione e localizzazione planimetrica

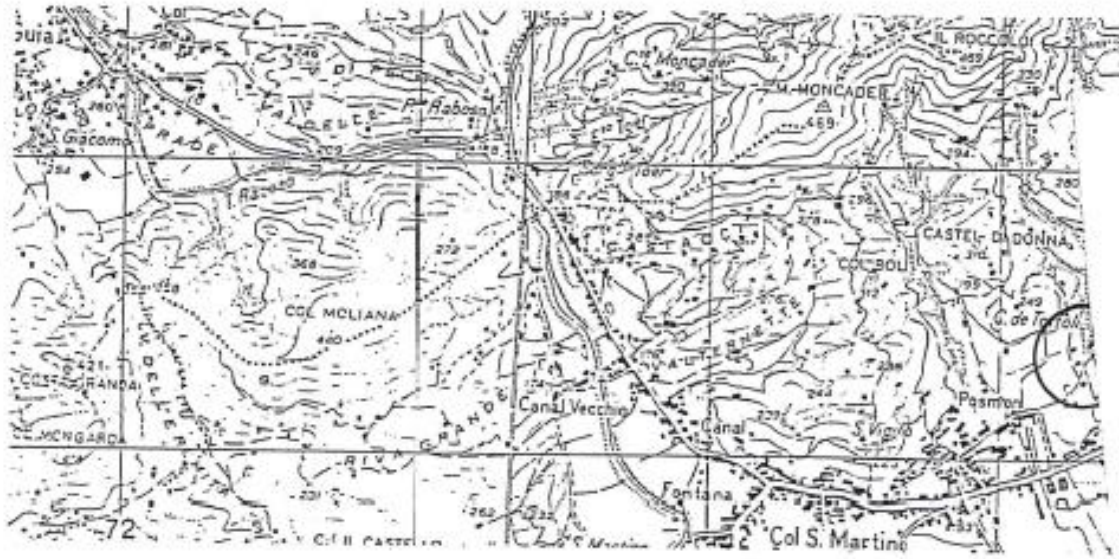

I.G.M.I. scala 1:25000 ed 1971

C.T.R. 1:5000 rilievo 1983

catasto attuale scala 1:2000

DEFINIZIONE CULTURALE

- Bene Storico - testimoniale Non Tutelato (rilevante in quanto *caratterizza l'oggetto edilizio nel contesto collinare con tipologia a palazzetto)*
- Bene Storico - testimoniale Individuato e Tutelato:

DLgs 42/04 art. 10 c. 4) ex L. 1089/39	☐
DLgs 42/04 art. 136 c. 1 lett b), c).ex L. 1497/39	☐
LR 11/04 art. 13 c. 1 lett. b)	☐
Ex L.R. 24/85, ex L.R. 58/78	■
L.R. 80/80	☐
Pianificazione Territoriale/Paesaggistica	☐

TIPOLOGIA EDILIZIA

- Isolato ☐
- in cortina ☐
- a corte ☐
- a schiera ■
- in aggregato urbano o rurale ☐
- altro (specificare) _____

DESTINAZIONE D'USO

Edificio o parte di edificio	*destinazione*	*ORIGINARIA*	*ATTUALE*
	in %		
Residenza Urbana	locali abitabili		
Accessorio alla residenza	autorimessa		
	magazzino		
	ripostiglio		
	Altro……..		
Residenza Rurale	con annesso separato		
	con annesso giustapposto		
	con annesso inglobato		
Annesso Agricolo	stalla		
	fienile		
	magazzino	100	100
	cantina aziendale		
	laboratorio per lavorazione prodotti agricoli, …		
	Altro…		

NOTIZIE STORICHE

Edificio o manufatto presente al:

1 Catasto Napoleonico ■, 2 IGM storico □, 3 Volo GAI 54 – 55 □

CRONOLOGIA

	secolo	tipo
Corpo principale		
Interventi successivi 1		
Interventi successivi 2		

Particolari di rilievo:

Architettonico □, Scultoreo □, Pittorico □, altro _____

Rappresentazione Fotografica		
Contesto	Prospetti fotografici	Prospetti fotografici

UNITA' EDILIZIA N. 1 0 1

2. analisi: descrizione dei caratteri architettonici e materiali

2.1 EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- [x] presente nel catasto austriaco
- [ ] presente nel catasto di imp.
- [ ] dopo il 1904

2.2 CARATTERI DIMENSIONALI

numero piani edificio principale: 2
numero piani volumi accessori:
numero alloggi:

2.3 TRASFORMAZIONI PLANI-ALTIMETRICHE

- [ ] ampliamenti laterali
- [ ] sopraelevazioni
- [x] ristrutturazioni globali
- [ ] demolizioni

2.4. DESTINAZIONI D'USO

originaria: annesso rustico

attuale: ricovero att. e deposito

2.5 STRUTTURE VERTICALI

- [x] sasso
- [x] cotto
- [ ] legno

2.6 STRUTTURE ORIZZONTALI

- [x] legno
- [ ] ferro
- [ ] latero cemento

2.7 COPERTURE

- [x] coppi e/o tegole
- [x] eternit
- [ ] lamiera
- [ ] altro

2.8 TIPO DI COPERTURA

- [x] una falda
- [x] a capanna
- [ ] a padiglione
- [ ] altro

2.9 PROSPETTI PRINCIPALI

- [ ] unitarieta' stilistica conservata
- [x] prospetti parzialmente alterati
- [ ] prospetti fortemente alterati
- [ ] copertura fortemente alterata

2.10 VALORE ARCHITETTONICO

- [ ] notevole
- [ ] significativo
- [x] discreto
- [ ] irrilevante

2.11 CONTESTO AMBIENTALE

- [ ] notevole
- [ ] significativo
- [x] alterato

2.12 GRADO DI CONSERVAZIONE

- [ ] buono
- [x] mediocre
- [x] pessimo

CONSISTENZA dello Stato Attuale

Numero dei piani ((presunti) 2
Superficie Utile 190 mq
Volume mc 1.520 mc
Area di Pertinenza 610 mq

CRATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI								
Strutture Verticali			Strutture Orizzontali			Coperture		
Legno ■ Sasso ☐ Cotto ☐ altro ■			Ferro ☐ C.A . ☐ Latero Cem ■ Legno ☐			Laterizio ☐ Lamiera ■ Legno ☐ altro ☐		
buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo
☐	☐	■	☐	☐	■	☐	☐	■

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	buono	mediocre	cattivo
	☐	☐	■
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	buono	mediocre	cattivo
	☐	☐	■

Rappresentazione grafica stato attuale		
Piante	Sezioni	Prospetti
		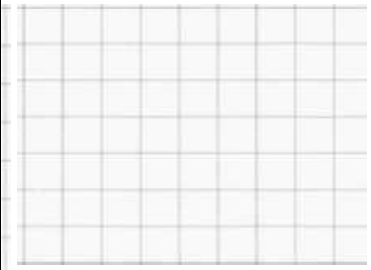

UNITA' EDILIZIA N. 1 0 1

4. progetto: interventi ammessi (definiti nelle Norme di Attuazione)

4.1 INTERVENTI AMMESSI

- manutenzione ordinaria..... ■
- manutenzione straordinaria..... ■
- restauro..... ■
- ristrutturazione edilizia parziale..... ■
- ristrutturazione edilizia globale..... ■
- demolizione ..... □

4.2 DESTINAZIONI D'USO DI PROGETTO

- residenza..... □
- terziario..... □
- artigianale..... □
- annesso rustico..... ■
- destinazione esistente ..... ■

4.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

mantenimento unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

- nord □ _____
- sud □ _____
- est □ _____
- ovest □ _____

ripristino unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

- nord □ _____
- sud □ _____
- est □ _____
- ovest □ _____

segnalazione di elementi e manufatti significativi dell'edificio e del contesto ambientale :

_____

_____

4.4 INDICAZIONI PLANIVOLUMETRICHE PARTICOLARI

LEGENDA	
R	RESTAURO
RP	RISTRUTTURAZIONE PARZ.
RG	RISTRUTTURAZIONE GLOB.
D	DEMOLIZIONE
mc.	AMPLIAMENTO LATERALE (sagoma e cubatura aggiunta)
mc.	SOPRAELEVAZIONE (ambito e cubatura aggiunta)

prescrizioni particolari:

EDIFICI o MANUFATTI in condizioni ruderali

Ricostruzione grafica stato originario		
Piante	Sezioni	Prospetti

Fonti utilizzate per la ricostruzione grafica dello stato originario:

- Documentazione fotografica;
- Disegni e/o altre rappresentazioni;

Data:09.07.2021 Rilevatore: (*) fabio roman

(*) Tecnico laureato in architettura o conservazione dei beni culturali o titolo equipollente

5. ABACO DEI MATERIALI

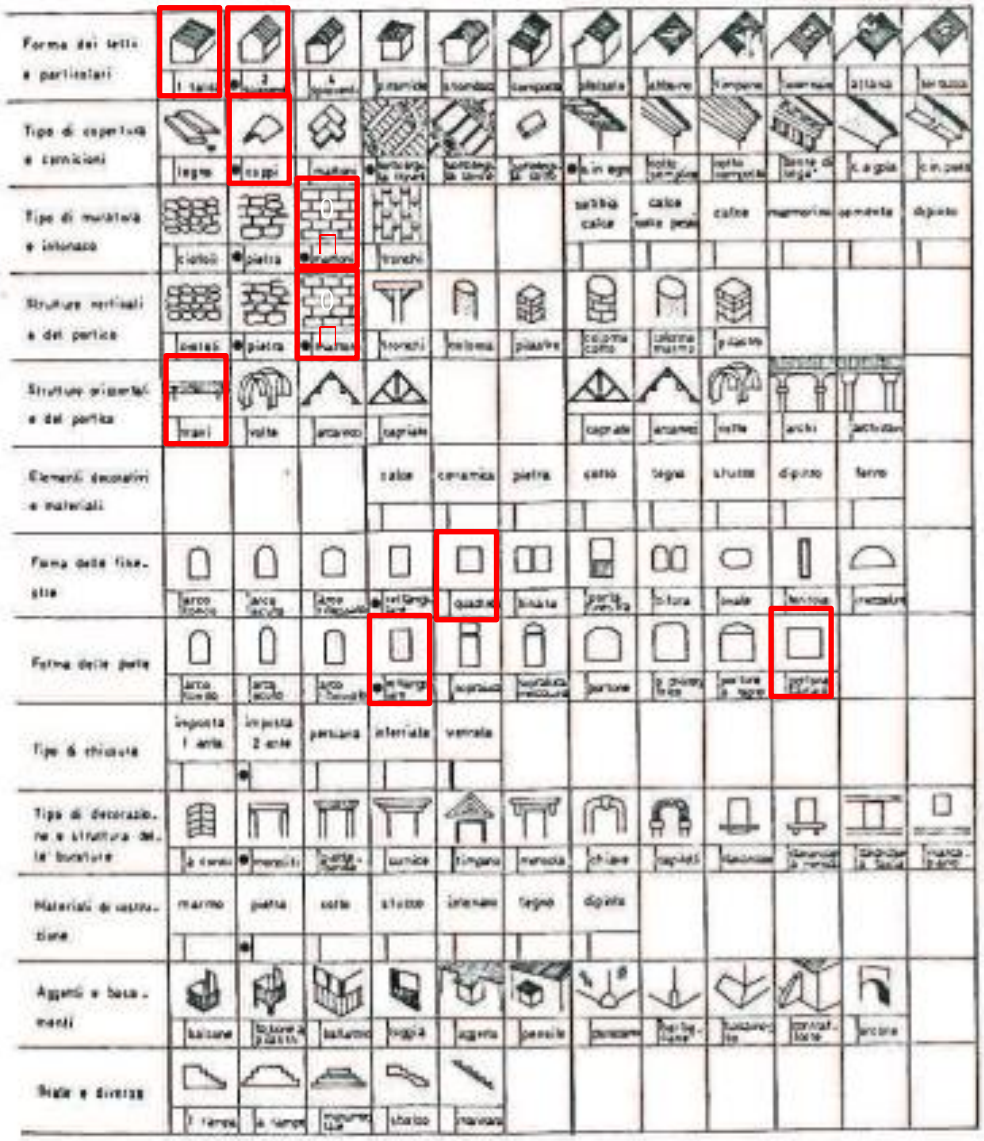

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

SCHEDA A1	REGIONE DEL VENETO Cod:_____ PROVINCIA di TREVISO Cod:_____ Comune di FARRA DI SOLIGO Cod: 102

OGGETTO:

- Edificio: - residenziale ■, produttivo ☐, religioso ☐,
- Manufatto: - stradale ☐ (manto, protezioni a valle, mura di sostegno, viadotto, ponte …)
  - idraulico ☐ (derivazioni, canalizzazioni, ponte-canale,

LOCALIZZAZIONE

- Estratto Carta Tecnica Regionale – ed – Estratto Mappa Catastale
- Coordinate Geografiche Gauss-Boaga fuso Ovest (*almeno un vertice da specificare* "spigolo sud-est" o …)
- Estremi Catastali: Sez.____Foglio____mappale, _____
- Classificazione Catastale:Resdenziae-Annesso Proprietà: Privato

Contesto Fisico-Geografico *(Fisiografico)*

- Ambito Montano
- ■ Ambito Pedemontano e Collinare
- Ambito Vallivo
- Ambito dell'Alta Pianura

Contesto Ambientale:

- Contesto silvo-pastorale ☐
  - Incolto o neoformazione forestale ☐
  - Bosco affermato ☐
  - Prato-pascolo ☐
- Contesto agricolo ☐
  - Collinare ■
  - Vallivo – di pianura ☐
  - Parco ☐
  - Giardino ☐
  - Brolo ☐
  - Orto ☐
- Contesto Urbano ☐
  - Nucleo Rurale ☐
  - Centro storico ☐
  - Zona Residenziale ☐

FARRA DI SOLIGO (TV)

P.R.G.
VARIANTE 1996

BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.10 DELLA L.R. 24/'85:
INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI

UNITA' EDILIZIA N. 1 0 2

1. analisi: individuazione e localizzazione planimetrica

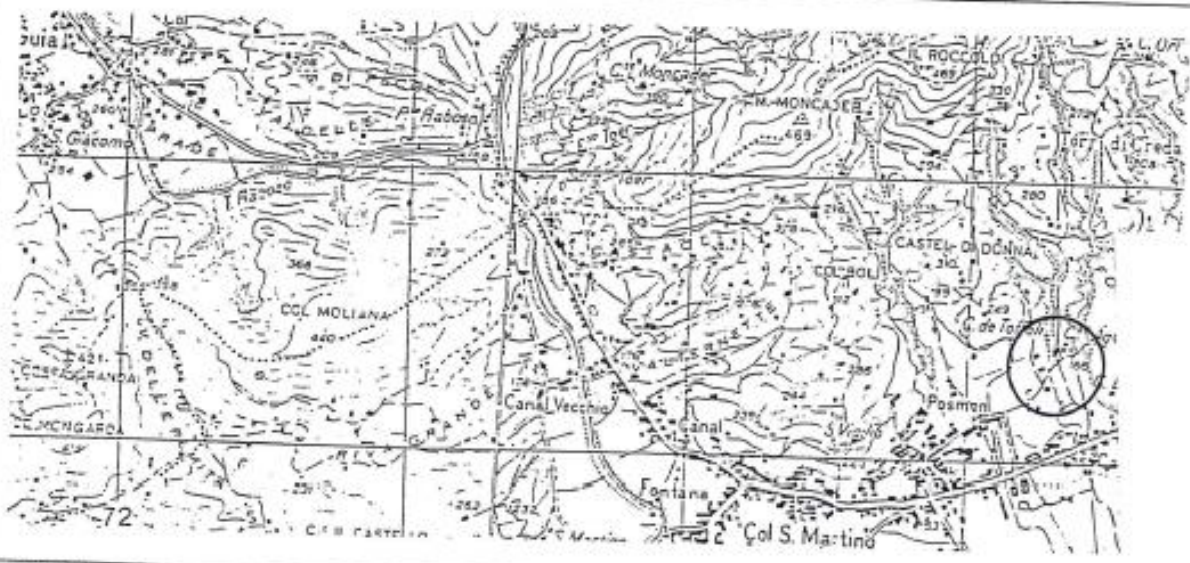

I.G.M.I. scala 1:25000 ed 1971

C.T.R. 1:5000 rilievo 1983

catasto attuale scala 1:2000

DEFINIZIONE CULTURALE

- Bene Storico - testimoniale Non Tutelato (rilevante in quanto *caratterizza l'oggetto edilizio nel contesto collinare con tipologia a palazzetto)*
- Bene Storico - testimoniale Individuato e Tutelato:

DLgs 42/04 art. 10 c. 4) ex L. 1089/39	☐
DLgs 42/04 art. 136 c. 1 lett b), c).ex L. 1497/39	☐
LR 11/04 art. 13 c. 1 lett. b)	☐
Ex L.R. 24/85, ex L.R. 58/78	■
L.R. 80/80	☐
Pianificazione Territoriale/Paesaggistica	☐

TIPOLOGIA EDILIZIA

- Isolato ■
- in cortina ☐
- a corte ☐
- a schiera ☐
- in aggregato urbano o rurale ☐
- altro (specificare) _____

DESTINAZIONE D'USO

Edificio o parte di edificio	*destinazione*	*ORIGINARIA*	*ATTUALE*
	in %		
Residenza Urbana	locali abitabili	50	50
Accessorio alla residenza	autorimessa		
	magazzino		
	ripostiglio		
	Altro……..		
Residenza Rurale	con annesso separato		
	con annesso giustapposto		
	con annesso inglobato		
Annesso Agricolo	stalla		
	fienile		
	magazzino	50	50
	cantina aziendale		
	laboratorio per lavorazione prodotti agricoli, …		
	Altro…		

NOTIZIE STORICHE

Edificio o manufatto presente al:

1 Catasto Napoleonico ■, 2 IGM storico □, 3 Volo GAI 54 – 55 □

CRONOLOGIA

	secolo	data
Corpo principale		Interventi di messa in sicurezza e ammodernamento del compendio edilizio e pertinenzialità
Interventi successivi 1		
Interventi successivi 2		

Particolari di rilievo:

Architettonico □, Scultoreo □, Pittorico □, altro _____

Rappresentazione Fotografica		
Contesto	Prospetti fotografici	Prospetti fotografici

UNITA' EDILIZIA N 1 0 2

2. analisi: descrizione dei caratteri architettonici e materiali

2.1 EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- [x] presente nel catasto austriaco
- [ ] presente nel catasto di imp.
- [ ] dopo il 1904

2.2 CARATTERI DIMENSIONALI

numero piani edificio principale: 2
numero piani volumi accessori: 2
numero alloggi: 1

2.3 TRASFORMAZIONI PLANI-ALTIMETRICHE

- [x] ampliamenti laterali
- [ ] sopraelevazioni
- [ ] ristrutturazioni globali
- [ ] demolizioni

2.4. DESTINAZIONI D'USO

originaria: casa colonica

attuale: casa colonica

2.5 STRUTTURE VERTICALI

- [x] sasso
- [x] cotto
- [ ] legno

2.6 STRUTTURE ORIZZONTALI

- [x] legno
- [ ] ferro
- [ ] latero cemento

2.7 COPERTURE

- [x] coppi e/o tegole
- [ ] eternit
- [ ] lamiera
- [ ] altro

2.8 TIPO DI COPERTURA

- [x] una falda
- [x] a capanna
- [x] a padiglione
- [ ] altro

2.9 PROSPETTI PRINCIPALI

- [x] unitarieta' stilistica conservata
- [ ] prospetti parzialmente alterati
- [ ] prospetti fortemente alterati
- [ ] copertura fortemente alterata

2.10 VALORE ARCHITETTONICO

- [ ] notevole
- [x] significativo
- [ ] discreto
- [ ] irrilevante

2.11 CONTESTO AMBIENTALE

- [ ] notevole
- [x] significativo
- [ ] alterato

2.12 GRADO DI CONSERVAZIONE

- [x] buono
- [ ] mediocre
- [ ] pessimo

CONSISTENZA dello Stato Attuale

Numero dei piani ((presunti) 2
Superficie Utile 190 mq
Volume mc 1.520 mc
Area di Pertinenza 610 mq

CRATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI								
Strutture Verticali			Strutture Orizzontali			Coperture		
Legno ■ Sasso ☐ Cotto ☐ altro ■			Ferro ☐ C.A . ☐ Latero Cem ■ Legno ☐			Laterizio ☐ Lamiera ■ Legno ☐ altro ☐		
buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo
☐	■	☐	☐	■	☐	■	☐	☐

	buono	mediocre	cattivo
STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	☐	■	☐
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	buono	mediocre	cattivo
	☐	■	☐

Rappresentazione grafica stato attuale		
Piante	Sezioni	Prospetti
		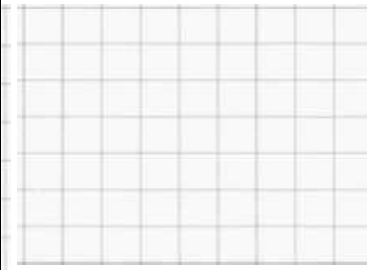

UNITA' EDILIZIA N. 1 0 2

4. progetto: interventi ammessi (definiti nelle Norme di Attuazione)

4.1 INTERVENTI AMMESSI

manutenzione ordinaria	■
manutenzione straordinaria	■
restauro	■
ristrutturazione edilizia parziale	■
ristrutturazione edilizia globale	□
demolizione	□

4.2 DESTINAZIONI D'USO DI PROGETTO

residenza	■
terziario	□
artigianale	□
annesso rustico	■
destinazione esistente	■

4.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

mantenimento unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

nord	■	_____
sud	■	_____
est	■	_____
ovest	□	_____

ripristino unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

nord	□	_____
sud	□	_____
est	□	_____
ovest	□	_____

segnalazione di elementi e manufatti significativi dell'edificio e del contesto ambientale :

_____

_____

4.4 INDICAZIONI PLANIVOLUMETRICHE PARTICOLARI

LEGENDA	
R	RESTAURO
RP	RISTRUTTURAZIONE PARZ.
RG	RISTRUTTURAZIONE GLOB.
D	DEMOLIZIONE
mc.	AMPLIAMENTO LATERALE (sagoma e cubatura aggiunta)
mc.	SOPRAELEVAZIONE (ambito e cubatura aggiunta)

prescrizioni particolari:

EDIFICI o MANUFATTI in condizioni ruderali

Ricostruzione grafica stato originario		
Piante	Sezioni	Prospetti

Fonti utilizzate per la ricostruzione grafica dello stato originario:

- Documentazione fotografica;
- Disegni e/o altre rappresentazioni;

Data:09.07.2021 Rilevatore: (*) fabio roman

(*) Tecnico laureato in architettura o conservazione dei beni culturali o titolo equipollente

5. ABACO DEI MATERIALI

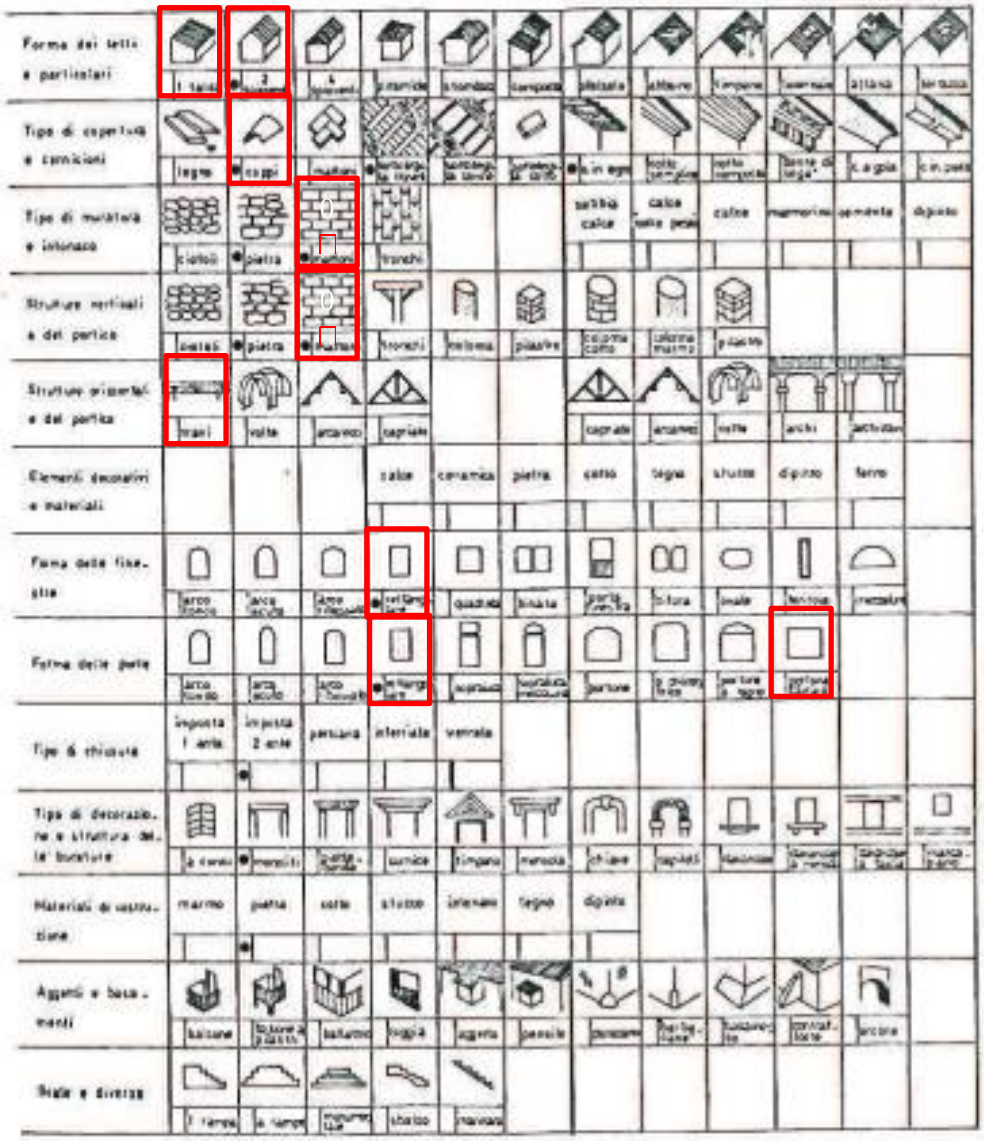

Norme di Conservazione del Sito UNESCO
"Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

SCHEDA A1	REGIONE DEL VENETO Cod:_____ PROVINCIA di TREVISO Cod:_____ Comune di FARRA DI SOLIGO Cod: 123

OGGETTO:

- Edificio: - residenziale ■, produttivo ☐, religioso ☐,
- Manufatto: - stradale ☐ (manto, protezioni a valle, mura di sostegno, viadotto, ponte …)
  - idraulico ☐ (derivazioni, canalizzazioni, ponte-canale,

LOCALIZZAZIONE

- Estratto Carta Tecnica Regionale – ed – Estratto Mappa Catastale
- Coordinate Geografiche Gauss-Boaga fuso Ovest (*almeno un vertice da specificare* "spigolo sud-est" o …)
- Estremi Catastali: Sez.____Foglio____mappale, _____
- Classificazione Catastale:Resideziale-Annesso___Proprietà: Privato_____

Contesto Fisico-Geografico *(Fisiografico)*

- Ambito Montano
- ■ Ambito Pedemontano e Collinare
- Ambito Vallivo
- Ambito dell'Alta Pianura

Contesto Ambientale:

- Contesto silvo-pastorale ☐
  - Incolto o neoformazione forestale ☐
  - Bosco affermato ☐
  - Prato-pascolo ☐
- Contesto agricolo ☐
  - Collinare ■
  - Vallivo – di pianura ☐
  - Parco ☐
  - Giardino ☐
  - Brolo ☐
  - Orto ☐
- Contesto Urbano ☐
  - Nucleo Rurale ☐
  - Centro storico ☐
  - Zona Residenziale ☐

FARRA DI SOLIGO (TV)

P.R.G.

VARIANTE 1996

BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.10 DELLA L.R. 24/'85:
INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI

UNITA' EDILIZIA N. 1 2 3

1. analisi: individuazione e localizzazione planimetrica

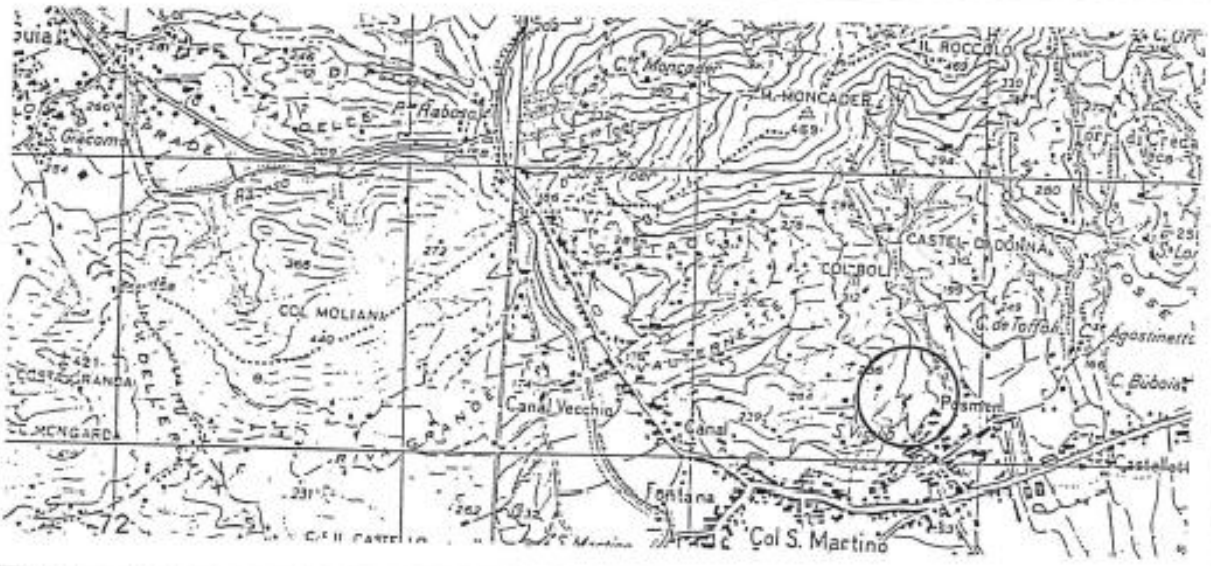

I.G.M.I. scala 1:25000 ed 1971

C.T.R. 1:5000 rilievo 1983

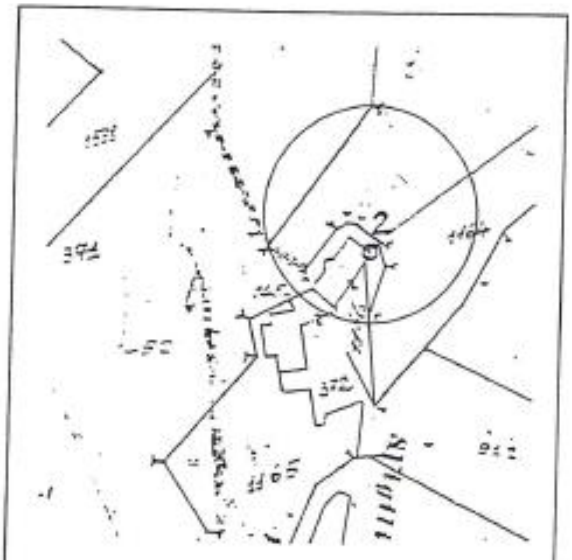

catasto attuale scala 1:2000

DEFINIZIONE CULTURALE

- Bene Storico - testimoniale Non Tutelato (rilevante in quanto *caratterizza l'oggetto edilizio nel contesto collinare con tipologia a palazzetto)*
- Bene Storico - testimoniale Individuato e Tutelato:

DLgs 42/04 art. 10 c. 4) ex L. 1089/39	☐
DLgs 42/04 art. 136 c. 1 lett b), c).ex L. 1497/39	☐
LR 11/04 art. 13 c. 1 lett. b)	☐
Ex L.R. 24/85, ex L.R. 58/78	■
L.R. 80/80	☐
Pianificazione Territoriale/Paesaggistica	☐

TIPOLOGIA EDILIZIA

- Isolato ■
- in cortina ☐
- a corte ☐
- a schiera ☐
- in aggregato urbano o rurale ☐
- altro (specificare) _____

DESTINAZIONE D'USO

Edificio o parte di edificio	*destinazione*	*ORIGINARIA*	*ATTUALE*
	in %		
Residenza Urbana	locali abitabili		
Accessorio alla residenza	autorimessa		
	magazzino		
	ripostiglio		
	Altro……..		
Residenza Rurale	con annesso separato		
	con annesso giustapposto		
	con annesso inglobato		
Annesso Agricolo	stalla		
	fienile		
	magazzino	100	100
	cantina aziendale		
	laboratorio per lavorazione prodotti agricoli, …		
	Altro…		

NOTIZIE STORICHE

Edificio o manufatto presente al:

1 Catasto Napoleonico ■, 2 IGM storico □, 3 Volo GAI 54 – 55 □

CRONOLOGIA

	secolo	data
Corpo principale		Interventi di messa in sicurezza e ammodernamento del compendio edilizio e pertinenzialità
Interventi successivi 1		
Interventi successivi 2		

Particolari di rilievo:

Architettonico □, Scultoreo □, Pittorico □, altro _____

Rappresentazione Fotografica		
Contesto	Prospetti fotografici	Prospetti fotografici

UNITA' EDILIZIA N. [1] [2] [3]

2. analisi: descrizione dei caratteri architettonici e materiali

2.1 EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO

- [x] presente nel catasto austriaco
- [ ] presente nel catasto di imp.
- [ ] dopo il 1904

2.2 CARATTERI DIMENSIONALI

numero piani edificio principale: 2
numero piani volumi accessori: 1
numero alloggi:

2.3 TRASFORMAZIONI PLANI-ALTIMETRICHE

- [x] ampliamenti laterali
- [ ] sopraelevazioni
- [x] ristrutturazioni globali
- [x] demolizioni

2.4. DESTINAZIONI D'USO

originaria: annesso rustico
attuale: deposito

2.5 STRUTTURE VERTICALI

- [x] sasso
- [x] cotto
- [ ] legno

2.6 STRUTTURE ORIZZONTALI

legno
ferro
latero cemento

2.7 COPERTURE

- [x] coppi e/o tegole
- [ ] eternit
- [x] lamiera
- [ ] altro

2.8 TIPO DI COPERTURA

- [x] una falda
- [x] a capanna
- [ ] a padiglione
- [ ] altro

2.9 PROSPETTI PRINCIPALI

- [ ] unitarieta' stilistica conservata
- [ ] prospetti parzialmente alterati
- [x] prospetti fortemente alterati
- [x] copertura fortemente alterata

2.10 VALORE ARCHITETTONICO

- [x] notevole
- [ ] significativo
- [ ] discreto
- [ ] irrilevante

2.11 CONTESTO AMBIENTALE

- [ ] notevole
- [ ] significativo
- [x] alterato

2.12 GRADO DI CONSERVAZIONE

- [ ] buono
- [x] mediocre
- [ ] pessimo

CONSISTENZA dello Stato Attuale

Numero dei piani ((presunti) 2
Superficie Utile 70 mq
Volume mc 420 mc
Area di Pertinenza 300 mq

CRATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI								
Strutture Verticali			Strutture Orizzontali			Coperture		
Legno ■ Sasso ☐ Cotto ☐ altro ■			Ferro ☐ C.A . ☐ Latero Cem ■ Legno ☐			Laterizio ☐ Lamiera ■ Legno ☐ altro ☐		
buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo	buono	mediocre	cattivo
☐	☐	■	☐	☐	■	☐	☐	■

STATO DI CONSERVAZIONE COMPLESSIVO	buono	mediocre	cattivo
	☐	☐	■
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	buono	mediocre	cattivo
	☐	☐	■

Rappresentazione grafica stato attuale		
Piante	Sezioni	Prospetti

UNITA' EDILIZIA N. 1 2 3

4. progetto: interventi ammessi (definiti nelle Norme di Attuazione)

4.1 INTERVENTI AMMESSI

manutenzione ordinaria	■
manutenzione straordinaria	■
restauro	■
ristrutturazione edilizia parziale	■
ristrutturazione edilizia globale	■
demolizione	□

4.2 DESTINAZIONI D'USO DI PROGETTO

residenza	□
terziario	□
artigianale	□
annesso rustico	■
destinazione esistente	□

4.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

mantenimento unitarieta' stilistica d facciata

FRONTE

nord	□
sud	□
est	□
ovest	□

ripristino unitarieta' stilistica di facciata

FRONTE

nord	■
sud	■
est	□
ovest	□

segnalazione di elementi e manufatti significativi dell'edificio e del contesto ambientale :
.Presenza di un arco a tutto sesto in pietra e tinteggiatura a righe simile a quella riscontrata nel castello di Collalto

4.4 INDICAZIONI PLANIVOLUMETRICHE PARTICOLARI

LEGENDA	
R	RESTAURO
RP	RISTRUTTURAZIONE PARZ.
RG	RISTRUTTURAZIONE GLOB.
D	DEMOLIZIONE
mc.	AMPLIAMENTO LATERALE (sagoma e cubatura aggiunta)
mc.	SOPRAELEVAZIONE (ambito e cubatura aggiunta)

prescrizioni particolari:

EDIFICI o MANUFATTI in condizioni ruderali

Ricostruzione grafica stato originario		
Piante	Sezioni	Prospetti

Fonti utilizzate per la ricostruzione grafica dello stato originario:

- Documentazione fotografica;
- Disegni e/o altre rappresentazioni;

Data:09.07.2021 Rilevatore: (*) fabio roman

(*) Tecnico laureato in architettura o conservazione dei beni culturali o titolo equipollente
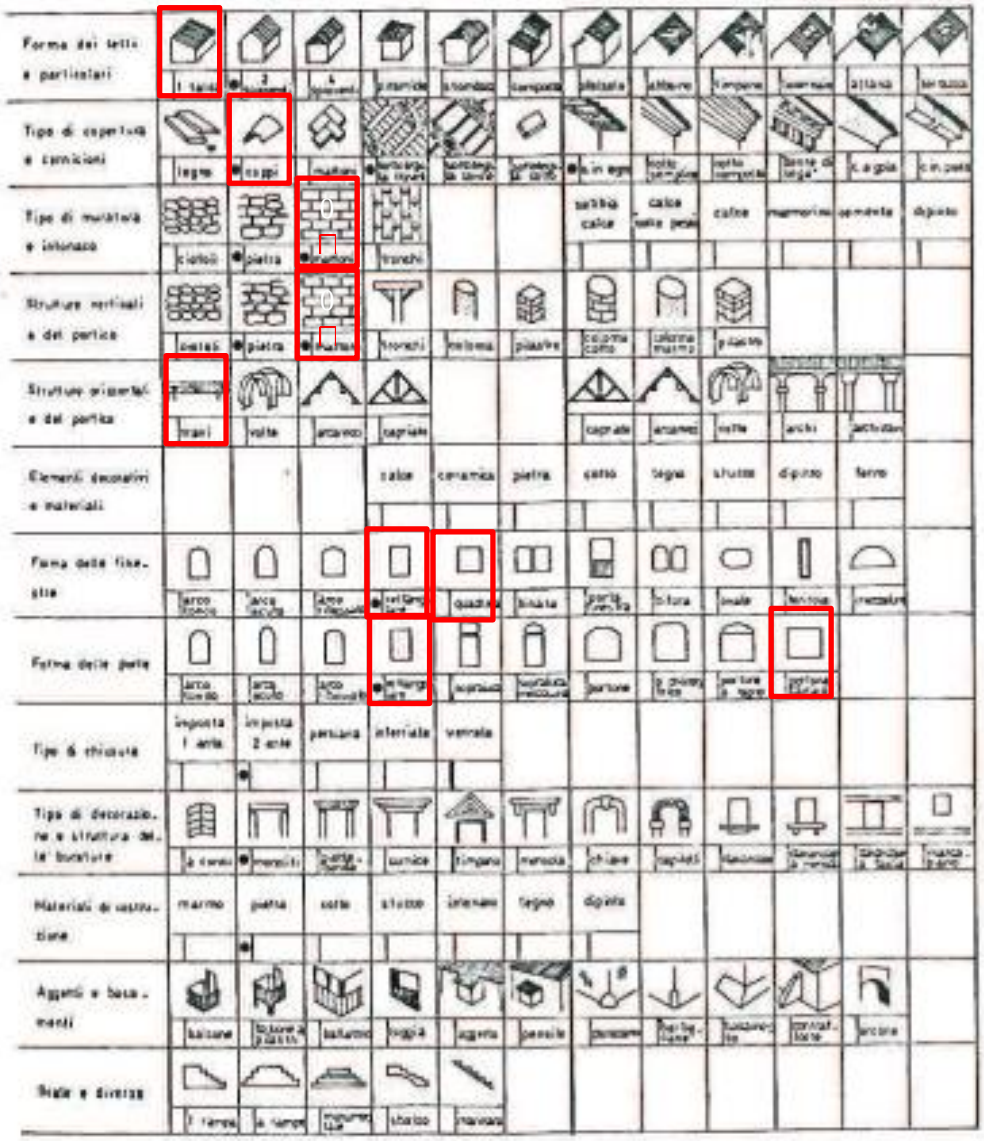
5. ABACO DEI MATERIALI